

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 febbraio 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2404 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Maasvallei Limburg» (DOP) (18CE0365).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2405 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP) (18CE0366).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2406 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine (18CE0367).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2407 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere a quello stabilito per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine (18CE0368).....</u>	Pag. 6
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE0369).....</u>	Pag. 8
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (18CE0370).....</u>	Pag. 10
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2410 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica le decisioni 2006/415/CE e 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2017) 8969] (18CE0371).....</u>	Pag. 13
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2411 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 8988] (18CE0372).....</u>	Pag. 17



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2412 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 9014] (18CE0373)</u> .....	Pag. 29
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 3/17/COL, del 18 gennaio 2017, che modifica per la centoduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo [2017/2413] (18CE0374)</u> .....	Pag. 35
<i>Publicati nel n. L 342 del 21 dicembre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/2414 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (18CE0375)</u> .....	Pag. 85
<u>Regolamento (UE) 2017/2415 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (18CE0376)</u> .....	Pag. 117
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2416 della Commissione, del 20 ottobre 2017, recante rettifica e modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (18CE0377)</u> .....	Pag. 119
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (18CE0378)</u> .....	Pag. 131
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2418 della Commissione, del 19 dicembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)] (18CE0379)</u> .....	Pag. 137
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2419 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina (18CE0380)</u> .....	Pag. 139
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2420 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino dal 1° al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli (18CE0381)</u> .....	Pag. 141
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2421 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina (18CE0382)</u> .....	Pag. 144
<u>Decisione (UE) 2017/2422 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia (18CE0383)</u> .....	Pag. 146
<u>Decisione (UE) 2017/2423 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (18CE0384)</u> .....	Pag. 149



Decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (18CE0385)..... Pag. 152

Decisione (UE) 2017/2425 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici (18CE0386)..... Pag. 155

Decisione (PESC) 2017/2426 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (18CE0387)..... Pag. 159

Decisione (PESC) 2017/2427 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (18CE0388)..... Pag. 160

*Publicati nel n. L 343 del 22 dicembre 2017*

Decisione (UE) 2017/2428 del Consiglio, del 30 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (18CE0389)..... Pag. 161

Decisione (UE) 2017/2429 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (18CE0390)..... Pag. 166

Decisione (PESC) 2017/2430 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017) (18CE0391)..... Pag. 169


Decisione (UE) 2017/2431 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali (18CE0392)..... Pag. 171

Decisione (PESC) 2017/2432 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromediterraneo (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017) (18CE0393)..... Pag. 180

Decisione (UE) 2017/2433 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (18CE0394)..... Pag. 181

Decisione (UE) 2017/2434 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del consiglio congiunto riguardanti il regolamento interno del consiglio congiunto e del comitato misto (18CE0395)..... Pag. 186

Decisione (UE) 2017/2435 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta (18CE0396)..... Pag. 196



<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/2436 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (18CE0397).....</u>	Pag. 197
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2437 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico (18CE0398).....</u>	Pag. 198
<u>Decisione (PESC) 2017/2438 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2017) (18CE0399).....</u>	Pag. 199
<u>Decisione (PESC) 2017/2439 del Comitato politico e di sicurezza, del 19 dicembre 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/4/2017) (18CE0400).....</u>	Pag. 200
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2440 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili [notificata con il numero C(2017) 8300] (18CE0401).....</u>	Pag. 201
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0402).....</u>	Pag. 212
<u>Decisione (UE) 2017/2442 della Banca centrale europea, dell'8 dicembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2016/2164 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2017/39) (18CE0403).....</u>	Pag. 218
<u>Decisione (UE) 2017/2443 della Banca centrale europea, dell'8 dicembre 2017, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2018 (BCE/2017/40) (18CE0404).....</u>	Pag. 220
<u>Decisione (UE) 2017/2444 della Banca centrale europea, dell'8 dicembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/2332 sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2017/41) (18CE0405).....</u>	Pag. 222
<u>Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 20 novembre 2017, sull'agenda di associazione UE-Georgia [2017/2445] (18CE0406).....</u>	Pag. 224

*Publicati nel n. L 344 del 23 dicembre 2017*


## RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GUL 329 del 10 dicembre 2013) (18CE0407).....</u>	Pag. 254
---	----------

*Publicato nel n. L 343 del 22 dicembre 2017*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2404 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2017

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Maasvallei Limburg» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Maasvallei Limburg» trasmessa dal Belgio e dai Paesi Bassi e l'ha pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Maasvallei Limburg» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

La denominazione «Maasvallei Limburg» (DOP) è protetta.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.  
<sup>2)</sup> GU C 278 del 22.8.2017, pag. 4.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE0365**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2405 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 2017**

**che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Picpoul de Pinet» presentata dalla Francia. La Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento, fossero soddisfatte. Essa ha quindi ritenuto, con riserva di un'eventuale opposizione, che poteva essere conferita la protezione alla denominazione composta «Picpoul de Pinet» nel suo insieme sulla base del suo uso tradizionale. La Commissione ha anche ritenuto che tale registrazione non osterebbe all'utilizzo, nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione, del nome della varietà di uve «piquepoul» o dei suoi sinonimi, dal momento che esso non contiene né consiste nella denominazione «Picpoul de Pinet» né, in sostanza, si riferisce all'elemento geografico della suddetta denominazione, di modo che le condizioni di cui all'articolo 100, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 1308/2013 non sono soddisfatte. La domanda di registrazione è stata successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Picpoul de Pinet» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017


*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU C 253 del 4.8.2017, pag. 4.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2406 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 2017**

**che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13).



## ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1° aprile — 30 giugno 2018 (in kg)
09.4038	25 693 750
09.4170	3 691 500

18CE0367



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2407 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere a quello stabilito per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere queste ultime al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

*Par la Commission,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione – domande presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in %)	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4015	—	105 912 000
09.4401	99,823823	0
09.4402	—	10 545 000

18CE0368



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2408 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

**che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) In virtù della decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> la Lettonia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'IVA fino al 31 dicembre 2013 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava 50 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, che scade il 31 dicembre 2017.
- (3) Con lettera del 3 luglio 2017 protocollata presso la Commissione, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE e ad abbassare la soglia di esenzione a 40 000 EUR («misura speciale»).
- (4) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 13 settembre 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 14 settembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Poiché la misura speciale comporterà una diminuzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicarla per un periodo limitato, fino 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di scegliere il regime IVA normale.
- (6) Secondo le informazioni comunicate dalla Lettonia, la misura speciale avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che entro il 31 dicembre 2020 entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni.
- (8) La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 40 000 EUR.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

*Articolo 3*

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. SIMSON

**18CE0369**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2409 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 dicembre 2017**

**che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/47/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> autorizza la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale («beneficiari»), conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Con lettera del 10 maggio 2017 la Svezia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata dai beneficiari per un ulteriore periodo di sei anni, fino al 31 dicembre 2023. La riduzione deve essere limitata a 96 SEK per MWh. Con lettera del 1° settembre 2017 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.
- (3) Nelle zone geografiche interessate le spese di riscaldamento sono in media superiori del 30 % a quelle sostenute nel resto del paese, a causa del periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell'elettricità a favore dei beneficiari restringe il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori nella Svezia settentrionale e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi della politica regionale e di coesione. La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere quanto necessario a compensare i costi unitari supplementari di riscaldamento sostenuti dai consumatori nelle zone geografiche interessate.
- (4) Le aliquote di accise ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
- (5) Considerata la lontananza delle zone a cui si applica, il fatto che la riduzione non debba superare i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nella Svezia settentrionale e la limitazione della misura ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi, la misura non dovrebbe comportare distorsioni significative della concorrenza, né modifiche negli scambi tra gli Stati membri.
- (6) La misura risulta pertanto accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale. Essa è inoltre compatibile con le politiche dell'Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.
- (7) Alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a tale articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire ai consumatori interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l'autorizzazione per un periodo di sei anni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
- (8) L'autorizzazione concessa a titolo della decisione 2012/47/UE dovrebbe continuare ad applicarsi per evitare di creare vuoti tra la scadenza della suddetta decisione e l'inizio della decorrenza degli effetti della presente decisione,

<sup>(1)</sup> GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2012/47/UE del Consiglio, del 24 gennaio 2012, che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUL 26 del 28.1.2012, pag. 33).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La Svezia è autorizzata ad applicare un'aliquota di accisa ridotta sull'elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell'allegato.

Tale riduzione rispetto all'aliquota di accisa normale nazionale sull'elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK per MWh.

2. Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 10.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione

Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

*Articolo 3*

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017


*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON



## ALLEGATO

Regioni	Comuni
Norrbottens län	Tutti
Västerbottens län	Tutti
Jämtlands län	Tutti
Västernorrlands län	Sollefteå, Ånge, Örnköldsvik
Gävleborgs län	Ljusdal
Dalarnas län	Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen
Värmlands län	Torsby

18CE0370



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2410 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 2017**

**che modifica le decisioni 2006/415/CE e 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE  
recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità**

[notificata con il numero C(2017) 8969]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni 2006/415/CE <sup>(7)</sup> e 2007/25/CE <sup>(8)</sup> della Commissione e la decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione <sup>(9)</sup> sono state adottate a causa della presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione.
- (2) La decisione 2006/415/CE stabilisce alcune misure di protezione da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in uno Stato membro, compresa l'istituzione di aree A e B, quando è sospettata o confermata la presenza di un focolaio di tale malattia.
- (3) La decisione n. 2007/25/CE stabilisce alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51).

<sup>(8)</sup> Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione 2013/657/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia in Svizzera e che abroga la decisione 2009/494/CE (GU L 305 del 15.11.2013, pag. 19).



- (4) La decisione di esecuzione 2013/657/UE dispone che, qualora in Svizzera si rilevi l'influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame, le misure di protezione dell'Unione debbano essere applicate solo alle aree di tale paese terzo per le quali l'autorità competente del paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (5) Le misure stabilite nelle decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e nella decisione di esecuzione 2013/657/UE si applicano fino al 31 dicembre 2017.
- (6) Negli ultimi anni la maggior parte dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché dei casi nei volatili selvatici, è stata causata nell'Unione da sottotipi H5 diversi da H5N1 di origine asiatica. Tale ceppo virale continua tuttavia a diffondersi ampiamente nel pollame, in altri volatili in cattività e nei volatili selvatici in diversi paesi dell'Asia e dell'Africa e i rischi per la salute umana e degli animali nell'Unione permangono.
- (7) È pertanto opportuno continuare ad attenuare i rischi posti da tale virus mediante determinate misure di protezione relative ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame e in altri volatili in cattività nell'Unione e mantenere le misure volte a prevenire la possibile introduzione di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione tramite le importazioni di prodotti a base di pollame o l'introduzione di uccelli da compagnia.
- (8) L'introduzione di uccelli da compagnia al seguito del rispettivo proprietario presenta un basso livello di rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria nell'Unione, a condizione che siano rispettate le prescrizioni della decisione 2007/25/CE e che gli animali siano destinati a una casa o a un'altra residenza del proprietario o della persona responsabile. Le prescrizioni della decisione 2007/25/CE relative alla destinazione degli uccelli da compagnia dopo l'ingresso nell'Unione non sono però sufficientemente precise, e questo potrebbe far sì che tali volatili siano iscritti a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili con un rischio maggiore per la possibile diffusione dell'infezione. La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata al fine di stabilire chiaramente che tali volatili non devono essere iscritti a tali eventi prima della scadenza di un periodo di 30 giorni dopo il loro ingresso nell'Unione.
- (9) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre adottato, il 14 settembre 2017, un parere scientifico sull'influenza aviaria <sup>(2)</sup> (il parere dell'EFSA). Le misure di cui alle decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e alla decisione di esecuzione 2013/657/UE dovrebbero essere riesaminate alla luce delle conclusioni del parere dell'EFSA.
- (10) Al fine di mantenere le attuali misure di protezione e di consentire una valutazione approfondita delle opzioni strategiche riguardanti il previsto riesame delle norme dell'Unione sulla base delle conclusioni del parere dell'EFSA, è opportuno prorogare al 31 dicembre 2018 il periodo di applicazione delle decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e della decisione di esecuzione 2013/657/UE.
- (11) Per quanto riguarda la decisione 2007/25/CE, dovrebbero inoltre essere aggiornate le condizioni per l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, includendo l'antigene dell'influenza aviaria H7 ai fini di prove diagnostiche e vaccini.
- (12) Per agevolare l'applicazione delle norme dell'Unione, anche per quanto riguarda la certificazione per l'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, occorrerebbe altresì aggiornare alcuni rimandi contenuti nella decisione 2007/25/CE per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella normativa dell'Unione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2006/415/CE, 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE.
- (14) Al fine di evitare qualsiasi turbativa nell'introduzione di uccelli da compagnia nell'Unione, l'uso del certificato veterinario rilasciato a norma della decisione 2007/25/CE prima delle modifiche apportate dalla presente decisione dovrebbe essere autorizzato per un periodo transitorio nel rispetto di determinate condizioni.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

All'articolo 12 della decisione 2006/415/CE, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

<sup>(1)</sup> Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2017; 15(10): 4991.



## Articolo 2

La decisione 2007/25/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

a) i punti ii), iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti testi:

- «ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (\*), o
- iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7; i vaccini devono essere stati approvati per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, oppure
- iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria come previsto al capitolo sull'influenza aviaria del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'OIE regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento e

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).»;

b) è aggiunto un nuovo punto v):

- «v) siano portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non siano autorizzati a partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'importazione nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta di cui al punto ii).»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).»;


3) all'articolo 6, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018»;

4) nell'allegato II, la parte II del modello di certificato veterinario è così modificata:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«[3. Il volatile/i volatili soddisfa(no) almeno una delle seguenti condizioni:

- (<sup>1</sup>) [proviene/provengono da un paese terzo che figura nell'allegato I, parte 1, o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 ed è stato confinato/sono stati confinati nel luogo precisato al punto I.11 sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio ed efficacemente protetto/protetti da contatti con altri uccelli;]
- (<sup>1</sup>) oppure [è stato vaccinato/sono stati vaccinati in data ..... [gg/mm/aaaa] e rivaccinato/rivaccinati il ..... [gg/mm/aaaa] contro l'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, conformemente alle istruzioni del produttore. Il vaccino usato/i vaccini usati non è/sono un vaccino vivo/vaccini vivi ed è approvato/sono approvati per le specie interessate nel paese terzo di invio o almeno in uno Stato membro dell'Unione europea;]
- (<sup>1</sup>) oppure [è stato isolato/sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposto/sottoposti a una prova per individuare l'antigene o il genoma H5 e H7 dell'influenza aviaria, come previsto al capitolo 2.3.4 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) dell'OIE, regolarmente aggiornato, effettuata su un campione prelevato in data ..... [gg/mm/aaaa], non prima del terzo giorno d'isolamento;]



e è portato/sono portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione europea e non dovrà/dovranno partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per il periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione.]

(<sup>1</sup>) oppure [3. Il proprietario/la persona responsabile dell'uccello/degli uccelli ha dichiarato di aver predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione, dopo l'ingresso nell'Unione europea, presso un impianto o stazione di quarantena riconosciuti conformemente all'articolo 6, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013];

b) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. L'uccello/Gli uccelli rientra(no) tra gli "animali da compagnia" a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a movimenti a carattere non commerciale.»;

5) all'allegato III è aggiunto il seguente punto 5:

«5. L'uccello/Gli uccelli deve essere portato/devono essere portati in casa o in un'altra residenza all'interno dell'Unione e non deve/devono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili nel periodo di 30 giorni successivo all'ingresso nell'Unione, ad eccezione degli spostamenti dopo l'ingresso nell'Unione in una struttura di quarantena riconosciuta.»

#### Articolo 3

All'articolo 4 della decisione di esecuzione 2013/657/UE, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

#### Articolo 4

Per un periodo transitorio che termina il 1º marzo 2018, possono continuare a essere introdotti nell'Unione gli uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato prima di tale data ed entro il periodo di validità conformemente al modello di certificato veterinario di cui all'allegato II e alla dichiarazione di cui all'allegato III della decisione 2007/25/CE, nella versione precedente le modifiche apportate a tale decisione a norma dell'articolo 2 della presente decisione.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

Per la Commissione  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
Membro della Commissione

18CE0371



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2411 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 2017**

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione  
contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 8988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone di tali Stati membri differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia.
- (2) Nel dicembre 2017 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali in Polonia, nei distretti di Parczew e Varsavia (powiecie parczewski e warszawski), attualmente elencati nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di detta decisione di esecuzione. Di conseguenza il distretto powiat miejski Warszawa e il comune gmina Siemień interessati da questi casi di peste suina africana nei cinghiali in Polonia dovrebbero essere elencati ora nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, anziché nella parte I, e inoltre il comune gmina Wiązowna in Polonia dovrebbe essere elencato ora nella parte I di tale allegato.
- (3) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici dell'Unione dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio per la salute animale che la nuova situazione della malattia comporta in alcuni Stati membri e paesi terzi confinanti. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Polonia.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone nella Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín.

**2. Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

**3. Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

**4. Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Radviliškio, Radviliškio miesto, Šaukoto, Šaulėnų ir Tyrulių,



- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė.

## 5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz i Pisz w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Augustów z miastem Augustów i Nowinka w powiecie augustowskim,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośl Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakalarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
- powiat ostrowski,
- gmina Wyszogród w powiecie płockim,
- gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim,
- gminy Pomiechówek, Zakroczym i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki położona na północ od rzeki Wisły w powiecie nowodworskim,
- gmina Pokrzywnica i Zatory w powiecie pułtuskim,



- gmina Serock w powiecie legionowskim,
- gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,
- gminy Dąbrówka, Klembów, Marki, Poświętne, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- gminy Halinów i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Józefów, Karczew, Otwock i Wiązowna w powiecie otwockim,
- gminy Lesznowola, Tarczyn i część gminy Góra Kalwaria położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 79 i północną granicę miasta Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
- gminy Chynów i Grójec w powiecie grójeckim,
- gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn w powiecie pruszkowskim,
- gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,
- gminy Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.

w województwie lubelskim:

- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łęczyńskim,
- gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,
- gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Dębowa Kłoda i Sosnowica w powiecie parczewskim,
- gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, część gminy Sawin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i Wierzbica w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Firlej, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

## PARTE II

### 1. Repubblica ceca


Le seguenti zone nella Repubblica ceca:

- okres Zlín.

### 2. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Haapsalu linn,
- Hanila vald,
- Harju maakond,
- Ida-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kullamaa vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Lihula vald,
- Martna vald,




- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
- Nõva vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,
- Rapla maakond,
- Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,
- Torgu vald,
- Valga maakond,
- Viljandi maakond,
- Vormsi vald,
- Võru maakond.


### 3. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Bēnes, Lielaucis un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,



- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvībērzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,




- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Sīmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novads,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Zirū, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

#### 4. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,



- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos, Grinkiškio, Skėmių, Šeduvos miesto, Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 5. Polonia


Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gmina Kalinowo i Prostki w powiecie elckim,

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,



- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
  - gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
  - gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
  - gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
  - część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
  - powiat sejneński,
  - gminy Bargłów Kościelny, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,
  - powiat sokólski,
- w województwie mazowieckim:
- gmina Przesmyki w powiecie siedleckim,
  - gmina Repki w powiecie sokołowskim,
  - gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
  - gminy Czosnów, Leoncin i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy rzeką Narew i od południa rzeką Wisła w powiecie nowodworskim,
  - powiat warszawski zachodni,
  - gminy Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo w powiecie legionowskim,
  - gminy Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i część gminy Góra Kalwaria, położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 79 i północną granicę miasta Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,
  - powiat miejski Warszawa.
- w województwie lubelskim:
- gminy Komarówka Podlaska i Wołyń w powiecie radzyńskim,
  - gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
  - gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim,
  - gminy Jabłoń, Milanów, Parczew i Siemień w powiecie parczewskim,
  - część gminy Sawin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie chełmskim.

## PARTE III

## 1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Audru vald,
- Lääne-Nigula vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 230,
- Orissaare vald,
- Põide vald,
- Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maantee nr 31,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.



## 2. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vītiņu pagasts,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
- Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunaucis, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Vārkavas novads,
- Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

## 3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostaglio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,



- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.


#### PARTE IV

#### Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE0372



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2412 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 2017**

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione  
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 9014]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione <sup>(5)</sup> al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione <sup>(6)</sup> allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.


<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2289 della Commissione <sup>(1)</sup> in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria e dell'Italia, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. La Bulgaria ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata in Bulgaria nella regione di Stara Zagora. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia e Veneto. Tali Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/2289, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione un focolaio recente di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata in tale Stato membro nella provincia di Flevoland. I Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (8) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, era necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (10) In attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, la Commissione ha adottato misure provvisorie di protezione, tenendo conto della situazione epidemiologica dei Paesi Bassi, in particolare dei rischi connessi al fatto che l'influenza aviaria sia stata nuovamente confermata in tale Stato membro dopo vari mesi trascorsi senza alcuna sua individuazione e della densità generalmente elevata delle aziende avicole dei Paesi Bassi, che costituisce un maggior rischio di diffusione del virus. Tali misure provvisorie di protezione mirano a prevenire senza alcun ritardo la diffusione del virus.
- (11) Tali misure provvisorie di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nei Paesi Bassi sono state adottate mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 della Commissione <sup>(2)</sup> che elenca, nell'allegato, le zone che l'autorità competente dei Paesi Bassi ha istituito come zone di protezione e sorveglianza. Tale decisione di esecuzione si applica fino al 10 gennaio 2018.
- (12) È necessario riesaminare i provvedimenti cautelari istituiti dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2304. I Paesi Bassi hanno fornito anche aggiornamenti periodici in merito alla situazione epidemiologica e non sono stati registrati ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio.
- (13) Tenuto conto dell'esito favorevole delle indagini epidemiologiche effettuate e dei risultati degli accertamenti di laboratorio condotti nelle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente dei Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare a livello dell'Unione i confini della zona di sorveglianza istituita in tale Stato membro in conformità a tale direttiva. I nuovi confini dovrebbero figurare nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) L'Italia inoltre ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel suo territorio nella regione Emilia Romagna. Essa ha anche comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2289 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 126).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 61).



- (15) La Commissione ha esaminato le misure adottate dai Paesi Bassi e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (16) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con l'Italia e i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri.
- (17) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere aggiornata per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia e nei Paesi Bassi. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza in Italia e nei Paesi Bassi, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere figurate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (18) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia e nei Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (20) È inoltre opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/2304, giacché l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla presente decisione, elencherà le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente dei Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*


La decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 è abrogata.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

**«Stato membro: Italia**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 E10.317484	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 E11.947517	29.12.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0083) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.495737 E11.777354	4.1.2018»

b) tra le voci relative all'Ungheria e alla Polonia è inserita la seguente voce relativa ai Paesi Bassi:

**«Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<b>Provincia di Flevoland</b>	
Biddinghuizen — Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water). — Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309). — Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer. — Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg. — Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306). — Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg. — Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708). — Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan. — Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710). — Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water).	29.12.2017»



2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:


**«Stato membro: Italia**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 E10.221751	dall'8.12.2017 al 16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 E10.221751	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 E10.317484	dal 17.12.2017 al 25.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 E10.317484	25.12.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 E11.947517	dal 30.12.2017 al 7.1.2018
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 E11.947517	7.1.2018
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0083) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.495737 E11.777354	dal 5.1.2018 al 13.1.2018
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0083) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.495737 E11.777354	13.1.2018»

b) tra le voci relative all'Ungheria e alla Polonia è inserita la seguente voce relativa ai Paesi Bassi:


**«Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<b>Provincia di Flevoland</b>	
Biddinghuizen	dal 30.12.2017 all'8.1.2018
— Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).	
— Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).	
— Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.	
— Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306).</li> <li>— Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg.</li> <li>— Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).</li> <li>— Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.</li> <li>— Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710).</li> <li>— Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water).</li> </ul>	
<p>Biddinghuizen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vanaf brug Biddingweg(N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg.</li> <li>— Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronerringweg (N307).</li> <li>— Dronerringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg.</li> <li>— Rendieerweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swifervaart(water).</li> <li>— Swifervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart.</li> <li>— Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water).</li> <li>— Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis.</li> <li>— Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks.</li> <li>— Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg.</li> <li>— Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg.</li> <li>— Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.</li> <li>— Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.</li> <li>— Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).</li> <li>— Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.</li> <li>— Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.</li> <li>— A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Klarenweg.</li> <li>— Klarenweg volgen in Noordelijke richting tot aan Harderwijkerweg.</li> <li>— Harderwijkerweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuiderzeestraatweg tot aan Newtonweg.</li> <li>— Newtonweg volgen in noordelijke en vervolgens westelijke richting tot aan Knardijk (N302).</li> <li>— Knardijk (N302) volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.</li> <li>— Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).</li> <li>— Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.</li> <li>— Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.</li> <li>— Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.</li> <li>— Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.</li> <li>— Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.</li> <li>— Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg(N710).</li> </ul>	8.1.2018»

18CE0373



## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 3/17/COL

del 18 gennaio 2017

**che modifica per la centoduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo [2017/2413]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (di seguito «l'Autorità»),

VISTO

l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»),

Considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 19 maggio 2016 la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.

Tale nozione è rilevante anche per lo Spazio economico europeo.


Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 11 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione degli Stati EFTA,

<sup>1)</sup> GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di nuovi orientamenti sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. I nuovi orientamenti figurano nell'allegato della presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 2*

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017


*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven ERIK SVEDMAN

*Presidente*

Frank J. BÜCHEL

*Membro del Collegio*




## ALLEGATO

**ORIENTAMENTI SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1,  
DELL'ACCORDO SEE (\*)**

## Indice

1. Introduzione
2. Nozione di impresa e di attività economica
  - 2.1. Principi generali
  - 2.2. Esercizio dei pubblici poteri
  - 2.3. Sicurezza sociale
  - 2.4. Assistenza sanitaria
  - 2.5. Istruzione e attività di ricerca
  - 2.6. Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura
3. Origine statale
  - 3.1. Imputabilità
    - 3.1.1. Indizi relativi all'imputabilità
    - 3.1.2. Imputabilità e obblighi in virtù del diritto del SEE
  - 3.2. Risorse statali
    - 3.2.1. Principi generali
    - 3.2.2. Influenza dominante sulle risorse
    - 3.2.3. Partecipazione dello Stato alla redistribuzione tra entità private
4. Vantaggio
  - 4.1. La nozione di vantaggio in generale
  - 4.2. Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato
    - 4.2.1. Introduzione
    - 4.2.2. Principi generali
    - 4.2.3. Verifica della conformità alle condizioni di mercato
  - 4.3. Vantaggio indiretto
5. Selettività
  - 5.1. Principi generali
  - 5.2. Selettività materiale
    - 5.2.1. Selettività di diritto e di fatto
    - 5.2.2. Selettività derivante da prassi amministrative discrezionali
    - 5.2.3. Valutazione della selettività materiale per le misure intese ad alleviare i normali oneri delle imprese
  - 5.3. Selettività regionale
    - 5.3.1. Autonomia istituzionale
    - 5.3.2. Autonomia procedurale
    - 5.3.3. Autonomia economica e finanziaria

(\*) I presenti orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea (di seguito «la Commissione») sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).




- 5.4. Aspetti specifici relativi alle misure fiscali
  - 5.4.1. Società cooperative
  - 5.4.2. Organismi di investimento collettivo
  - 5.4.3. Condoni fiscali
  - 5.4.4. Ruling e transazioni fiscali
  - 5.4.5. Norme di ammortamento
  - 5.4.6. Regime fiscale forfettario per attività specifiche
  - 5.4.7. Norme antiabuso
  - 5.4.8. Accise
- 6. Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza
  - 6.1. Principi generali
  - 6.2. Distorsione della concorrenza
  - 6.3. Incidenza sugli scambi
- 7. Infrastrutture: alcune indicazioni specifiche
  - 7.1. Introduzione
  - 7.2. Aiuti al promotore/proprietario
    - 7.2.1. Attività economiche e attività non economiche
    - 7.2.2. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi
    - 7.2.3. Aiuti al promotore/proprietario di un'infrastruttura - panoramica per settore
  - 7.3. Aiuti ai gestori
  - 7.4. Aiuti agli utenti finali
- 8. Disposizioni finali

## 1. INTRODUZIONE

1. Nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, l'Autorità intende fornire ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»), onde garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutto lo Spazio economico europeo (di seguito «SEE»).
2. I presenti orientamenti riguardano unicamente la nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, che sia l'Autorità sia le autorità nazionali (compresi i giudici nazionali) devono applicare in relazione agli obblighi di notifica e di sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»). Non riguardano la compatibilità degli aiuti di Stato con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, la quale deve essere valutata dall'Autorità.
3. Poiché la nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo definito direttamente dall'accordo SEE <sup>(2)</sup>, i presenti orientamenti precisano in che modo l'Autorità intende l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in base all'interpretazione della Corte di giustizia, del Tribunale e della Corte EFTA (di seguito «gli organi giurisdizionali del SEE»). Riguardo ai temi sui quali tali organi non si sono ancora pronunciati, l'Autorità illustrerà in che modo ritiene che debba essere interpretata la nozione di aiuto di Stato. Le posizioni espresse nei presenti orientamenti non pregiudicano l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato da parte degli organi giurisdizionali del SEE <sup>(3)</sup>; la fonte principale per l'interpretazione dell'accordo SEE è sempre la giurisprudenza da essi formulata.

<sup>(2)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punto 111.

<sup>(3)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2011, *Alcoa Trasformazioni/Commissione*, C-194/09 P, ECLI:EU:C:2011:497, punto 125.



4. Va sottolineato che l'Autorità è vincolata da questa nozione oggettiva e nell'applicarla dispone unicamente di un limitato margine di discrezionalità, segnatamente quando svolge valutazioni aventi carattere tecnico o complesso, in particolare in situazioni che richiedono valutazioni economiche complesse <sup>(4)</sup>.
5. L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE definisce gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli Stati membri dell'Unione europea, dagli Stati EFTA ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le parti contraenti. I presenti orientamenti preciseranno i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati SEE. Inoltre, vista la richiesta degli Stati SEE di ricevere indicazioni specifiche in merito, i presenti orientamenti contengono precisazioni sul finanziamento pubblico delle infrastrutture.

## 2. NOZIONE DI IMPRESA E DI ATTIVITÀ ECONOMICA

6. Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario di una misura è «un'impresa».

### 2.1. Principi generali

7. Secondo la costante giurisprudenza degli organi giurisdizionali del SEE, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento <sup>(5)</sup>. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale presenta tre importanti conseguenze.
8. In primo luogo, lo stato giuridico dell'ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluenza. Per esempio, un ente che in base alla normativa nazionale sia qualificato come associazione o società sportiva può tuttavia essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le stesse considerazioni valgono per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica.
9. In secondo luogo, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli utili. Anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato <sup>(6)</sup>. Qualora ciò non avvenga, essi non sono soggetti al controllo sugli aiuti di Stato.
10. In terzo luogo, un ente viene qualificato come impresa sempre in relazione a un'attività specifica. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime <sup>(7)</sup>.
11. Ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Si considera quindi che tale unità economica costituisca l'impresa interessata. A tale riguardo, per la Corte di giustizia è rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici <sup>(8)</sup>.
12. Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, gli organi giurisdizionali del SEE hanno costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica <sup>(9)</sup>.

<sup>(4)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punto 114, e la sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, *Commissione/Scott*, C-290/07 P, ECLI:EU:C:2010:480, punto 66.


<sup>(5)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 ottobre 1980, *Van Landewyck*, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, ECLI:EU:C:1980:248, punto 88; sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1995, *FFSA e altri*, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 1º luglio 2008, *MOTOE*, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376, punti 27 e 28.

<sup>(7)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Aéroports de Paris/Commissione*, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, punto 108.

<sup>(8)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, *AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione*, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

<sup>(9)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; la sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, *Commissione/Italia*, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 75; Sentenza della Corte EFTA, del 10 maggio 2011, nelle cause riunite E-4/10, E-6/10 e E-7/1010, *Principato del Liechtenstein e altri/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA (Raccolta 2011, pag. 16, punto 54).



13. La questione se esista o meno un mercato per determinati servizi può dipendere dal modo in cui essi sono organizzati nello Stato SEE <sup>(10)</sup> e può quindi variare da uno Stato SEE all'altro. Inoltre, la qualificazione di una determinata attività può cambiare nel tempo, in funzione di scelte politiche o di sviluppi economici: quella che oggi non è un'attività economica può diventarlo in futuro, e viceversa.
14. La decisione di un'autorità pubblica di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio in proprio), non esclude l'esistenza di un'attività economica. Nonostante tale chiusura del mercato, un'attività economica può esistere se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e possono farlo. In linea generale, il fatto che un particolare servizio sia prestato in proprio non incide sulla natura economica dell'attività <sup>(11)</sup>.
15. Poiché la distinzione tra attività economiche e non economiche dipende in una certa misura dalle scelte politiche e dagli sviluppi economici dei singoli Stati SEE, non è possibile redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non presentano mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe autentica certezza del diritto e sarebbe quindi di scarsa utilità. Nei punti da 17 a 37 si intende invece chiarire tale distinzione riguardo a una serie di settori importanti.
16. Il semplice fatto che un'entità detenga partecipazioni, anche di maggioranza, in un'impresa che fornisce beni o servizi su un mercato non significa che tale entità debba automaticamente essere considerata un'impresa ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Se tale partecipazione dà luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un attivo, tale ente non verrà considerato come un'impresa se non fornisce esso stesso beni o servizi sul mercato <sup>(12)</sup>.

## 2.2. Esercizio dei pubblici poteri

17. L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non si applica se lo Stato agisce «esercitando il potere d'imperio» <sup>(13)</sup> o se le entità pubbliche agiscono «in veste di pubblica autorità» <sup>(14)</sup>. Si considera che un ente agisca esercitando il potere d'imperio qualora l'attività in questione rientri nelle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme alle quali è soggetta <sup>(15)</sup>. In generale, a meno che lo Stato SEE interessato abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato, le attività che fanno parte intrinsecamente delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato non costituiscono attività economiche. Tali attività comprendono ad esempio:
- (a) le forze armate o le forze di pubblica sicurezza <sup>(16)</sup>;
  - (b) la sicurezza e il controllo della navigazione aerea <sup>(17)</sup>;
  - (c) la sicurezza e il controllo del traffico marittimo <sup>(18)</sup>;
  - (d) la sorveglianza antinquinamento <sup>(19)</sup>;

<sup>(10)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, *Poucet e Pistre*, cause riunite C-159/91 e C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, punti da 16 a 20.

<sup>(11)</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 28 settembre 2006, *Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)*, C-295/05, ECLI:EU:C:2006:619, punti da 110 a 116; regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), di cui al punto 4a dell'allegato XIII dell'accordo SEE, cfr. decisione del Comitato misto SEE n. 85/2008, del 4 luglio 2008, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (GU L 280 del 23.10.2008, pag. 20 e supplemento SEE n. 64 del 23.10.2008, pag. 13), articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1; la decisione 2011/501/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa all'aiuto di Stato C 58/06 (ex NN 98/05) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore delle società Bahnen der Stadt Monheim (BSM) e Rheinische Bahngesellschaft (RBG) nel Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (GU L 210 del 17.8.2011, pag. 1, considerando 208 e 209).

<sup>(12)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punti da 107 a 118 e 125.

<sup>(13)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punti 7 e 8.

<sup>(14)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 1988, *Bodson*, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, punto 18.


<sup>(15)</sup> Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, *SAT/Eurocontrol*, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 30 e la sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, *Calì & Figli*, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punti 22 e 23.

<sup>(16)</sup> Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa all'aiuto di Stato SA.32820 (2011/NN) – Regno Unito – Aiuti a favore di Forensic Science Services (GU C 29 del 2.2.2012, pag. 4, punto 8).

<sup>(17)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1994, *SAT/Eurocontrol*, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, punto 27; sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2009, *Selex Sistemi Integrati/Commissione*, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, punto 71.

<sup>(18)</sup> Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa all'aiuto di Stato N 438/02 – Belgio – Sovvenzioni alle amministrazioni portuali (GU C 284 del 21.11.2002, pag. 2).

<sup>(19)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, *Calì & Figli*, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punto 22.



- (e) l'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione delle sentenze di reclusione <sup>(20)</sup>;
  - (f) la valorizzazione e il rilancio di terreni pubblici da parte delle pubbliche autorità <sup>(21)</sup>; e
  - (g) la raccolta di dati da utilizzare a fini pubblici basata su un obbligo legale di dichiarazione imposto alle imprese interessate <sup>(22)</sup>.
18. Se svolge un'attività economica che può essere dissociata dall'esercizio dei suoi pubblici poteri, l'ente pubblico agisce come impresa in ordine a tale attività. Al contrario, qualora la suddetta attività economica sia indissociabile dall'esercizio dei suoi pubblici poteri, le attività complessive svolte da tale ente rimangono attività che si ricollegano all'esercizio dei pubblici poteri e non rientrano dunque nel concetto di impresa <sup>(23)</sup>.

### 2.3. Sicurezza sociale

19. La classificazione dei regimi di sicurezza sociale come regimi implicanti attività economiche dipende dal modo in cui tali regimi sono costituiti e strutturati. Nella sostanza, la giurisprudenza distingue tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici.
20. I regimi di sicurezza sociale basati sul principio di solidarietà che non comportano un'attività economica di solito presentano le seguenti caratteristiche:
- (h) l'iscrizione obbligatoria al regime <sup>(24)</sup>;
  - (i) il fine esclusivamente sociale perseguito dal regime <sup>(25)</sup>;
  - (j) lo scopo non di lucro del regime <sup>(26)</sup>;
  - (k) l'autonomia delle prestazioni dall'importo dei contributi versati <sup>(27)</sup>;
  - (l) la non necessaria proporzionalità tra l'importo delle prestazioni versate e i redditi dell'assicurato <sup>(28)</sup>; e
  - (m) il controllo dello Stato sul regime <sup>(29)</sup>.
21. Questi regimi basati sul principio di solidarietà devono essere distinti dai regimi che implicano un'attività economica <sup>(30)</sup>, i quali si contraddistinguono solitamente per:
- (n) l'iscrizione facoltativa <sup>(31)</sup>;

<sup>(20)</sup> Decisione della Commissione, del 19 luglio 2006, relativa all'aiuto di Stato N 140/06 – Lituania – Assegnazione di sovvenzioni alle imprese di Stato responsabili dei penitenziari (GU C 244 dell'11.10.2006, pag. 12).

<sup>(21)</sup> Decisione della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36346 – Germania – GRW land development scheme for industrial and commercial use [Regime di valorizzazione dei terreni (GRW) a fini industriali e commerciali] (GU C 141 del 9.5.2014, pag. 1). Nell'ambito di una misura di aiuti al rilancio (compresa la decontaminazione) di terreni pubblici da parte di autorità locali, la Commissione ha stabilito che la preparazione di terreni pubblici per la costruzione e per garantire il loro collegamento a servizi (acqua, gas, fognature e elettricità) e a reti di trasporto (ferroviario e stradale) non costituiva un'attività economica, ma rientrava nelle funzioni pubbliche dello Stato, ossia la fornitura e il controllo dei terreni conformemente ai piani di sviluppo urbano e territoriale locale.

<sup>(22)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, *Compass-Datenbank GmbH*, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, punto 40.

<sup>(23)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012, *Compass-Datenbank GmbH*, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, punto 38, sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2009, *Selex Sistemi Integrati v Commissione*, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, punto 72 e segg.

<sup>(24)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, *Poucet e Pistre*, cause riunite C-159/91 e C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, punto 13.

<sup>(25)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2002, *Cisal e INAIL*, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, punto 45.

<sup>(26)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2004, *AOK Bundesverband*, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, ECLI:EU:C:2004:150, punti da 47 a 55.


<sup>(27)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, *Poucet e Pistre*, cause riunite C-159/91 e C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, punti da 15 a 18.

<sup>(28)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2002, *Cisal e INAIL*, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, punto 40.

<sup>(29)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993, *Poucet e Pistre*, cause riunite C-159/91 e C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2002, *Cisal e INAIL*, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, punti da 43 a 48; sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2004, *AOK Bundesverband*, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, ECLI:EU:C:2004:150, punti da 51 a 55.

<sup>(30)</sup> Cfr., in particolare, la sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1995, *FFSA e altri*, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, punto 19.

<sup>(31)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999, *Albany*, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, punti da 80 a 87.



- (o) il principio di capitalizzazione (le prestazioni dovute dipendono dall'ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari del regime) <sup>(32)</sup>;
  - (p) il fine di lucro <sup>(33)</sup>; e
  - (q) la fornitura di prestazioni complementari rispetto a quanto previsto da un regime di base <sup>(34)</sup>.
22. Alcuni regimi combinano caratteristiche di entrambe le categorie. In tali casi, la qualificazione del regime dipende da un'analisi dei diversi elementi e dalla loro rispettiva importanza <sup>(35)</sup>.

#### 2.4. Assistenza sanitaria

23. All'interno del SEE, i sistemi di assistenza sanitaria variano notevolmente tra gli Stati SEE. L'esistenza, e il grado di intensità, della concorrenza sul mercato fra i vari fornitori di assistenza sanitaria dipendono da queste specificità nazionali.
24. In alcuni Stati SEE, gli ospedali pubblici fanno parte integrante dei servizi sanitari nazionali e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà <sup>(36)</sup>. Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi di sicurezza sociale e da altre risorse statali e prestano i propri servizi gratuitamente sulla base di una copertura universale <sup>(37)</sup>. Gli organi giurisdizionali del SEE hanno confermato che, nel caso in cui esista una siffatta struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come imprese <sup>(38)</sup>.
25. Se esiste una tale struttura, anche le attività che di per sé potrebbero avere carattere economico, ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non economico, non sono considerate attività economiche. Un'organizzazione che acquisti beni – anche in grandi quantità – al fine di offrire un servizio non economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in un determinato mercato <sup>(39)</sup>.
26. In molti altri Stati SEE, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, direttamente da parte dei pazienti oppure da parte della loro assicurazione <sup>(40)</sup>. In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra gli ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per qualificare l'attività come non economica.
27. Gli organi giurisdizionali del SEE hanno anche precisato che l'assistenza sanitaria che medici autonomi e altri operatori sanitari privati forniscono dietro retribuzione a proprio rischio deve essere considerata un'attività economica <sup>(41)</sup>. Alle farmacie si applicano gli stessi principi.

<sup>(32)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1995, *FFSA e altri*, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, punti 9 e da 17 a 20; sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999, *Albany*, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, punti da 81 a 85. Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999, *Brentjens*, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434, punti da 81 a 85. Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999, *Drijvende Bokken*, C-219/97, ECLI:EU:C:1999:437, punti da 71 a 75, e sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punti 114 e 115.

<sup>(33)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999, *Brentjens*, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434, punti da 74 a 85.

<sup>(34)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punti da 67 a 70.

<sup>(35)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2009, *Kattner Stahlbau*, C-350/07, ECLI:EU:C:2009:127, punto 33 e segg.

<sup>(36)</sup> Un esempio indicativo è quello del sistema sanitario nazionale spagnolo (cfr. la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2003, *FENIN*, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50 e la sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2006, *FENIN*, C-205/03 P, ECLI:EU:C:2006:453, punti da 25 a 28).

<sup>(37)</sup> In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non economico.

<sup>(38)</sup> Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2003, *FENIN*, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, punto 39; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2006, *FENIN*, C-205/03 P, ECLI:EU:C:2006:453, punti da 25 a 28.

<sup>(39)</sup> Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2003, *FENIN*, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, punto 40.

<sup>(40)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2001, *Geraets-Smits e altri*, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404, punti da 53 a 58.

<sup>(41)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punti da 75 a 77.



## 2.5. Istruzione e attività di ricerca

28. L'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»<sup>(42)</sup>.
29. Il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico del servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche<sup>(43)</sup>. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale<sup>(44)</sup>, la scuola elementare privata e pubblica<sup>(45)</sup> e gli asili nido privati e pubblici<sup>(46)</sup>, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università<sup>(47)</sup>, nonché l'offerta di istruzione universitaria<sup>(48)</sup>.
30. Questi servizi d'istruzione pubblica devono essere distinti dai servizi finanziati prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad esempio, rientra chiaramente in questa seconda categoria l'istruzione superiore interamente finanziata dagli studenti. In alcuni Stati SEE gli enti pubblici possono offrire anche servizi d'istruzione che, per la loro natura, la struttura di finanziamento e l'esistenza di organizzazioni private concorrenti, devono considerarsi attività aventi carattere economico.
31. Alla luce dei principi esposti ai punti 28, 29 e 30, l'Autorità ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò vale per le loro attività principali, vale a dire:
- (r) le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio qualificate;
  - (s) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione;
  - (t) la diffusione dei risultati della ricerca.
32. L'Autorità ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture<sup>(49)</sup>.

## 2.6. Cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura

33. La cultura è un veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e modellano le società del SEE. Il settore della cultura e della conservazione del patrimonio abbraccia una vasta gamma di obiettivi e di attività, tra cui musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, siti archeologici,

<sup>(42)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2007, *Commissione/Germania*, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495, punto 68. Cfr. anche la decisione della Commissione, del 25 aprile 2001, relativa all'aiuto di Stato N 118/00, Sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali (GU C 333 del 28.11.2001, pag. 6).

<sup>(43)</sup> Sentenza della Corte EFTA, del 21 febbraio 2008, nella causa E-5/07, *Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA (Raccolta 2008, pag. 62, punto 83).

<sup>(44)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, *Humbel*, C-263/86, ECLI:EU:C:1988:451, punto 18.


<sup>(45)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2007, *Commissione/Germania*, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495, punti da 65 a 71; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2007, *Schwarz*, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, punti da 37 a 47.

<sup>(46)</sup> Sentenza della Corte EFTA, del 21 febbraio 2008, nella causa E-5/07, *Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA (Raccolta 2008, pag. 62).

<sup>(47)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2007, *Jundt*, C-281/06, ECLI:EU:C:2007:816, punti da 28 a 39.

<sup>(48)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 1993, *Wirth*, C-109/92, ECLI:EU:C:1993:916, punti da 14 a 22.

<sup>(49)</sup> Cfr. il punto 19 della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA con decisione n. 271/14/COL, del 9 luglio 2014, che modifica per la novantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione [2015/1359] (GUL 209 del 6.8.2015, pag. 17 e supplemento SEE n. 44 del 6.8.2015, pag. 1).



monumenti, siti ed edifici storici, costumi e artigianato tradizionali, festival, esposizioni, nonché attività di educazione culturale e artistica. Il ricchissimo patrimonio naturale dell'Europa, insieme alla conservazione della biodiversità, degli habitat e delle specie, offre vantaggi notevoli alle società del SEE.

34. Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura, o la conservazione del patrimonio e della natura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. L'Autorità ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato.
35. Dovrebbero invece essere considerate attività di carattere economico le attività culturali o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura) prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole d'arte prevalentemente finanziate da tasse scolastiche o universitarie). Analogamente, le attività culturali e di conservazione del patrimonio che favoriscono esclusivamente talune imprese e non il grande pubblico (ad esempio il restauro di un edificio storico utilizzato da una società privata) dovrebbero di norma essere considerate attività economiche.
36. Inoltre, molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili (come la gestione di archivi pubblici contenenti documenti unici) e si può, pertanto, escludere l'esistenza di un vero mercato. Secondo l'Autorità, anche tali attività dovrebbero essere considerate di carattere non economico.
37. Nei casi in cui un ente svolga attività culturali o di conservazione del patrimonio, di cui alcune a carattere non economico come quelle descritte ai punti 34 e 36 e altre a carattere economico, i finanziamenti pubblici che tale ente riceve sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi alle attività economiche <sup>(30)</sup>.

### 3. ORIGINE STATALE

38. La concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali e l'imputabilità di queste misure allo Stato sono due condizioni cumulative separate per la sussistenza degli aiuti di Stato <sup>(31)</sup>. Spesso, tuttavia, tali condizioni vengono considerate insieme quando si valuta una misura ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto riguardano entrambe l'origine pubblica della misura in questione.


#### 3.1. Imputabilità

39. Nei casi in cui un'autorità pubblica conceda un vantaggio a un beneficiario, la misura è per definizione imputabile allo Stato, anche se l'autorità in questione gode di autonomia giuridica da altre autorità pubbliche. Lo stesso avviene nei casi in cui un'autorità pubblica designa un organismo pubblico o privato per gestire una misura che conferisce un vantaggio. Infatti, il diritto del SEE non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato <sup>(32)</sup>.

<sup>(30)</sup> Come spiegato al punto 207, l'Autorità ritiene che di norma il finanziamento pubblico concesso per servizi comunemente aggiuntivi a infrastrutture (come ristoranti, negozi o parcheggi a pagamento) che sono quasi esclusivamente utilizzate per attività non economiche non abbia, generalmente, alcun effetto sugli scambi tra Stati SEE. Allo stesso modo, l'Autorità ritiene che di norma il finanziamento pubblico concesso ai servizi (come ristoranti, negozi o parcheggi a pagamento) forniti nell'ambito di attività culturali e di conservazione del patrimonio a carattere non economico (ad esempio, il negozio, il bar o il guardaroba a pagamento in un museo) non abbia, generalmente, alcuna incidenza sugli scambi tra Stati SEE.

<sup>(31)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 24. Sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, *Deutsche Bahn AG/Commissione*, T-351/02, ECLI:EU:T:2006:104, punto 103.

<sup>(32)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punto 62.



40. L'imputabilità è tuttavia meno evidente se il vantaggio è concesso attraverso le imprese pubbliche <sup>(53)</sup>. In tal caso, è necessario verificare se si debba ritenere che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure <sup>(54)</sup>.
41. Il semplice fatto che una misura sia adottata da un'impresa pubblica non è *di per sé* sufficiente per ritenere che sia imputabile allo Stato <sup>(55)</sup>. Tuttavia, non occorre dimostrare che, nello specifico caso, le autorità pubbliche hanno concretamente incitato l'impresa pubblica ad adottare la misura di aiuto in questione <sup>(56)</sup>. Infatti, considerato che tra lo Stato e le imprese pubbliche sussistono necessariamente relazioni strette, vi è un rischio reale che aiuti statali vengano concessi per il tramite di tali imprese pubbliche in maniera poco trasparente e in violazione della normativa prevista dall'accordo SEE per gli aiuti statali <sup>(57)</sup>. In generale, sarà assai difficile per un terzo, proprio a causa delle relazioni privilegiate che esistono tra lo Stato e una determinata impresa pubblica, dimostrare nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da una tale impresa sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche <sup>(58)</sup>.
42. Per tali motivi, l'imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un'impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento è stato adottato <sup>(59)</sup>.

### 3.1.1. Indizi relativi all'imputabilità

43. L'elenco dei possibili indizi per determinare l'imputabilità di una misura comprende <sup>(60)</sup>:
- il fatto che l'organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri;
  - la presenza di legami organici tra l'impresa pubblica e lo Stato;
  - il fatto che l'impresa per il cui tramite gli aiuti sono stati accordati ha dovuto tener conto di direttive impartite da organismi pubblici <sup>(61)</sup>;
  - l'integrazione dell'impresa pubblica nelle strutture dell'amministrazione pubblica;
  - la natura delle attività dell'impresa pubblica <sup>(62)</sup> e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati;
  - lo stato giuridico dell'impresa (ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico o al diritto comune delle società), sebbene il solo fatto che un'impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può essere considerato, per via dell'autonomia che tale forma giuridica conferisce alla società stessa, motivo sufficiente per escludere l'imputabilità allo Stato <sup>(63)</sup>;

<sup>(53)</sup> Il concetto di imprese pubbliche può essere definito con riferimento alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17), di cui al punto 1a dell'allegato XV dell'accordo SEE, cfr. decisione del comitato misto n. 55/2007, dell'8 giugno 2007, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE (GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15 e supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 12). Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva, per «impresa pubblica» si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

<sup>(54)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 52.

<sup>(55)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, *SIC/Commissione*, T-442/03, ECLI:EU:T:2008:228, punti da 93 a 100.

<sup>(56)</sup> Inoltre, non è necessario dimostrare, nel caso concreto, che il comportamento dell'impresa pubblica sarebbe stato diverso qualora la stessa avesse agito in modo autonomo, cfr. la sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, *SACE and Sace BT v Commission*, T-305/13, ECLI:EU:T:2015:435, punto 48.

<sup>(57)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 53.

<sup>(58)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 54.


<sup>(59)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 55.

<sup>(60)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punti 55 e 56. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 13 dicembre 2001, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2001:685, punti da 65 a 68.

<sup>(61)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2014, *Commerz Nederland*, C-242/13, ECLI:EU:C:2014:2224, punto 35.

<sup>(62)</sup> Ad esempio, allorché le misure sono adottate da banche pubbliche di sviluppo che perseguono obiettivi di interesse generale (sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013, *Nitrogenmusek Vegyipari, Zrt./Commissione*, T-387/11, ECLI:EU:T:2013:98, punto 63) o quando le misure sono adottate da agenzie di privatizzazione o da fondi pensionistici pubblici (sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016, *Slovenia/Commissione («ELAN»)*, T-507/12, ECLI:EU:T:2016:35, punto 86).

<sup>(63)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 57.



- g) l'intensità del controllo esercitato dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa;
- h) qualsiasi altro indizio che dimostri la partecipazione – o l'improbabilità della mancata partecipazione – delle autorità pubbliche all'adozione del provvedimento, tenuto conto anche dell'ambito d'applicazione dello stesso, del suo contenuto ovvero delle condizioni da esso stabilite.

### 3.1.2. Imputabilità e obblighi in virtù del diritto del SEE

- 44. La misura non è imputabile a uno Stato SEE se questo ha l'obbligo di applicarla in base al diritto del SEE senza disporre al riguardo di alcun potere discrezionale. In tal caso, la misura deriva da un atto del legislatore del SEE e non è imputabile allo Stato <sup>(64)</sup>.
- 45. Ciò non vale tuttavia nei casi in cui il diritto del SEE consente semplicemente di adottare determinate misure nazionali e lo Stato SEE ha discrezione i) sull'opportunità di adottare le misure in questione o ii) nel definire le caratteristiche della misura concreta che sono rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato <sup>(65)</sup>.
- 46. Le misure adottate congiuntamente da diversi Stati SEE sono imputabili a tutti gli Stati SEE interessati ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(66)</sup>.

## 3.2. Risorse statali

### 3.2.1. Principi generali

- 47. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(67)</sup>.
- 48. Le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico <sup>(68)</sup>, comprese le risorse di enti infrastatali (decentrati, federati, regionali o altri) <sup>(69)</sup> e, in determinate circostanze, le risorse degli enti privati (cfr. i punti 57 e 58). Il fatto che un'istituzione del settore pubblico sia o meno autonoma è irrilevante <sup>(70)</sup>. I fondi erogati dalla Banca centrale di uno Stato SEE a specifici istituti di credito implicano in genere il trasferimento di risorse statali <sup>(71)</sup>.

<sup>(64)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2009, *Puffer*, C-460/07, ECLI:EU:C:2009:254, punto 70, sul diritto a detrazione d'imposta nel quadro del sistema dell'imposta sul valore aggiunto istituito con la normativa dell'Unione, e la sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, *Deutsche Bahn AG v Commission*, T-351/02, ECLI:EU:T:2006:104, punto 102, sulle esenzioni fiscali previste dal diritto dell'Unione.

<sup>(65)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2013, *Commissione/Irlanda e altri*, C-272/12 P, ECLI:EU:C:2013:812, punti da 45 a 53, relativa a un'autorizzazione concessa a uno Stato membro da una decisione del Consiglio per l'introduzione di alcune esenzioni fiscali. La sentenza precisa inoltre che il fatto che sia stata adottata una decisione del Consiglio in materia di armonizzazione della legislazione su proposta della Commissione è irrilevante in quanto la nozione di aiuto di Stato corrisponde ad una situazione oggettiva.

<sup>(66)</sup> Decisione 2010/606/UE della Commissione, del 26 febbraio 2010, relativa all'aiuto di Stato C-9/09 (ex NN 45/08; NN 49/08 e NN 50/08) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia SA (GU L 274 del 19.10.2010, pag. 54).


<sup>(67)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 1978, *Van Tiggele*, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, punti 25 e 26; sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punto 63.

<sup>(68)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punto 56.

<sup>(69)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, *Germania/Commissione*, 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, punto 17; sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, *Territorio Histórico de Álava e altri/Commissione*, cause riunite T-92/00 e T-103/00, ECLI:EU:T:2002:61, punto 57.

<sup>(70)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punti da 58 a 62.

<sup>(71)</sup> Comunicazione relativa all'applicazione, dal 1° dicembre 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario del 2013»), adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA n. 464/13/COL, del 27 novembre 2013, che modifica per la novantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione, dal 1° dicembre 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («gli orientamenti sul settore bancario 2013») (GU L 264 del 4.9.2014, pag. 6 e supplemento SEE n. 50 del 4.9.2014, pag. 1, in particolare il punto 62). Tuttavia, l'Autorità ha precisato che, qualora una banca centrale reagisca a una crisi bancaria con misure generali aperte a tutti gli operatori di mercato comparabili esistenti sul mercato (ad esempio concedendo prestiti all'intero mercato a pari condizioni), invece che con misure selettive a favore delle singole banche, queste misure generali spesso non sono soggette alle norme in materia di aiuti di Stato.



49. Anche le risorse delle imprese pubbliche costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE in quanto lo Stato è in grado di orientare l'utilizzazione di tali risorse<sup>(72)</sup>. Ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, anche i trasferimenti all'interno di un gruppo pubblico possono costituire aiuti di Stato se, ad esempio, le risorse sono trasferite dalla società madre alla sua controllata (anche se si tratta di un'unica impresa da un punto di vista economico)<sup>(73)</sup>. La questione se il trasferimento di tali risorse sia imputabile allo Stato è affrontata nella sezione 3.1. Il fatto che un'impresa pubblica sia beneficiaria di una misura di aiuto non significa che non possa concedere aiuti a un altro beneficiario nell'ambito di una misura di aiuto diversa<sup>(74)</sup>.
50. Il fatto che una misura che conferisca un vantaggio non sia finanziata direttamente dallo Stato, bensì da un ente pubblico o privato designato o istituito dallo Stato al fine della gestione dell'aiuto, non significa necessariamente che la misura non sia finanziata mediante risorse statali<sup>(75)</sup>. Una misura adottata da una pubblica autorità e che favorisce determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venire in tutto o in parte finanziata da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate<sup>(76)</sup>.
51. Il trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme quali sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale di imprese nonché prestazioni in natura. Anche un impegno fermo e concreto a rendere disponibili risorse statali in un momento successivo è considerato un trasferimento di risorse statali. Non è necessario che avvenga un trasferimento positivo di fondi, è sufficiente una rinuncia a delle entrate statali. La rinuncia a risorse che, altrimenti, avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato costituisce un trasferimento di risorse statali<sup>(77)</sup>. Ad esempio il venir meno di entrate fiscali e contributive dovuto a riduzioni o esenzioni concesse dallo Stato del SEE oppure a esenzioni da ammende o altre sanzioni pecuniarie risponde al criterio delle risorse statali di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE<sup>(78)</sup>. Ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, è sufficiente che tramite una garanzia o un'offerta contrattuale si crei il rischio sufficientemente concreto che lo Stato debba assumersi in futuro un onere aggiuntivo<sup>(79)</sup>.
52. Il fatto che le autorità pubbliche o le imprese pubbliche forniscano beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, o investano in un'impresa in modo non conforme al criterio dell'operatore in un'economia di mercato illustrato nei punti 73 e segg., implica una rinuncia a risorse statali (nonché la concessione di un vantaggio).
53. La concessione di un accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali o la concessione di diritti speciali o esclusivi<sup>(80)</sup> senza una remunerazione adeguata in linea con i tassi di mercato può costituire una rinuncia a entrate dello Stato (nonché la concessione di un vantaggio)<sup>(81)</sup>.

<sup>(72)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 38. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Grecia/Commissione*, C-278/00, ECLI:EU:C:2004:239, punti 53 e 54, e la sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003, *Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione*, cause riunite C-328/99 e C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252, punti 33 e 34.

<sup>(73)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 62.

<sup>(74)</sup> sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e altri/Commissione*, cause riunite T-443/08 e T-455/08, ECLI:EU:T:2011:117, punto 143.

<sup>(75)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, *Steinike & Weinlig*, 78/76, ECLI:EU:C:1977:52, punto 21.

<sup>(76)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, *Steinike & Weinlig*, 78/76, ECLI:EU:C:1977:52, punto 22.


<sup>(77)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, *Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione*, C-83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, punti da 48 a 51.

<sup>(78)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 14, sulle esenzioni fiscali. Inoltre, le deroghe alle norme ordinarie in materia di fallimento, che consentono alle imprese di continuare la loro attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione di tali norme, possono comportare un onere supplementare per lo Stato se gli enti pubblici figurano tra i principali creditori dell'impresa interessata o se tale azione corrisponde a una rinuncia effettiva ai crediti pubblici. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, *Piaggio*, C-295/97, ECLI:EU:C:1999:313, punti da 40 a 43, e la sentenza della Corte di giustizia del 1° dicembre 1998, *Ecotrade*, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, punto 45.

<sup>(79)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 1° dicembre 1998, *Ecotrade*, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, punto 41, e sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punti 137, 138 e 139.

<sup>(80)</sup> Definiti all'articolo 2, lettere f) e g) della direttiva 2006/111/CE di cui al punto 1a dell'allegato XV dell'accordo SEE, cfr. decisione n. 55/2007.

<sup>(81)</sup> Cfr. anche la guida relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA n. 12/12/COL, del 25 gennaio 2012, che modifica per l'ottantaquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi capitoli sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale e sulla disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUL 161 del 13.6.2013, pag. 12 e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1), punto 33.



54. In tal caso, occorre stabilire se lo Stato, oltre al ruolo di gestione del patrimonio pubblico, svolga anche un ruolo di regolamentazione in quanto persegue obiettivi politici subordinando il processo di selezione delle imprese interessate a criteri qualitativi (stabiliti *ex ante* in modo trasparente e non discriminatorio) <sup>(82)</sup>. Quando lo Stato agisce come soggetto regolatore può decidere legittimamente di non massimizzare le entrate che potrebbe ottenere senza ricadere nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che tutti gli operatori interessati siano trattati conformemente al principio di non discriminazione e che vi sia un collegamento sostanziale tra il conseguimento della finalità normativa e la rinuncia ad entrate <sup>(83)</sup>.
55. Si verifica in ogni caso un trasferimento di risorse statali se le autorità pubbliche non addebitano l'importo normale previsto dal loro sistema generale per l'accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali, o per la concessione di determinati diritti speciali o esclusivi.
56. L'effetto negativo indiretto sulle entrate dello Stato derivante da misure di regolamentazione non costituisce trasferimento di risorse statali se è una caratteristica inerente alla misura <sup>(84)</sup>. Per esempio, una deroga alle norme di diritto del lavoro che modifica il quadro per le relazioni contrattuali tra le imprese e i dipendenti non costituisce un trasferimento di risorse statali, nonostante il fatto che ciò possa comportare una perdita di contributi previdenziali o di gettito tributario per lo Stato <sup>(85)</sup>. Allo stesso modo, una normativa nazionale che fissa un prezzo minimo per certi beni non implica il trasferimento di risorse statali <sup>(86)</sup>.

### 3.2.2. Influenza dominante sulle risorse

57. L'origine delle risorse non è rilevante purché, prima di essere trasferite, direttamente o indirettamente, ai beneficiari, esse siano sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali <sup>(87)</sup>, anche se le risorse non diventano proprietà della pubblica autorità <sup>(88)</sup>.
58. Di conseguenza, le sovvenzioni finanziate mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori imposti dallo Stato e gestite e ripartite conformemente alle disposizioni di diritto pubblico implicano un trasferimento di risorse

<sup>(82)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 4 luglio 2007, *Bouygues SA/Commissione*, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, punto 104, in cui il Tribunale ha osservato che, nel concedere l'accesso a una risorsa pubblica rara quali le radiofrequenze, le autorità nazionali svolgono ad un tempo un ruolo di regolamentazione delle telecomunicazioni e un ruolo di gestione di tale patrimonio pubblico.

<sup>(83)</sup> Cfr. in tal senso i considerando 28, 29 e 30 della decisione della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa all'aiuto di Stato NN 42/2004 — Francia — Modifica retroattiva dei canoni dovuti da Orange e SFR per le licenze UMTS (GU C 275 dell'8.11.2005, pag. 3), confermata dagli organi giurisdizionali del SEE (sentenza del Tribunale del 4 luglio 2007, *Bouygues SA/Commissione*, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, punti da 108 a 111 e 123, e sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2009, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione*, C-431/07 P, ECLI:EU:C:2009:223, punti da 94 a 98 e 125). Nel caso di specie, relativamente alla concessione di licenze UMTS per le radiofrequenze, lo Stato ha svolto ad un tempo un ruolo di regolamentazione delle telecomunicazioni e un ruolo di gestione di tale patrimonio pubblico, perseguendo gli obiettivi di regolamentazione fissati nella direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15), di cui al punto 5cc dell'allegato XI dell'accordo SEE, cfr. decisione del Comitato misto SEE n. 37/1999, del 30 marzo 1999, che modifica l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) (GU L 266, 19.10.2000, pag. 25 e supplemento SEE n. 46 del 19.10.2000, pag. 147). Nella fattispecie, gli organi giurisdizionali dell'UE hanno confermato che la concessione di licenze senza una massimizzazione delle entrate che si sarebbe potuta ottenere non comportava aiuti di Stato, in quanto le misure in questione erano giustificate dagli obiettivi di regolamentazione fissati nella direttiva 97/13/CE e rispettavano il principio di non discriminazione. Al contrario, nella sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 88 e segg., la Corte non ha individuato motivi normativi tali da giustificare la concessione senza tener conto di diritti di emissione liberamente negoziabili. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 46 e segg.


<sup>(84)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, *PreussenElektra*, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, punto 62.

<sup>(85)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 1993, *Slooman Neptun Schifffahrts*, cause riunite C-72/91 and C-73/91, ECLI:EU:C:1993:97, punti 20 e 21. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1998, *Viscido e altri*, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97, ECLI:EU:C:1998:209, punti 13 e 14 e la sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 1993, *Kirsammer-Hack*, C-189/91, ECLI:EU:C:1993:907, punti 17 e 18, sul fatto che la non applicazione di talune disposizioni del diritto del lavoro non costituisce un trasferimento di risorse statali.

<sup>(86)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 1978, *Van Tiggele*, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, punti 25 e 26.

<sup>(87)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord*, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punto 70; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, *Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione*, C-83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, punto 50.

<sup>(88)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punti 65, 66 e 67, relativamente agli aiuti concessi dalla Caisse des Dépôts et Consignations finanziata con depositi volontari di privati cittadini che potevano essere ritirati in qualsiasi momento. Ciò non ha inciso sulla conclusione che tali fondi erano risorse statali, in quanto la Caisse poteva utilizzarli dal saldo dei depositi e prelievi come se fossero permanentemente a sua disposizione. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, *Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione*, C-83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, punto 50.



statali, anche se non sono gestite dalle autorità pubbliche <sup>(89)</sup>. Inoltre, il semplice fatto che le sovvenzioni vengano in parte finanziate con contributi privati facoltativi non è sufficiente per escludere la presenza di risorse statali, poiché il fattore rilevante non è l'origine delle risorse, ma il livello dell'intervento dell'autorità pubblica nella definizione della misura e del suo metodo di finanziamento <sup>(90)</sup>. Il trasferimento di risorse statali può essere escluso solo in circostanze molto specifiche, ossia quando le risorse provenienti dai membri di un'associazione commerciale sono destinate al finanziamento di uno scopo specifico nell'interesse degli aderenti, sono oggetto di decisione da parte di un'organizzazione privata e perseguono uno scopo puramente commerciale, e se lo Stato SEE agisce semplicemente come uno strumento al fine di rendere obbligatorio il contributo introdotto dall'organizzazione professionale <sup>(91)</sup>.

59. Si verifica un trasferimento di risorse statali anche se le risorse sono a disposizione di diversi Stati membri che decidono congiuntamente sul loro utilizzo <sup>(92)</sup>. Ciò avviene, ad esempio, nel caso dei fondi del meccanismo europeo di stabilità (MES).
60. Le risorse provenienti dal SEE (ad esempio dai fondi strutturali o sovvenzioni del SEE/della Norvegia), dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti, oppure dalle istituzioni finanziarie internazionali, quali il Fondo monetario internazionale o la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, sono considerate come risorse statali se le autorità nazionali hanno un potere discrezionale quanto all'utilizzo di tali risorse (in particolare per la selezione dei beneficiari) <sup>(93)</sup>. Tali risorse non costituiscono invece risorse statali se sono concesse direttamente dall'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti senza che le autorità nazionali dispongano al riguardo di alcun potere discrezionale (come, ad esempio, i finanziamenti concessi in gestione diretta tramite il programma quadro Orizzonte 2020, il programma unionale per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) o i fondi destinati alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

### 3.2.3. Partecipazione dello Stato alla redistribuzione tra entità private

61. Una regolamentazione che preveda la redistribuzione finanziaria da un soggetto privato ad un altro senza l'ulteriore intervento dello Stato non implica, in linea di principio, un trasferimento di risorse statali se le risorse passano direttamente da un soggetto all'altro senza l'intermediazione di un ente pubblico o privato incaricato dallo Stato di gestire il trasferimento <sup>(94)</sup>.
62. Ad esempio, l'obbligo imposto da uno Stato SEE ai fornitori privati di energia elettrica di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica <sup>(95)</sup>. In questo caso le imprese interessate (ossia i fornitori privati di elettricità) non sono incaricati dallo Stato di gestire un regime di aiuti ma sono solo vincolate dall'obbligo di acquistare un tipo specifico di energia elettrica con le proprie risorse finanziarie.
63. Si verifica invece un trasferimento di risorse statali se i contributi versati da soggetti privati passano per un ente pubblico o privato incaricato di farli confluire ai beneficiari.

<sup>(89)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 16; sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 1992, *Compagnie Commerciales de l'Ouest*, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, ECLI:EU:C:1992:118, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord*, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punti da 58 a 74.

<sup>(90)</sup> Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, *Francia e altri/Commissione*, cause riunite T-139/09, T-243/09 e T-328/09, ECLI:EU:T:2012:496, punti 63 e 64.


<sup>(91)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004, *Pearle*, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, punto 41, e la sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, *Doux élevages Snc e altri*, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348.

<sup>(92)</sup> Decisione 2010/606/UE.

<sup>(93)</sup> Riguardo ai fondi strutturali, cfr. ad esempio la decisione della Commissione, del 22 novembre 2006, relativa all'aiuto di Stato N 157/06, Regno Unito — South Yorkshire Digital Region Broadband Project, considerando 21 e 29, relativa a una misura parzialmente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (GU C 80 del 13.4.2007, pag. 2). Per quanto riguarda il finanziamento della produzione e del commercio di prodotti agricoli, il campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato è limitato dall'articolo 42 del trattato.

<sup>(94)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 1978, *Van Tiggele*, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, punti 25 e 26;

<sup>(95)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, *PreussenElektra*, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, punti da 59 a 62. La Corte ha dichiarato che l'imposizione di un obbligo d'acquisto alle imprese private non costituisce un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali e che tale interpretazione non cambia in caso di minori entrate delle imprese soggette a tale obbligo che possono provocare una diminuzione del gettito fiscale, in quanto tale diminuzione costituisce una caratteristica intrinseca della misura. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2009, *UTECA*, C-222/07, ECLI:EU:C:2009:124, punti da 43 a 47, relativa ai contributi obbligatori che le emittenti devono versare a favore delle produzioni cinematografiche i quali non comportano un trasferimento di risorse statali.



64. Ad esempio, ciò avviene nel caso in cui un ente privato sia incaricato per legge di riscuotere i contributi per conto dello Stato e di convogliarli ai beneficiari, ma non gli è permesso di utilizzare tali entrate per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. In tal caso, le somme in questione rimangono sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, un motivo sufficiente per essere considerate risorse statali <sup>(96)</sup>. Poiché tale principio si applica sia agli enti pubblici che agli enti privati incaricati di riscuotere le imposte e di gestire i pagamenti, la modifica dello stato giuridico dell'intermediario da soggetto pubblico a soggetto privato è irrilevante ai fini del criterio delle risorse statali se il soggetto continua ad essere sottoposto al pieno controllo dello Stato <sup>(97)</sup>.
65. Inoltre, anche un meccanismo per la compensazione integrale dei costi supplementari gravanti sulle imprese in conseguenza dell'obbligo di acquistare un prodotto da determinati fornitori a un prezzo superiore al prezzo di mercato, che venga finanziato da tutti i consumatori finali del prodotto stesso, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali, anche se tale meccanismo è parzialmente basato sul trasferimento diretto di risorse tra enti privati <sup>(98)</sup>.

#### 4. VANTAGGIO

##### 4.1. La nozione di vantaggio in generale

66. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato <sup>(99)</sup>. La sezione 4.2 dei presenti orientamenti contiene indicazioni dettagliate per valutare se un beneficio è ottenuto in condizioni normali di mercato.
67. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa <sup>(100)</sup>. Qualora la situazione finanziaria di un'impresa migliori grazie all'intervento dello Stato <sup>(101)</sup> a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, è presente un vantaggio. Questo può essere valutato facendo un raffronto tra la situazione finanziaria in cui l'impresa si trova in seguito alla misura e quella in cui essa si troverebbe in assenza della misura <sup>(102)</sup>. Poiché conta solo l'effetto della misura sull'impresa, il fatto che l'impresa fosse obbligata a fruire del vantaggio fosse, in quanto non poteva evitarlo o rifiutarlo, è irrilevante <sup>(103)</sup>.
68. Anche la forma precisa della misura è irrilevante nel determinare se questa conferisce un vantaggio economico all'impresa <sup>(104)</sup>. Ai fini della nozione di aiuto di Stato non è solo rilevante la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche qualsiasi intervento che allevi gli oneri economici <sup>(105)</sup>. Si tratta di una nozione ampia che comprende qualsiasi riduzione degli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa <sup>(106)</sup>. Essa comprende tutte le situazioni in cui gli operatori economici sono liberati dai costi inerenti alle loro attività economiche <sup>(107)</sup>. Ad esempio, se uno Stato SEE paga una parte dei costi relativi ai dipendenti di

<sup>(96)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord*, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punti da 69 a 75.

<sup>(97)</sup> Decisione 2011/528/UE della Commissione, dell' 8 marzo 2011, relativa all'aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) - Austria - Legge sull'elettricità verde (GU L 235 del 10.9.2011, pag. 42), considerando 76.

<sup>(98)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013, *Vent de Colère e altri*, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punti 25 e 26.

<sup>(99)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, *Spagna/Commissione*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

<sup>(100)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

<sup>(101)</sup> Il termine «intervento statale» non si riferisce solo alle azioni positive dello Stato ma comprende anche la mancata adozione di provvedimenti da parte delle autorità in talune circostanze, ad esempio per ottenere il pagamento dei debiti. Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2000, *Magefesa*, C-480/98, ECLI:EU:C:2000:559, punti 19 e 20.

<sup>(102)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

<sup>(103)</sup> Considerando 69 della decisione 2004/339/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1). Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 26 novembre 1998, *Francia/Commissione*, C-251/97, ECLI:EU:C:1998:572, punto 26.

<sup>(104)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punto 84.

<sup>(105)</sup> Come, ad esempio, agevolazioni fiscali o riduzioni dei contributi previdenziali.

<sup>(106)</sup> la sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1999, *Italia/Commissione*, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, *Heiser*, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.

<sup>(107)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2003, *GEMO SA*, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punti da 28 a 31, sulla raccolta e l'eliminazione gratuita degli scarti.



una specifica impresa, solleva tale impresa dai costi connessi alle sue attività economiche. Esiste un vantaggio anche quando le autorità pubbliche pagano un'integrazione salariale ai dipendenti di una specifica impresa, sebbene l'impresa non abbia l'obbligo legale di versare tale integrazione <sup>(108)</sup>. Sono comprese anche le situazioni in cui alcuni operatori sono sollevati da costi che operatori comparabili sostengono di norma in un determinato ordinamento giuridico, indipendentemente dal carattere non economico dell'attività a cui i costi si riferiscono <sup>(109)</sup>.

69. Si può in linea di principio ritenere che i costi derivanti dagli obblighi legali imposti dallo Stato siano connessi ai costi inerenti all'attività economica, per cui qualsiasi compensazione per tali costi conferisce un vantaggio all'impresa <sup>(111)</sup>. Ciò significa che l'esistenza di un vantaggio non è in linea di principio esclusa dal fatto che il vantaggio si limiti alla compensazione del costo derivante dall'imposizione di un obbligo legale. Lo stesso vale per lo sgravio dai costi che l'impresa non sosterebbe senza gli incentivi derivanti dalla misura di Stato, poiché in assenza di tali incentivi essa strutturerebbe le sue attività in modo diverso <sup>(112)</sup>. Non si esclude inoltre l'esistenza di un vantaggio nel caso in cui una determinata misura compensi oneri che abbiano natura diversa e non siano ad collegati alla misura stessa <sup>(113)</sup>.
70. La Corte di giustizia ha precisato nella sentenza *Altmark* che la compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato se ricorrono quattro condizioni cumulative <sup>(114)</sup>. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. L'Autorità ha ulteriormente esplicitato queste condizioni nella guida relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale <sup>(115)</sup>.
71. Si esclude l'esistenza di un vantaggio nel caso della restituzione di tasse indebitamente riscosse <sup>(116)</sup>, del risarcimento che le autorità nazionali sono tenute a pagare a determinate imprese per il danno loro arrecato <sup>(117)</sup> oppure del pagamento di un indennizzo per un esproprio <sup>(118)</sup>.

<sup>(108)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 1996, *Francia/Commissione*, C-241/94, ECLI:EU:C:1996:353, punto 40; sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002, *Belgio/Commissione*, C-5/01, ECLI:EU:C:2002:754, punti 38 e 39; sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012, *Corsica Ferries France SAS v Commissione*, T-565/08, ECLI:EU:T:2012:415, punti 137 e 138, confermata in appello, cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014, *SNCM e Francia/Commissione*, cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P, ECLI:EU:C:2014:2142.

<sup>(109)</sup> Cfr. il considerando 37 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, adottato con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 216/14/COL, del 28 maggio 2014, che modifica per la novantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando i nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree [2016/2051] (GUL 318 del 24.11.2016, pag. 17 e supplemento SEE n. 66 del 24.11.2016, pag. 1).

<sup>(111)</sup> Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, *Belgio/Commissione*, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punti da 74 a 78.

<sup>(112)</sup> Ad esempio, se una società riceve una sovvenzione per effettuare un investimento in una regione assistita, non si può sostenere che ciò non allevi i costi normalmente iscritti al bilancio dell'impresa perché, in assenza della sovvenzione, la società non avrebbe realizzato l'investimento.

<sup>(113)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *France Télécom SA/Commissione*, C-81/10 P, ECLI:EU:C:2011:811, punti da 43 a 50. Ciò vale logicamente per lo sgravio dai costi sostenuti da un'impresa per sostituire lo status di pubblici dipendenti con uno status paragonabile a quello dei dipendenti dei suoi concorrenti, che conferisce un vantaggio all'impresa in questione (sulla questione regnava in passato una certa incertezza a seguito della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmænd/Commissione*, T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76, punto 57). Riguardo alla compensazione dei costi non recuperabili, cfr. anche la sentenza del Tribunale dell'11 febbraio 2009, *Iride SpA e Iride Energia SpA/Commissione*, T-25/07, ECLI:EU:T:2009:33, punti da 46 a 56.

<sup>(114)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti da 87 a 95.

<sup>(115)</sup> Decisione n. 12/12/COL e supplemento SEE n. 34 del 13.6.2013, pag. 1..

<sup>(116)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 1980, *Amministrazione delle finanze dello Stato*, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, punti da 29 a 32.

<sup>(117)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, *Asteris AE e altri/Grecia*, cause riunite da 106 a 120/87, ECLI:EU:C:1988:457, punti 23 e 24.

<sup>(118)</sup> Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, *Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Commissione*, T-64/08, ECLI:EU:T:2010:270, punti da 59 a 63 e 140-141, in cui si precisa che, mentre il pagamento di un indennizzo per l'esproprio non concede un vantaggio, una proroga ex post di tale indennizzo può costituire aiuto di Stato.



72. L'esistenza di un vantaggio non è esclusa dal semplice fatto che le imprese concorrenti in altri Stati SEE si trovino in una posizione più favorevole<sup>(119)</sup>, perché la nozione di vantaggio si basa su un'analisi della situazione finanziaria di un'impresa nel proprio contesto giuridico e fattuale in presenza o in assenza della misura in questione.

#### 4.2. Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato

##### 4.2.1. Introduzione

73. L'ordinamento giuridico del SEE ha una posizione neutra rispetto al regime di proprietà<sup>(120)</sup> e non pregiudica in alcun modo il diritto degli Stati SEE di agire come operatori economici. Tuttavia, allorché effettuano, direttamente o indirettamente, operazioni economiche sotto qualsiasi forma<sup>(121)</sup>, le autorità pubbliche sono soggette alla normativa del SEE in materia di aiuti di Stato.
74. Le operazioni economiche effettuate da enti pubblici (comprese le imprese pubbliche) non conferiscono un vantaggio alle controparti e pertanto non costituiscono aiuto, se sono svolte alle normali condizioni di mercato<sup>(122)</sup>. Questo principio è stato sviluppato in relazione a diverse operazioni economiche. Per individuare la presenza di aiuti di Stato in caso di investimenti pubblici (in particolare, conferimenti di capitale), gli organi giurisdizionali del SEE hanno elaborato il «criterio dell'investitore in un'economia di mercato»: al fine di stabilire se l'investimento di un ente pubblico costituisca un aiuto di Stato, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato avrebbe realizzato l'investimento in questione<sup>(123)</sup>. Analogamente, al fine di esaminare se la rinegoziazione del debito da parte di creditori pubblici comporti aiuti di Stato, gli organi giurisdizionali del SEE hanno elaborato il «criterio del creditore privato», confrontando il comportamento del creditore pubblico a quello di un ipotetico creditore privato che si trovi in situazione analoga<sup>(124)</sup>. Infine, per valutare se una vendita effettuata da un ente pubblico comporti un aiuto di Stato, gli organi giurisdizionali del SEE hanno elaborato il «criterio del venditore privato», che considera se un venditore privato operante in condizioni normali di mercato avrebbe potuto ottenere lo stesso prezzo o un prezzo migliore<sup>(125)</sup>.
75. Questi criteri sono variazioni dello stesso concetto di base, ossia che il comportamento degli enti pubblici dovrebbe essere paragonato a quello di operatori economici privati simili che operano in normali condizioni di mercato, onde stabilire se le operazioni economiche svolte da tali enti concedano un vantaggio alle loro controparti. Nei presenti orientamenti, l'Autorità farà quindi riferimento, in termini generali, al «criterio dell'operatore in un'economia di mercato», come metodo di riferimento per valutare se una serie di operazioni economiche svolte da enti pubblici avvenga in condizioni normali di mercato e, pertanto, se comporti la concessione di un vantaggio (che non sarebbe stato ottenuto in normali condizioni di mercato) alle controparti. I principi generali e i criteri di riferimento per applicare il criterio dell'operatore in un'economia di mercato sono esplicitati nelle sezioni 4.2.2. e 4.2.3.

##### 4.2.2. Principi generali

76. Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato viene utilizzato per valutare se lo Stato abbia concesso un vantaggio a un'impresa non agendo come un operatore in un'economia di mercato per quanto riguarda una

<sup>(119)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 17. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, *Confederación Española de Transporte de Mercancías/Commissione*, T-55/99, ECLI:EU:T:2000:223, punto 85.


<sup>(120)</sup> L'articolo 125 dell'accordo SEE stabilisce che «l'accordo non pregiudica in alcun modo il regime della proprietà delle parti contraenti». Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Belgio/Commissione*, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, punto 12.

<sup>(121)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punti 60 e 61.

<sup>(122)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, *Belgio/Commissione (Tubemeuse)*, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 29; la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, *Italia/Commissione (Alfa Romeo)*, C-305/89, ECLI:EU:C:1991:142, punti 18 e 19; la sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Cityflyer Express/Commissione*, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 51; la sentenza del Tribunale del 21 gennaio 1999, *Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione*, cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, ECLI:EU:T:1999:7, punto 104; la sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57.

<sup>(124)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2007, *Spagna/Commissione*, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2013, *Frucona/Commissione*, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32; sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *DMTransport*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332.

<sup>(125)</sup> Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Land Burgenland e Austria/Commissione*, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90.



determinata operazione. A tale proposito, non è rilevante il fatto che l'intervento costituisca o meno un mezzo razionale impiegato dagli enti pubblici per perseguire obiettivi di politica pubblica (ad esempio, l'occupazione). Analogamente, la redditività o meno del beneficiario non è di per sé un indicatore determinante per stabilire se l'operazione economica in questione sia conforme alle condizioni di mercato. L'elemento decisivo è invece costituito dal fatto che gli enti pubblici abbiano agito come avrebbe fatto un operatore in un'economia di mercato in una situazione simile. In caso contrario, l'impresa beneficiaria ha ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali <sup>(126)</sup>, che l'ha posta in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti <sup>(127)</sup>.

77. Ai fini del criterio dell'operatore in un'economia di mercato, devono essere presi in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo dello Stato nella sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi al suo ruolo di potere pubblico <sup>(128)</sup>. In effetti, di norma il criterio dell'operatore in un'economia di mercato non si applica se lo Stato agisce in quanto autorità pubblica anziché come operatore economico. Ad esempio, se un intervento dello Stato è mosso da motivi di pubblico interesse (ad esempio, per motivi di sviluppo sociale o regionale), il comportamento dello Stato, pur essendo razionale da una prospettiva di politica pubblica, può al tempo stesso basarsi su considerazioni di cui gli operatori in un'economia di mercato normalmente non terrebbero conto. Di conseguenza, il criterio dell'operatore in un'economia di mercato dovrebbe essere applicato facendo astrazione da qualsiasi considerazione che derivi esclusivamente dal ruolo dello Stato SEE come pubblica autorità (ad esempio, considerazioni di politica sociale, regionale o settoriale) <sup>(129)</sup>.
78. Per stabilire se l'intervento dello Stato sia conforme alle condizioni di mercato, occorre effettuare una valutazione *ex ante*, tenendo conto delle informazioni disponibili alla data in cui l'intervento è stato deciso <sup>(130)</sup>. Infatti, qualsiasi investitore privato accorto operante in un'economia di mercato svolge solitamente una propria valutazione *ex ante* della strategia e delle prospettive finanziarie di un progetto <sup>(131)</sup>, ad esempio per mezzo di un piano aziendale. Non è sufficiente basarsi su valutazioni economiche operate successivamente contenenti una constatazione retrospettiva dell'effettiva redditività dell'investimento realizzato dallo Stato membro <sup>(132)</sup>.
79. Se uno Stato SEE sostiene di aver agito come un operatore in un'economia di mercato deve, in caso di dubbio, fornire elementi di prova da cui emerga che la decisione di effettuare l'operazione è stata presa sulla base di valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze di specie, un operatore in un'economia di mercato razionale (con caratteristiche simili a quelle dell'ente pubblico interessato) avrebbe svolto al fine di determinare la redditività o i vantaggi economici dell'operazione <sup>(133)</sup>.

<sup>(126)</sup> Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, punto 208.

<sup>(127)</sup> Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punto 90; la sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 14; la sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1999, *Italia/Commissione*, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 16.

<sup>(128)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 79, 80 e 81; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Belgio/Commissione*, 234/84, ECLI:EU:C:1986:302, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Belgio/Commissione*, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2003, *Germania/Commissione*, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, punto 134.


<sup>(129)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 79, 80 e 81; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Belgio/Commissione*, 234/84, ECLI:EU:C:1986:302, punto 14; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Belgio/Commissione*, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2003, *Germania/Commissione*, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, punto 134; sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57; sentenza del Tribunale del 24 settembre 2008, *Kahla Thüringen Porzellan/Commissione*, T-20/03, ECLI:EU:T:2008:395; sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2002, *Linde/Commissione*, T-98/00, ECLI:EU:T:2002:248.

<sup>(130)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 83, 84, 85 e 105; sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punti 71 e 72; sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Cityflyer Express/Commissione*, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, punto 76.

<sup>(131)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti da 82 a 85 e 105.

<sup>(132)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punto 85.

<sup>(133)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti da 82 a 85. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punto 61. Il livello di dettaglio di tale valutazione *ex ante* può variare in funzione della complessità dell'operazione in questione e del valore degli attivi, dei beni o dei servizi interessati. Di norma, tali valutazioni *ex ante* dovrebbero essere realizzate con il sostegno di esperti dotati di capacità ed esperienze adeguate. Dovrebbero inoltre fondarsi sempre su criteri oggettivi e non essere influenzate da considerazioni di ordine politico. Le valutazioni condotte da esperti indipendenti possono costituire un'ulteriore conferma della credibilità della valutazione.



80. Per valutare se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato occorre effettuare una valutazione globale degli effetti dell'operazione sull'impresa interessata, senza considerare se i mezzi specifici impiegati per effettuare l'operazione sarebbero disponibili per gli operatori di mercato. Ad esempio, non si può escludere l'applicabilità del criterio dell'operatore in un'economia di mercato unicamente in base alla natura fiscale dei mezzi impiegati dallo Stato <sup>(134)</sup>.
81. In determinati casi, più interventi consecutivi dello Stato possono essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro – segnatamente per la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento in cui si verificano – in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione <sup>(135)</sup>. Ad esempio, una serie di interventi statali che vengono attuati in relazione alla stessa impresa in un periodo di tempo relativamente breve, che sono collegati tra loro o che erano programmati o prevedibili al momento del primo intervento possono essere valutati come un unico intervento. Per contro, se l'intervento successivo è stato il risultato di eventi imprevisi all'epoca del primo intervento <sup>(136)</sup>, le due misure dovrebbero in linea di principio essere valutate separatamente.
82. Per stabilire se determinate operazioni sono conformi alle condizioni di mercato, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Ad esempio, possono verificarsi circostanze eccezionali in cui l'acquisto di beni o servizi da parte di un'autorità pubblica, anche se effettuato a prezzi di mercato, può non essere considerato conforme alle condizioni di mercato <sup>(137)</sup>.

#### 4.2.3. Verifica della conformità alle condizioni di mercato

83. Nell'applicare il criterio dell'operatore in un'economia di mercato, è utile distinguere tra le situazioni in cui la conformità dell'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente determinata mediante dati di mercato riguardanti specificamente l'operazione stessa e le situazioni in cui, a causa dell'assenza di tali dati, occorre valutare tale conformità sulla base di altri metodi disponibili.

##### 4.2.3.1. Casi in cui il rispetto delle condizioni di mercato può essere determinato direttamente

84. La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti situazioni:
- (i) quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (*pari passu*) da enti pubblici e operatori privati; o
  - (ii) quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.
85. In tali casi, se le specifiche informazioni di mercato relative all'operazione mostrano che questa non è conforme alle condizioni di mercato, in linea di principio non è opportuno utilizzare altre metodologie di valutazione per giungere a conclusioni diverse <sup>(138)</sup>.


<sup>(134)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punto 88.

<sup>(135)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punto 104; sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, *Grecia e altri/Commissione*, cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386, punto 177; sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, *BP Chemicals/Commissione*, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, punti 170 e 171.

<sup>(136)</sup> Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa al caso SA.35378, Finanziamento dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, Germania (GU C 36 dell'8.2.2013, pag. 10, considerando 14-33).

<sup>(137)</sup> Nella sentenza del Tribunale del 28 gennaio 1999, *BAI/Commissione*, T-14/96, ECLI:EU:T:1999:12, punti da 74 a 79, il Tribunale ha sostenuto che, alla luce delle specifiche circostanze del caso, si poteva concludere che l'acquisto di biglietti di viaggio di P&O Ferries da parte delle autorità nazionali non era stato fissato in funzione di un effettivo fabbisogno della pubblica autorità, per cui questa non aveva agito come un operatore alle normali condizioni di un'economia di mercato. Di conseguenza, l'acquisto ha conferito a P&O Ferries un vantaggio che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e tutti gli importi versati in esecuzione della convenzione di acquisto hanno configurato un aiuto di Stato.

<sup>(138)</sup> Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punti 94 e 95. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che quando una pubblica autorità procede alla vendita di un'impresa tramite una gara di appalto adeguata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all'offerta più elevata (che abbia valore di impegno e sia credibile), senza che sia necessario ricorrere ad altri strumenti, come perizie indipendenti.



- i) Operazioni a condizioni di parità (*pari passu*)
86. Quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o *pari passu*)<sup>(139)</sup>, come può avvenire in caso di consorzi pubblico-privati, si può, di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato<sup>(140)</sup>. Al contrario, il fatto che un ente pubblico e operatori privati che si trovano in una situazione analoga partecipino alla stessa operazione nello stesso momento ma con diverse modalità o condizioni, implica di norma che l'intervento dell'ente pubblico non è conforme alle condizioni di mercato<sup>(141)</sup>.
87. In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, occorre valutare i seguenti criteri:
- a) se l'intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è subentrato un cambiamento della congiuntura economica,
- b) se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di diminuire il livello di rischio nel tempo,
- c) se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale<sup>(142)</sup>, e
- d) se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione economica nei confronti delle imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3)<sup>(142a)</sup>, delle sinergie che possono essere conseguite<sup>(143)</sup>, della misura in cui i diversi investitori sostengono i costi simili di transazione<sup>(144)</sup> o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto.
88. Il criterio delle condizioni di parità potrebbe non applicarsi nei casi in cui la partecipazione pubblica (per la sua natura unica o per la sua entità) sia tale da non poter essere riprodotta da un operatore in un'economia di mercato.

<sup>(139)</sup> Le modalità e le condizioni non possono essere considerate identiche se gli enti pubblici e gli operatori privati intervengono alle stesse condizioni ma in momenti diversi, in seguito a una modifica della situazione economica che sia rilevante per l'operazione.

<sup>(140)</sup> Cfr., a questo proposito, la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Alitalia/Commissione*, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, punto 81.


<sup>(141)</sup> Tuttavia, se le operazioni sono diverse e non sono effettuate contemporaneamente, il semplice fatto che le modalità e le condizioni siano diverse non fornisce alcuna indicazione determinante (positiva o negativa) del fatto che l'operazione effettuata dall'ente pubblico sia conforme alle condizioni di mercato.

<sup>(142)</sup> Ad esempio, nel caso *Citynet Amsterdam*, la Commissione ha concluso che il fatto che due operatori privati controllassero un terzo del capitale azionario totale della società (vista anche la struttura azionaria globale e il fatto che loro azioni erano sufficienti per costituire una minoranza di blocco in caso di decisioni importanti) potesse essere considerato economicamente significativo [cfr. la decisione 2008/729/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'aiuto di Stato C-53/2006, (ex N 262/05, ex CP 127/04) per un investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FitH) (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27, considerando 96-100)]. Invece, nel caso N429/2010 relativo alla Banca agricola della Grecia (ATE) (GU C 317 del 29.10.2011, pag. 5), la partecipazione privata raggiungeva solo il 10 % dell'investimento contro il 90 % dello Stato, per cui la Commissione ha concluso che le condizioni di parità non erano soddisfatte in quanto i conferimenti in conto capitale da parte dello Stato non erano accompagnati da una partecipazione paragonabile di un azionista privato né erano proporzionati al numero di azioni detenute dallo Stato. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Alitalia/Commissione*, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, punto 81.

<sup>(142a)</sup> Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 273/14/COL, del 9 luglio 2014, relativa al finanziamento di Scandinavian Airlines tramite la nuova linea di credito rinnovabile (Norvegia) [2015/2023] (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 47 e supplemento SEE n. 68 del 12.11.2015, pag. 3).

<sup>(143)</sup> Devono anche seguire la stessa logica industriale; cfr. la decisione 2005/137/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003 concernente la partecipazione finanziaria della Regione Vallonia nell'impresa Carsid SA (GU L 47 del 18.2.2005, pag. 28, considerando 67-70).

<sup>(144)</sup> I costi di transazione possono riferirsi ai costi che i rispettivi investitori sostengono per l'esame e la selezione del progetto d'investimento, per adeguare i termini del contratto o controllare i risultati per tutta la sua durata. Ad esempio, quando le banche pubbliche devono costantemente sostenere i costi dell'esame dei progetti d'investimento per l'erogazione di prestiti, il semplice fatto che gli investitori privati co-investano allo stesso tasso d'interesse non è sufficiente per escludere l'esistenza di aiuti.



- ii) Vendita e acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata
89. La vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili <sup>(145)</sup>), qualora avvengano secondo una procedura concorrenziale <sup>(146)</sup>, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, conforme ai principi dell'accordo SEE in materia di appalti pubblici <sup>(147)</sup> (punti da 90 a 94), possono presumersi in linea con le condizioni di mercato purché per la selezione dell'acquirente e del venditore siano stati applicati i criteri adeguati esposti ai punti 95 e 96. Invece l'ipotesi in cui per motivi di pubblico interesse uno Stato SEE decida di fornire sostegno a una certa attività, e organizza per esempio una gara riguardante l'importo del finanziamento — come nel caso del sostegno alla produzione di energia rinnovabile o alla semplice messa a disposizione di capacità di produzione di energia — non rientra nel campo di applicazione della presente sottosezione ii). In una situazione di questo tipo, lo svolgimento della procedura di selezione può solo limitare l'importo concesso ma non può escludere l'esistenza di un vantaggio.
90. La procedura deve essere concorrenziale consentire a tutti gli offerenti interessati e qualificati di partecipare.
91. La procedura deve essere trasparente per consentire a tutti gli offerenti interessati di essere debitamente e ugualmente informati in ciascuna delle sue fasi. L'accessibilità dell'informazione, la previsione di termini di tempo sufficienti per gli offerenti interessati e la chiarezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione sono tutti elementi essenziali di una procedura di selezione trasparente. La gara deve essere sufficientemente pubblicizzata affinché ne vengano a conoscenza tutti i potenziali offerenti. Il grado di pubblicità necessario per garantire un livello sufficiente di diffusione in un determinato caso dipende dalle caratteristiche degli attivi, dei beni e dei servizi. Gli attivi, i beni e i servizi che, per il loro elevato valore o per altre caratteristiche, possono interessare offerenti a livello europeo o internazionale, dovrebbero formare oggetto di pubblicità in modo tale da attrarre potenziali offerenti operanti a questi livelli <sup>(147a)</sup>.
92. Tra i requisiti indispensabili per garantire che l'operazione in questione sia conforme alle condizioni di mercato vi sono il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli offerenti in ogni fase della procedura e la previa precisazione di criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi. Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva.
93. L'applicazione e il rispetto delle procedure stabilite nelle direttive sugli appalti pubblici <sup>(148)</sup> possono essere considerati sufficienti affinché siano soddisfatti i requisiti delineati sopra, purché siano rispettate tutte le condizioni per l'applicazione delle procedure stesse. Ciò non vale tuttavia in circostanze specifiche che rendono impossibile la fissazione di un prezzo di mercato, come nel caso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Se viene presentata una sola offerta, di norma la procedura non è sufficiente per garantire la fissazione di un prezzo di mercato, salvo quando i) siano attuate misure di salvaguardia particolarmente rigorose nell'elaborazione della procedura in grado di assicurare una concorrenza reale ed effettiva e non sia evidente che un solo operatore è realisticamente in grado di presentare un'offerta idonea, o ii) le autorità pubbliche verifichino attraverso mezzi aggiuntivi che l'esito corrisponda al prezzo di mercato.


<sup>(145)</sup> Ad esempio, la locazione di determinati beni o l'assegnazione di concessioni per lo sfruttamento commerciale delle risorse naturali.

<sup>(146)</sup> Gli organi giurisdizionali del SEE fanno spesso riferimento, nel contesto degli aiuti di Stato, a una procedura di gara «aperta» (cfr. per esempio la sentenza della Corte di giustizia del 5 agosto 2003, *P&O European Ferries (Vizcaya)/Commissione*, cause riunite T-116/01 e T-118/01, ECLI:EU:T:2003:217, punti 117 e 118 e la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punto 94). L'uso del termine «aperta» non si riferisce, tuttavia, a una procedura specifica ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, (GU L 94, 28.3.2014, p. 243), di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE, cfr. decisione del comitato misto n. 97/2016 (non ancora pubblicata). Pertanto sembra più opportuno utilizzare il termine «competitiva», senza volersi discostare dalle condizioni sostanziali di cui nella giurisprudenza.

<sup>(147)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2000, *Telaustria*, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, punto 62; sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2001, *Bent Moustén Vestergaard*, C-59/00, ECLI:EU:C:2001:654, punto 20. Cfr. anche la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (GU C 179 dell'1.8.2006, pag. 2).

<sup>(147a)</sup> Sentenza della Corte EFTA, del 22 luglio 2013, nella causa E-9/12, *Islanda/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA (Raccolta 2013, pag. 454, punti 66-70).

<sup>(148)</sup> Direttiva 2014/24/UE; direttiva 2014/25/UE di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE, cfr. decisione del comitato misto n. 97/2016 (non ancora pubblicata).



94. Una gara per la vendita di attivi, beni o servizi è incondizionata quando un potenziale acquirente, indipendentemente dall'attività commerciale svolta, è generalmente libero di acquistare gli attivi, i beni e i servizi in vendita e di utilizzarli per i suoi scopi. Se vige una condizione secondo cui l'acquirente deve assumere obblighi speciali a vantaggio delle autorità pubbliche o nell'interesse pubblico generale – che un venditore privato non pretenderebbe – diversi da quelli derivanti da norme generali nazionali o da decisioni delle autorità di pianificazione, la gara non può essere considerata incondizionata.
95. Quando gli enti pubblici cedono attivi, beni e servizi, l'unico criterio pertinente per selezionare l'acquirente dovrebbe essere il prezzo più elevato <sup>(149)</sup>, tenendo conto anche delle condizioni contrattuali richieste (ad esempio, la garanzia del venditore sulle vendite o altri obblighi successivi alla vendita). Solo le offerte idonee <sup>(150)</sup> e con valore d'impegno dovrebbero essere prese in considerazione <sup>(151)</sup>.
96. Quando gli enti pubblici acquistano attivi, beni e servizi, le eventuali condizioni specifiche annesse alla gara devono essere non discriminatorie e strettamente e obiettivamente connesse all'oggetto della gara stessa e all'obiettivo economico specifico del contratto. Tali condizioni dovrebbero consentire di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponda al valore del mercato. I criteri dovrebbero pertanto essere definiti in modo tale da consentire una procedura effettivamente concorrenziale che offra all'aggiudicatario un rendimento normale e nulla di più. In pratica, ciò comporta il ricorso a gare che pongono l'accento sulla componente «prezzo» dell'offerta oppure che sono in grado di produrre altrimenti un esito concorrenziale (ad esempio, talune gare al ribasso (reverse tender) corredate da criteri di aggiudicazione sufficientemente precisi).

#### 4.2.3.2. Conformità di un'operazione alle condizioni di mercato stabilita sulla base del benchmarking o di altri metodi di valutazione

97. Il fatto che un'operazione sia stata effettuata in base a una procedura di gara o a condizioni di parità (*pari passu*), costituisce una prova diretta e specifica della rispondenza dell'operazione stessa alle condizioni di mercato. Per contro il fatto che l'operazione non sia stata effettuata in base a una procedura di gara o che l'intervento degli enti pubblici non avvenga a condizioni di parità con quello degli operatori privati, non implica automaticamente che l'operazione non sia conforme alle condizioni di mercato <sup>(152)</sup>. In tali casi la conformità alle condizioni di mercato può essere accertata mediante i) il metodo della comparazione parametrica (benchmarking) o ii) altri metodi di valutazione <sup>(153)</sup>.

##### i) Metodo della comparazione parametrica (benchmarking)

98. Per stabilire se è conforme alle condizioni di mercato, un'operazione può essere valutata alla luce delle condizioni alle quali si sono svolte operazioni analoghe effettuate da operatori privati analoghi in situazioni analoghe (benchmarking).
99. Per individuare un parametro di riferimento adeguato, è necessario prestare particolare attenzione al tipo di operatore in questione (ad esempio, holding di gruppo, fondo speculativo o investitore a lungo termine che cerca di assicurarsi profitti nel lungo periodo), al tipo di operazione in questione (ad esempio, partecipazione al capitale o operazioni di finanziamento del debito) e al mercato (o ai mercati) in questione (ad esempio, mercati finanziari, mercati tecnologici in rapida crescita, mercati dei servizi pubblici o delle infrastrutture). Nel caso in cui si siano verificati significativi sviluppi economici, anche la tempistica delle operazioni è particolarmente importante. Se del caso, può essere necessario adeguare i parametri di riferimento di mercato disponibili in funzione delle


<sup>(149)</sup> Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Land Burgenland e Austria/Commissione*, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90, punto 87. La Corte EFTA ha adottato un approccio simile in una causa relativa al leasing di un'attività nella sentenza pronunciata il 27 gennaio 2014 nella causa E-1/13 *Mila/Autorità di vigilanza EFTA* Corte EFTA (Raccolta 2014, pag. 4, punto 81).

<sup>(150)</sup> In funzione delle circostanze del caso, anche un'offerta spontanea può essere idonea, in particolare se è vincolante (cfr. la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011, *Konsum Nord/Commissione*, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732, punti 73, 74 e 75).

<sup>(151)</sup> Ad esempio, dei semplici annunci giuridicamente non vincolanti non sarebbero presi in considerazione nella procedura di gara: cfr. sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Land Burgenland e Austria/Commissione*, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90, punto 87, e sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011, *Konsum Nord/Commissione*, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732, punti 67 e 75.

<sup>(152)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, *Sarc/Commissione*, T-488/11, ECLI:EU:T:2014:497, punto 98.

<sup>(153)</sup> Quando il prezzo di mercato è determinato tramite operazioni in condizioni di parità o procedure di selezione, i risultati non possono essere contestati da altre metodologie di valutazione, ad esempio gli studi indipendenti (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punti 94 e 95).



caratteristiche specifiche dell'intervento dello Stato (ad esempio, la situazione dell'impresa beneficiaria e del mercato rilevante) <sup>(154)</sup>. Il metodo della comparazione parametrica (benchmarking) può non essere un metodo adeguato per stabilire prezzi di mercato se i parametri di riferimento disponibili non sono stati definiti con riguardo a considerazioni di mercato o se i prezzi esistenti sono significativamente falsati da interventi pubblici.

100. Spesso la comparazione parametrica (benchmarking) non si basa su un valore di riferimento «preciso» ma su una gamma di possibili valori valutando un insieme di operazioni comparabili. Se lo scopo della valutazione è esaminare se l'intervento dello Stato è in linea con le condizioni di mercato, di norma è opportuno prendere in considerazione la tendenza centrale dei valori, come la media o la mediana di una serie di operazioni comparabili.

ii) Altri metodi di valutazione

101. Si può stabilire se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato anche sulla base di una metodologia di valutazione comunemente accettata <sup>(155)</sup>. Tale metodologia deve fondarsi su dati obiettivi, verificabili e affidabili <sup>(156)</sup>, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future <sup>(157)</sup>. A seconda del valore dell'operazione, occorre di norma verificare la solidità della valutazione mediante un'analisi di sensibilità, una valutazione dei diversi scenari commerciali, l'elaborazione di piani di emergenza e il raffronto tra i risultati e i metodi alternativi di valutazione. Se l'operazione è ritardata ed è necessario tenere conto di sviluppi recenti delle condizioni di mercato, potrebbe essere necessario compiere una nuova valutazione (*ex ante*).

102. Un metodo ampiamente accettato per determinare il rendimento (annuo) degli investimenti consiste nel calcolare il tasso di rendimento interno (TRI) <sup>(158)</sup>. Si può altresì valutare la decisione di investimento col metodo del valore attuale netto (VAN) <sup>(159)</sup>, il quale nella maggior parte dei casi produce risultati equivalenti al TRI <sup>(160)</sup>. Per valutare se l'investimento viene effettuato a condizioni di mercato, il rendimento dell'investimento deve essere paragonato al normale rendimento di mercato atteso. Il rendimento normale atteso (o costo del capitale dell'investimento) può essere definito come il rendimento medio che il mercato si aspetta dall'investimento in base a criteri comunemente accettati, e in particolare in base al rischio dell'investimento, tenuto conto della situazione finanziaria della società e delle caratteristiche specifiche del settore, della regione o del paese. Se non si può ragionevolmente prevedere tale rendimento normale, con tutta probabilità l'investimento non è effettuato a condizioni di mercato. In generale, quanto più è rischioso il progetto, tanto più elevato sarà il tasso di rendimento richiesto dai finanziatori, ovvero il costo del capitale.

103. Il metodo adeguato di valutazione può dipendere dalla situazione del mercato <sup>(161)</sup>, dalla disponibilità dei dati o dal tipo di operazione. Ad esempio, mentre l'investitore mira a generare profitti investendo nelle imprese (nel

<sup>(154)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 6 marzo 2003, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, cause riunite T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, punto 251.

<sup>(155)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 134, e la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe*, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, punto 39.

<sup>(156)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2004, *Valmont Nederland BV/Commissione*, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, punto 71.


<sup>(157)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 158.

<sup>(158)</sup> Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento. È definito come il tasso di attualizzazione per il quale il VAN dell'insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

<sup>(159)</sup> Il VAN di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al tasso di rendimento adeguato (il costo del capitale).

<sup>(160)</sup> Nei casi in cui il TRI è pari al costo di opportunità dell'investitore, vi è una correlazione perfetta tra il VAN e il TRI. Se il VAN dell'investimento è positivo, ciò implica che il progetto ha un TRI che supera il tasso di rendimento richiesto (costo di opportunità per l'investitore). In tal caso, vale la pena effettuare l'investimento. Se il progetto ha un VAN pari a zero, il TRI del progetto corrisponde al tasso di rendimento richiesto. In questo caso, è irrilevante che l'investitore effettui l'investimento o lo effettui altrove. Se il VAN è negativo, il TRI è inferiore al costo del capitale e l'investimento non è abbastanza redditizio in quanto vi sono opportunità migliori altrove. Se il TRI e il VAN conducono a decisioni di investimento diverse (determinate ad esempio da progetti che si escludono a vicenda), è opportuno privilegiare il metodo del VAN in linea con la prassi del mercato, a meno che non vi sia una significativa incertezza in merito al tasso di sconto appropriato.

<sup>(161)</sup> Ad esempio, in caso di liquidazione di una società, potrebbero risultare più adeguate le valutazioni basate sul valore di liquidazione o sul valore patrimoniale.



qual caso il TRI o il VAN sono probabilmente il metodo più adeguato), il creditore cerca di recuperare gli importi che gli sono dovuti (il capitale e gli eventuali interessi) da un debitore entro il periodo contrattualmente e legalmente determinato <sup>(162)</sup> (nel qual caso può essere più rilevante la valutazione della garanzia, per esempio il valore dell'attivo). Nel caso della vendita di terreni, prima delle trattative in vista della vendita è sufficiente in linea di principio la valutazione di un perito indipendente al fine di stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti <sup>(163)</sup>.

104. Di norma i metodi per stabilire il TRI o il VAN di un investimento non conducono a un valore preciso che possa essere accettato, ma a una gamma di possibili valori (che dipendono dalle circostanze economiche, giuridiche e di altro tipo dell'operazione considerata dal metodo di valutazione). Se lo scopo della valutazione è esaminare se l'intervento dello Stato è in linea con le condizioni di mercato, di norma è opportuno prendere in considerazione la tendenza centrale dei valori, come la media o la mediana di una serie di operazioni comparabili.
105. Al fine di confermare le stime, un operatore prudente operante in un'economia di mercato di solito valuta i propri interventi utilizzando una serie di metodologie diverse (per esempio, il calcolo del VAN convalidato da metodi di comparazione). La convergenza di diverse metodologie verso lo stesso valore offre un'ulteriore indicazione per la determinazione di un prezzo di mercato effettivo. Pertanto, nel valutare se un'operazione sia in linea con le condizioni di mercato, la presenza di metodologie di valutazione complementari che convalidino reciprocamente i risultati sarà considerata un fattore positivo.

#### 4.2.3.3. Analisi controfattuale nel caso di una precedente esposizione economica all'impresa interessata

106. Per valutare se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato è opportuno prendere in considerazione il fatto che l'ente pubblico interessato ha avuto una precedente esposizione economica nei confronti di un'impresa, sempreché anche un operatore privato di livello paragonabile abbia potuto avere una tale esposizione (ad esempio, in veste di azionista di un'impresa) <sup>(164)</sup>.
107. Ai fini del criterio dell'operatore in un'economia di mercato, la precedente esposizione dovuta a interventi effettuati a condizioni di mercato deve essere considerata nel quadro di scenari controfattuali. Ad esempio, nel caso di un intervento di capitale o di debito in un'impresa pubblica in difficoltà, il rendimento previsto di tale investimento dovrebbe essere confrontato con il rendimento previsto nello scenario controfattuale della liquidazione della società. Nel caso in cui la liquidazione fornisca maggiori guadagni o perdite inferiori, un operatore in un'economia di mercato prudente sceglierebbe tale opzione <sup>(165)</sup>. A tal fine, i costi della liquidazione da considerare non devono includere le spese inerenti ai compiti delle autorità pubbliche, ma soltanto i costi che affronterebbe un operatore di mercato razionale <sup>(166)</sup>, tenendo conto anche dell'evoluzione del contesto sociale, economico e ambientale in cui opera <sup>(167)</sup>.

<sup>(162)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, *Spagna/Commissione*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 46, e la sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *DMTransport*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 24.


<sup>(163)</sup> Se il metodo comparativo (benchmarking) non è adeguato e altri metodi di valutazione comunemente accettati non sembrano in grado di stabilire in modo accurato il valore del terreno, si può ricorrere a un metodo alternativo, quale il metodo di valutazione proposto dalla Germania (*Vergleichspreisystem*), utilizzato per i terreni agricoli e forestali nella decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.33167. Proposta di metodo alternativa per valutare il valore dei terreni agricoli e forestali in Germania venduti dalle autorità pubbliche (GU C 43 del 15.2.2013, pag. 7). Sui limiti che presentano gli altri metodi, cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe*, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, punto 52.

<sup>(164)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, *ING Groep NV*, C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213, punti da 29 a 37. Tuttavia, non bisogna tener conto della precedente esposizione se, sulla base di una valutazione globale di tutti gli aspetti di una misura, risulta che essa non avrebbe potuto essere intrapresa da un investitore privato interessato a realizzare un utile (sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punti da 52 a 61).

<sup>(165)</sup> Cfr., a questo proposito, la sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2000, *Alitalia/Commissione*, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, o la sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2013, *Frucona/Commissione*, C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32, punti 79 e 80.

<sup>(166)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2003, *Germania/Commissione*, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, punto 140.

<sup>(167)</sup> Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012, *Corsica Ferries France SAS/Commissione*, T-565/08, ECLI:EU:T:2012:415, punti da 79 a 84, confermata in appello, cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014, *SNCM e Francia/Commissione*, cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P, ECLI:EU:C:2014:2142, punti 40 e 41. Nella causa gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno confermato che, in linea di principio, per gli investitori privati, in particolare gruppi di società più grandi, potrebbe essere economicamente razionale a lungo termine pagare indennità complementari (ad esempio, per proteggere l'immagine del gruppo). Tuttavia, bisognerebbe dimostrare in modo accurato la necessità di pagare indennità complementari nel caso concreto in cui è necessario tutelare l'immagine e il fatto che tali indennità sono una pratica consolidata tra le imprese private in circostanze analoghe (non bastano dei semplici esempi).



4.2.3.4. Considerazioni specifiche per determinare se le condizioni dei prestiti e delle garanzie sono conformi alle condizioni di mercato

108. Come per qualsiasi altra operazione, i prestiti e le garanzie concessi da enti pubblici (comprese le imprese pubbliche) possono configurare un aiuto di Stato se non sono conformi alle condizioni di mercato.
109. Nel caso delle garanzie, deve solitamente essere analizzata la situazione triangolare configurata da un ente pubblico in veste di garante, un mutuatario e un mutuante<sup>(168)</sup>. Nella maggior parte dei casi, gli aiuti possono essere presenti solo al livello del mutuatario, poiché la garanzia pubblica può concedergli un vantaggio, permettendogli di ottenere finanziamenti a un tasso che non potrebbe ottenere sul mercato senza la garanzia<sup>(169)</sup> (o di contrarre prestiti in situazioni nelle quali non potrebbe eccezionalmente ottenerli sul mercato ad alcun tasso d'interesse). Tuttavia, in determinate circostanze specifiche, la concessione di una garanzia pubblica potrebbe anche comportare aiuti per il mutuante, in particolare quando viene prestata *ex post* su un'obbligazione esistente tra mutuante e mutuatario, quando non è garantito che il vantaggio sia completamente trasferito al mutuatario<sup>(170)</sup> o quando un prestito garantito è utilizzato per rimborsarne uno non garantito<sup>(171)</sup>.
110. Una garanzia concessa a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato che tenga conto della situazione economica del mutuatario conferisce un vantaggio al mutuatario (il quale paga un premio di garanzia che non rispecchia adeguatamente il rischio assunto dal garante)<sup>(172)</sup>. In linea generale, le garanzie illimitate non sono conformi alle normali condizioni di mercato. Ciò vale anche per le garanzie implicite che derivano dalla responsabilità dello Stato per i debiti di imprese insolventi non esposte alle norme ordinarie in materia di fallimento<sup>(173)</sup>.
111. In assenza di specifiche informazioni di mercato relative a una data operazione di finanziamento del debito, la conformità dello strumento di credito con le condizioni di mercato può essere determinata sulla base di un confronto con operazioni di mercato analoghe (ossia tramite comparazione parametrica). Nel caso dei prestiti e delle garanzie, le informazioni sui costi di finanziamento dell'impresa si possono, ad esempio, ottenere da altri prestiti (recenti) contratti dall'impresa in questione, dal rendimento delle obbligazioni da questa emesse o dagli spread dei credit default swap relativi all'impresa stessa. Possono essere operazioni di mercato comparabili anche le operazioni di prestito o garanzia simili effettuate da un campione di società di riferimento, le obbligazioni emesse da un campione di società di riferimento o gli spread dei credit default swap relativi ad un campione di società di riferimento. Nel caso delle garanzie, se non è possibile trovare alcun prezzo di riferimento corrispondente sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compresi il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) dovrebbe essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. I metodi di comparazione possono essere integrati con metodi di valutazione basati sul rendimento del capitale<sup>(174)</sup>.
112. Per facilitare la valutazione della conformità di una data misura al criterio dell'operatore in un'economia di mercato, l'Autorità ha sviluppato diversi valori indicativi finalizzati alla determinazione del carattere di aiuto dei prestiti e delle garanzie.

<sup>(168)</sup> Per informazioni sulla valutazione che deve essere effettuata relativamente alla possibile concessione di aiuti di Stato sotto forma di garanzie, si veda anche la guida sugli aiuti di Stato relativa alle garanzie statali, adottata con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 788/08/COL, del 17 dicembre 2008, che modifica per la sessantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando gli esistenti capitoli relativi ai tassi di riferimento e di attualizzazione e agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ed introducendo nuovi capitoli sul recupero di aiuti illegali e incompatibili, sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive e sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e il supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1). Tale guida non è sostituita dai presenti orientamenti.

<sup>(169)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital/Gemeente Rotterdam*, C-275/10, ECLI:EU:C:2011:814, punto 39.


<sup>(170)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2015, *OTP Bank Nyrt/Magyar Állam e altri*, C-672/13, ECLI:EU:C:2015:185.

<sup>(171)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2011, *Residex Capital/Gemeente Rotterdam*, C-275/10, ECLI:EU:C:2011:814, punto 42.

<sup>(172)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, *Francia/Commissione*, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, punto 96.

<sup>(173)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, *Francia/Commissione*, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, punto 98.

<sup>(174)</sup> Ad esempio, tramite il RAROC (risk adjusted return on capital, un valore di redditività basato sul rischio), ossia quello che i mutuant e gli investitori richiedono per concedere un finanziamento di un rischio e una durata simili a un'impresa operante nello stesso settore.



113. Per i prestiti, il metodo per calcolare il tasso di riferimento, che è utilizzato come un valore indicativo del prezzo di mercato in situazioni in cui operazioni di mercato comparabili non sono semplici da individuare [di solito più frequenti in caso di operazioni di importo limitato e/o di operazioni cui partecipano piccole e medie imprese (PMI)], è previsto nella comunicazione sul tasso di riferimento <sup>(175)</sup>. Va precisato che il tasso di riferimento è solo un valore indicativo <sup>(176)</sup>. Se operazioni comparabili sono di norma state svolte a un prezzo inferiore rispetto al tasso di riferimento, lo Stato SEE può considerare che questo prezzo inferiore corrisponda al prezzo di mercato. Se, invece, la stessa società ha effettuato di recente operazioni simili a un prezzo più elevato rispetto al tasso di riferimento e la sua situazione finanziaria e il contesto del mercato sono rimasti sostanzialmente invariati, il tasso di riferimento non può costituire un valido indice dei tassi di mercato nel caso specifico.
114. L'Autorità ha elaborato orientamenti dettagliati sui valori indicativi [e sulle presunzioni irrefutabili (premi «esenti» o safe harbour)] in materia di garanzie nella guida sulle garanzie statali <sup>(177)</sup>. Sulla base di tale guida, per escludere la presenza di aiuti di Stato è di norma sufficiente che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie, che la garanzia sia collegata ad un'operazione specifica, che il mutuante assuma parte dei rischi e che il mutuatario paghi un prezzo di mercato per la garanzia.

#### 4.3. Vantaggio indiretto

115. Il vantaggio può essere conferito a imprese diverse da quelle alle quali le risorse statali sono direttamente trasferite (vantaggio indiretto) <sup>(178)</sup>. Una data misura può anche costituire un vantaggio diretto per l'impresa beneficiaria e un vantaggio indiretto per altre imprese, ad esempio, quelle che operano su livelli successivi di attività <sup>(179)</sup>. Il beneficiario diretto del vantaggio può essere un'impresa o un soggetto (persona fisica o giuridica) non svolgente alcuna attività economica <sup>(180)</sup>.
116. Questi vantaggi indiretti dovrebbero essere distinti dai semplici effetti economici secondari inerenti a quasi tutte le misure di aiuto di Stato (ad esempio, l'aumento della produzione). A tale scopo, gli effetti prevedibili della misura devono essere valutati in una prospettiva *ex ante*. Si verifica un vantaggio indiretto se la misura è concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari a imprese o gruppi di imprese identificabili. Ciò avviene, per esempio, se l'aiuto diretto è, di fatto o di diritto, subordinato all'acquisto di beni o servizi prodotti esclusivamente da talune imprese (ad esempio, solo quelle stabilite in determinate zone) <sup>(181)</sup>.

### 5. SELETTIVITÀ

#### 5.1. Principi generali

117. Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, una misura di Stato deve favorire «talune imprese o talune produzioni». Ne consegue che non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di aiuto, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.

<sup>(175)</sup> Cfr. la guida sugli aiuti di Stato relativa ai tassi di riferimento e ai tassi di attualizzazione, adottata con decisione n. 788/08/COL. Per i prestiti subordinati non contemplati dalla comunicazione sul tasso di riferimento, si può utilizzare la metodologia delineata nella decisione della Commissione, dell'11 dicembre 2008, relativa all'aiuto di Stato N 55/2008, GA/EFRE Nachrangdarlehen (GU C 9 del 14.1.2009, pag. 1).

<sup>(176)</sup> Tuttavia, se regolamenti della Commissione o decisioni dell'Autorità relative a regimi di aiuto si riferiscono al tasso di riferimento per individuare l'importo dell'aiuto, l'Autorità concluderà che si tratta di un valore di riferimento fisso al quale è esclusa la presenza di aiuto (safe harbour).


<sup>(177)</sup> Guida sugli aiuti di Stato relative alle garanzie statali, adottata con decisione n. 788/08/COL.

<sup>(178)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punti 26 e 27; sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2011, *Mediaset SpA/Commissione*, C-403/10 P, ECLI:EU:C:2011:533, punti da 73 a 77; sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, *Paesi Bassi/Commissione*, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363, punti da 60 a 66; sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, *Italia/Commissione*, T-424/05, ECLI:EU:T:2009:49, punti da 136 a 147. Cfr. anche l'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo SEE.

<sup>(179)</sup> Un'impresa intermedia che agisce come semplice veicolo per trasferire il vantaggio al beneficiario e non conserva alcun vantaggio non dovrebbe di norma essere considerata beneficiaria di aiuti di Stato.

<sup>(180)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, *Germania/Commissione*, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punti 26 e 27; sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2011, *Mediaset SpA/Commissione*, C-403/10 P, ECLI:EU:C:2011:533, punto 81.

<sup>(181)</sup> Invece, si riscontra un semplice effetto economico secondario sotto forma di aumento della produzione (che non costituisce un aiuto indiretto) qualora un'impresa (ad esempio, un intermediario finanziario) si limita a trasferire integralmente l'aiuto al beneficiario.



118. Misure di portata meramente generale che non favoriscono solo talune imprese o solo la produzione di determinati beni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tuttavia la giurisprudenza ha precisato che anche interventi i quali a prima vista sono applicabili alla generalità delle imprese possono presentare una certa selettività e, quindi, essere considerati come misure destinate a favorire talune imprese o talune produzioni <sup>(182)</sup>. Né il numero elevato di imprese ammissibili (che possono persino comprendere tutte le imprese di un determinato settore), né la diversità e la dimensione dei settori cui queste imprese appartengono consentono di considerare una data misura statale come un provvedimento generale di politica economica, se non possono beneficiarne tutti i settori economici <sup>(183)</sup>. Il fatto che l'aiuto non si indirizzi a uno o più beneficiari particolari previamente definiti, ma sia soggetto ad una serie di criteri obiettivi in applicazione dei quali potrà essere concesso, nell'ambito di uno stanziamento globale predeterminato di bilancio, a un numero indefinito di beneficiari, non identificati in origine, non basta infatti a mettere in discussione il carattere selettivo della misura <sup>(184)</sup>.
119. Per chiarire la nozione di selettività nell'ambito della normativa in materia di aiuti di Stato, occorre fare una distinzione tra selettività materiale e selettività regionale. È inoltre utile fornire ulteriori indicazioni su alcune questioni specifiche inerenti alle misure fiscali (o simili).

## 5.2. Selettività materiale

120. La selettività materiale di una misura implica che essa si applichi solo a determinate imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell'economia in un dato Stato SEE. La selettività materiale può essere stabilita di diritto o di fatto.

### 5.2.1. Selettività di diritto e di fatto

121. La selettività di diritto scaturisce direttamente dai criteri giuridici previsti per la concessione di una misura che è ufficialmente riservata solo a talune imprese (ad esempio, imprese di una certa dimensione, operanti in alcuni settori <sup>(184a)</sup>, con una certa forma giuridica <sup>(185)</sup>, società costituite o recentemente quotate in un mercato regolamentato in un particolare periodo <sup>(186)</sup>, società appartenenti ad un gruppo avente determinate caratteristiche o società incaricate di alcune funzioni all'interno di un gruppo <sup>(187)</sup>, imprese in difficoltà <sup>(188)</sup>, società di esportazione o società che svolgono attività connesse all'esportazione <sup>(189)</sup>). Si può ritenere che vi sia selettività di

<sup>(182)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *DMTransport*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 27; sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, *Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava e altri/Commissione*, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, ECLI:EU:T:2002:59, punto 149. Vedi anche la sentenza della Corte EFTA, del 10 maggio 2011, nelle cause riunite E-04/10, E-06/10 e E-07/1010, *Principato del Liechtenstein e altri/Autorità di vigilanza EFTA* Corte EFTA (Raccolta 2011, pag. 16, punto 78).

<sup>(183)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punto 32; la sentenza della Corte di giustizia del 8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline*, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punto 48.

<sup>(184)</sup> Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, *Confederación Española de Transporte de Mercancías/Commissione*, T-55/99, ECLI:EU:T:2000:223, punto 40. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2012, *Italia/Commissione*, T-379/09, ECLI:EU:T:2012:422, punto 47. La misura in questione riguardava un'esenzione parziale dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Il Tribunale ha precisato che il fatto che potessero beneficiare dell'esenzione tutte le imprese che sceglievano la produzione in serra non era sufficiente per determinare il carattere generale della misura.

<sup>(184a)</sup> Vedi anche la sentenza della Corte EFTA, del 21 luglio 2005, nelle cause riunite E-05/04, E-06/10 e E-07/1010, *Fesil e altri/Autorità di vigilanza EFTA* Corte EFTA (Raccolta 2005, pag. 117, punti 78-79).

<sup>(185)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 52.

<sup>(186)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2009, *Italia/Commissione*, T-211/05, ECLI:EU:T:2009:304, punto 120, e sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, *Italia/Commissione*, C-458/09 P, ECLI:EU:C:2011:769, punti 59 e 60.

<sup>(187)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006, *Regno del Belgio e Forum 187/Commissione*, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, punto 122.

<sup>(188)</sup> Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016, *Heitkamp Bauholding/Commissione*, T-287/11, ECLI:EU:T:2016:60, punto 129 e segg.

<sup>(189)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 1969, *Commissione/Francia*, cause riunite 6 e 11/69, ECLI:EU:C:1969:68, punto 3; sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 1988, *Grecia/Commissione*, 57/86, ECLI:EU:C:1988:284, punto 8; sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004, *Spagna/Commissione*, C-501/00, ECLI:EU:C:2004:438, punto 92.



fatto nei casi in cui, anche se i criteri formali per l'applicazione della misura sono formulati in termini generali e oggettivi, la struttura della misura è tale che i suoi effetti favoriscono in modo significativo un particolare gruppo di imprese (di cui negli esempi della frase precedente) <sup>(190)</sup>.

122. La selettività di fatto può essere il risultato di condizioni o barriere imposte dagli Stati SEE che impediscono ad alcune imprese di beneficiare della misura. Ad esempio, la concessione di una misura fiscale (come un credito d'imposta) solo a favore di investimenti superiori a una certa soglia (diversa dalla soglia minima fissata per motivi di opportunità amministrativa) può implicare che la misura è di fatto riservata alle imprese che dispongono di notevoli risorse finanziarie <sup>(191)</sup>. Anche una misura che conceda determinati vantaggi solo per un breve periodo di tempo può essere di fatto selettiva <sup>(192)</sup>.

#### 5.2.2. Selettività derivante da prassi amministrative discrezionali

123. Le misure generali che, a prima vista, si applicano a tutte le imprese ma sono limitate dal potere discrezionale dell'amministrazione pubblica sono considerate selettive <sup>(193)</sup>. Ciò avviene ad esempio quando il rispetto di dati criteri non conferisce automaticamente il diritto a beneficiare della misura.
124. In particolare, le amministrazioni pubbliche dispongono di potere discrezionale nell'applicare una misura quando i criteri per la concessione dell'aiuto sono formulati in modo tanto generale o vago da richiedere necessariamente un margine di discrezionalità nella valutazione. Ad esempio, l'amministrazione fiscale potrebbe modificare le condizioni per la concessione di un'agevolazione fiscale in base alle caratteristiche del progetto di investimento sottoposto alla sua valutazione. Analogamente, se l'amministrazione fiscale dispone di ampio potere discrezionale al fine di determinare i beneficiari e le condizioni della misura concessa sulla base di criteri estranei al sistema fiscale, come ad esempio il criterio del mantenimento dell'occupazione, l'esercizio di tale potere deve essere considerato idoneo a favorire «talune imprese o talune produzioni» <sup>(194)</sup>.
125. Il fatto che uno sgravio fiscale sia subordinato a una previa autorizzazione amministrativa non significa automaticamente che esso costituisca una misura selettiva. La misura non è selettiva qualora il regime che prevede la previa autorizzazione amministrativa sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, tali da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni pubbliche. Un tale regime deve anche basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo ed imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter venir considerati nell'ambito di un ricorso giurisdizionale <sup>(195)</sup>.

#### 5.2.3. Valutazione della selettività materiale per le misure intese ad alleviare i normali oneri delle imprese

126. Quando gli Stati SEE adottano misure positive ad hoc che rappresentano un vantaggio per una o più imprese identificate (ad esempio, la concessione di denaro o attivi a talune imprese), di norma è facile concludere che tali misure presentano un carattere selettivo, in quanto riservano un trattamento favorevole a una o a poche imprese <sup>(196)</sup>.

<sup>(190)</sup> Situazione riscontrata nella sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, relativa alla riforma tributaria di Gibilterra, la quale di fatto favoriva le società «offshore». La riforma aveva introdotto un sistema di tassazione costituito da tre imposte applicabili a tutte le società stabilite a Gibilterra: un'imposta sul monte salari (payroll tax), un'imposta sull'occupazione di beni immobili a uso commerciale (business property occupation tax-BPOT) e una tassa di registro (registration fee). L'importo dell'imposta sul monte salari assieme a quello della BPOT era soggetto a un limite del 15 % degli utili. Il Tribunale ha riscontrato che tale combinazione di imposte escludeva a priori da qualsivoglia imposizione le società offshore, in quanto, non avendo dipendenti né immobili commerciali a Gibilterra, queste ultime non avevano una base imponibile.

<sup>(191)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, *Ramondin SA e Ramondin Cápsulas SA/Commissione*, cause riunite T-92/00 e T-103/00, ECLI:EU:T:2002:61, punto 39.


<sup>(192)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, *Italia e Brandt Italia/Commissione*, cause riunite T-239/04 and T-323/04, ECLI:EU:T:2007:260, punto 66; sentenza del Tribunale del 4 settembre 2009, *Italia/Commissione*, T-211/05, ECLI:EU:T:2009:304, punto 120; sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, *Italia/Commissione*, C-458/09 P, ECLI:EU:C:2011:769, punti 59 e 60.

<sup>(193)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *DMTransport*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 27.

<sup>(194)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2013, *P Oy*, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, punto 27.

<sup>(195)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2001, *Smits e Peerbooms*, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404, punto 90; sentenza della Corte di giustizia del 3 giugno 2010, *Sporting Exchange Ltd, trading «Betfair»/Minister van Justitie*, C-203/08, ECLI:EU:C:2010:307, punto 50.

<sup>(196)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015, *Commissione/MOL*, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, punto 60 e segg.; Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 27 giugno 2013, *Deutsche Lufthansa*, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:442, punto 52.



127. La situazione è di solito meno chiara quando gli Stati SEE adottano misure più generali, applicabili a tutte le imprese che soddisfano determinati criteri, al fine di attenuare gli oneri che tali imprese devono di norma sostenere (per esempio, esenzioni dagli oneri contributivi o sociali per le imprese che soddisfano determinati criteri).
128. In tali casi, la selettività delle misure deve di norma essere valutata mediante un'analisi in tre fasi. In primo luogo, deve essere individuato il sistema di riferimento. In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisce una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Essenziale in questa fase è valutare se esiste una deroga, in modo da concludere se la misura sia o meno a prima vista selettiva. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. In caso contrario, se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la deroga sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di cui trattasi<sup>(197)</sup>. Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non sarà considerata selettiva e non sarà quindi soggetta all'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE<sup>(198)</sup>.
129. Tuttavia, in taluni casi, in considerazione degli effetti concreti delle misure in questione, l'analisi in tre fasi non può essere applicata. Va precisato che l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non distingue le misure di intervento statale a seconda delle loro cause o dei loro obiettivi ma le definisce in funzione dei loro effetti, indipendentemente dalle tecniche utilizzate<sup>(199)</sup>. Ciò significa che in alcuni casi eccezionali non è sufficiente esaminare se una determinata misura deroghi alle regole del sistema di riferimento definito dallo Stato SEE interessato. Occorre anche valutare se i confini del sistema di riferimento sono stati concepiti in modo coerente o, al contrario, in un modo chiaramente arbitrario o parziale il quale favorisca favorire talune imprese che si trovano in una situazione analoga rispetto alla logica di fondo del sistema in questione.
130. Pertanto, nelle cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P<sup>(200)</sup> relative alla riforma fiscale di Gibilterra, la Corte di giustizia ha constatato che il sistema di riferimento definito dallo Stato SEE interessato, pur se fondato su criteri di natura generale, in pratica compiva una discriminazione tra imprese che si trovavano in una situazione analoga rispetto all'obiettivo della riforma fiscale, portando a un vantaggio selettivo a favore delle società offshore<sup>(201)</sup>. A questo proposito, la Corte ha constatato che il fatto che le società offshore non fossero tassate non era una conseguenza casuale del regime bensì l'inevitabile conseguenza del fatto che le basi della valutazione erano specificamente concepite in modo che le società offshore non avessero una base imponibile<sup>(202)</sup>.
131. In alcuni casi può risultare necessaria una verifica simile per quanto riguarda i tributi a fini speciali, laddove vi siano elementi indicanti che i limiti del prelievo sono stati concepiti in modo chiaramente arbitrario o parziale al fine di favorire determinati prodotti o talune attività che sono in una situazione analoga rispetto alla logica di fondo dei prelievi in questione. Ad esempio, nella sentenza *Ferring*<sup>(203)</sup>, la Corte di giustizia ha ritenuto che il contributo sulle vendite dirette dei medicinali imposto ai laboratori farmaceutici ma non ai grossisti fosse selettivo. Alla luce delle particolari circostanze di fatto, tra cui il chiaro obiettivo della misura e i suoi effetti, la Corte non si è limitata ad esaminare se la misura in questione implicasse una deroga al sistema di riferimento costituito dal prelievo, ma ha anche confrontato la situazione dei laboratori farmaceutici (soggetti al contributo) e dei grossisti (esonerati), concludendo che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al contributo sulle vendite dirette equivaleva a concedere loro un'esenzione fiscale a prima vista selettiva<sup>(204)</sup>.

<sup>(197)</sup> la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 62; sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline*, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598.

<sup>(198)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 49 e segg.; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *GIL Insurance*, C-308/01, ECLI:EU:C:2004:252.

<sup>(199)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza citata; la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 51; la sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 87.


<sup>(200)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732.

<sup>(201)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punti 101 e segg.

<sup>(202)</sup> la sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 106.

<sup>(203)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, *Ferring*, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 20.

<sup>(204)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, *Ferring*, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punti 19 e 20.



## 5.2.3.1. Individuazione del sistema di riferimento

132. Il sistema di riferimento costituisce il parametro di riferimento nell'ambito del quale deve essere valutata la selettività di una misura.
133. Il sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo. Di solito, queste norme definiscono non solo il campo di applicazione del sistema ma anche le condizioni alle quali viene applicato, i diritti e gli obblighi delle imprese ad esso assoggettate e le modalità tecniche di funzionamento del sistema stesso.
134. Nel caso delle imposte, il sistema di riferimento si basa su elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, l'evento imponibile e le aliquote fiscali. Ad esempio, si potrebbe individuare un sistema di riferimento con riguardo al sistema di imposizione del reddito delle società <sup>(205)</sup>, al sistema dell'IVA <sup>(206)</sup> o al sistema generale di imposizione fiscale delle assicurazioni <sup>(207)</sup>. Lo stesso vale per i tributi a fini speciali (a sé stanti), quali le tasse su taluni prodotti o attività che hanno un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute, i quali in realtà non fanno parte del sistema generale di imposizione. Di conseguenza, fatti salvi i casi speciali illustrati ai punti 129, 130 e 131, il sistema di riferimento corrisponde, in linea di principio, al tributo stesso <sup>(208)</sup>.

## 5.2.3.2. Deroga al sistema di riferimento

135. Una volta che il sistema di riferimento è stato determinato, il passo successivo dell'analisi consiste nell'esaminare se una data misura opera una distinzione tra imprese, in deroga a tale sistema. A tal fine, è necessario stabilire se la misura rischia di favorire talune imprese o la produzione di alcuni beni rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga rispetto all'obiettivo intrinseco del sistema di riferimento <sup>(209)</sup>. Gli Stati SEE non possono invocare obiettivi di politica esterna, quali ad esempio gli obiettivi di politica regionale, ambientale o industriale, per giustificare il trattamento differenziato di imprese <sup>(210)</sup>.
136. La struttura di alcuni tributi a fini speciali (e in particolare le loro basi imponibili), quali le tasse ambientali e sanitarie intese a scoraggiare talune attività o taluni prodotti che hanno un effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana, corrisponde di norma agli obiettivi perseguiti. In tali casi, un trattamento differenziato per le attività o i prodotti la cui situazione è diversa da quella delle attività o dei prodotti soggetti all'imposta rispetto all'obiettivo intrinseco perseguito non costituisce una deroga <sup>(211)</sup>.
137. Una misura che favorisce talune imprese o la produzione di taluni beni che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga è a prima vista selettiva.

<sup>(205)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 50. In questo contesto, la Corte applica a volte i termini «regime fiscale generale» (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006, *Regno del Belgio e Forum 187/Commissione*, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, punto 95) o «regime fiscale di diritto comune» (cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, *Italia/Commissione*, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punto 100).

<sup>(206)</sup> Cfr. il ragionamento della Corte relativo alla selettività nella sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, *Heiser*, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 40 e segg.

<sup>(207)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *GIL Insurance*, C-308/01, ECLI:EU:C:2004:252, punti 75 e 78.

<sup>(208)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2012, *British Aggregates Association/Commissione*, T-210/02 RENV, ECLI:EU:T:2012:110, punti 49 e 50. Anche se è introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale per recepire una direttiva dell'Unione, integrata nell'accordo SEE, il tributo rimane il sistema di riferimento.

<sup>(209)</sup> Nella sentenza *Paint Graphos*, la Corte ha tuttavia indicato che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche proprie delle cooperative che sono rette da principi di funzionamento peculiari, non si può considerare che esse si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, i soci siano attivamente partecipi all'attività economica e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 61).

<sup>(210)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2013, *P Oy*, C-6/12 P, ECLI:EU:C:2013:525, punto 27 e segg.

<sup>(211)</sup> Un tributo introdotto nel sistema giuridico nazionale per recepire una direttiva UE, integrata nell'accordo SEE, e che prevede un trattamento differenziato per talune attività/taluni prodotti può indicare che tali attività o prodotti si trovano in una situazione diversa quanto all'obiettivo intrinseco perseguito.



## 5.2.3.3. Giustificazione in base alla natura o alla struttura generale del sistema di riferimento

138. Una misura che deroga al sistema di riferimento (selettività a prima vista) non è selettiva se è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema. Ciò avviene quando discende direttamente dai principi informatori o basilari inerenti al sistema di riferimento o quando è il risultato di meccanismi inerenti al sistema e necessari per il suo funzionamento e la sua efficacia <sup>(212)</sup>. Al contrario, non si possono invocare a tal fine obiettivi politici estranei e non inerenti al sistema stesso <sup>(213)</sup>.
139. La base per una eventuale giustificazione potrebbe, ad esempio, essere la necessità di combattere la frode o l'evasione fiscale, la necessità di tenere conto di specifici obblighi contabili, la buona gestione amministrativa <sup>(213a)</sup>, il principio della neutralità fiscale <sup>(214)</sup>, la natura progressiva dell'imposta sul reddito e la sua logica redistributiva <sup>(215)</sup>, la necessità di evitare la doppia imposizione o l'obiettivo di ottimizzare il recupero dei debiti tributari.
140. Spetta tuttavia agli Stati SEE introdurre e far applicare procedure di controllo e di vigilanza opportune al fine di garantire la coerenza delle deroghe con la logica e la struttura generale del sistema tributario <sup>(216)</sup>. Perché le deroghe siano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema, è inoltre necessario garantire che tali misure siano proporzionate e non eccedano i limiti di ciò che è necessario, nel senso che il legittimo obiettivo perseguito non potrebbe essere raggiunto attraverso misure di portata minore <sup>(217)</sup>.
141. Uno Stato SEE che introduce una differenziazione tra le imprese deve dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi <sup>(218)</sup>.

## 5.3. Selettività regionale

142. In linea di principio, solo le misure che si applicano a tutto il territorio dello Stato SEE esulano dal criterio di selettività regionale di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tuttavia, come illustrato in appresso, il sistema di riferimento non deve essere necessariamente definito in relazione all'intero Stato SEE <sup>(219)</sup>. Ne consegue che non tutte le misure che si applicano solo a talune parti del territorio di uno Stato SEE sono automaticamente selettive.
143. Come stabilito dalla giurisprudenza <sup>(220)</sup>, le misure che hanno un campo di applicazione regionale o locale non sono considerate selettive se soddisfano determinate condizioni. Questa giurisprudenza ha finora trattato solo di misure fiscali. Tuttavia, poiché la selettività regionale è un concetto generale, i principi delineati dagli organi giurisdizionali del SEE riguardo alle misure fiscali si applicano anche agli altri tipi di misure.

<sup>(212)</sup> Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 69.

<sup>(213)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti 69 e 70; la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 81; la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551; la sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757; la sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2013, *P Oy*, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, punto 27 e segg.

<sup>(213a)</sup> Cfr. la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 155/16/COL relativa a presunti aiuti di Stato derivanti dall'esenzione dai dazi all'importazione per alcuni beni di modesto valore importati dai consumatori finali (ancora non pubblicata nella Gazzetta ufficiale, punto 98).

<sup>(214)</sup> Per gli organismi di investimento collettivo, cfr. la sezione 5.4.2.

<sup>(215)</sup> Nella sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, la Corte ha fatto riferimento alla possibilità che la natura o la struttura generale del sistema tributario nazionale possano essere legittimamente adottate per giustificare la circostanza che le società cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa, purché l'imposta venga riscossa in capo ai soci (punto 71).


<sup>(216)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 74.

<sup>(217)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 75.

<sup>(218)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 146; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Paesi Bassi/Commissione*, C-159/01, ECLI:EU:C:2004:246, punto 43; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511.

<sup>(219)</sup> la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 57; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punto 47.

<sup>(220)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 57 e segg.; sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punto 47 e segg.



144. Nella valutazione della selettività regionale occorre distinguere tre scenari <sup>(221)</sup>:
- (2) nel primo scenario, che implica la selettività regionale della misura, il governo centrale di uno Stato SEE decide unilateralmente di applicare un livello di tassazione inferiore all'interno di un'area geografica delimitata <sup>(221a)</sup>;
- (3) il secondo scenario corrisponde a un decentramento simmetrico dei poteri in materia tributaria <sup>(222)</sup>, in cui tutti gli enti infrastatali di un particolare livello (regioni, comuni o altri) godono in uguale misura di autonomia impositiva di diritto per la determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile nel territorio di loro competenza, indipendentemente dall'amministrazione centrale. In questo caso, le misure decise dalle autorità infrastatali non sono selettive in quanto è impossibile determinare un'aliquota d'imposta normale in grado di costituire il quadro di riferimento;
- (4) Nel terzo scenario, quello del decentramento asimmetrico dei poteri in materia tributaria <sup>(223)</sup>, solo determinate autorità locali o regionali possono adottare misure fiscali applicabili all'interno del loro territorio. In tale caso, la valutazione del carattere selettivo della misura in questione dipende dal fatto che l'autorità in questione sia sufficientemente autonoma dal governo centrale dello Stato SEE <sup>(224)</sup>. Ciò avviene quando sono soddisfatti tre criteri cumulativi di autonomia: autonomia istituzionale, procedurale, economica e finanziaria <sup>(225)</sup>. Se tutti questi criteri di autonomia sono soddisfatti, allorché un'autorità regionale o locale decide di adottare una misura tributaria applicabile esclusivamente nel suo territorio, è la regione in questione, non lo Stato SEE, a costituire l'ambito geografico di riferimento.

### 5.3.1. Autonomia istituzionale

145. Si può ritenere che l'autonomia istituzionale esista se la decisione sulla misura tributaria è stata presa da un'autorità regionale o locale nell'ambito del proprio statuto costituzionale, politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Nella causa *Azzorre*, la Corte di Giustizia ha osservato che la costituzione del Portogallo riconosceva le Azzorre come una regione autonoma, dotata di un proprio statuto politico-amministrativo e di organi di governo propri, che hanno il potere di esercitare proprie competenze tributarie e di adeguare le disposizioni tributarie nazionali alle specifiche caratteristiche regionali <sup>(226)</sup>.
146. Per valutare se tale criterio sia stato rispettato in ogni singolo caso occorre, in particolare, esaminare la costituzione e altre disposizioni della pertinente legislazione dello Stato SEE, in modo da verificare se una determinata regione disponga in realtà di un proprio statuto politico-amministrativo e di proprie istituzioni autonome che hanno il potere di esercitare una propria competenza tributaria.

### 5.3.2. Autonomia procedurale

147. Si può ritenere che l'autonomia procedurale esista se la decisione relativa alla misura tributaria è stata adottata senza che il governo centrale abbia potuto intervenire direttamente al fine di determinarne il contenuto.
148. Il criterio essenziale per determinare se esiste un'autonomia procedurale non è l'entità della competenza che si riconosce all'ente infrastatale, bensì la capacità di tale ente di adottare, in virtù della sua competenza, provvedimenti tributari in modo indipendente, vale a dire senza che il governo centrale possa intervenire direttamente sul loro contenuto.

<sup>(221)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti da 63 a 66.

<sup>(221a)</sup> Sentenza della Corte EFTA, del 20 maggio 1999, nella causa E-6/98, *Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA*, Corte EFTA (Raccolta 1999, pag. 74, punto 38).

<sup>(222)</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 20 ottobre 2005, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2005:618, punto 60.

<sup>(223)</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 20 ottobre 2005, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2005:618, punto 60.

<sup>(224)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 58; «non si può escludere che un'entità infrastatale sia dotata di uno statuto di fatto e di diritto che la renda sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia la detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione dell'ambiente politico ed economico in cui operano le imprese».

<sup>(225)</sup> la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 67.

<sup>(226)</sup> la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 70.



149. Il fatto che esista un procedimento di consultazione o di concertazione tra autorità centrali e regionali (o locali) allo scopo di prevenire conflitti non implica automaticamente che un ente infrastatale sia privo di autonomia procedurale, a condizione che la decisione finale sull'adozione della misura in questione sia presa dall'ente infrastatale stesso e non dal governo centrale <sup>(227)</sup>.
150. Il semplice fatto che gli atti adottati da un ente infrastatale siano soggetti a un controllo giurisdizionale non significa che tale ente non disponga di autonomia procedurale, poiché tale controllo è una caratteristica intrinseca dello Stato di diritto <sup>(228)</sup>.
151. Affinché non costituiscano aiuti di Stato, le misure di imposizione regionale (o locale) non devono necessariamente essere separate in modo completo dal sistema fiscale generale. In particolare, non è necessario che il sistema fiscale in questione (basi imponibili, aliquote d'imposta, norme sulla riscossione delle imposte e esenzioni) sia interamente affidato all'ente infrastatale <sup>(229)</sup>. Per esempio, un decentramento dell'imposta sulle società attuato limitatamente alla facoltà di modificare le aliquote entro un certo intervallo, senza decentrare la capacità di modificare le basi imponibili (agevolazioni e esenzioni fiscali ecc.), potrebbe essere considerato conforme al requisito dell'autonomia procedurale se l'intervallo di variazione predefinito dell'aliquota consente alla regione interessata di esercitare significativi poteri impositivi autonomi, senza che il governo centrale possa intervenire direttamente sul contenuto dei provvedimenti.

### 5.3.3. Autonomia economica e finanziaria

152. Si può ritenere che l'autonomia economica e finanziaria esista allorché l'ente infrastatale si assume la responsabilità delle conseguenze economiche e finanziarie di una misura di sgravio fiscale. Ciò non avviene se l'ente infrastatale non è responsabile della gestione di bilancio, vale a dire se non ha il controllo delle entrate e delle spese.
153. Pertanto, per stabilire l'esistenza di un'autonomia economica e finanziaria, le conseguenze finanziarie della misura tributaria nella regione non devono essere compensate da aiuti o sovvenzioni provenienti da altre regioni o dal governo centrale. Di conseguenza, l'esistenza di un nesso causale diretto tra la misura tributaria adottata dall'ente infrastatale e il sostegno finanziario proveniente da altre regioni o dal governo centrale dello Stato SEE interessato esclude l'esistenza di tale autonomia <sup>(230)</sup>.
154. Il fatto che la perdita di entrate fiscali dovuta all'attuazione di un decentramento dei poteri tributari (es. in seguito ad un'aliquota d'imposta ridotta) sia compensata da un aumento parallelo delle stesse entrate dovuto all'arrivo di nuove imprese attratte da aliquote inferiori non pregiudica l'esistenza di un'autonomia economica e finanziaria.
155. I criteri relativi all'autonomia non esigono che le norme per la riscossione delle imposte siano devolute alle autorità regionali o locali, né che il gettito fiscale sia effettivamente riscosso da dette autorità. Il governo centrale può continuare a essere responsabile della riscossione delle imposte devolute se i costi di riscossione sono sostenuti dall'autorità infrastatale.

### 5.4. Aspetti specifici relativi alle misure fiscali

156. Gli Stati SEE sono liberi di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale sui diversi fattori di produzione nella maniera che reputano adeguata. Ciononostante, gli Stati SEE devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto del SEE <sup>(231)</sup>.


<sup>(227)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punti da 96 a 100.

<sup>(228)</sup> sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punti da 80 a 83.

<sup>(229)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511.

<sup>(230)</sup> sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punto 129 e segg.

<sup>(231)</sup> In particolare, gli Stati SEE non devono introdurre o mantenere una legislazione che comporti aiuti di Stato incompatibili o una discriminazione non conforme alle libertà fondamentali. Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2009, *Glaxo Wellcome*, C-182/08, ECLI:EU:C:2009:559, punto 34, e la giurisprudenza citata.



## 5.4.1. Società cooperative

157. In linea di principio, le società cooperative vere e proprie sono disciplinate da principi di funzionamento diversi da quelli applicabili ad altri operatori economici <sup>(232)</sup>. In particolare, esse sono soggette a requisiti specifici relativi alla qualità di socio e le loro attività sono finalizzate al reciproco vantaggio dei soci <sup>(233)</sup>, non all'interesse di investitori esterni. Inoltre, le riserve e gli attivi non sono distribuibili e devono essere dedicati all'interesse comune dei membri. Infine, le cooperative hanno di solito un accesso limitato ai mercati azionari e generano esigui margini di profitto.
158. Alla luce di tali caratteristiche particolari, le cooperative non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali e di conseguenza il loro trattamento fiscale preferenziale può non rientrare nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che <sup>(234)</sup>:
- le società cooperative operino nell'interesse economico dei loro soci;
  - le società cooperative intrattengano con i soci una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare;
  - i soci partecipino attivamente all'attività economica;
  - i soci abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.
159. Se tuttavia risulta comparabile alle società commerciali, la società cooperativa in esame dovrebbe essere inclusa nello stesso quadro di riferimento delle società commerciali ed essere soggetta all'analisi in tre fasi di cui ai punti da 128 a 141. Nella terza fase di tale analisi occorre stabilire se il regime fiscale di cui trattasi è giustificato dalla logica del sistema tributario <sup>(235)</sup>.
160. A tal fine, va osservato che la misura deve essere in linea con i principi informativi o basilari del sistema tributario dello Stato SEE (con riferimento ai meccanismi inerenti a tale sistema). Le società cooperative possono beneficiare di una deroga secondo cui non sono tassate a livello societario se distribuiscono tutti gli utili ai propri soci e l'imposta viene riscossa in capo ai soci. In ogni caso, la riduzione dell'imposizione deve essere proporzionata e non eccedere i limiti di ciò che è necessario. Inoltre, lo Stato SEE interessato deve applicare opportune procedure di controllo e di vigilanza <sup>(236)</sup>.

5.4.2. Organismi di investimento collettivo <sup>(237)</sup>

161. È generalmente ammesso che gli strumenti di investimento, quali gli organismi di investimento collettivo <sup>(238)</sup>, devono essere soggetti a un adeguato livello di imposizione poiché operano sostanzialmente come intermediari tra (terzi) investitori e le società destinatarie degli investimenti. L'assenza di norme tributarie specifiche per i fondi

<sup>(232)</sup> Cfr. il preambolo del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1), di cui al punto 10c dell'allegato XXII dell'accordo SEE, cfr. decisione n. 15/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE (GU L 116 del 22.4.2004, pag. 68 e supplemento SEE n. 20 del 22.4.2004, pag. 21).

<sup>(233)</sup> Il controllo delle cooperative è equamente ripartito tra i soci come evidenziato dalla regola «una persona, un voto».


<sup>(234)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti 55 e 61.

<sup>(235)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti da 69 a 75.

<sup>(236)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti 74 e 75.

<sup>(237)</sup> La presente sezione non si limita agli organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di cui al punto 30 dell'allegato IX dell'accordo SEE, cfr. decisione del Comitato misto SEE n. 120/2010, del 10 novembre 2010, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 77 e supplemento SEE n. 12 del 3.3.2011, pag. 20). Essa riguarda anche altri tipi di organismi di investimento collettivo non contemplati da tale direttiva come, tra l'altro, i fondi di investimento alternativi di cui alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1), di cui al punto 31bb dell'allegato IX dell'accordo SEE, cfr. decisione del comitato misto n. 202/2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(238)</sup> Questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento). Cfr. l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva OICVM.



o le società d'investimento potrebbe far sì che un fondo di investimento sia trattato alla stregua di un contribuente distinto – con un livello supplementare di imposta sul reddito o sui ricavi ottenuti dall'intermediario. In questo contesto gli Stati SEE mirano generalmente a ridurre gli effetti negativi dell'imposizione sugli investimenti effettuati mediante fondi o società di investimento rispetto agli investimenti diretti effettuati da investitori individuali e, per quanto possibile, ad assicurare che la pressione fiscale finale complessiva sul paniere di vari tipi di investimenti sia all'incirca la stessa, a prescindere dallo strumento utilizzato per l'investimento.

162. Le misure fiscali volte a garantire la neutralità fiscale per investimenti in fondi o società di investimento collettivo non devono essere considerate selettive qualora non favoriscano taluni organismi di investimento collettivo o taluni tipi di investimenti <sup>(239)</sup>, ma siano piuttosto finalizzate a ridurre o eliminare la doppia imposizione economica conformemente ai principi generali inerenti al sistema tributario di cui trattasi. Ai fini della presente sezione, «neutralità fiscale» significa che i contribuenti sono trattati allo stesso modo sia che investano direttamente sia che investano indirettamente, attraverso i fondi di investimento, in attivi come i titoli di Stato e le azioni di società per azioni. Di conseguenza, un regime fiscale per gli organismi di investimento collettivo finalizzato alla trasparenza fiscale a livello del veicolo che funge da intermediario può essere giustificato dalla logica del sistema tributario in questione, a condizione che la prevenzione della doppia imposizione economica costituisca un principio inerente al sistema tributario in esame. Per contro, un trattamento fiscale preferenziale destinato a strumenti di investimento ben definiti e che soddisfano condizioni particolari <sup>(240)</sup>, a scapito di altri che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, dovrebbe essere considerato selettivo <sup>(241)</sup>, ad esempio nel caso in cui norme fiscali prevedano un trattamento favorevole di fondi nazionali di rischio, fondi a impatto sociale o fondi di investimento a lungo termine a scapito di fondi EuVECA <sup>(242)</sup>, EuSEF <sup>(243)</sup> o ELTIF <sup>(244)</sup> armonizzati a livello unionale.
163. Tuttavia, la neutralità fiscale non implica che tali strumenti di investimento debbano essere interamente esenti da imposta o che i gestori del fondo debbano essere esenti dall'imposta sulle commissioni che percepiscono per gestire gli attivi in cui i fondi investono <sup>(245)</sup>, né giustifica il fatto che i regimi fiscali di cui trattasi possano riservare un trattamento fiscale più favorevole a un investimento collettivo rispetto a un investimento individuale <sup>(246)</sup>. In tali casi, il regime fiscale sarebbe sproporzionato e andrebbe oltre quanto necessario per evitare la doppia imposizione, e costituirebbe pertanto una misura selettiva.

#### 5.4.3. Condoni fiscali

164. I condoni fiscali implicano di solito l'esonero da sanzioni penali, sanzioni amministrative e (alcuni o tutti i) pagamenti di interessi. Mentre alcuni condoni richiedono l'integrale pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta <sup>(247)</sup>, altri consistono nella parziale rinuncia all'ammontare dell'imposta dovuta <sup>(248)</sup>.

<sup>(239)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, *Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione*, T-445/05, ECLI:EU:T:2009:50, punto 78 e segg., in cui il Tribunale ha confermato la decisione 2006/638/CE della Commissione, del 6 settembre 2005, sul regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati (GU L 268 del 27.9.2006, pag. 1) che dichiara incompatibile con il mercato interno un regime di aiuti che concede a talune imprese incentivi fiscali per investimenti collettivi in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione che possono essere scambiati sui mercati regolamentati europei.

<sup>(240)</sup> Per esempio, un trattamento fiscale preferenziale a livello di strumento di investimento subordinato all'investimento di tre quarti degli attivi del fondo in PMI.

<sup>(241)</sup> Cfr. la sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, *Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione*, T-445/05, ECLI:EU:T:2009:50, punto 150.

<sup>(242)</sup> Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per le venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1). Al momento dell'adozione dei presenti orientamenti, il regolamento (UE) n. 345/2013 era all'esame del SEE/EFTA.

<sup>(243)</sup> Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18). Al momento dell'adozione dei presenti orientamenti, il regolamento (UE) n. 345/2013 era all'esame del SEE/EFTA.


<sup>(244)</sup> Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98). Al momento dell'adozione dei presenti orientamenti, il regolamento (UE) n. 345/2013 era all'esame del SEE/EFTA.

<sup>(245)</sup> La logica della neutralità sottesa alla tassazione speciale degli organismi di investimento si applica al capitale del fondo, ma non alle entrate e al capitale delle società di gestione. Cfr. la decisione sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 18 marzo 2009, riguardo alla tassazione degli organismi di investimento in Liechtenstein.

<sup>(246)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, del 12 maggio 2010, relativa al caso N131/2009, Finlandia, Regime per il fondo comune d'investimento in beni immobili residenziali (GU C 178 del 3.7.2010, pag. 1, considerando 33).

<sup>(247)</sup> Il condono fiscale può anche offrire la possibilità di dichiarare attivi o redditi non dichiarati.

<sup>(248)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2012, *Ministero dell'Economia e delle Finanze*, C-417/10, ECLI:EU:C:2012:184, punto 12.



165. Di norma, le misure di condono fiscale che si applicano alle imprese possono essere considerate misure generali se soddisfano le condizioni di seguito indicate <sup>(249)</sup>.
166. In primo luogo, la misura deve essere effettivamente accessibile a tutte le imprese di qualsiasi settore o dimensione che hanno debiti tributari correnti alla data fissata dalla misura, senza privilegiare un gruppo predefinito di imprese. In secondo luogo, non deve implicare una selettività di fatto a favore di talune imprese o settori. In terzo luogo, l'amministrazione tributaria deve limitarsi a gestire l'attuazione del condono fiscale senza esercitare alcun potere discrezionale di intervento sulla concessione o sull'intensità della misura. Infine, la misura non comporta una rinuncia all'accertamento.
167. L'applicazione temporale limitata dei condoni fiscali, che si applicano solo per un breve periodo <sup>(250)</sup> ai debiti tributari che erano dovuti prima di una data predefinita e che sono ancora dovuti al momento dell'introduzione del condono fiscale, è inerente al concetto di condono fiscale, finalizzato a migliorare sia la riscossione delle imposte che il rispetto degli obblighi da parte dei contribuenti.
168. Anche le misure di condono fiscale possono essere considerate aventi carattere generale se perseguono l'obiettivo del legislatore nazionale di garantire il rispetto di un principio generale del diritto, come il principio dei termini ragionevoli <sup>(251)</sup>.

#### 5.4.4. Ruling e transazioni fiscali

##### 5.4.4.1. Decisioni anticipate in materia fiscale (ruling)

169. L'obiettivo di un ruling consiste nel determinare anticipatamente l'applicazione del regime fiscale generale ad un caso particolare, alla luce dei fatti e delle circostanze specifiche ad esso connessi. Per ragioni di certezza del diritto, molte autorità tributarie nazionali emanano decisioni amministrative preliminari sulle modalità di trattamento di operazioni specifiche sotto il profilo fiscale <sup>(252)</sup>. Tali decisioni possono servire a stabilire anticipatamente in che modo si applicano a un particolare caso le disposizioni di un trattato fiscale bilaterale o le disposizioni fiscali nazionali, oppure per stabilire come determinare gli utili secondo il principio della libera concorrenza (arm's-length) in operazioni tra parti correlate qualora l'incertezza giustifichi un accordo preventivo inteso a valutare se il prezzo di determinate operazioni infragruppo sia fissato conformemente alle condizioni di mercato (arm's-length) <sup>(253)</sup>. Gli Stati SEE possono fornire ai propri contribuenti certezza e prevedibilità del diritto in ordine all'applicazione delle norme fiscali generali, il che è maggiormente garantito se le loro prassi amministrative riguardanti i ruling sono trasparenti e se i suddetti ruling sono pubblicati.
170. I ruling devono, tuttavia, essere conformi alle norme in materia di aiuti di Stato. Qualora avvenga un esito che non corrisponda adeguatamente a quanto risulta dalla normale applicazione del regime fiscale generale, un ruling può conferire un vantaggio selettivo al destinatario, nella misura in cui il trattamento selettivo comporta una riduzione del debito tributario dovuto dal destinatario nello Stato SEE rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga.
171. La Corte di giustizia ha sancito che una riduzione della base imponibile di un'impresa risultante da una misura fiscale che consenta al contribuente di definire prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo non prossimi a quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza tra imprese indipendenti che negoziano in circostanze analoghe conferisce un vantaggio selettivo a tale contribuente, per il fatto che il suo debito tributario nell'ambito del regime fiscale generale è inferiore a quello di società indipendenti la cui base imponibile è


<sup>(249)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, dell'11 luglio 2012, relativa alla misura di condono fiscale notificata dalla Lettonia, SA. 33183 (GU C 1 del 4.1.2013, pag. 6).

<sup>(250)</sup> Il periodo di applicazione dovrebbe essere sufficiente per permettere a tutti i contribuenti cui la misura si applica di richiederne il beneficio.

<sup>(251)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2012, *Ministero dell'Economia e delle Finanze*, C-417/10, ECLI:EU:C:2012:184, considerando 40, 41 e 42.

<sup>(252)</sup> Alcuni Stati SEE hanno adottato circolari che disciplinano il campo di applicazione e la portata delle loro prassi in materia di ruling. In alcuni Stati SEE i ruling vengono pubblicati.

<sup>(253)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa al caso SA.38374, Starbucks, non ancora pubblicata, la decisione della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa al caso SA.38375, Fiat, non ancora pubblicata, la decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2016, nel caso SA.37667, regime di aiuto di Stato per l'esenzione degli utili in eccesso, non ancora pubblicata (tutti i casi sono soggetti a una procedura di ricorso).



determinata in base agli utili effettivamente registrati <sup>(254)</sup>. Di conseguenza conferiscono un vantaggio selettivo gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che, per determinare il reddito imponibile di una società appartenente ad un gruppo, applichino un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento il quale non conduca all'approssimazione attendibile di un risultato rispondente alle condizioni di mercato e conforme al principio di libera concorrenza. L'approssimazione attendibile del risultato rispondente alle condizioni di mercato presuppone che qualsiasi deviazione dalla migliore stima di un tale risultato sia limitata e proporzionata all'incertezza insita nel metodo scelto per la determinazione dei prezzi di trasferimento o negli strumenti statistici utilizzati ai fini dell'approssimazione stessa.


172. Il principio di libera concorrenza rientra necessariamente nella valutazione che l'Autorità compie delle misure fiscali concesse alle società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, indipendentemente dal fatto che e dalla forma in cui lo Stato SEE abbia recepito tale principio nel suo ordinamento nazionale. Tale principio è utilizzato per stabilire se l'utile imponibile di una società del gruppo ai fini dell'imposizione del reddito delle società è stato determinato sulla base di un metodo che produca un'approssimazione attendibile del risultato rispondente alle condizioni di mercato. Un ruling che applichi tale metodologia assicura che alla società di cui trattasi non sia riservato, in base alle norme ordinarie di imposizione degli utili delle società vigenti nello Stato SEE in questione, un trattamento favorevole rispetto alle società indipendenti che sono soggette ad imposta sul loro utile contabile, corrispondente ai prezzi stabiliti sul mercato secondo le condizioni di libera concorrenza. Il principio di libera concorrenza, che l'Autorità applica per la valutazione di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, costituisce pertanto un'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, il quale vieta le disparità di trattamento nella tassazione delle imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Questo principio vincola gli Stati SEE e le norme fiscali nazionali non sono escluse dal suo campo di applicazione <sup>(255)</sup>.
173. Per valutare se un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento sia conforme al principio di libera concorrenza inerente all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità può tener conto delle indicazioni fornite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare degli orientamenti sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali. Pur non trattando di questioni attinenti agli aiuti di Stato *in sé e per sé*, gli orientamenti riassumono i principi condivisi a livello internazionale in materia di prezzi di trasferimento e forniscono utili indicazioni per le amministrazioni fiscali e le imprese multinazionali su come garantire che il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento produca un esito conforme alle condizioni di mercato. Di conseguenza, se l'accordo sui prezzi di trasferimento corrisponde alle indicazioni fornite dagli orientamenti dell'OCSE in materia, comprese quelle sulla scelta del metodo più adeguato che conduce a un'approssimazione attendibile di un risultato rispondente alle condizioni di mercato, un ruling che avalli tale accordo non dovrebbe comportare aiuti di Stato.
174. In sintesi, i ruling conferiscono un vantaggio selettivo ai loro destinatari in particolare quando:
- a) applicano in modo errato la normativa fiscale nazionale e ciò si traduce in una riduzione dell'onere fiscale <sup>(256)</sup>;
  - b) non sono disponibili per imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga <sup>(257)</sup>, o

<sup>(254)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006, *Regno del Belgio e Forum 187/Commissione*, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416. Nella sentenza sul regime fiscale belga relativo ai centri di coordinamento, la Corte di giustizia ha esaminato un ricorso proposto avverso una decisione della Commissione (decisione 2003/757/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GUL 282 del 30.10.2003, pag. 25), la quale aveva concluso, tra l'altro, che il metodo di determinazione del reddito imponibile secondo tale regime conferiva un vantaggio selettivo a tali centri. In base al regime, il reddito imponibile era determinato su base forfettaria in percentuale dell'importo totale delle spese e dei costi di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale e degli oneri finanziari. La Corte ha stabilito che «[p]er verificare se la determinazione del reddito imponibile, come prevista nel regime dei centri di coordinamento, procuri a questi ultimi un vantaggio, è necessario confrontare tale regime [...] con quello di applicazione generale, basato sulla differenza tra ricavi e costi, per un'impresa che svolge le proprie attività in condizioni di libera concorrenza». La Corte ha aggiunto che «l'esclusione [delle spese per il personale e degli oneri finanziari] dai costi usati per determinare i redditi imponibili dei centri in questione non consente di definire prezzi di trasferimento prossimi a quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza», il che a detta della Corte «produce un vantaggio economico a favore di tali centri» (punti 96 e 97).

<sup>(255)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006, *Regno del Belgio e Forum 187/Commissione*, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, punto 81. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015, *Belgio/Commissione*, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punti 65 e 66, e la giurisprudenza citata.

<sup>(256)</sup> Cfr. la decisione 2003/601/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti C 54/2001 (ex NN 55/2000) «Foreign Income» al quale l'Irlanda ha dato esecuzione (GUL 204 del 13.8.2003, pag. 51) considerando da 33 a 35.

<sup>(257)</sup> Questo avviene, ad esempio, quando alcune imprese partecipanti in operazioni con soggetti controllati non sono autorizzate a richiedere tali ruling, contrariamente a una categoria predefinita di imprese. Cfr., a questo proposito, la decisione 2004/77/CE della Commissione, del 24 giugno 2003, sul regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione, in forma di regime fiscale di «ruling» applicabile alle «US Foreign Sales Corporations» (GUL 23 del 28.1.2004, pag. 14) considerando da 56 a 62.



- c) l'amministrazione applica un trattamento fiscale più «favorevole» di quello concesso ad altri contribuenti che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Ciò potrebbe, ad esempio, avvenire nel caso in cui l'autorità tributaria avallasse un accordo sui prezzi di trasferimento che non applica condizioni di libera concorrenza poiché il metodo utilizzato nel ruling produce un risultato che si discosta da un'approssimazione attendibile del risultato rispondente alle condizioni di mercato <sup>(258)</sup>. Lo stesso vale nel caso in cui l'accordo preventivo consente ai destinatari di utilizzare metodi alternativi, più indiretti, per il calcolo degli utili imponibili, ad esempio l'utilizzo di margini prestabiliti nel metodo del prezzo di costo maggiorato (cost plus) o del prezzo di rivendita (resale minus) al fine di determinare un prezzo di trasferimento appropriato, mentre sono disponibili metodi più diretti <sup>(259)</sup>.

#### 5.4.4.2. Transazioni fiscali

175. Le transazioni fiscali, una pratica diffusa in diversi Stati SEE, si verificano generalmente nel contesto di controversie tra i contribuenti e l'amministrazione tributaria per quanto riguarda l'importo dell'imposta dovuta. La conclusione di tali transazioni fiscali consente all'amministrazione tributaria di evitare contenziosi di lunga durata dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali e di garantire un recupero rapido dell'imposta dovuta. Sebbene la competenza degli Stati SEE in questo campo sia indiscutibile, la conclusione di transazioni fiscali può comportare un aiuto di Stato, in particolare se risulta che l'importo dell'imposta dovuta è stato ridotto senza una chiara giustificazione (come ad esempio l'ottimizzazione del recupero del debito) o in maniera sproporzionata a favore del contribuente <sup>(260)</sup>.
176. In questo contesto, la transazione tra l'amministrazione tributaria e un contribuente può, in particolare, comportare un vantaggio selettivo se <sup>(261)</sup>:
- facendo concessioni sproporzionate ad un contribuente, l'amministrazione applica un trattamento fiscale discrezionale più «favorevole» rispetto a quello concesso ad altri contribuenti che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga;
  - la transazione è contraria alle norme fiscali vigenti e ha determinato un minore importo dell'imposta al di là di uno scarto ragionevole. Questa situazione potrebbe per esempio verificarsi quando i fatti constatati avrebbero dovuto condurre a una diversa quantificazione dell'imposta sulla base delle disposizioni vigenti (ma l'importo dell'imposta dovuta è stato illegittimamente ridotto).

#### 5.4.5. Norme di ammortamento


177. In generale, le misure fiscali di natura meramente tecnica quali le norme sull'ammortamento non costituiscono un aiuto di Stato. Il metodo per calcolare l'ammortamento degli attivi varia da uno Stato SEE all'altro, ma tali metodi possono essere inerenti ai sistemi tributari di cui fanno parte.
178. La difficoltà nel valutare l'eventuale selettività del tasso di ammortamento di determinati attivi è data dall'esigenza di stabilire un parametro di riferimento (dal quale il tasso o metodo specifico di ammortamento possa divergere). Mentre, in termini contabili, l'obiettivo dell'ammortamento è generalmente quello di prendere in conto il deprezzamento economico delle attività al fine di presentare un quadro fedele della situazione finanziaria della società, il sistema tributario persegue scopi diversi, come quello di consentire alle imprese di ripartire le spese detraibili nel tempo.

<sup>(258)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa al caso SA.38374, Starbucks, non ancora pubblicata, la decisione della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa al caso SA.38375, Fiat, non ancora pubblicata, la decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2016, nel caso SA.37667, regime di aiuto di Stato per l'esenzione degli utili in eccesso, non ancora pubblicata (tutti i casi sono soggetti a una procedura di ricorso).

<sup>(259)</sup> Cfr. la decisione 2003/438/CE della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa al regime di aiuto di Stato C 50/01 (ex NN 47/2000) — Società finanziarie — cui il Lussemburgo ha dato esecuzione (GU L 153 del 20.6.2003, pag. 40, considerando 43 e 44); decisione 2003/501/CE della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa al regime di aiuto di Stato C 49/2001 (ex NN 46/2000) — Centri di coordinamento — cui il Lussemburgo ha dato esecuzione (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 20, considerando 46, 47 e 50); decisione 2003/757/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25, considerando 89-95) e la relativa sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006, *Regno del Belgio e Forum 187/Commissione*, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, punti 96 e 97; decisione 2004/76/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1, considerando 50 e 53); decisione della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa al caso SA.38374, Starbucks, non ancora pubblicata, soggetta a procedura di ricorso, considerando 282-285; decisione della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa al caso SA.38375, Fiat, non ancora pubblicata, soggetta a procedura di ricorso, considerando 245.

<sup>(260)</sup> Cfr. la decisione 2011/276/UE della Commissione, del 26 maggio 2010, relativa all'aiuto di Stato sotto forma di un accordo fiscale transattivo cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della società Umicore SA (ex «Union Minière SA») [Aiuto di Stato C 76/03 (ex NN 69/03)] (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 76).

<sup>(261)</sup> Cfr. la decisione 2011/276/UE della Commissione, considerando 155.



179. Gli incentivi all'ammortamento [ad esempio l'ammortamento accelerato, un metodo di ammortamento più favorevole <sup>(262)</sup>, l'ammortamento anticipato ecc.] per determinati tipi di attivi o di imprese, che non trovano fondamento nei principi che ispirano le norme sull'ammortamento in questione, possono determinare l'esistenza di un aiuto di Stato. Per contro, le norme per l'ammortamento accelerato e anticipato per attivi in locazione finanziaria (leasing) possono essere considerate misure di carattere generale se i contratti di locazione in questione sono effettivamente accessibili alle imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni <sup>(263)</sup>].
180. Se l'autorità tributaria può stabilire a propria discrezione periodi di ammortamento o metodi di valutazione diversi per le singole imprese o i singoli settori, si presume ovviamente che vi sia selettività. Analogamente, l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione tributaria per l'applicazione di un determinato regime di ammortamento implica selettività se non si limita alla verifica preventiva dei requisiti giuridici <sup>(264)</sup>.

#### 5.4.6. Regime fiscale forfettario per attività specifiche

181. Disposizioni specifiche non contenenti elementi discrezionali, che permettano ad esempio la determinazione dell'imposta sui redditi su base forfettaria, possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono conto, in particolare, di esigenze contabili specifiche o dell'incidenza del fattore fondiario nell'assetto patrimoniale specifico di determinati settori.
182. Tali disposizioni non sono pertanto selettive se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) il regime forfettario deve essere giustificato dall'obiettivo di evitare oneri amministrativi sproporzionati per taluni tipi di imprese, in considerazione delle loro dimensioni ridotte o del settore di attività;
  - b) in media, il regime forfettario non deve comportare una pressione fiscale inferiore per tali imprese rispetto ad altre imprese che ne sono escluse e non deve comportare vantaggi per una sottocategoria di beneficiari.

#### 5.4.7. Norme antiabuso

183. L'esistenza di norme antiabuso può essere giustificata dall'obiettivo di prevenire l'evasione fiscale da parte dei contribuenti <sup>(265)</sup>. Tuttavia, tali norme possono essere selettive se prevedono una deroga (la non applicazione delle norme antiabuso) per particolari imprese o operazioni, in contrasto con la logica cui esse si ispirano <sup>(266)</sup>.

#### 5.4.8. Accise

184. Una riduzione dell'aliquota di accisa può conferire un vantaggio selettivo alle imprese che usano il prodotto in questione come fattore produttivo o che lo vendono sul mercato <sup>(268)</sup>.

## 6. INCIDENZA SUGLI SCAMBI E SULLA CONCORRENZA

### 6.1. Principi generali

185. Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE solo qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati [SEE]».

<sup>(262)</sup> Metodo dei saldi decrescenti o metodo di ammortamento della somma degli anni rispetto al metodo dell'ammortamento a quote costanti.


<sup>(263)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, del 20 novembre 2012, relativa al caso SA. 34736 sul deprezzamento anticipato di alcuni attivi acquisiti tramite un leasing finanziario (GU C 384 del 13.12.2012, pag. 1).

<sup>(264)</sup> Cfr. la decisione 2007/256/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell'articolo 39 CA del codice generale delle imposte — Aiuto di Stato C 46/2004 (ex NN 65/2004) (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 41), considerando 122.

<sup>(265)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *GIL Insurance*, C-308/01, ECLI:EU:C:2004:252, punto 65 e segg.

<sup>(266)</sup> Cfr. la decisione 2007/256/CE, considerando 81 e segg.).

<sup>(268)</sup> Cfr., ad esempio, la decisione 1999/779/CE della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa a un aiuto di Stato concesso dall'Austria sotto forma di un'esenzione fiscale applicabile al vino e ad altre bevande fermentate in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 27).



186. Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto. In pratica, tuttavia, questi criteri sono spesso trattati congiuntamente nella valutazione degli aiuti di Stato, in quanto, di norma, sono considerati indissociabilmente connessi <sup>(269)</sup>.

## 6.2. Distorsione della concorrenza

187. Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti <sup>(270)</sup>. Dal punto di vista pratico, si riscontra di norma una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 61, articolo 1, dell'accordo SEE quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza <sup>(271)</sup>.
188. Il fatto che le autorità attribuiscono un servizio pubblico a un fornitore interno (pur essendo libere di affidare tale servizio a terzi) non esclude, di per sé, una potenziale distorsione della concorrenza. Tuttavia, si esclude una potenziale distorsione della concorrenza se ricorrono le seguenti condizioni cumulative:
- a) il servizio deve essere soggetto a un monopolio legale (stabilito in conformità del diritto dell'Unione) <sup>(272)</sup>;
  - b) il monopolio legale non deve soltanto escludere la concorrenza sul mercato, ma anche la concorrenza per il mercato ossia la concorrenza per la posizione di prestatore esclusivo del servizio in questione <sup>(273)</sup>;
  - c) il servizio non deve essere in concorrenza con altri servizi; e
  - d) se il prestatore del servizio opera in un altro mercato (geografico o del prodotto) aperto alla concorrenza, si deve escludere che vi sia una sovvenzione trasversale. Ciò presuppone che si utilizzino conti separati, che i costi e i ricavi siano imputati correttamente e che i fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale non possano andare a vantaggio di altre attività.
189. Il sostegno pubblico rischia di falsare la concorrenza anche se non aiuta l'impresa beneficiaria ad espandersi e a conquistare quote di mercato. È sufficiente che l'aiuto le consenta di mantenere una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe in assenza di aiuto. In questo contesto, affinché si possa ritenere che l'aiuto falsi la concorrenza, è sufficiente di norma che esso conferisca un vantaggio al beneficiario, alleviando le spese cui dovrebbe altrimenti far fronte nell'ambito della propria normale attività <sup>(274)</sup>. La definizione di aiuto di Stato non richiede che la distorsione della concorrenza o l'effetto sugli scambi siano sensibili o sostanziali. L'entità esigua di un aiuto o le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria non escludono, di per sé, l'eventualità che l'aiuto falsi o minacci di falsare la concorrenza <sup>(275)</sup>, a condizione tuttavia che la probabilità di una tale distorsione non sia meramente ipotetica <sup>(276)</sup>.

<sup>(269)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta*, cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., ECLI:EU:T:2000:151, punto 81.

<sup>(270)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, *Philip Morris*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11. Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta*, cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., ECLI:EU:T:2000:151, punto 80.

<sup>(271)</sup> Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta*, cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., ECLI:EU:T:2000:151, punti da 141 a 147; sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.


<sup>(272)</sup> Esiste un monopolio legale quando un determinato servizio è riservato, per legge o regolamentazione, a un prestatore esclusivo e la sua prestazione è esplicitamente vietata agli altri operatori (non è ammessa nemmeno per soddisfare un'eventuale domanda residua di alcuni gruppi di clienti). Tuttavia, il semplice fatto che la prestazione di un servizio pubblico sia affidata ad una specifica impresa non significa che tale impresa goda di un monopolio legale.

<sup>(273)</sup> sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, *Germania/Commissione*, T-295/12, ECLI:EU:T:2014:675, punto 158; decisione della Commissione, del 7 luglio 2002, relativa all'aiuto di Stato N 356/2002 – Regno Unito – Network Rail (GU C 232 del 28.9.2002, pag. 2, considerando 75-77). Ad esempio, se una concessione è assegnata tramite una procedura competitiva, vi è concorrenza sul mercato.

<sup>(274)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, *Heiser*, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 55.

<sup>(275)</sup> Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2000, *Confederación Espanola de Transporte de Mercancías/Commissione*, T-55/99, ECLI:EU:T:2000:223, punto 89; Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punto 81.

<sup>(276)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punto 79.



## 6.3. Incidenza sugli scambi

190. Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE solo nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati SEE. A questo proposito, non è necessario dimostrare l'effettiva incidenza di tale aiuto sugli scambi tra Stati SEE, ma basta esaminare se l'aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi <sup>(277)</sup>. In particolare, gli organi giurisdizionali del SEE hanno dichiarato che «quando l'aiuto concesso da uno Stato [...] rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi [intra-SEE], questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto» <sup>(278)</sup>.
191. Il sostegno pubblico può essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati SEE anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri. Per esempio, mantenendo invariata o incrementando l'offerta locale, la sovvenzione può rendere più difficile per gli operatori di altri Stati SEE l'accesso al mercato <sup>(279)</sup>.
192. L'importo relativamente ridotto dell'aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati SEE ne siano danneggiati <sup>(280)</sup>. Una sovvenzione pubblica concessa a un'impresa che fornisce servizi solo a livello locale o regionale e non al di fuori del suo Stato d'origine può nondimeno incidere sugli scambi tra Stati SEE se tali servizi possono essere forniti da imprese di altri Stati SEE (anche mediante il diritto di stabilimento) e questa possibilità non è meramente ipotetica. Ad esempio, qualora uno Stato SEE conceda una sovvenzione pubblica a un'impresa per la fornitura di servizi di trasporto, la fornitura di detti servizi può, in virtù della sovvenzione, risultare invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese aventi sede in altri Stati SEE di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale Stato SEE ne risultano diminuite <sup>(281)</sup>. Tale effetto può essere tuttavia meno probabile se l'attività economica è di dimensioni molto modeste, come può risultare ad esempio da un fatturato molto basso.
193. In linea di principio, vi può essere un'incidenza sugli scambi anche se il beneficiario esporta la totalità o la maggior parte della sua produzione al di fuori del SEE, ma in tali situazioni l'incidenza è meno immediata e non si può presumere per il semplice fatto che il mercato è aperto alla concorrenza <sup>(282)</sup>.
194. Per accertare l'incidenza sugli scambi non è necessario definire il mercato o effettuare un'indagine dettagliata dell'impatto della misura sulla posizione concorrenziale del beneficiario e dei suoi concorrenti <sup>(283)</sup>.
195. L'incidenza sugli scambi tra Stati SEE non può tuttavia essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni per cui le misure false o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati SEE <sup>(284)</sup>.
196. In diverse decisioni l'Autorità e la Commissione hanno ritenuto che, in ragione delle specifiche circostanze del caso, la misura in esame avesse un impatto prettamente locale e, di conseguenza, nessuna incidenza sugli scambi tra Stati SEE. In questi casi l'Autorità e la Commissione hanno accertato, in particolare, che il beneficiario forniva beni o prestava servizi in una zona limitata di uno Stato SEE ed era poco idoneo ad attrarre clienti da altri Stati SEE, per cui non si poteva prevedere che la misura avrebbe avuto un'incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o stabilimento transfrontaliero.

<sup>(277)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 65.

sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2013, *Libert e altri*, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 76.

<sup>(278)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 66.

sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2013, *Libert e altri*, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 77; sentenza del Tribunale del 4 aprile 2001, *Friulia Venezia Giulia*, T-288/97, ECLI:EU:T:2001:115, punto 41.

<sup>(279)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 67.

sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2013, *Libert e altri*, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 78; sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punto 78.


<sup>(280)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 68.

<sup>(281)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, punti 77 e 78.

<sup>(282)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, *Belgio/Commissione (Tubemeuse)*, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2009, *Commissione/Repubblica italiana e Wam SpA*, C-494/06 P, ECLI:EU:C:2009:272, punto 62.

<sup>(283)</sup> sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, *Philip Morris*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209; sentenza del Tribunale del 4 settembre 2009, *Italia/Commissione*, T-211/05, ECLI:EU:T:2009:304, punti da 157 a 160; sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, *Alzetta*, cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., ECLI:EU:T:2000:151, punto 95.

<sup>(284)</sup> sentenza del Tribunale del 6 luglio 1995, *AITEC e altri/Commissione*, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, ECLI:EU:T:1995:130, punto 141.



197. Mentre non è possibile definire categorie generali di misure che solitamente rispondono a tali criteri, le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui l'Autorità e la Commissione hanno considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati SEE. Tra gli esempi si annoverano:
- a) strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale e non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati SEE <sup>(285)</sup>;
  - b) manifestazioni culturali ed entità che svolgono attività economiche <sup>(286)</sup> che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati SEE <sup>(287)</sup>; l'Autorità ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato SEE e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischiano di incidere sugli scambi tra gli Stati SEE;
  - c) ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria che forniscono i consueti servizi sanitari destinati alla popolazione locale e che non rischiano di attrarre clienti o investimenti da altri Stati SEE <sup>(288)</sup>;
  - d) mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale <sup>(289)</sup>;
  - e) un centro conferenze, se è realmente improbabile che l'ubicazione e i potenziali effetti dell'aiuto sui prezzi dirottino gli utenti da altri centri in altri Stati SEE <sup>(290)</sup>;
  - f) piattaforme di informazione e di rete destinate ad affrontare direttamente i problemi della disoccupazione e i conflitti sociali in una zona predefinita e poco estesa <sup>(291)</sup>;
  - g) i piccoli aeroporti <sup>(292)</sup> o porti <sup>(293)</sup> che servono prevalentemente un'utenza locale, con la conseguente limitazione al livello locale della concorrenza esercitata sui servizi, e per i quali l'incidenza sugli investimenti transfrontalieri è solo marginale;
  - h) il finanziamento di taluni impianti a fune (in particolare di skilift) nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate. La Commissione ha chiarito che di norma si dovrebbe tener conto dei seguenti elementi

<sup>(285)</sup> Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative ai seguenti aiuti di Stato: N 258/2000, Piscina ricreativa a Dorsten (GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16); Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2003, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 63); SA.37963 – Regno Unito – Presunto aiuto di Stato a favore di Glenmore Lodge (GU C 277 del 21.8.2015, pag. 3); SA.38208 – Regno Unito – Presunto aiuto di Stato a favore di circoli golfistici amatoriali di proprietà dei soci (GU C 277 del 21.8.2015, pag. 4). Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 459/12/COL, del 5 dicembre 2012, relativa agli aiuti a favore di Bømlabadet Bygg AS per la costruzione del parco acquatico di Bømlabadet nel comune di Bømlø (GU C 193 del 4.7.2013, pag. 9, e supplemento SEE n. 39 del 4.7.2013, pag. 1).

<sup>(286)</sup> Per le condizioni alle quali le attività culturali o di conservazione del patrimonio hanno carattere economico ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, si veda il punto 2.6. Per le attività culturali o di conservazione del patrimonio che non hanno carattere economico, non è necessario valutare se l'eventuale finanziamento pubblico possa avere un'incidenza sugli scambi.

<sup>(287)</sup> Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato N 630/2003, Intervento a favore dei musei locali della Sardegna (GU C 275 dell'8.11.2005, pag. 3); SA.34466, Cipro – Centro per le arti visive e la ricerca (GU C 1 del 4.1.2013, pag. 10); SA.36581 Grecia – Costruzione del museo archeologico di Messara, Creta (GU C 353 del 3.12.2013, pag. 4); SA.35909 (2012/N) – Repubblica ceca – Infrastruttura per il turismo (NUTS II regione sudorientale) (GU C 306 del 22.10.2013, pag. 4); SA.34891 (2012/N) – Polonia – Aiuti di Stato a Związek gmin fortecnych twierdzy Przemyśl (GU C 293 del 9.10.2013, pag. 1).

<sup>(288)</sup> Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato N 543/2001, Irlanda – Contributi in conto capitale in favore degli ospedali (GU C 154 del 28.6.2002, pag. 4) o SA.34576, Portogallo – Unità di terapie continue Jean Piaget/Nordest (GU C 73 del 13.3.2013, pag. 1); SA.37432 – Repubblica ceca – Finanziamento di ospedali pubblici nella regione di Hradec Králové (GU C 203 del 19.6.2015, pag. 2); SA.37904 – Germania – Presunto aiuto di Stato ad un centro medico a Durmersheim (GU C 188 del 5.6.2015, pag. 2); SA.38035 – Germania – Presunto aiuto a una clinica di riabilitazione specializzata in medicina ortopedica e chirurgia traumatologica (GU C 188 del 5.6.2015, pag. 3).

<sup>(289)</sup> Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato N 257/2007, Sovvenzioni per le produzioni teatrali nel paese Basco (GU C 173 del 26.7.2007, pag. 1); N 458/2004, Sostegno pubblico per Espacio Editorial Andaluza Holding, S.L. (GU C 131 del 28.5.2005, pag. 1); SA.33243, Jornal da Madera (GU C 16 del 19.1.2013, pag. 1).

<sup>(290)</sup> Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 486/2002, Svezia – Aiuto in favore di un centro di congressi a Visby (GU C 75 del 27.3.2003, pag. 2).

<sup>(291)</sup> Cfr. la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.33149 – Germania – Presunto aiuto di Stato illegale a favore del Städtische Projekt «Wirtschaftsbüro Gaarden» – Kiel (GU C 188 del 5.6.2015, pag. 1).

<sup>(292)</sup> Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione relativa al caso SA.38441 – Regno Unito – Collegamenti aerei con le Isles of Scilly (GU C 5 del 9.1.2015, pag. 4).

<sup>(293)</sup> Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative ai seguenti aiuti di Stato: SA.39403 – Paesi Bassi – Investimento nel porto di Lauwersoog (GU C 259 del 7.8.2015, pag. 4); SA.42219 – Germania – Rinnovo della banchina Schuhmacher nel porto di Maasholm (GU C 426 del 18.12.2015, pag. 5).



per distinguere tra impianti destinati ad un'attività idonea ad attrarre utenti non locali, che solitamente incidono sugli scambi, e gli impianti finalizzati allo sport in località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate, nelle quali il sostegno pubblico non è tale da incidere sugli scambi tra Stati SEE <sup>(294)</sup>: a) l'ubicazione degli impianti (ad esempio, nel contesto urbano o di collegamento tra centri abitati); b) i tempi di funzionamento; c) la caratterizzazione prevalentemente locale dell'utenza (numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali); d) il numero totale e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti; e) la presenza, nella zona, di altri impianti finalizzati al turismo. Con gli adeguamenti necessari, fattori analoghi potrebbero essere pertinenti anche per altri tipi di impianti.

198. Sebbene le circostanze in cui l'aiuto è stato concesso siano nella maggior parte dei casi sufficienti per dimostrare che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati SEE e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, tali circostanze devono essere evocate in modo appropriato. Nel caso dei regimi di aiuto, è sufficiente di norma esaminare le caratteristiche del regime particolare di cui trattasi <sup>(295)</sup>.

## 7. INFRASTRUTTURE: ALCUNE INDICAZIONI SPECIFICHE

### 7.1. Introduzione

199. Le indicazioni in merito alla nozione di aiuto di Stato contenute nei presenti orientamenti si applicano al finanziamento pubblico delle infrastrutture aventi un uso economico, così come si applicano a qualsiasi altro finanziamento pubblico che favorisce un'attività economica <sup>(296)</sup>. Tuttavia, data l'importanza strategica del finanziamento pubblico delle infrastrutture, soprattutto per la promozione della crescita, e le questioni che spesso solleva, è opportuno fornire indicazioni specifiche sui casi in cui il finanziamento delle infrastrutture favorisce un'impresa, concede un vantaggio e incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati SEE.
200. I progetti infrastrutturali spesso coinvolgono diverse categorie di soggetti e qualsiasi tipo di aiuto di Stato interessato può potenzialmente andare a vantaggio della costruzione (compreso l'ampliamento o il miglioramento), della gestione o dell'utilizzo dell'infrastruttura <sup>(297)</sup>. Ai fini della presente sezione, è quindi utile distinguere tra il promotore e/o il primo proprietario («**promotore/proprietario**» <sup>(298)</sup>) di un'infrastruttura, i **gestori** (vale a dire le imprese che utilizzano direttamente l'infrastruttura per fornire servizi agli utenti finali, comprese le imprese che acquisiscono l'infrastruttura dal promotore/proprietario per sfruttarla economicamente o che ottengono una concessione o locazione per l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura) e gli **utilizzatori finali** dell'infrastruttura, sebbene tali funzioni possano in alcuni casi sovrapporsi.

### 7.2. Aiuti al promotore/proprietario

#### 7.2.1. Attività economiche e attività non economiche

201. Il finanziamento pubblico delle infrastrutture è stato tradizionalmente considerato non soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato in quanto la costruzione e la gestione di un'infrastruttura erano considerate misure generali di politica pubblica e non un'attività economica <sup>(299)</sup>. Più di recente, tuttavia, una serie di fattori, tra cui la liberalizzazione, la privatizzazione, l'integrazione del mercato e il progresso tecnologico, ha aumentato le possibilità di sfruttamento commerciale delle infrastrutture stesse.

<sup>(294)</sup> Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato N 376/01 – Regime di aiuti in favore degli impianti a fune (GU C 172 del 18.7.2002, pag. 2).


<sup>(295)</sup> Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, *Germania/Commissione*, C-248/84, ECLI:EU:C:1987:437, punto 18.

<sup>(296)</sup> Il «finanziamento pubblico delle infrastrutture» comprende tutte le forme di apporto di risorse statali per la costruzione, l'acquisizione o la gestione delle infrastrutture.

<sup>(297)</sup> La presente sezione non riguarda gli eventuali aiuti a imprese appaltatrici coinvolte nella costruzione dell'infrastruttura.

<sup>(298)</sup> Per «proprietario» si intende qualsiasi soggetto che esercita effettivi diritti di proprietà sull'infrastruttura e gode dei vantaggi economici che ne derivano. Ad esempio, se il proprietario delega i propri diritti di proprietà a soggetto distinto (come un'autorità portuale) che gestisce l'infrastruttura per conto del proprietario, ai fini del controllo degli aiuti di Stato si considera che questo soggetto sostituisca il proprietario.

<sup>(299)</sup> Venticinquesima relazione sulla politica della concorrenza, 1995, punto 175.



202. Nella sentenza *Aéroports de Paris* <sup>(300)</sup>, il Tribunale ha riconosciuto tale evoluzione, precisando che la gestione di un aeroporto doveva essere qualificata come un'attività economica. Più di recente, la sentenza *Leipzig/Halle* <sup>(301)</sup> ha confermato che la costruzione della pista di un aeroporto commerciale costituisce di per sé un'attività economica. Sebbene nello specifico queste cause riguardino gli aeroporti, i principi sviluppati dagli organi giurisdizionali del SEE hanno valenza più ampia e sono quindi applicabili alla costruzione di altre infrastrutture indissociabilmente legate a un'attività economica <sup>(302)</sup>.
203. D'altro canto, il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò riguarda, ad esempio, le infrastrutture utilizzate per le attività che lo Stato effettua di norma nell'esercizio dei suoi pubblici poteri (ad esempio, gli impianti militari, il controllo del traffico aereo negli aeroporti, i fari e le altre strutture necessarie per la navigazione generale anche sulle vie navigabili interne, la protezione dalle alluvioni e la gestione delle acque poco profonde nel pubblico interesse, la polizia e le dogane) o che non sono utilizzate per offrire beni o servizi su un determinato mercato (ad esempio, le strade messe a disposizione gratuitamente per un uso pubblico). Tali attività non rivestono carattere economico e pertanto non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Di conseguenza ne esula anche il finanziamento pubblico delle infrastrutture connesse <sup>(303)</sup>.
204. Qualora un'infrastruttura originariamente utilizzata per un'attività non economica sia in seguito ridestinata all'uso economico (ad esempio quando un aeroporto militare viene convertito all'uso civile), per la valutazione ai fini della normativa sugli aiuti di Stato saranno presi in considerazione solo i costi sostenuti per la conversione dell'infrastruttura all'uso economico <sup>(304)</sup>.
205. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche.
206. Se un determinato soggetto svolge sia attività economiche che non economiche, gli Stati SEE devono garantire che il finanziamento pubblico concesso per le attività non economiche non possa essere utilizzato per il sovvenzionamento trasversale delle attività economiche. Gli Stati SEE possono ad esempio limitare il finanziamento pubblico al costo netto (compreso il costo del capitale) dell'attività non economica, da individuare sulla base di una chiara separazione contabile.
207. Se, in caso di uso misto, l'infrastruttura è usata quasi esclusivamente per un'attività non economica, l'Autorità ritiene che il suo finanziamento possa interamente esulare dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'uso economico rimanga puramente accessorio, ossia che si tratti di un'attività direttamente connessa all'utilizzo dell'infrastruttura o per esso necessaria o intrinsecamente legata al suo uso principale non economico. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le attività economiche in questione necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività principali non economiche. Le attività economiche accessorie devono avere consistenza limitata rispetto alla capacità dell'infrastruttura <sup>(305)</sup>. Esempi di attività economiche accessorie possono comprendere il caso in cui un'organizzazione di ricerca occasionalmente affitti le sue attrezzature e i suoi laboratori a partner industriali <sup>(306)</sup>. Inoltre l'Autorità ritiene che

<sup>(300)</sup> Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Aéroports de Paris/Commissione*, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, punto 125, confermata in appello dalla sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2002, *Aéroports de Paris/Commissione*, C-82/01 P, ECLI:EU:C:2002:617. Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, *Ryanair/Commissione*, T-196/04, ECLI:EU:T:2008:585, punto 88.

<sup>(301)</sup> Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e altri/Commissione*, cause riunite T-443/08 e T-455/08, ECLI:EU:T:2011:117, in particolare i punti 93 e 94, confermata in appello dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, *Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione*, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, in particolare ai punti da 40 a 43 e 47.


<sup>(302)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, *Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione*, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, punti 43 e 44; sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 40.

<sup>(303)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punti 7 e 8; sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 1988, *Bodson/Pompes funèbres des régions libérées*, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, punto 18; sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e altri/Commissione*, cause riunite T-443/08 e T-455/08, ECLI:EU:T:2011:117, punto 98.

<sup>(304)</sup> Cfr. decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, concernente la misura SA.23324 — C 25/07 (ex NN 26/07) — Finlandia Finavia, Airpro e Ryanair presso l'aeroporto di Tampere-Pirkkala (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 27) e la decisione relativa all'aiuto di Stato SA.35388 — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo.

<sup>(305)</sup> A questo proposito, l'uso economico dell'infrastruttura può essere considerato accessorio quando la capacità assegnata ogni anno a tale attività non supera il 20 per cento della capacità annua complessiva dell'infrastruttura.

<sup>(306)</sup> Se le attività non rimangono accessorie, possono essere soggette alle norme in materia di aiuti di Stato anche attività economiche secondarie (cfr. la sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, *Germania/Commissione*, T-347/09, ECLI:EU:T:2013:418 sulla vendita di legname e sulle attività turistiche delle organizzazioni per la conservazione della natura).



di norma il finanziamento pubblico concesso per servizi comunemente aggiuntivi a infrastrutture (come ristoranti, negozi o parcheggi a pagamento) che sono quasi esclusivamente utilizzate per attività non economiche non abbia, generalmente, alcuna incidenza sugli scambi tra Stati SEE in quanto è improbabile che tali servizi attraggano clienti da altri Stati SEE e che il loro finanziamento abbia un'incidenza più che marginale sugli investimenti o sullo stabilimento transfrontaliero.

208. Come ha affermato la Corte nella sentenza *Leipzig/Halle*, la costruzione di un'infrastruttura o di parte di essa può rientrare nell'esercizio di pubblici poteri dello Stato <sup>(307)</sup>. In tal caso il finanziamento pubblico dell'infrastruttura (o della sua parte pertinente) non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato.
209. A causa dell'incertezza esistente prima della sentenza *Aéroports de Paris*, le autorità pubbliche potevano legittimamente ritenere che il finanziamento pubblico di infrastrutture concesso anteriormente a tale sentenza non costituisca un aiuto di Stato e che, quindi, tale misura non dovesse essere notificata all'Autorità. Ne consegue che l'Autorità non può mettere in discussione tali misure di finanziamento adottate in via definitiva prima della sentenza *Aéroports de Paris* in base alla normativa sugli aiuti di Stato <sup>(308)</sup>. Ciò non comporta alcuna presunzione circa la presenza o assenza di aiuti di Stato né alcuna legittima aspettativa per quanto riguarda le misure di finanziamento non adottate in via definitiva prima della sentenza *Aéroports de Paris*, le quali dovranno essere verificate caso per caso <sup>(309)</sup>.

#### 7.2.2. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

210. La logica sottesa ai casi in cui l'Autorità e la Commissione hanno ritenuto che alcune misure non fossero idonee a incidere sugli scambi tra gli Stati SEE come precisato ai punti 196 e 197 può applicarsi anche a taluni finanziamenti pubblici delle infrastrutture, in particolare delle infrastrutture locali o municipali, anche se sono gestite a fini commerciali. Una delle caratteristiche di questo tipo di casi potrebbe essere la natura prevalentemente locale del bacino di utenza o la prova del fatto che è poco probabile che gli investimenti transfrontalieri siano influenzati in modo più che marginale. Ad esempio, è improbabile che incida sugli scambi la costruzione di impianti ricreativi locali, strutture sanitarie, piccoli aeroporti o porti locali che servono prevalentemente un'utenza locale e che hanno un'incidenza marginale sugli investimenti transfrontalieri. Per dimostrare che non vi è alcun impatto sugli scambi si potrebbero addurre prove che l'uso dell'infrastruttura al di fuori dello Stato SEE è limitato e che gli investimenti transfrontalieri nel mercato in esame sono minimi o non tali da essere influenzati negativamente.
211. Vi sono circostanze in cui talune infrastrutture non sono soggette alla concorrenza diretta di altre infrastrutture dello stesso tipo o di altre infrastrutture di diverso tipo che offrono servizi altamente fungibili, oppure direttamente alla concorrenza di siffatti servizi <sup>(310)</sup>. L'assenza di concorrenza diretta tra infrastrutture è probabile nel caso delle infrastrutture di rete globali <sup>(311)</sup>, che sono monopoli naturali in quanto non sarebbe economico replicarli. Allo stesso modo, in alcuni settori il finanziamento privato per la costruzione di infrastrutture potrebbe essere insignificante <sup>(312)</sup>. L'Autorità ritiene che, nel caso della costruzione delle infrastrutture, si possa di norma escludere un'incidenza sugli scambi tra Stati SEE o una distorsione della concorrenza qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) l'infrastruttura non deve in genere far fronte a una concorrenza diretta, ii) il finanziamento privato deve essere insignificante nel settore e nello Stato SEE interessato e iii) l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme.

<sup>(307)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, *Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione*, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, punto 47.


<sup>(308)</sup> Decisione 2013/693/UE della Commissione, del 3 ottobre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.23600 — C 38/08 (ex NN 53/07) — Germania — Finanziamento del Terminal 2 dell'aeroporto di Monaco, Finanziamento del Terminal 2 dell'aeroporto di Monaco (GU L 319 del 29.11.2013, pag. 8, considerando 74-81). Negli orientamenti del 1994 per il settore dell'aviazione, la Commissione aveva sostenuto che «[l]a costruzione o l'ampliamento di infrastrutture (quali aeroporti, autostrade, ponti ecc.) rappresenta una misura generale di politica economica che non può essere controllata dalla Commissione a norma delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato» (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5, punto 12). Il capitolo della Guida agli aiuti di Stato dell'Autorità sugli aiuti al settore dell'aviazione (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 41 e supplemento SEE n. 23 del 23.5.1996, pag. 83) fa riferimento agli orientamenti della Commissione per il settore dell'aviazione del 1994 e afferma che l'Autorità applica criteri corrispondenti a quelli contenuti nella disciplina della Commissione.

<sup>(309)</sup> Queste precisazioni lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme della politica di coesione in tali circostanze, sulla quale sono state emanate indicazioni in altri ambiti. Cfr. ad esempio la nota orientativa della Commissione al COCOF sulla verifica della conformità con le norme in materia di aiuti di Stato nei casi che riguardano infrastrutture, disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/information/search/detail.cfm?LAN=EN&lang=en&id=359](http://ec.europa.eu/regional_policy/information/search/detail.cfm?LAN=EN&lang=en&id=359).

<sup>(310)</sup> Ad esempio, i servizi offerti da operatori commerciali di traghetti possono essere in concorrenza con un ponte o un tunnel a pedaggio.

<sup>(311)</sup> In un'infrastruttura di rete, diversi elementi della rete si completano a vicenda, invece di competere gli uni con gli altri.

<sup>(312)</sup> Se sussista solo un finanziamento irrisorio sul mercato in un determinato settore deve essere stabilito a livello dello Stato SEE interessato invece che a livello regionale o locale, così come avviene per la valutazione dell'esistenza di un mercato in uno Stato SEE (cfr., ad esempio, la sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015, *Spagna/Commissione*, T-461/13, ECLI:EU:T:2015:891, punto 44).



212. Perché l'intero finanziamento pubblico di un determinato progetto non ricada nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati SEE devono garantire che i finanziamenti forniti per la costruzione di infrastrutture nelle circostanze di cui al punto 211 non possano essere utilizzati per sovvenzioni trasversali o indirette di altre attività economiche, ivi compresa l'attività di gestione dell'infrastruttura. Si può escludere il sovvenzionamento trasversale facendo sì che il proprietario dell'infrastruttura non eserciti nessun'altra attività economica o – se la esercita – applichi contabilità separate, che i costi e gli utili siano adeguatamente ripartiti e che il finanziamento pubblico non vada a beneficio di altre attività. L'assenza di un aiuto indiretto, in particolare al gestore dell'infrastruttura, può essere garantita, ad esempio, organizzando una gara per l'esercizio della gestione.

### 7.2.3. Aiuti al promotore/proprietario di un'infrastruttura - panoramica per settore


213. La presente sezione fornisce una panoramica delle modalità con cui l'Autorità intende valutare il carattere di aiuto di Stato del finanziamento delle infrastrutture in diversi settori, tenendo conto delle principali caratteristiche che presenta, in genere e al momento attuale, il finanziamento pubblico delle infrastrutture nei diversi settori in relazione alle condizioni sopraindicate. Tale analisi non pregiudica l'esito di concrete valutazioni dei progetti effettuate caso per caso alla luce delle loro caratteristiche specifiche, del modo in cui un dato Stato SEE ha organizzato la prestazione di servizi connessi all'utilizzo dell'infrastruttura e dello sviluppo dei servizi commerciali e del funzionamento dell'accordo SEE. Non sostituisce la valutazione individuale volta ad accertare se tutti gli elementi della nozione di aiuto di Stato siano soddisfatti per quanto riguarda la concreta misura di finanziamento di una specifica infrastruttura. L'Autorità ha inoltre fornito indicazioni più dettagliate per alcuni settori in specifici orientamenti e discipline.
214. Le **infrastrutture aeroportuali** comprendono diversi tipi di infrastrutture. Sulla base della giurisprudenza degli organi giurisdizionali del SEE, è consolidato che la maggior parte delle infrastrutture aeroportuali <sup>(313)</sup> sono destinate alla fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree a titolo oneroso <sup>(314)</sup>. Tali servizi si configurano come attività economiche e pertanto il loro finanziamento è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Allo stesso modo, se un'infrastruttura è utilizzata per offrire servizi commerciali non aeronautici ad altri utenti, il finanziamento pubblico dell'infrastruttura è oggetto delle norme sugli aiuti di Stato <sup>(315)</sup>. Poiché gli aeroporti sono spesso in concorrenza tra di loro, anche il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali è tale da incidere sugli scambi tra Stati SEE. Al contrario, il finanziamento pubblico delle infrastrutture destinate ad attività che rientrano nei compiti svolti dallo Stato nell'esercizio dei suoi pubblici poteri esula dall'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Negli aeroporti sono generalmente considerati come attività non economiche il controllo del traffico aereo, i servizi di soccorso e antincendio, i servizi di polizia, i servizi doganali e le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da attacchi illeciti.
215. Analogamente, come risulta dalla prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione <sup>(316)</sup>, il finanziamento pubblico delle **infrastrutture portuali** favorisce un'attività economica ed è pertanto in linea di principio soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato. Come nel caso degli aeroporti, i porti possono competere tra di loro e quindi anche il finanziamento delle infrastrutture portuali è idoneo a incidere sugli scambi tra Stati SEE. Tuttavia, gli investimenti per le infrastrutture necessarie per lo svolgimento di attività che rientrano nei compiti svolti dallo Stato nell'esercizio dei suoi pubblici poteri non sono soggetti al controllo in materia di aiuti di Stato. Il controllo del traffico marittimo, i servizi antincendio, la polizia e le dogane hanno generalmente un carattere non economico.
216. L'**infrastruttura a banda larga** è utilizzata per consentire la fornitura di connettività agli utenti finali nel settore delle telecomunicazioni. Tale fornitura a titolo oneroso costituisce un'attività economica. L'infrastruttura a banda larga è in molti casi costruita da operatori senza alcun finanziamento statale, il che dimostra l'esistenza di una

<sup>(313)</sup> Quali le piste e i loro sistemi di illuminazione, i terminali, i piazzali, le piste di rullaggio o le infrastrutture di assistenza a terra centralizzate come i nastri di riconsegna bagagli.

<sup>(314)</sup> Cfr. il considerando 31 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, adottato con decisione n. 216/14/COL.

<sup>(315)</sup> Cfr. il considerando 33 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, adottato con decisione n. 216/14/COL.

<sup>(316)</sup> Decisione della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.38302 – Italia – Grande Progetto «Logistica e Porti. Sistema integrato portuale Salerno»; decisione della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.30742 (N/2010) – Lituania – Costruzione di infrastrutture per il terminal passeggeri e merci di Klaipeda (GU C 121 del 26.4.2012, pag. 1); decisione della Commissione, del 2 luglio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35418 (2012/N) – Grecia – Ampliamento del porto del Pireo (GU C 256 del 5.9.2013, pag. 2). Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/14/COL, del 26 febbraio 2014, relativa al finanziamento dell'autorità portuale di Húsavík (GU C 196 del 26.6.2014, pag. 4 e supplemento SEE n. 38 del 26.6.2014, pag. 1).



notevole attività di finanziamento da parte del mercato, e in molte zone geografiche competono tra di loro molteplici reti di operatori diversi <sup>(317)</sup>. Le infrastrutture a banda larga fanno parte di grandi reti interconnesse e gestite in modo commerciale. Per tali ragioni, il finanziamento pubblico delle infrastrutture a banda larga per la fornitura di connettività agli utenti finali è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato, come precisato negli orientamenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga <sup>(318)</sup>. Al contrario, la fornitura esclusiva di collegamenti alle autorità pubbliche rappresenta un'attività non economica per cui il finanziamento pubblico delle cosiddette «reti chiuse» non costituisce un aiuto di Stato <sup>(319)</sup>.

217. **L'infrastruttura energetica** <sup>(320)</sup> è utilizzata per la fornitura di servizi di energia a titolo oneroso, che costituisce un'attività economica. L'infrastruttura energetica è, in larga misura, costruita da operatori di mercato, il che dimostra l'esistenza di una notevole attività di finanziamento da parte del mercato, ed è finanziata mediante le tariffe a carico degli utenti. Poiché favorisce un'attività economica ed è tale da provocare un'incidenza sugli scambi tra Stati SEE, il finanziamento pubblico delle infrastrutture energetiche è in linea di principio soggetto alle norme sugli aiuti di Stato <sup>(321)</sup>.
218. Il finanziamento pubblico di **infrastrutture di ricerca** può favorire un'attività economica ed è quindi soggetto alle norme sugli aiuti di Stato nella misura in cui l'infrastruttura è di fatto finalizzata allo svolgimento di attività economiche (quali il noleggio di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l'esecuzione di contratti di ricerca). Per contro, il finanziamento pubblico di infrastrutture di ricerca utilizzate per attività non economiche, quali la ricerca indipendente finalizzata ad incrementare il sapere migliorare la comprensione, non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Per indicazioni più dettagliate sulla distinzione tra attività economiche e non economiche nel settore della ricerca, cfr. i chiarimenti forniti nella disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione <sup>(322)</sup>.
219. Mentre la gestione di un'**infrastruttura ferroviaria** <sup>(323)</sup> può costituire un'attività economica <sup>(324)</sup>, la costruzione di una tale infrastruttura per metterla a disposizione dei potenziali utenti a condizioni identiche e non discriminatorie - in contrapposizione alla gestione dell'infrastruttura - in genere soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 211 e pertanto, in linea generale, il suo finanziamento non incide sugli scambi tra gli Stati SEE e non falsa la concorrenza. Per garantire che l'intero finanziamento di un determinato progetto non sia soggetto alle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati SEE devono assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 212. Le stesse considerazioni valgono per gli investimenti in materia di **gallerie e ponti ferroviari** e di **infrastrutture di trasporto urbano** <sup>(325)</sup>.

<sup>(317)</sup> Come indicato al punto 211 e alla nota a piè di pagina 312, se esista solo un finanziamento di mercato irrisorio in un determinato settore deve essere valutato a livello dello Stato SEE interessato e non a livello regionale o locale.

<sup>(318)</sup> Adottata con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 73/13/COL, del 20 febbraio 2013, che modifica per la ottantunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU L 135 del 8.5.2014, pag. 49 e supplemento SEE n. 27 del 8.5.2014, pag. 1). Gli orientamenti spiegano che il settore della banda larga presenta caratteristiche specifiche, in particolare il fatto che una rete a banda larga può ospitare diversi gestori di servizi di telecomunicazione e può dunque consentire agli operatori di entrare in concorrenza.

<sup>(319)</sup> Orientamenti dell'Autorità di vigilanza EFTA per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, considerando 7 e nota 9.

<sup>(320)</sup> L'infrastruttura energetica comprende, in particolare, le infrastrutture per la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di elettricità, gas e petrolio. Per maggiori dettagli, cfr. la definizione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, adottata con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 301/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 [2015/790] GUL L 131 del 28.5.2015, pag. 1 e supplemento SEE n. 30 del 28.5.2015, pag. 1, punto 31.


<sup>(321)</sup> Sezione 3.8 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Decisione della Commissione, del 10 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36290 – Regno Unito – Northern Ireland Gas Pipeline; extension to the West and the North West.

<sup>(322)</sup> Adottata con decisione n. 271/14/COL.

<sup>(323)</sup> Come i binari e le stazioni ferroviarie.

<sup>(324)</sup> Questa osservazione non pregiudica il fatto di valutare se qualsiasi vantaggio concesso al gestore dell'infrastruttura da parte dello Stato costituisca un aiuto di Stato. Ad esempio, se la gestione dell'infrastruttura è soggetta a un monopolio legale e se si esclude la concorrenza sul mercato per la gestione dell'infrastruttura, un vantaggio concesso al gestore dell'infrastruttura da parte dello Stato non può falsare la concorrenza e quindi non costituisce aiuto di Stato. Cfr. il punto 188 dei presenti orientamenti, la decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, relativa all'aiuto di Stato N 356/2002 — Regno Unito — Network Rail e la decisione della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.35948 — Repubblica ceca — Proroga del regime di interoperabilità nel settore ferroviario. Come spiegato al punto 188, se il proprietario o il gestore opera in un altro mercato liberalizzato, al fine di evitare sovvenzioni incrociate, dovrebbe applicare una contabilità separata, un'adeguata ripartizione dei costi e degli utili e garantire che nessun finanziamento pubblico vada a beneficio di altre attività.

<sup>(325)</sup> Ad esempio le rotaie dei tram o della metropolitana.



220. Mentre le **strade** messe gratuitamente a disposizione del pubblico sono infrastrutture generali non soggette alle norme sugli aiuti di Stato, la gestione di strade soggette a pedaggio costituisce in molti casi un'attività economica. Tuttavia, la costruzione dell'infrastruttura stradale in quanto tale <sup>(326)</sup>, compreso delle strade soggette a pedaggio - in contrapposizione alla gestione di una strada soggetta a pedaggio e a condizione che non costituisca un'infrastruttura dedicata - generalmente soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 211 e pertanto, in linea generale, il suo finanziamento non incide sugli scambi tra gli Stati SEE e non falsa la concorrenza <sup>(327)</sup>. Per garantire che l'intero finanziamento pubblico di un determinato progetto non sia soggetto alle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati SEE devono assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 212. Le stesse considerazioni valgono per gli investimenti nei **ponti**, nelle **gallerie** e nelle **vie navigabili interne (ad esempio fiumi e canali)**.
221. Mentre la gestione delle **reti di approvvigionamento idrico o fognarie** <sup>(328)</sup> costituisce un'attività economica, la costruzione di infrastrutture di approvvigionamento idrico o di smaltimento delle acque reflue globale soddisfa di per sé le condizioni di cui al paragrafo 211 e pertanto, in linea generale, il suo finanziamento non incide sugli scambi tra gli Stati SEE e non falsa la concorrenza. Per garantire che l'intero finanziamento di un determinato progetto non sia soggetto alle norme sugli aiuti di Stato, gli Stati SEE devono assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 212.

### 7.3. Aiuti ai gestori

222. Se rispetto ai promotori/proprietari dell'infrastruttura ricorrono tutti gli elementi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, si riterrà che gli stessi ricevono aiuti di Stato, indipendentemente dal fatto che facciano un uso diretto dell'infrastruttura per fornire essi stessi beni o servizi o che mettano l'infrastruttura a disposizione di gestori terzi che a loro volta prestano servizi agli utenti finali dell'infrastruttura (come avviene, ad esempio, quando il proprietario di un aeroporto dà in concessione la fornitura dei servizi all'interno dell'aeroporto).
223. I **gestori** che fanno uso dell'infrastruttura sovvenzionata per prestare servizi a utenti finali ricevono un vantaggio se l'uso dell'infrastruttura conferisce loro un beneficio economico che non otterrebbero alle normali condizioni di mercato. Ciò avviene di solito nel caso in cui l'importo pagato per il diritto di sfruttare l'infrastruttura risulti inferiore a quanto pagherebbero per un'infrastruttura analoga alle normali condizioni di mercato. La sezione 4.2. contiene indicazioni su come determinare se le condizioni di gestione sono conformi alle condizioni di mercato. In linea con tale sezione, l'Autorità ritiene che si possa escludere, in particolare, l'esistenza di un vantaggio economico per l'operatore se la concessione per la gestione dell'infrastruttura (o di parti di essa) è assegnata a un prezzo positivo attraverso una gara che soddisfi tutte le condizioni di cui ai punti da 90 a 96 <sup>(329)</sup>.
224. L'Autorità ricorda, tuttavia, che se uno Stato SEE non rispetta l'obbligo di notifica e sussistono dubbi circa la compatibilità dell'aiuto al promotore/proprietario con il funzionamento dell'accordo SEE, essa può ingiungere allo Stato SEE di sospendere l'esecuzione della misura e di recuperare a titolo provvisorio le somme versate fino all'adozione di una decisione in merito alla compatibilità della misura stessa. In aggiunta, i giudici nazionali hanno l'obbligo di provvedere nel medesimo senso su richiesta dei concorrenti. Non si possono inoltre escludere conseguenze per il gestore dell'infrastruttura se, a seguito della valutazione della misura, l'Autorità adotta una decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE e ne ordina il recupero.

### 7.4. Aiuti agli utenti finali


225. Il gestore di un'infrastruttura che abbia ricevuto aiuti di Stato o le cui risorse siano statali è in grado di concedere un vantaggio agli utenti (qualora si tratti di imprese), salvo che le condizioni di utilizzo soddisfino il criterio dell'operatore in un'economia di mercato, ossia che l'infrastruttura sia messa a disposizione degli utenti a condizioni di mercato.

<sup>(326)</sup> Inclusive le strade di collegamento delle terre commercialmente sfruttabili, cfr. la decisione della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36147 – Presunto aiuto infrastrutturale a favore di Propapier, e la decisione della Commissione, dell'8 gennaio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36019 – Infrastruttura stradale nelle vicinanze di un progetto immobiliare – Uplace.

<sup>(327)</sup> Una situazione atipica in cui non si può escludere un aiuto di Stato sarebbe ad esempio un ponte o una galleria tra due Stati SEE che offrono un servizio in larga misura sostituibile ai servizi offerti dagli operatori di traghetti commerciali o la costruzione di una strada soggetta a pedaggio in concorrenza diretta con un'altra strada soggetta a pedaggio (ad esempio due strade parallele che offrono servizi ampiamente sostituibili).

<sup>(328)</sup> Le reti di approvvigionamento idrico e fognaria comprendono le infrastrutture per la distribuzione dell'acqua e per il trasporto delle acque reflue, quali le rispettive tubature.

<sup>(329)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.38478 — Ungheria — Sviluppo del porto pubblico nazionale Győr-Gönyű. Invece, la gara non consente di escludere un vantaggio per il promotore/proprietario di un'infrastruttura e si limita a ridurre l'aiuto concesso.



226. Conformemente ai principi generali delineati nella sezione 4.2, si può escludere l'esistenza di un vantaggio per gli utenti se i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura sono stati fissati nel quadro di una gara che soddisfi tutte le condizioni di cui ai punti da 90 a 96.
227. Come illustrato nella sezione 4.2, qualora un tale dato specifico non sia disponibile, la conformità dell'operazione alle condizioni di mercato può essere valutata sulla base delle condizioni alle quali operatori privati analoghi concedono la gestione di infrastrutture analoghe in situazioni analoghe (comparazione parametrica), sempreché tale confronto sia possibile.
228. Se non si può applicare nessuno dei criteri di valutazione di cui sopra, la conformità dell'operazione alle condizioni di mercato può essere determinata sulla base di metodi di valutazione comunemente accettati. L'Autorità ritiene che il criterio dell'operatore in un'economia di mercato possa essere soddisfatto per il finanziamento pubblico delle infrastrutture aperte e non riservate a un utente specifico se, alla luce di valutazioni effettuate ex ante gli utenti contribuiscono in misura apprezzabile alla redditività del progetto/del gestore. Tale situazione ricorre nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura stipuli accordi commerciali con singoli utenti che consentano di coprire tutti i costi derivanti dagli accordi stessi, compreso un ragionevole margine di profitto sulla base di solide prospettive a medio termine. Nella valutazione si dovrebbe tener conto di tutte le entrate marginali e di tutti i prevedibili costi marginali derivanti al gestore dalle attività dello specifico utente <sup>(330)</sup>.

#### 8. DISPOSIZIONI FINALI

229. I presenti orientamenti sostituiscono le seguenti guide dell'Autorità:
- guida sull'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera <sup>(331)</sup>;
  - orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità <sup>(332)</sup>;
  - orientamenti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese <sup>(333)</sup>.
230. I presenti orientamenti sostituiscono gli eventuali enunciati contrari contenuti, relativamente alla nozione di aiuto di Stato, in qualsiasi preesistente guida o disciplina dell'Autorità, fatti salvi gli enunciati relativi a settori specifici e giustificati dalle caratteristiche particolari degli stessi.

---

<sup>(330)</sup> Cfr. ad esempio la decisione della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36147 – Presunto aiuto infrastrutturale a favore di Propapier. Cfr. anche il considerando 61 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, adottato con decisione n. 216/14/COL, considerando da 61 a 64.

<sup>(331)</sup> Adottata con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA N. 4/94/COL, del 19 gennaio 1994, sull'adozione delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia) (GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1).

<sup>(332)</sup> Adottati con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 275/99/COL, del 17 novembre 1999, che introduce orientamenti relativi agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità e apporta la ventesima modifica alle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (GU L 137 dell'8.6.2000, pag. 28 e supplemento SEE n. 26 dell'8.6.2000, pag. 19).

<sup>(333)</sup> Adottati decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/99/COL, del 30 giugno 1999, che introduce orientamenti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e modifica per la diciannovesima volta le norme procedurali e sostanziali nel settore degli aiuti di Stato (GU L 137 dell'8.6.2000, pag. 20 e supplemento SEE n. 26 dell'8.6.2000, pag. 10).



## DECISIONE (UE) 2017/2414 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2012/272/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), è stato firmato l'11 luglio 2012, con riserva della sua conclusione.
- (2) È opportuno che l'accordo sia approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.


*Articolo 2*

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 48 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

<sup>(1)</sup> Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione 2012/272/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 3).



*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dell'accordo. <sup>(1)</sup>

*Articolo 4*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



**ACCORDO QUADRO**  
**di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la**  
**Repubblica delle Filippine, dall'altra**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, in appresso denominata «le Filippine»,

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente «le parti»,



CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie tra di esse, costituite, tra l'altro, da accordi di cui entrambe sono firmatarie;

RIBADENDO l'importanza attribuita dalle parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono firmatarie;

RIBADENDO l'importanza da esse attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni;

RIBADENDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza a livello internazionale onde promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

CONSIDERANDO che le parti definiscono il terrorismo come una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, tenendo debitamente conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, e in particolare delle risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

ESPRIMENDO il loro deciso impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;

CONSIDERANDO che le parti ribadiscono che le misure concrete di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda;

RICONOSCENDO la necessità di intensificare e ampliare la cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico di droghe illecite in considerazione delle gravi minacce che rappresentano per la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico a livello internazionale;

RICONOSCENDO che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti onde garantire la pace e la giustizia a livello internazionale;

CONSIDERANDO che le parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;


RICONOSCENDO che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo internazionale,

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

RICONOSCENDO l'importanza del dialogo e della cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea;

ESPRIMENDO il loro pieno impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione concreta per combattere il cambiamento climatico;



SOTTOLINEANDO l'importanza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e della sicurezza;

RICONOSCENDO il proprio impegno a condurre un dialogo e una cooperazione globali a favore della migrazione e dello sviluppo, così come a promuovere e ad applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RICONOSCENDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### TITOLO I

### NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1

#### Principi generali


1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo.
5. Le parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolgerà in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari nazionali.

#### Articolo 2

#### Finalità della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in conformità del presente accordo, puntando in particolare a:

- a) istituire una cooperazione politica, sociale ed economica in tutti i consessi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;
- b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale;



- c) istituire una cooperazione in materia di diritti umani e un dialogo sulla lotta contro i crimini più gravi di rilevanza internazionale;
- d) istituire una cooperazione per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché per promuovere i processi di pace e la prevenzione dei conflitti;
- e) istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di reciproco interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento, eliminando gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti in modo coerente con i principi dell'OMC e con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
- f) istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, che comprenda la cooperazione giuridica, le droghe illecite, il riciclaggio del denaro, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la protezione dei dati, i rifugiati e gli sfollati interni;
- g) istituire una cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo;
- h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare: occupazione e affari sociali; cooperazione allo sviluppo; politica economica; servizi finanziari; buon governo nel settore fiscale; politica industriale e PMI; tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); audiovisivi, media e multimedia; scienza e tecnologia; trasporti; turismo; istruzione, cultura, dialogo interculturale e interconfessionale; energia; ambiente e risorse naturali, compreso il cambiamento climatico; agricoltura, pesca e sviluppo rurale; sviluppo regionale; sanità; statistiche; gestione del rischio di catastrofi; pubblica amministrazione;
- i) incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte;
- j) potenziare il ruolo e il profilo delle Filippine e dell'Unione europea;
- k) promuovere la comprensione fra i popoli così come un dialogo e un'interazione efficaci con la società civile organizzata.

#### Articolo 3

### Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti continueranno a scambiare opinioni e a collaborare in consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le loro agenzie e organismi pertinenti, quali la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), l'OMC, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

#### Articolo 4

### Cooperazione regionale e bilaterale

Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione UE-Filippine, le parti possono anche collaborare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando i due quadri, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza delle altre attività.


#### TITOLO II

### DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

#### Articolo 5

### Processo di pace e prevenzione dei conflitti

Le parti convengono di continuare a collaborare per promuovere la prevenzione dei conflitti e una cultura della pace, anche attraverso programmi di sensibilizzazione e di educazione alla pace.



*Articolo 6***Cooperazione nel settore dei diritti umani**


1. Le parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito.
2. La cooperazione in questo campo consisterà in attività concordate tra le parti, come ad esempio:
  - a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
  - b) la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani;
  - c) il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;
  - d) nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani;
  - e) l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le parti e
  - f) la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.

*Articolo 7***Crimini gravi di rilevanza internazionale**

1. Le parti riconoscono che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle parti.
2. Le parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in conformità delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacità.

*Articolo 8***Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori**

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad opera e a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le parti convengono inoltre di:
  - a) adottare le misure necessarie per la firma e, nel pieno rispetto delle loro procedure di ratifica, adoperarsi per la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e l'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali pertinenti, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  - b) creare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.



Le parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.

4. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Le parti possono anche cercare di instaurare un dialogo a livello regionale.

#### Articolo 9

##### Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

2. Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare per scambiare opinioni e informazioni, favorire una comprensione comune delle questioni e dei problemi attinenti al commercio illegale di SALW e migliorare la propria capacità di prevenire, combattere e sradicare tale commercio.


#### Articolo 10

##### Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza di prevenire e contrastare il terrorismo in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e rispettando lo Stato di diritto, il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il diritto in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale e le convenzioni internazionali di cui sono firmatarie, la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, contenuta nella risoluzione 60/28 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, e la dichiarazione congiunta UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003.

2. Al tal fine, le parti convengono di collaborare:

- a) promuovendo l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, come le risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
- b) promuovendo la collaborazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite;
- c) scambiando informazioni e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di contrasto avvalendosi degli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7);
- d) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- e) scambiando pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiando esperienze in materia di prevenzione del terrorismo e di deradicalizzazione;
- f) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;



- g) condividendo le migliori prassi relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;
- h) promuovendo l'attuazione e una più intensa cooperazione nella lotta al terrorismo in ambito ASEAN e UE-ASEAN.

*Articolo 11*

**Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione**

Le parti convengono di collaborare per incentivare lo sviluppo di capacità nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione nel settore può comprendere scambi di opinioni sulle migliori prassi in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacità istituzionale e trasparenza.

TITOLO III

**COMMERCIO E INVESTIMENTI**

*Articolo 12*


**Principi generali**

1. Le parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo.
2. Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contribuito allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformità con l'OMC.
4. Le parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti.
5. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse per risolvere i problemi commerciali, nonché per affrontare altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.

*Articolo 13*

**Questioni sanitarie e fitosanitarie**

1. Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie (MSF) e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), come la legislazione, le norme, i regolamenti e le procedure di certificazione, ispezione e vigilanza, comprese le procedure di approvazione degli stabilimenti e l'applicazione dei principi di zonizzazione.
3. Le parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacità in relazione alle questioni connesse alle MSF e, se necessario, al benessere degli animali.



4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni MSF onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti alle MSF nell'ambito del presente articolo.
5. Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

#### Articolo 14

##### **Ostacoli tecnici agli scambi**

1. Le parti convengono che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazioni della conformità è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio.
2. Le parti promuovono l'uso di norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
3. La cooperazione in materia di TBT può svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità.

#### Articolo 15

##### **Dogane e facilitazione degli scambi commerciali**

1. Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali, compresa la facilitazione degli scambi. Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione «sicurezza» del commercio internazionale, garantire un'applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale e conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dicono interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli sulla cooperazione doganale e sull'assistenza reciproca nel quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
3. Le parti continuano a mobilitare l'assistenza tecnica per sostenere la cooperazione nel settore doganale e l'agevolazione degli scambi a norma del presente accordo, secondo quanto convenuto.

#### Articolo 16


##### **Investimenti**

Le parti incentivano i flussi di investimenti promuovendo reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che favorisca norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

#### Articolo 17

##### **Politica di concorrenza**

1. Le parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorità preposte alla loro applicazione. Le parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori.
2. A tal fine, le parti intraprenderanno attività volte a sviluppare le capacità relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.



*Articolo 18***Servizi**

1. Le parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le parti e sui mercati dei paesi terzi.
2. Riconoscendo la competitività dei rispettivi settori dei servizi, le parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunità per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.

*Articolo 19***Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità delle migliori prassi e delle norme internazionali che le parti si sono impegnate a rispettare.
2. Le parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprietà che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varietà vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV).
4. Le parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprietà intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonché sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di tali diritti.


## TITOLO IV

**COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA***Articolo 20***Cooperazione giuridica**

1. Le parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti.
2. La cooperazione fra le parti può includere anche scambi di informazioni sulle migliori prassi in materia di sistemi giuridici e di legislazione.

*Articolo 21***Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite**

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorità competenti in materia di sanità, giustizia, istruzione, gioventù, prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla società in senso lato e rendere più efficace il controllo dei precursori.



2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52ª sessione della Commissione stupefacenti nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:
  - a) elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali;
  - b) creazione di enti e centri di informazione nazionali;
  - c) sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo;
  - d) formazione del personale;
  - e) potenziamento dell'attività di contrasto e dello scambio di informazioni in conformità del diritto interno;
  - f) ricerca nel campo della droga;
  - g) analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite;
  - h) altri settori eventualmente concordati dalle parti.

#### Articolo 22

##### **Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo**

1. Le parti convengono sulla necessità di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentirà in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. Le parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacità.

#### Articolo 23

##### **Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione**

1. Le parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle parti.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacità.
3. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalità transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto può consistere in assistenza reciproca per le



indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attività comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7) o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle parti.

#### Articolo 24

##### **Protezione dei dati personali**

1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati con risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990.
2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una più intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui:
  - a) condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori prassi sulla protezione dei dati;
  - b) svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le parti alla protezione dei dati;
  - c) scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati.

#### Articolo 25

##### **Rifugiati e sfollati interni**

Le parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro già svolto e dell'assistenza già fornita, cercando anche soluzioni durature.

#### TITOLO V

##### **COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E LAVORO MARITTIMO**

#### Articolo 26

##### **Cooperazione in materia di migrazione e sviluppo**

1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un meccanismo di dialogo e consultazione globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le questioni inerenti alla migrazione saranno inserite nelle strategie nazionali/nel quadro nazionale di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
2. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca e di concerto tra le parti e si svolge conformemente al diritto nazionale e dell'Unione vigente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:
  - a) i fattori espulsivi e attrattivi della migrazione;
  - b) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione e diritti dei migranti, onde conformarsi alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili che garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti;



- c) lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata il 28 luglio 1951, del relativo protocollo firmato il 31 gennaio 1967 e degli altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento;
  - d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la garanzia di un trattamento equo, le possibilità di integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente nel loro territorio, l'istruzione e la formazione e le misure contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia;
  - e) la definizione di un'efficace politica di prevenzione per gestire la presenza sul loro territorio di cittadini dell'altra parte che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della parte interessata, il traffico e la tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti di persone e di protezione delle vittime di tali attività;
  - f) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone definite al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo nei paesi di origine, e la loro ammissione/riammissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Il rimpatrio di tali persone avviene nel debito rispetto del diritto delle parti di concedere permessi di soggiorno o autorizzazioni a soggiornare per motivi caritatevoli o umanitari e del principio di non respingimento;
  - g) le questioni di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio e la gestione delle frontiere;
  - h) le questioni attinenti a migrazione e sviluppo, tra cui lo sviluppo delle risorse umane, la protezione sociale, l'ottimizzazione dei benefici della migrazione, la parità uomo-donna e lo sviluppo, l'assunzione in base a principi etici e la migrazione circolare, e l'integrazione dei migranti.
3. Nell'ambito della cooperazione in questo campo, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre che:
- a) le Filippine riammettono tutti i loro cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nello Stato membro;
  - b) ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio delle Filippine su richiesta di queste ultime, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nelle Filippine;
  - c) gli Stati membri e le Filippine forniscono ai propri cittadini i documenti d'identità necessari a tal fine. Tutte le richieste di ammissione o di riammissione sono trasmesse dallo Stato richiedente all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta.

Se la persona interessata non possiede opportuni documenti di identità o altre prove della sua cittadinanza, le Filippine o lo Stato membro chiedono immediatamente alla rappresentanza diplomatica o consolare competente di accertarne la cittadinanza, se necessario mediante un colloquio; una volta accertato che si tratta di un cittadino delle Filippine o dello Stato membro, le autorità delle Filippine o dello Stato membro rilasciano gli opportuni documenti.


4. Le parti convengono di concludere appena possibile un accordo sull'ammissione-riammissione dei loro cittadini che contenga una disposizione sulla riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

#### Articolo 27

#### Lavoro marittimo, istruzione e formazione

1. Le parti convengono di collaborare nel settore del lavoro marittimo onde promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, la sicurezza personale e la protezione dei marittimi, le politiche e i programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

2. Le parti convengono inoltre di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi onde garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire i danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi per adattare alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico.



3. Le parti rispettano e osservano i principi e le disposizioni contenuti nella convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare, specie per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascuna parte in merito alle condizioni di lavoro, la composizione dell'equipaggio e le questioni sociali sulle navi battenti la loro bandiera; la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), come modificata, per quanto riguarda i requisiti di formazione e competenza dei marittimi; i principi e le disposizioni contenuti negli strumenti internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.

4. La cooperazione in questo campo si basa sulla consultazione reciproca e sul dialogo tra le parti, con particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti:

- a) istruzione e formazione marittima;
- b) condivisione delle informazioni e sostegno ad attività connesse con il settore marittimo;
- c) metodi d'insegnamento applicati e migliori prassi di formazione;
- d) programmi volti a contrastare la pirateria e gli atti di terrorismo in mare;
- e) il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a una copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale.

#### TITOLO VI

### COOPERAZIONE ECONOMICA, ALLO SVILUPPO E IN ALTRI SETTORI

#### Articolo 28

#### Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, con riferimento all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.

2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale del 2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.

3. Riaffermando il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, menzionate in particolare nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e nelle convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie, le parti convengono di collaborare su programmi e progetti specifici di assistenza tecnica, secondo modalità stabilite di comune accordo. Analogamente, le parti convengono di avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in consessi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'OIM, l'OIL, l'ASEM e le relazioni UE-ASEAN.

#### Articolo 29

#### Cooperazione allo sviluppo

1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo è favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorità e con i settori di reciproco interesse.

2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a:

- a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
- b) promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta;



- c) promuovere la sostenibilità ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori prassi;
- d) attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze;
- e) sviluppare le capacità per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
- f) promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali;
- g) avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.

#### Articolo 30

### **Dialogo sulla politica economica**

1. Le parti convengono di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e la condivisione di esperienze nel coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.
2. Le parti cercano di approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, come la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

#### Articolo 31


### **Società civile**

Le parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della società civile organizzata al buon governo democratico e convengono di promuovere un dialogo e un'interazione effettivi con la società civile, in conformità delle loro leggi nazionali vigenti.

#### Articolo 32

### **Gestione del rischio di catastrofi**

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali.
2. Le parti collaborano affinché la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali.
3. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi programmatici:
  - a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
  - b) uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacità di recupero a tutti i livelli;
  - c) preparazione alle catastrofi;
  - d) definizione delle politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
  - e) risposta alle catastrofi;



- f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi;
- g) pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi;
- h) adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.

#### Articolo 33


##### **Energia**

1. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
  - a) creare un contesto favorevole agli investimenti, specialmente nelle infrastrutture, e condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile;
  - b) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, anche sviluppando forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, e sostenere l'istituzionalizzazione di opportuni quadri strategici onde instaurare condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile e la sua integrazione nei settori strategici pertinenti;
  - c) promuovere la convergenza delle norme energetiche, in particolare per i biocombustibili e altri combustibili alternativi, così come delle relative prassi e strutture;
  - d) garantire un uso razionale dell'energia promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio di energia in sede di produzione, trasporto, distribuzione e uso finale;
  - e) incentivare i trasferimenti di tecnologia tra le imprese delle parti finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia. Quest'obiettivo può essere raggiunto mediante una cooperazione adeguata, specie per quanto riguarda le riforme del settore dell'energia, lo sviluppo delle risorse energetiche, gli impianti a valle e lo sviluppo dei biocombustibili;
  - f) incentivare lo sviluppo di capacità in tutti i settori contemplati dal presente articolo e creare reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che promuova regole stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti sottolineano la necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. In conformità dei loro impegni in quanto firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le parti convengono di promuovere la cooperazione tecnica e i partenariati privati per progetti riguardanti l'energia sostenibile e rinnovabile, il passaggio ad altri combustibili e l'efficienza energetica mediante meccanismi flessibili basati sul mercato come il meccanismo del mercato del carbonio.

#### Articolo 34

##### **Ambiente e risorse naturali**

1. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore promuoverà la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attività intraprese dalle parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie.
2. Le parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo.
3. Le parti convengono di collaborare per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.



4. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di:
- a) aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunità culturali/popolazioni indigene e delle comunità locali;
  - b) sviluppare capacità in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica;
  - c) sviluppare capacità per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza;
  - d) promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato;
  - e) migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governance nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilità delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste;
  - f) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
  - g) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti;
  - h) tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche;
  - i) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere già sfruttate o abbandonate;
  - j) promuovere lo sviluppo delle capacità di gestione delle catastrofi e dei rischi;
  - k) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie.
5. Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.

*Articolo 35*

**Agricoltura, pesca e sviluppo rurale**

Le parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo può riguardare:

- a) la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale;
- b) le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie;
- c) il benessere degli animali;
- d) la politica di sviluppo nelle zone rurali;
- e) la politica di qualità per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche;
- f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie;
- g) la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
- h) lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale;



- i) il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca;
- j) un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare;
- k) la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato;
- l) le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;
- m) il potenziamento delle associazioni di produttori e le attività di promozione commerciale.

*Articolo 36*

**Sviluppo regionale e cooperazione**

1. Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale.
2. Le parti incoraggiano e intensificano gli scambi di informazioni e la cooperazione in materia di politica regionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate, ai collegamenti fra zone urbane e zone rurali e allo sviluppo rurale.
3. La cooperazione in materia di politica regionale può assumere le seguenti forme:
  - a) metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali;
  - b) governance e partenariato a più livelli;
  - c) relazioni fra zone urbane e zone rurali;
  - d) sviluppo rurale, comprese le iniziative volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile;
  - e) statistiche.

*Articolo 37*

**Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI**

Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitività delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a:

- a) promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunità nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti;
- b) scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare le PMI;
- c) promuovere la partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalità specifiche;
- d) promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualità;
- e) fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese;
- f) promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili;
- g) sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacità in materia di norme, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo.



## Articolo 38


**Trasporti**

1. Le parti convengono di collaborare nei settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, gestire l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:
  - a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, normative e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
  - b) lo scambio di opinioni sui sistemi di navigazione satellitare europeo (segnatamente Galileo), con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;
  - c) il proseguimento del dialogo sui servizi di trasporto aereo per garantire senza indebiti ritardi la certezza giuridica degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore tra i singoli Stati membri e le Filippine;
  - d) il proseguimento del dialogo sul potenziamento delle reti infrastrutturali e delle operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e la promozione dell'applicazione del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica del settore aereo, favorendo la convergenza normativa e l'attività delle imprese, e vagliare la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore del trasporto aereo;
  - e) il dialogo sulla politica e sui servizi di trasporto marittimo, in particolare per promuovere lo sviluppo dell'industria del trasporto marittimo, affrontando tra l'altro aspetti come:
    - i) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti i trasporti marittimi e i porti;
    - ii) la promozione dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del trattamento nazionale e delle clausole NPF per le navi gestite da cittadini o imprese dell'altra parte e le questioni pertinenti connesse ai servizi di trasporto «porta a porta» che comprendono una tratta marittima, tenendo conto del diritto nazionale delle parti;
    - iii) la gestione efficace dei porti e l'efficienza dei servizi di trasporto marittimo e
    - iv) la promozione della cooperazione per gli aspetti del trasporto marittimo di comune interesse e per quanto riguarda il lavoro marittimo e l'istruzione/formazione dei marittimi a norma dell'articolo 27;
  - f) un dialogo sull'effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza dei trasporti e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi, compresa la lotta alla pirateria, e i trasporti aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, e delle norme, compresa la cooperazione nei consessi internazionali pertinenti, volte a garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica per le questioni connesse alla sicurezza dei trasporti e le considerazioni ambientali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione nei settori marittimo e aereo, le operazioni di ricerca e salvataggio, gli incidenti e le relative indagini. Le parti si concentreranno anche sulla promozione di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

## Articolo 39

**Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici.
2. La cooperazione mira a:
  - a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprietà intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo;



- b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;
  - c) promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacità tecnologiche e di ricerca.
3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione.
4. Tali attività di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo può essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attività di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle parti.
5. Le parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI.
6. Le parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

#### Articolo 40


##### **Cooperazione relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si sforzano di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra fra l'altro:
- a) sulla partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione, la governance elettronica, la ricerca e i servizi basati sulle TIC;
  - b) sull'interconnessione e l'interoperabilità fra le reti e i servizi delle parti e del sud-est asiatico (come le TEIN);
  - c) sulla standardizzazione e sulla diffusione delle TIC nuove e emergenti;
  - d) sulla promozione della cooperazione nel settore della ricerca sulle TIC in ambiti di comune interesse per le parti;
  - e) sulla condivisione delle migliori prassi nel tentativo di colmare il divario digitale;
  - f) sulla definizione e sull'attuazione di strategie e meccanismi riguardanti gli aspetti di sicurezza delle TIC e la lotta contro la cybercriminalità;
  - g) sulla condivisione delle esperienze in materia di diffusione della televisione digitale, aspetti normativi, gestione dello spettro e ricerca;
  - h) sulla promozione degli sforzi e della condivisione dell'esperienza in materia di sviluppo delle risorse umane nel settore delle TIC.

#### Articolo 41

##### **Audiovisivi, media e multimedia**

Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di audiovisivi, media e multimedia. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.



## Articolo 42

**Cooperazione in materia di turismo**

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo Agenda 21 locale, le parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile.
3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

## Articolo 43

**Cooperazione nel settore dei servizi finanziari**

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.

## Articolo 44

**Buon governo nel settore fiscale**

1. Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità. A tal fine, e nell'ambito delle rispettive competenze, le parti s'impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.
2. Le parti convengono che questi principi vengono applicati, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali esistenti o futuri tra le Filippine e gli Stati membri.

## Articolo 45

**Salute**

1. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza capitale della salute. Le parti convengono pertanto di collaborare nel settore della salute su aspetti come la riforma dei sistemi sanitari, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali volti a migliorare la salute e a favorire lo sviluppo sostenibile del settore sanitario sulla base di vantaggi reciproci.
2. La cooperazione si svolge mediante:
  - a) programmi nei settori elencati al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il potenziamento dei sistemi sanitari, la prestazione di servizi sanitari, i servizi di salute riproduttiva per le donne e le comunità povere e vulnerabili, la gestione sanitaria, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche, il finanziamento dell'assistenza sanitaria, le infrastrutture e i sistemi d'informazione sanitari e la gestione della salute;



- b) attività congiunte in materia di epidemiologia e vigilanza, compreso lo scambio di informazioni e la collaborazione per la prevenzione tempestiva di minacce sanitarie come l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
- c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili mediante scambi di informazioni e buone pratiche, la promozione di uno stile di vita sano, agendo su fattori determinanti per la salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il fumo, e lo sviluppo di programmi di ricerca sanitaria ai sensi dell'articolo 39 e di programmi di promozione della salute;
- d) la promozione dell'attuazione di accordi internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale, di cui sono firmatarie;
- e) altri programmi e progetti volti a potenziare i servizi sanitari e le risorse umane dei sistemi sanitari e a migliorare le condizioni sanitarie, secondo modalità stabilite di comune accordo.

#### Articolo 46


### Istruzione, cultura, dialogo interculturale e interreligioso

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione, sport e cultura e la cooperazione interconfessionale nel debito rispetto della loro diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture. A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attività dei loro istituti culturali.
2. Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di comune interesse attinenti alla modernizzazione dei sistemi d'istruzione, incluse quelle connesse alle competenze di base e allo sviluppo di strumenti di valutazione conformi agli standard europei.
3. Le parti si sforzano di prendere misure atte a promuovere i contatti interpersonali in materia di istruzione, sport e scambi culturali e i dialoghi interreligiosi e interculturali nonché di attuare iniziative comuni in diversi ambiti socioculturali, compresa la cooperazione per la conservazione del patrimonio in relazione alla diversità culturale. In tale contesto, le parti convengono inoltre di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa e il dialogo interreligioso dell'ASEM.
4. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei consessi o nelle organizzazioni internazionali pertinenti come l'Unesco al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere una maggiore comprensione e un maggiore rispetto della diversità culturale. In tale contesto, le parti convengono altresì di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.
5. Le parti pongono inoltre l'accento sull'adozione di misure volte a rafforzare i contatti tra le rispettive agenzie competenti promuovendo lo scambio di informazioni e di competenze fra esperti, giovani e giovani lavoratori (studenti o diplomati) e avvalendosi di programmi come Erasmus Mundus in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe in questi settori.

#### Articolo 47

### Statistiche

Le parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l'Unione europea e l'ASEAN, lo sviluppo della capacità statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti, tra l'altro, i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.



## TITOLO VII

## QUADRO ISTITUZIONALE

## Articolo 48

**Comitato misto**

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avrà il compito di:
  - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  - c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Le parti convengono che il comitato misto avrà anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 49


**Clausola sui futuri sviluppi**

1. Le parti possono ampliare di concerto, su raccomandazione del comitato misto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna delle parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.

## Articolo 50

**Risorse disponibili per la cooperazione**

1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attività illegali, anche mediante un'assistenza reciproca nei settori contemplati dal presente accordo, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorità investigative competenti delle Filippine.



3. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine.

4. Le parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Tali attività di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacità e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, regolamentari e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilità e altre attività concordate dalle parti.

#### Articolo 51

##### **Strutture**

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie ai funzionari e agli esperti, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità delle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne/nazionali di entrambe.

#### Articolo 52

##### **Altri accordi**

1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per le parti di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere, ove opportuno, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, anche tra le Filippine e i singoli Stati membri.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni già assunti o che saranno assunti dalle parti nei confronti di terzi.

#### Articolo 53

##### **Adempimento degli obblighi**

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'accordo.

2. Ciascuna delle parti può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

3. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le parti.

4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.

5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale del presente accordo consiste:

- a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
- b) nella violazione di elementi sostanziali del presente accordo, vale a dire l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2.



Prima di adottare misure nei casi particolarmente urgenti, ciascuna parte può chiedere che sia indetta urgentemente una riunione tra le parti. In questo caso viene convocata entro quindici giorni, a meno che le parti fissino un altro termine non superiore a ventuno giorni, una riunione per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le parti.

#### Articolo 54

##### **Definizione delle parti**

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.

#### Articolo 55

##### **Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio delle Filippine.

#### Articolo 56

##### **Notifiche**

Le notifiche a norma dell'articolo 57 sono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri delle Filippine, attraverso i canali diplomatici.

#### Articolo 57

##### **Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni ed è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi una parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche entrano in vigore a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti mediante preavviso scritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti decisi di comune accordo o avviati sulla base del presente accordo prima della sua denuncia.

#### Articolo 58


##### **Testi facenti fede**

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. L'accordo è stato negoziato in inglese. Le eventuali discrepanze linguistiche nei testi sono segnalate al comitato misto.



Съставено в Пном Пен на единадесети юли две хиляди и дванадесета година.  
 Hecho en Phnom Penh el día once de julio del año dos mil doce.  
 V Phnompenhu dne jedenáctého července dva tisíce dvanáct.  
 Udfærdiget i Phnom Penh, den ellefte juli to tusind og tolv.  
 Geschehen zu Phnom Penh am elften Juli zweitausendzwoölf.  
 Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulikuu üheteistkümnendal päeval Phnom Penhis.  
 Έγινε στην Πνομ Πενχ την ενδεκάτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα.  
 Done at Phnom Penh on the eleventh day of July in the year two thousand and twelve.  
 Fait à Phnom Penh le onze juillet deux mille douze.  
 Fatto a Phnom Penh addì undici luglio duemiladodici.  
 Pnompeṛṇā, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā jūlijā.  
 Priimta Pnompenyje du tūkstančiai dvilyktų metų liepos vienuoliką dieną.  
 Kelt Phnom Penh-ben, a kétezer-tizenkettedik év július havának tizenegyedik napján.  
 Magħmul fi Phnom Penh fil-ħdax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tnax.  
 Gedaan te Phnom-Penh, elf juli tweeduizend twaalf.  
 Sporządzono w Phnom Penh dnia jedenastego lipca roku dwa tysiące dwunastego.  
 Feito em Pnom Pene, aos onze dias do mês de julho de dois mil e doze.  
 Întocmit la Phnom Penh la data de unsprezece iulie a anului două mii doisprezece.  
 V Phnom Penh jedenásteho júla dvetisícđvanásť.  
 V Phnom Penhu, enajsteĝa julija leta dva tisoč đvanajst.  
 Tehty Phnom Penhissä yhdentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.  
 Utfärdat i Phnom Penh den elfte juli tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België  
 Pour le Royaume de Belgique  
 Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България




Za Českou republiku



På Kongeriget Danmark vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu






Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland




За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen

*Callu u. AUB*

For the Republic of the Philippines



18CE0375



## REGOLAMENTO (UE) 2017/2415 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2017

**recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2427 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, recante modifica della decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010 <sup>(2)</sup> che impone specifiche misure restrittive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi indicati nel suo allegato I, conformemente alla risoluzione (UNSCR) 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive modifiche.
- (2) Il 14 novembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2385 (2017). Per quanto riguarda la deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi per quanto riguarda la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia, la UNSCR 2385(2017) ha smantennuto il riferimento alle organizzazioni non governative «che partecipano al Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia», che è stato introdotto dalla UNSCR 2244 (2015), in luogo del riferimento a organizzazioni non governative «che partecipano all'Appello consolidato dell'ONU per la Somalia».
- (3) Il 21 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2427 per tener conto della summenzionata modifica.
- (4) Poiché questa modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell'attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.».

<sup>1)</sup> Cfr. pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GUL 105 del 27.4.2010, pag. 1).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS

**18CE0376**



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2416 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

**recante rettifica e modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno ampliare l'ambito delle tabelle standard di costi unitari e importi forfettari disponibili per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a dati trasmessi dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat e secondo metodi concordati in comune, compresi quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
- (2) In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le specificità.
- (3) Cipro ha proposto metodi per la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese da parte della Commissione.
- (4) La Germania ha proposto metodi per la definizione di ulteriori tabelle standard di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione di spese connesse a tipi di operazioni non ancora comprese nel regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (5) La Francia ha presentato dati per la modifica delle tabelle standard di costi unitari attualmente contenute nel regolamento delegato (UE) 2015/2195.
- (6) La Svezia ha presentato dati per la modifica delle tabelle standard di costi unitari attualmente contenute nel regolamento delegato (UE) 2015/2195. La Commissione ha modificato di conseguenza gli importi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2195 per le operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 «Offerta di competenze» del Programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001) nel regolamento delegato (UE) 2017/2016 <sup>(4)</sup>. La Commissione ha tuttavia commesso un errore omettendo di modificare anche gli importi fissati per gli assi prioritari 2 e 3 del medesimo programma operativo. Gli importi per questi assi prioritari dovrebbero essere modificati e gli importi indicati per la Svezia dovrebbero essere applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/2016.
- (7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GUL 313 del 28.11.2015, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GUL 298 del 15.11.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2015/2195 è così rettificato e modificato:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato VIII è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento;
- 4) è aggiunto l'allegato XV, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 5 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

«ALLEGATO I

## Condizioni relative al rimborso alla Svezia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni (*)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costo	Unità di misura dell'indicatore	Valori		
	Ore lavorate	Tutte le categorie di costi escluse le retribuzioni dei partecipanti.	Numero di ore lavorate (2)	Categoria salariale (codice SSKYK (3))	Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK (4))	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)
1. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Offerta di competenze" del programma operativo Nazionale socialfundsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05-M9OP001)				1 (912 - 913 -919 -921)	321	328
				2 (414 - 415 - 421 - 422 -512 - 513 - 514 - 515 - 522 - 611 -612 -613 - 614 - 826)	360	356
				3 (331 - 348 - 411 - 412 - 413 - 419 - 711 - 712 - 713 - 714 - 721 - 722 - 723 - 724 - 731 - 732 - 734 - 741 - 742 - 743 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 821 - 822 - 823 -824 - 825 - 827 -828 -829 -831 - 832 - 833 - 834 - 914 - 915 - 931 - 932 - 933)	416	395
				4 (223 - 232 - 233 - 234 - 235 - 243 - 249 - 313 - 322 - 323 - 324 - 332 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 511 - 011)	473	438



Tipo di operazioni (*)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costo	Unità di misura dell'indicatore	Valori		
				Categoria salariale (codice SSSYK (?))	Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK (?))	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)
2. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Offerta di competenze" del programma operativo (Nationellt socialfundsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05-M9OP001)	Ore di partecipazione all'operazione	Retribuzione del partecipante	Numero di ore di partecipazione (?)	5 (213 - 221 - 231 - 241 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 311 - 312 - 315 - 321 - 341)	587	512
				6 (211 - 212 - 214 - 222 - 242 - 314)	776	724
				7 A (121)	1 035	1 035
				7 B (111-123)	1 121	875
				7 C (131-122)	735	601
				Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)	229
3. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 2 "Maggiore transizione verso l'occupazione" e dell'asse prioritario 3 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" del programma operativo (Nationellt socialfundsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI-2014SE05M9OP001)	Ore lavorate	Tutte le categorie di costi escluse le indennità per i partecipanti.	Numero di ore lavorate (?)	Categoria di attività	Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)
				Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale delle spese ammissibili, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK	749	609



Tipo di operazioni (1)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costo	Unità di misura dell'indicatore	Valori	
				Categoria di attività	Tutte le regioni escluse Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK)
				Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale delle spese ammissibili, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è inferiore o uguale a 20 milioni di SEK/assistente del capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale delle spese ammissibili, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK	669 567
				Collaboratore del progetto	463 420
				Economista del progetto	598 508
				Amministratore	416 378
4. Operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 2 "Maggiore transizione verso l'occupazione" e dell'asse prioritario 3 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" del programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI-2014SE05M90P001)	Ore di partecipazione all'operazione	Indennità riconosciuta al partecipante	Numero di ore di partecipazione (2)	Assistenza finanziaria (costo unitario per ora)	
				Età	
				18-24 anni	32 (in SEK)
				25-29 anni	40
				30-64 anni	46
				Sovvenzione per l'attività e indennità per lo sviluppo (costo unitario per ora)	
Età		(in SEK)			
15-19 anni		17			
20-24 anni		33			
25-29 anni		51			



Tipo di operazioni (*)	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costo	Unità di misura dell'indicatore	Valori
				Sovvenzione per l'attività e indennità per lo sviluppo (costo unitario per ora)
			Età	(in SEK)
			30-44 anni	55
			45-69 anni	68
				Contributi previdenziali e assicurazione malattie (costo unitario per ora)
			Età	(in SEK)
			19-29 anni (contributi previdenziali)	51
			30-64 anni (assicurazione malattie)	58
				Assicurazione malattie, prestazioni riabilitative e prestazioni per incidenti sul lavoro o malattia professionale (costo unitario per ora)
			Età	(in SEK)
			fino a 19 anni	48
			20-64 anni	68

(\*) I valori numerici delle tabelle standard di costi unitari si applicano unicamente alle parti delle operazioni relative alle categorie di costi esposte nel presente allegato.

(†) Il numero totale delle ore dichiarate in un anno non può essere superiore al numero standard di ore lavorate all'anno in Svezia, pari a 1 862 ore.

(‡) Codice delle attività lavorative in uso in Svezia.

(§) Valuta svedese.

**2. Adeguamento degli importi**

I costi unitari indicati nella tabella si applicano alle ore lavorate o di partecipazione nel 2015. Ad eccezione dei costi unitari relativi alle indennità riconosciute ai partecipanti (indicati al punto 4 della tabella), che non sono soggetti ad adeguamento, i valori indicati aumenteranno in modo automatico del 2 % al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023.»



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

## Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costo	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
"Garantie Jeunes" finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi" del programma operativo "PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER" (CCI-2014FR05M9QP001)	Giovani NEET <sup>(1)</sup> che riportino risultati positivi nell'ambito della "Garantie Jeunes" entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del tutoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>— indennità versate al partecipante;</li> <li>— costi di attivazione sostenuti dalle "missions locales"</li> </ul>	Numero di giovani NEET che riportano uno dei seguenti risultati entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del tutoraggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>— hanno iniziato una formazione professionale che ha per esito il rilascio di una certificazione mediante:</li> <li>— adesione ad una formazione professionale di "apprendimento permanente"; o</li> <li>— iscrizione ad una formazione di base; o</li> <li>— apertura di un'impresa; o</li> <li>— assunzione; o</li> <li>— occupazione durata almeno 80 giorni in un ambiente lavorativo (a titolo retribuito o gratuito)</li> </ul>	6 400

<sup>(1)</sup> Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un'operazione finanziata dal "PROGRAMME OPERATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER".

## 2. Adeguamento degli importi

I costi unitari standard della tabella si basano in parte su una tabella standard di costi unitari finanziati interamente dalla Francia. L'importo complessivo di 6 400 EUR comprende 1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi unitari stabilita dall'Instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'Instruction ministérielle du 20 mars 2014" a fini di copertura dei costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile "Missions Locales" per assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che aderisce alla "Garantie Jeunes".

La tabella standard di costi unitari definita nella sezione 1 sarà adeguata dallo Stato membro applicando gli adeguamenti previsti dalla normativa nazionale alla tabella standard di costi unitari in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile.




## ALLEGATO III

## «ALLEGATO VIII


## Condizioni relative al rimborso alla Germania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

## 1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari


Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costo	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
1. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale per insegnanti con responsabilità di gestione.</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 ore programmate (di eventi che richiedono la presenza e fornendo sostegno al processo nelle scuole) e — hanno ricevuto un certificato di partecipazione.	4 702,60
2. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Formazione per il corpo insegnante.</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti al seminario sullo sviluppo scolastico inclusivo.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che hanno frequentato il seminario di otto ore e hanno ricevuto un certificato di partecipazione.	33,32
3. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale degli insegnanti in aula.</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno frequentato almeno 153 delle 180 ore programmate e — hanno ricevuto un certificato di partecipazione.	11 474,14
4. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale in tema di apprendimento pratico</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno frequentato almeno 26 delle 30 ore programmate e — hanno ricevuto un certificato di partecipazione.	1 698,24



Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costo	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
5. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale per educatori.</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno frequentato almeno 36 delle 42 ore programmate (a seminari con formatori esterni e sostegno al processo) e — hanno ricevuto un certificato di partecipazione.	246,20
6. Formazione degli insegnanti nelle scuole professionali: <b>Formazione didattica tecnica e speciale</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno preso parte ad almeno 104 delle 120 ore programmate di eventi che richiedono la presenza e — hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 ore programmate di lavoro in piccoli gruppi e — hanno completato con profitto tutte le attività previste nel piano di autoapprendimento e — hanno ricevuto un certificato per aver soddisfatto i tre criteri di cui sopra.	14 678,40
7. Formazione degli insegnanti nelle scuole professionali: <b>Formazione nel sostegno a giovani immigrati per l'acquisizione della lingua tedesca.</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno preso parte ad almeno 80 delle 96 ore programmate di eventi che richiedono la presenza e — hanno partecipato a sei ore di sessioni di consulenza individuale e — hanno completato con profitto tutte le attività previste nel piano di autoapprendimento e — hanno ricevuto un certificato per aver soddisfatto i tre criteri di cui sopra.	7 268,34




Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costo	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
<p>8. Formazione degli insegnanti nelle scuole professionali: <b>Formazione per assistenza individuale a giovani in gruppi di apprendimento fortemente eterogenei</b> Asse prioritario B OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)</p>	<p>Partecipanti che completano la formazione con profitto.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).</p>	<p>Numero di partecipanti che: — hanno preso parte ad almeno 104 delle 120 ore programmate di eventi che richiedono la presenza e — hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 ore programmate di lavoro in piccoli gruppi e — hanno completato con profitto tutte le attività previste nel piano di autoapprendimento e — hanno ricevuto un certificato per aver soddisfatto i tre criteri di cui sopra.</p>	<p>14 105,51</p>
<p>9. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale per gli insegnanti delle scuole regionali e polivalenti in materia di istruzione interculturale e linguistica a carattere generale</b> Asse prioritario C OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)</p>	<p>Partecipanti che completano la formazione con profitto.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).</p>	<p>Numero di partecipanti che: — hanno frequentato almeno 153 delle 180 ore programmate e — hanno ricevuto un certificato di partecipazione.</p>	<p>12 393,97</p>
<p>10. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale per i dirigenti di scuole professionali per quanto riguarda l'applicazione dei concetti di insegnamento inclusivo e di apprendimento inclusivo.</b> Asse prioritario C OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)</p>	<p>Partecipanti che completano la formazione con profitto</p>	<p>Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).</p>	<p>Numero di partecipanti che: — hanno preso parte ad almeno 72 delle 84 ore programmate di eventi che richiedono la presenza e — hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 ore programmate di lavoro in piccoli gruppi e — hanno completato con profitto tutte le attività previste nel piano di autoapprendimento e — hanno ricevuto un certificato per aver soddisfatto i tre criteri di cui sopra.</p>	<p>12 588,14</p>



Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costo	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)
11. Formazione in materia di sviluppo scolastico inclusivo: <b>Perfezionamento professionale per gli insegnanti delle scuole professionali per quanto riguarda concetti inclusivi nella pianificazione delle lezioni.</b> Asse prioritario C OP 2014DE05SFOP009 (Meclenburgo-Pomerania occidentale)	Partecipanti che completano la formazione con profitto.	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di partecipanti che: — hanno preso parte ad almeno 104 delle 120 ore programmate di eventi che richiedono la presenza e — hanno partecipato ad almeno 51 delle 60 ore programmate di lavoro in piccoli gruppi e — hanno completato con profitto tutte le attività previste nel piano di autoapprendimento e — hanno ricevuto un certificato per aver soddisfatto i tre criteri di cui sopra.	13 704,25

## 2. Adeguamento degli importi

Non pertinente.»




ALLEGATO IV  
«ALLEGATO XV

**Condizioni relative al rimborso a Cipro delle spese in base a tabelle standard di costi unitari**

**1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari**

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costo	Unità di misura degli indicatori	Valori (in EUR)																												
"School and Social Inclusion Actions", azioni di inclusione sociale e scolastica nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001).	1) Retribuzione per un'unità di lezione di 45 minuti per gli insegnanti assunti a contratto. 2) Retribuzione giornaliera per gli insegnanti assunti a tempo determinato e indeterminato.	Tutti i costi, compresi i costi diretti del personale.	1) Numero di ore lavorate. 2) Numero di giorni lavorati.	1) 21 ogni unità di 45 minuti 2) 300 al giorno																												
"Establishment and Functioning of a Central Administration of Welfare Benefits Service", istituzione e funzionamento di un'amministrazione centrale per i servizi di assistenza sociale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001).	Retribuzione mensile di dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e determinato.	Tutti i costi, compresi i costi diretti del personale.	Numero di mesi lavorati differenziati per livello di retribuzione.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 398 703 577">Retribuzioni</th> <th data-bbox="703 248 743 577"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 398 743 577">A1</td> <td data-bbox="743 248 783 577">1 794</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 398 783 577">A2</td> <td data-bbox="783 248 823 577">1 857</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 398 823 577">A3</td> <td data-bbox="823 248 863 577">2 007</td> </tr> <tr> <td data-bbox="863 398 903 577">A4</td> <td data-bbox="903 248 943 577">2 154</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 398 983 577">A5</td> <td data-bbox="983 248 1023 577">2 606</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1023 398 1062 577">A6</td> <td data-bbox="1062 248 1102 577">3 037</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 398 1142 577">A7</td> <td data-bbox="1142 248 1182 577">3 404</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1182 398 1222 577">A8</td> <td data-bbox="1222 248 1262 577">3 733</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1262 398 1302 577">A9</td> <td data-bbox="1302 248 1342 577">4 365</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1342 398 1382 577">A10</td> <td data-bbox="1382 248 1422 577">4 912</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1422 398 1461 577">A11</td> <td data-bbox="1461 248 1501 577">5 823</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1501 398 1541 577">A12</td> <td data-bbox="1541 248 1581 577">6 475</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1581 398 1596 577">A13</td> <td data-bbox="1621 248 1596 577">7 120</td> </tr> </tbody> </table>	Retribuzioni		A1	1 794	A2	1 857	A3	2 007	A4	2 154	A5	2 606	A6	3 037	A7	3 404	A8	3 733	A9	4 365	A10	4 912	A11	5 823	A12	6 475	A13	7 120
Retribuzioni																																
A1	1 794																															
A2	1 857																															
A3	2 007																															
A4	2 154																															
A5	2 606																															
A6	3 037																															
A7	3 404																															
A8	3 733																															
A9	4 365																															
A10	4 912																															
A11	5 823																															
A12	6 475																															
A13	7 120																															

**2. Adeguamento degli importi**  
Non pertinente.»



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2417 DELLA COMMISSIONE****del 17 novembre 2017****che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'obbligo di negoziare su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo equivalente determinate categorie di derivati, o sottocategorie degli stessi, che sono state dichiarate soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo per i derivati sufficientemente liquidi e disponibili per la negoziazione in almeno una sede di negoziazione.
- (2) Per i derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata in contratti derivati con le caratteristiche più standardizzate. Tali caratteristiche dovrebbero pertanto essere prese in considerazione al momento di stabilire le categorie di derivati soggette all'obbligo di negoziazione.
- (3) Analogamente, la liquidità dei derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione è concentrata in contratti derivati con una determinata durata di riferimento. È pertanto opportuno limitare l'obbligo di negoziazione ai derivati aventi tale durata di riferimento. Al fine di distinguere i contratti derivati che iniziano immediatamente dopo l'esecuzione della negoziazione dai contratti derivati che iniziano a partire da una determinata data in futuro, la durata di un contratto dovrebbe essere calcolata sulla base della data effettiva alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia. Tuttavia, per tenere in debito conto il modello di liquidità dei derivati ed evitare l'elusione dell'obbligo di negoziazione, è importante che le durate di riferimento non siano utilizzate come soglie rigorose ma come punti di riferimento per determinati intervalli.
- (4) Per i derivati su crediti, per quanto riguarda i due credit default swap su indici soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata nella serie on-the-run corrente e nell'ultima serie off-the-run. È pertanto opportuno limitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione ai derivati appartenenti a queste serie.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione <sup>(3)</sup> (derivati OTC su tassi d'interesse) e il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione <sup>(4)</sup> (derivati OTC su crediti) individuano quattro categorie di controparti cui si applica l'obbligo di compensazione. Al fine di tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna categoria di controparte, in tali regolamenti delegati è stata inoltre stabilita l'applicazione graduale dell'obbligo di compensazione. Considerato il nesso esistente tra l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione, l'obbligo di negoziazione per ciascuna categoria di controparte dovrebbe acquistare efficacia soltanto dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 103 del 19.4.2016, pag. 5).



- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) Il presente regolamento è adottato sulla base dello stato di cose, e in particolare della liquidità, al momento della sua adozione e sarà riesaminato e modificato, se del caso, in linea con l'evoluzione del mercato.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (9) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione**

I derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014.

I derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato sono considerati come aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data in cui gli obblighi previsti dal contratto acquistano efficacia e la data di cessazione del contratto corrisponde a una delle durate indicate, più o meno cinque giorni.

#### Articolo 2

##### **Date di decorrenza dell'obbligo di negoziazione**

Per ciascuna categoria di controparti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 diventa effettivo a decorrere da una delle seguenti date:


- a) 3 gennaio 2018; oppure, se posteriore,
- b) la data di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 o all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592 per la categoria di controparti in questione.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

## Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione

Tabella 1


## Fixed-to-float interest rate swap denominati in EUR

Fixed-to-Float single currency interest rate swap – EUR EURIBOR 3 e 6M		
Valuta di regolamento	EUR	EUR
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	Spot (T+2)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
Gamba fissa		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
Gamba variabile		
Indice di riferimento	EURIBOR 6M	EURIBOR 3M
Frequenza di revisione	Semestrale o trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360

Tabella 2

## Fixed-to-float interest rate swap denominati in USD

Fixed-to-Float single currency interest rate swap – USD LIBOR 3M		
Valuta di regolamento	USD	USD
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	IMM (le due prossime date IMM)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
Gamba fissa		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
Gamba variabile		
Indice di riferimento	USD LIBOR 3M	USD LIBOR 3M
Frequenza di revisione	Trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360



<b>Fixed-to-Float single currency interest rate swap – USD LIBOR 6M</b>		
Valuta di regolamento	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+2)	IMM (le due prossime date IMM)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
<b>Gamba fissa</b>		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	30/360 o giorni effettivi/360	30/360 o giorni effettivi/360
<b>Gamba variabile</b>		
Indice di riferimento	USD LIBOR 6M	USD LIBOR 6M
Frequenza di revisione	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/360	Giorni effettivi/360

Tabella 3

**Fixed-to-float interest rate swap denominati in GBP**

<b>Fixed-to-Float single currency interest rate swap – GBP LIBOR 3 e 6M</b>		
Valuta di regolamento	<b>GBP</b>	<b>GBP</b>
Tipo di avvio della negoziazione	Spot (T+0)	Spot (T+0)
Facoltatività	No	No
Durata (tenor)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni
Tipo nozionale	Nozionale costante	Nozionale costante
<b>Gamba fissa</b>		
Frequenza dei pagamenti	Annuale o semestrale	Annuale o semestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/365F	Giorni effettivi/365F
<b>Gamba variabile</b>		
Indice di riferimento	GBP LIBOR 6M	GBP LIBOR 3M
Frequenza di revisione	Semestrale o trimestrale	Trimestrale
Convenzione sul conteggio dei giorni	Giorni effettivi/365F	Giorni effettivi/365F




Tabella 4

**CDS su indici**

Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Durata (tenor)
CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	Serie on-the-run Prima serie off-the-run	5 anni
CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	Serie on-the-run Prima serie off-the-run	5 anni

18CE0378



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2418 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 2017**

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> modificato dal regolamento (UE) n. 973/2013 <sup>(3)</sup> della Commissione.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP).

*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste) (GUL 177 del 16.7.2003, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2013 della Commissione, del 10 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (IGP)] (GUL 272 del 12.10.2013, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GU C 292 del 2.9.2017, pag. 12.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

**18CE0379**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2419 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 63).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in %)
09.4273	2,644683
09.4274	23,716742

18CE0380



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2420 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino dal 1° al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° al 31 dicembre 2017 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingente la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine].
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1° al 7 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingente 2017/2018 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione,*


*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

—



## ALLEGATO


«Zucchero concessioni CXL»  
 Periodo contingente 2017/2018  
 Domande presentate dal 1° al 7 dicembre 2017

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	
09.4320	Altri paesi terzi	—	
09.4321	India	25,000213	Sospese
09.4329	Brasile	—	
09.4330	Brasile	disponibile nel 2022/2023 e 2023/2024	

«Zucchero Balcani»  
 Periodo contingente 2017/2018  
 Domande presentate fino dal 1° al 7 dicembre 2017

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	
09.4326	Serbia	—	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	

18CE0381



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2421 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 2017**

**che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).



## ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1° aprile — 30 giugno 2018 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4275	279 202
09.4276	375 000

18CE0382



## DECISIONE (UE) 2017/2422 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 1 dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.
- (4) Le parti hanno concordato un'agenda di associazione che preparerà e ageverà l'attuazione dell'accordo. L'agenda di associazione dovrà essere adottata dal consiglio di associazione istituito a norma dell'accordo.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

<sup>1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. TAMM



PROGETTO

**RACCOMANDAZIONE N. .../2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA**  
**del**  
**sull'agenda di associazione UE-Georgia**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(1)</sup>, («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 420, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Georgia, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.
- (6) Le parti dell'accordo hanno pertanto approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Georgia, che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

*Articolo 1*

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Georgia che figura nell'allegato.

*Articolo 2*

L'agenda di associazione UE-Georgia 2017-2020 che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Georgia 2014-2016, adottata il 26 giugno 2014.


*Articolo 3*

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [giorno mese 2017]

*Per il Consiglio di associazione*  
*Il presidente*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



**DECISIONE (UE) 2017/2423 DEL CONSIGLIO**  
**dell'11 dicembre 2017**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia <sup>(1)</sup> («accordo») ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra l'Unione e la Turchia e istituisce un Consiglio di associazione incaricato di garantire l'attuazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione.
- (2) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia <sup>(2)</sup> stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.
- (3) L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.
- (4) A norma dell'articolo 35 del protocollo addizionale all'accordo <sup>(3)</sup>, l'ambito di applicazione del trattamento preferenziale che si accordano reciprocamente l'Unione e la Turchia può essere modificato mediante una decisione del Consiglio di associazione.
- (5) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

*Per il Consiglio*


*Il presidente*

S. KIISLER

<sup>(1)</sup> Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 60).



PROGETTO DI

**DECISIONE N. ... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA**

**del ...**

**che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia <sup>(1)</sup>,

visti il protocollo addizionale all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia <sup>(2)</sup>,  
in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia <sup>(3)</sup> stabilisce il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Turchia. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.
- (2) L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.
- (3) Il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...,

*Per il Consiglio di associazione UE-Turchia  
Il presidente*

<sup>(1)</sup> GU UE L 361 del 31.12.1977, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU UE L 361 del 31.12.1977, pag. 60.

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).



## ALLEGATO

Le voci di cui al codice NC 0202 20 dell'allegato al protocollo 2 della decisione n. 1/98 sono sostituite dalle seguenti:

«Codice NC	Descrizione	Riduzione del dazio NPF (%)	Contingente tariffario (peso netto in tonnellate)
0201 20 0202 20	Altri pezzi di carni bovine, non dissotati, freschi o refrigerati, o congelati	riduzione del 50 % con un dazio massimo del 30 %	5 000
0201 20 0202 20	Altri pezzi di carni bovine, non dissotati, freschi o refrigerati, o congelati	riduzione del 30 % con un dazio massimo del 43 %	14 100»

18CE0384



**DECISIONE (UE) 2017/2424 DEL CONSIGLIO  
del 18 dicembre 2017**

**che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,


considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 <sup>(2)</sup> («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantirne l'immediato ritorno nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»), la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia in materia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire a tale convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il 23 febbraio 1994 il Cile ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del dell'Aia 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Cile il 1º maggio 1994.

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> ECLI:EU:C:2014:2303.



- (11) Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione del Cile alla convenzione dell'Aia del 1980. Il Cile ha accettato l'adesione di Cipro, della Slovenia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Cile ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) Il 14 agosto 1996 l'Islanda ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per l'Islanda il 1º settembre 1996.
- (13) Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione dell'Islanda alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Islanda ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Islanda ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Islanda a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (14) Il 1º ottobre 1993 le Bahamas hanno depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per le Bahamas il 1º gennaio 1994.
- (15) Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980. Le Bahamas hanno accettato l'adesione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Slovenia alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione delle Bahamas ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione delle Bahamas a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (16) La Romania dovrebbe pertanto essere autorizzata a depositare la sua dichiarazione di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (17) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


#### Articolo 1

1. La Romania è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. La Romania, non oltre il 19 dicembre 2018, deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue:  

«La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio.»
3. La Romania informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.

#### Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.



*Articolo 3*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.


*Articolo 4*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

**18CE0385**



**DECISIONE (UE) 2017/2425 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 dicembre 2017**

**sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), che è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, di tale accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del capo sugli appalti pubblici, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.
- (3) A norma dell'articolo 272, paragrafo 3, dell'accordo, a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del titolo V, capo 8, dell'accordo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.
- (4) Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» dovrà adottare una decisione al fine di esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici. A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, la decisione di detto comitato è vincolante per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la tabella di marcia presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).




*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON



PROGETTO

**DECISIONE N. .../... DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA  
FORMAZIONE «COMMERCIO»**

del ...

**che esprime un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 272, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio <sup>(1)</sup> ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) L'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo dispone che la Repubblica di Moldova presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici che comprenda il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.
- (3) L'articolo 272, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici all'acquis dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.
- (5) A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione «Commercio» per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V dell'accordo.
- (6) La tabella di marcia sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.
- (7) È pertanto opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È espresso un parere favorevole relativamente alla strategia nazionale per gli appalti pubblici per il periodo 2016-2020 e al piano d'azione per la sua attuazione adottati dal governo della Repubblica di Moldova tramite decisione governativa n. 1332 del 14 dicembre 2016.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Comitato di associazione riunito nella formazione  
«Commercio»  
Il presidente*

**18CE0386**



**DECISIONE (PESC) 2017/2426 DEL CONSIGLIO  
del 21 dicembre 2017**

**che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015.
- (3) Il 28 giugno 2017 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 gennaio 2018 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.
- (4) Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2018.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GUL 229 del 31.7.2014, pag. 13).



**DECISIONE (PESC) 2017/2427 DEL CONSIGLIO  
del 21 dicembre 2017**

**che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della  
Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC.
- (2) Il 14 novembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2385 (2017). Tale risoluzione prevede una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi, altri mezzi finanziari e risorse economiche per l'assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione 2010/231/PESC, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al versamento di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell'ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria dell'ONU per la Somalia.».


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS

<sup>(1)</sup> GUL 105 del 27.4.2010, pag. 17.



## DECISIONE (UE) 2017/2428 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2014/718/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («il protocollo»), deve essere firmato, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.


Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>1)</sup> Approvazione dell'8 giugno 2016.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/718/UE del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 3).




*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON



## PROTOCOLLO

**dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,  
L'UNGHERIA,  
LA REPUBBLICA DI MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, di seguito «le Filippine»,

dall'altra,

di seguito insieme «le parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1º luglio 2013,

CONSIDERANDO CHE l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, di seguito «l'accordo», è stato firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012;



CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di seguito «il trattato di adesione», è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, la sua adesione all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo medesimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce come una parte all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, firmato a Phnom Penh l'11 luglio 2012, e, rispettivamente, adotta il testo dell'accordo e ne prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea.

#### Articolo 2

Dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione europea trasmette a tempo debito ai suoi Stati membri e alle Filippine la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

#### Articolo 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

#### Articolo 4

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalle Filippine secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione, ma non prima della data di entrata in vigore dell'accordo.

#### Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Съставено в Брюксел на петнадесети януари две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el quince de enero de dos mil quince.

V Bruselu dne patnáctého ledna dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende januar to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Januar zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuarikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the fifteenth day of January in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le quinze janvier deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog siječnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quindici gennaio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada piecpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktą metų sausio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenötödik év január havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Jannar tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de vijftiende januari tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego stycznia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em quinze de janeiro de dois mil e quinze.


Íntocmit la Bruxelles la cincisprezece ianuarie două mii cincisprezece.

V Bruseli pātnāsteho januāra divtīsīcpātnāst.

V Bruslju, dne petnajstega januarja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den femtonde januari tjugohundrafemton.



За държавите членки  
 Por los Estados miembros  
 Za členské státy  
 For medlemsstatene  
 Für die Mitgliedstaaten  
 Liikmesriikide nimel  
 Για τα κράτη μέλη  
 For the Member States  
 Pour les États membres  
 Za države članice  
 Per gli Stati membri  
 Dalībvalstu vārdā –  
 Valstybių narių vardu  
 A tagállamok részéről  
 Ghall-Istati Membri  
 Voor de lidstaten  
 W imieniu Państw Członkowskich  
 Pelos Estados-Membros  
 Pentru statele membre  
 Za členské štáty  
 Za države članice  
 Jäsenvaltioiden puolesta  
 För medlemsstaterna



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen



За Република Филипини  
 Por la República de Filipinas  
 Za Filipínskou republiku  
 For Republikken Filippinerne  
 Für die Republik der Philippinen  
 Filippiini Vabariigi nimel  
 Για τη Δημοκρατία της Φιλιππίνων  
 For the Republic of the Philippines  
 Pour la République des Philippines  
 Za Republiku Filipine  
 Per la Repubblica delle Filippine  
 Filipīnu Republikas vārdā –  
 Filipinų Respublikos vardu  
 A Fülöp-szigeteki Köztársaság részéről  
 Ghar-Repubblika tal-Filippini  
 Voor de Republiek der Filipijnen  
 W imieniu Republiki Filipin  
 Pela República das Filipinas  
 Pentru Republica Filipine  
 Za Filipínsku republiku  
 Za Republiko Filipini  
 Filippiinien tasavallan puolesta  
 För Republiken Filippinerna




## DECISIONE (UE) 2017/2429 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

**che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) L'8 luglio 2008, in seguito a una raccomandazione della Commissione, mediante decisione 2008/713/CE<sup>(1)</sup> a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea («TCE») il Consiglio ha stabilito che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che, secondo i dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi comunicati dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2008, il disavanzo pubblico del Regno Unito nell'esercizio 2008-2009 avrebbe raggiunto il 3,2 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento stabilito dal trattato, pari al 3 % del PIL. Inoltre, successivamente alla pubblicazione del bilancio di marzo 2008, un annuncio programmatico, in data 13 maggio, di una riduzione nell'esercizio 2008-2009 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche avrebbe incrementato il disavanzo previsto per tale esercizio. Aggiungendo tale misura alle previsioni della primavera 2008 della Commissione, si otteneva un disavanzo pari al 3,5 % del PIL nel 2008-2009. Il disavanzo eccessivo non era inoltre ritenuto temporaneo, poiché le previsioni della Commissione, sulla base di politiche immutate, hanno stimato il disavanzo nel 2009-2010 al 3,3 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre osservato che il rapporto debito pubblico/PIL rimaneva invece ben al di sotto del valore di riferimento del 60 %, anche se si prevedeva una tendenza all'aumento fino all'esercizio 2009-2010.
- (2) Alla medesima data, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato al Regno Unito una raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio<sup>(2)</sup>, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro l'esercizio finanziario 2009-2010. Il Consiglio ha altresì fissato il termine dell'8 gennaio 2009 per dare un seguito effettivo alla raccomandazione.
- (3) A norma dell'articolo 104, paragrafo 8, TCE, il 27 aprile 2009 il Consiglio ha stabilito, con decisione 2009/409/CE<sup>(3)</sup>, che il Regno Unito non aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2008.
- (4) Riconoscendo che la posizione di bilancio del Regno Unito nel periodo 2009-2010 era determinata dall'attuazione di misure corrispondenti a circa l'1,5 % del PIL, che costituivano una risposta appropriata al piano europeo di ripresa economica, e dal libero funzionamento degli stabilizzatori automatici, il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha formulato una raccomandazione riveduta a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), raccomandando al Regno Unito di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Nello specifico, per portare il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo, si raccomandava al Regno Unito di garantire uno sforzo medio di bilancio su base annua dell'1¼ % del PIL tra il 2010-2011 e il 2014-2015. Nella raccomandazione del 2 dicembre 2009 il Consiglio aveva fissato al 2 giugno 2010 il termine per dare un seguito effettivo alle raccomandazioni in linea con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97.
- (5) Il 6 luglio 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle previsioni della primavera 2010 della Commissione, il Regno Unito aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE.

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/713/CE del Consiglio, del 8 luglio 2008, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/409/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce se, in conformità all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 11).




- (6) Il 19 giugno 2015, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha deciso che il Regno Unito non aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009<sup>(1)</sup>. Il Consiglio ha osservato che il Regno Unito aveva registrato un notevole calo della crescita del PIL reale a causa della crisi economica e finanziaria globale del 2008-2009, che aveva colpito anche le finanze pubbliche. Il Regno Unito aveva quindi attuato un piano di risanamento e il disavanzo pubblico era sceso, in percentuale del PIL, ogni anno fra gli esercizi finanziari 2009-2010 e 2014-2015. Nello stesso periodo il rapporto debito pubblico/PIL aveva tuttavia continuato ad aumentare, principalmente a causa del disavanzo nominale ma anche per interventi del settore finanziario. Il Consiglio ha concluso che, nonostante il programma di risanamento di bilancio stabilito e in corso di attuazione, il Regno Unito non aveva posto fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Inoltre, il Regno Unito non aveva rispettato l'obiettivo relativo allo sforzo medio di bilancio dell'1¼ % del PIL, che era stato raccomandato dal Consiglio il 2 dicembre 2009.
- (7) Il 19 giugno 2015, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Regno Unito una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine della correzione del disavanzo eccessivo entro l'esercizio finanziario 2016-2017. Nello specifico, si raccomandava al Regno Unito di realizzare un disavanzo nominale del 4,1 % del PIL nel 2015-2016 e del 2,7 % del PIL nel 2016-2017, in linea con il raggiungimento di un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,5 % del PIL nel 2015-2016 e dell'1,1 % del PIL nel 2016-2017, sulla base delle previsioni della primavera 2015 aggiornate della Commissione.
- (8) Il 16 novembre 2015 la Commissione ha concluso che il Regno Unito aveva dato un seguito effettivo al fine di correggere il disavanzo eccessivo entro l'esercizio finanziario 2016-2017, come raccomandato dal Consiglio il 19 giugno 2015.
- (9) A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Commissione fornisce i dati statistici da usare per l'applicazione della procedura. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (10) Il Consiglio adotta le decisioni di abrogare decisioni sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del trattato, ossia il 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni<sup>(3)</sup>.
- (11) Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, in seguito al programma di convergenza 2017, alla notifica di settembre 2017 del Regno Unito e alle previsioni dell'autunno 2017 della Commissione, si giustificano le seguenti conclusioni:
- negli ultimi anni il Regno Unito ha rispettato gli obiettivi di disavanzo pubblico raccomandati. Dopo un aver raggiunto un picco del 10 % del PIL nel 2009-2010, il disavanzo pubblico nominale ha seguito una tendenza costante al calo, scendendo al 4 % nel 2015-2016 e attestandosi al 2,3 % nel 2016-2017, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 giugno 2015. Il risanamento di bilancio intrapreso in tale periodo ha riguardato in larga misura il versante della spesa, che è passata, per il totale delle spese correnti, dal 42,9 % del PIL nel 2009-2010 al 38 % del PIL nel 2016-2017. Anche se in misura minore, un contributo è stato dato anche dall'incremento del rapporto entrate pubbliche/PIL, che è passato dal 37,4 % del PIL nel 2009-2010 al 38,6 % del PIL nel 2016-2017,
  - il programma di convergenza 2016-2017, presentato dalle autorità del Regno Unito il 27 aprile 2017 e riguardante il periodo dal 2016-2017 al 2021-2022, prevedeva un aumento del disavanzo pubblico al 2,8 % del PIL nel 2017-2018, seguito da un calo all'1,9 % del PIL nel 2018-2019. Queste previsioni erano basate su un disavanzo pubblico previsto al 2,7 % nel 2016-2017, sulla scorta dei dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1). Dalla presentazione del programma di convergenza, l'ufficio statistico nazionale (*Office for National Statistics*, ONS) ha riveduto al ribasso (al 2,3 % del PIL) la stima relativa al disavanzo pubblico nel 2016-2017. Sebbene le autorità del

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/1098 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 (GU L 180 dell'8.7.2015, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr. [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/pdf/coc/code\\_of\\_conduct\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf)



Regno Unito non abbiano successivamente pubblicato previsioni aggiornate relative al disavanzo pubblico, le previsioni dell'autunno 2017 della Commissione stimano il disavanzo al 2,5 % nel 2017-2018, all'1,8 % nel 2018-2019 e all'1,3 % nel 2019-2020, nell'ipotesi di politiche invariate. Il disavanzo si attesta quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni,

- secondo le previsioni dell'autunno 2017, la Commissione ritiene che il saldo strutturale, ossia il saldo dell'amministrazione pubblica corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, sia migliorato del 3,2 % del PIL fra il 2008-2009 e il 2016-2017,
  - il rapporto debito pubblico lordo/PIL del Regno Unito è aumentato significativamente dall'8 luglio 2008, quando il Consiglio ha stabilito che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. Il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato dal 41 % del PIL nel 2007-2008 all'86,8 % nel 2016-2017, rispecchiando maggiori disavanzi pubblici nominali nonché gli interventi del settore finanziario durante tale periodo. Secondo le previsioni dell'autunno 2017 della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe avere raggiunto il picco nel 2016-2017 per scendere gradualmente all'82,9 % del PIL nel 2019-2020.
- (12) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (13) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nel Regno Unito sia stato corretto e la decisione 2008/713/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (14) Dal 2017-2018, ossia l'esercizio finanziario successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Regno Unito è soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso l'obiettivo di bilancio minimo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stata corretta.

*Articolo 2*

La decisione 2008/713/CE è abrogata.

*Articolo 3*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. TÖNISTE

18CE0390



**DECISIONE (PESC) 2017/2430 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
dell'8 dicembre 2017**

**relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005 <sup>(1)</sup>, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 7 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2015 <sup>(2)</sup>, con cui ha nominato la signora Natalina CEA capo della missione EU BAM Rafah dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
- (3) Il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1193 <sup>(3)</sup>, con cui ha prorogato la durata dell'EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2018,
- (4) L'11 luglio 2017 il CPS ha adottato la decisione EU BAM Rafah/1/2017 <sup>(4)</sup>, con cui ha prorogato il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2018.
- (5) Il 1° dicembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del signor Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah, in sostituzione della signora Natalina CEA dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il signor Günther FREISLEBEN è nominato capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) per il periodo dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018.

*Articolo 2*


La decisione del comitato politico e di sicurezza EU BAM Rafah/1/2017 è abrogata.

<sup>(1)</sup> GUL 327 del 14.12.2005, pag. 28.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2015/1128 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2015, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/1193 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 172 del 5.7.2017, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2017/1280 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017) (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 63).



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 4 dicembre 2017.


Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il president*

W. STEVENS

**18CE0391**



**DECISIONE (UE) 2017/2431 DEL CONSIGLIO**  
**dell'11 dicembre 2017**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 49 dell'accordo è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro speciali dovrebbe, pertanto, basarsi sui progetti di decisione del comitato misto acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo, per quanto riguarda:


- a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e
- b) l'istituzione di due gruppi di lavoro speciali,

si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GUL 67 del 14.3.2017, pag. 1).



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI



PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN**

**del ...**

**recante adozione del suo regolamento interno**

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo») è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il comitato misto è stato istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo. Per poter svolgere i compiti affidatigli, è opportuno che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a ..., ....

*Per il comitato misto UE-Afghanistan  
Il presidente*

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (GUL 67 del 14.3.2017, pag. 1).



## ALLEGATO

**Regolamento interno del comitato misto***Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 49 dell'accordo.
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile ed è presieduto a turno, per un anno civile, dalla parte che ospita la riunione nel corso dell'anno civile in questione.
3. Il comitato misto è presieduto a turno dal ministro delle Finanze della Repubblica islamica di Afghanistan e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Essi possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il comitato misto si riunisce una volta l'anno. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono in alternanza a Bruxelles e a Kabul, a una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, in via eccezionale le riunioni del comitato misto possono essere tenute mediante videoconferenza.

*Articolo 3***Partecipanti**


1. Ciascuna parte comunica al presidente la prevista composizione della propria delegazione prima di ogni riunione del comitato misto.
2. Il presidente, d'intesa con le parti, può invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alla riunione in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

*Articolo 4***Pubblicità**

1. Le riunioni del comitato misto si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le parti, non decida di indire una riunione pubblica.
2. Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

*Articolo 5***Segretariato**

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica islamica di Afghanistan svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.



*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso alle parti, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. In circostanze speciali e d'intesa con le parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**


1. L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.
2. Il presidente riassume le conclusioni raggiunte dal comitato misto a ciascuna riunione. I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale sulla base di dette conclusioni, preferibilmente al termine della riunione o, al più tardi, entro 30 giorni di calendario dalla data della riunione.
3. Le parti approvano il progetto di verbale preferibilmente al termine della riunione o al più tardi entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale, il presidente e i segretari firmano due esemplari originali dello stesso. Ciascuna parte riceve un originale.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo dalle parti.
2. Le decisioni o le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente la denominazione «decisione» o «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente dichiara la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto si presentano in due copie facenti fede firmate dal presidente del comitato.
5. Ciascuna parte può pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

*Articolo 9***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. La parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.



*Articolo 10***Comitati e gruppi di lavoro speciali**

1. Il comitato misto può istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
  2. Il comitato misto può decidere di abolire i comitati o gruppi di lavoro speciali esistenti, adottarne o modificarne il mandato.
  3. I comitati o gruppi di lavoro speciali presentano relazioni dettagliate sulle proprie attività al comitato misto dopo ciascuna delle loro riunioni e possono rivolgergli raccomandazioni.
- 



PROGETTO DI

**DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN**

**del ...**

**relativa all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali e all'adozione del loro mandato**

IL COMITATO MISTO UE-AFGHANISTAN,

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in particolare il suo articolo 49, paragrafo 3, e l'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo») è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria a norma del suo articolo 59.
- (2) Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno istituire il relativo quadro istituzionale.
- (3) A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
- (4) Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire gruppi di lavoro speciali. Le parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei comitati o dei gruppi di lavoro speciali e/o i loro ambiti di competenza.
- (5) È opportuno che i gruppi di lavoro speciali siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono istituiti i gruppi di lavoro speciali elencati nell'allegato A. Il mandato dei gruppi di lavoro speciali è definito conformemente all'allegato B.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto UE-Afghanistan*

*Il presidente*

<sup>(1)</sup> GUL 67 del 14.3.2017, pag. 3.




## ALLEGATO A

**Comitato misto UE-Afghanistan****Gruppi di lavoro speciali**

- 1) Gruppo di lavoro speciale sui diritti umani, il buon governo e la migrazione;
- 2) gruppo di lavoro speciale sullo sviluppo economico e sociale.

---



## ALLEGATO B

**Mandato dei gruppi di lavoro speciali istituiti nell'ambito dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra***Articolo 1*

I gruppi di lavoro speciali possono discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza. Essi possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione bilaterale.

*Articolo 2*

I gruppi di lavoro speciali operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro i 30 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione.

*Articolo 3*

1. I gruppi di lavoro speciali sono composti da rappresentanti delle parti.
2. I gruppi di lavoro speciali possono invitare esperti alle loro riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.

*Articolo 4*

I gruppi di lavoro speciali sono presieduti dalla parte che esercita la presidenza del comitato misto.

*Articolo 5*

Un rappresentante dell'Unione europea e un rappresentante del governo afgano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei gruppi di lavoro speciali.

*Articolo 6*

1. I gruppi di lavoro speciali si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti, e almeno una volta l'anno. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
2. Quando una parte richiede una riunione di un gruppo di lavoro speciale, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, una riunione di un gruppo di lavoro speciale può essere convocata entro tempi più brevi, previo accordo delle parti.
3. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali sono indette congiuntamente dai due segretari.


*Articolo 7*

1. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione di un gruppo di lavoro speciale. I punti da inserire all'ordine del giorno sono comunicati ai segretari almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione in questione. L'eventuale documentazione giustificativa è trasmessa ai segretari almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
2. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno alle parti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti, è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.

*Articolo 8*

1. I segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale di ciascuna riunione.
2. Le riunioni dei gruppi di lavoro speciali si svolgono a porte chiuse, a meno che il presidente, d'intesa con le parti, non decida di indire una riunione pubblica.

18CE0392



**DECISIONE (PESC) 2017/2432 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 13 dicembre 2017**

**relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 31 agosto 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1534 <sup>(2)</sup>, con la quale il contrammiraglio (LH) Javier MORENO SUSANNA è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS per sostituire il contrammiraglio (LH) Javier MORENO SUSANNA quale nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 14 dicembre 2017.
- (4) Il 6 dicembre 2017 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS e abrogare la decisione (PESC) 2017/1534.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) a decorrere dal 14 dicembre 2017.

*Articolo 2*

La decisione (PESC) 2017/1534 è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GUL 122 del 19.5.2015, pag. 31.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/1534 del comitato politico e di sicurezza, del 31 agosto 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/681 (EUNAVFOR MED/2/2017) (GUL 233 del 9.9.2017, pag. 4).



**DECISIONE (UE) 2017/2433 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 dicembre 2017**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo») è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2016/838 del Consiglio <sup>(2)</sup> ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 38 del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale UE-Georgia istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (3) Il sottocomitato doganale deve adottare una decisione per la sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(3)</sup> («convenzione»).
- (4) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1º maggio 2012 e il 1º luglio 2017.
- (5) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 26).

<sup>(3)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.




*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

\_\_\_\_\_



PROGETTO

**DECISIONE 2017/... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA  
del ...****recante sostituzione del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.
- (2) L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (3) L'articolo 38 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(2)</sup> («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Con decisione n. 1/2016 <sup>(3)</sup>, il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che la Georgia debba essere invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Georgia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 17 maggio 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2017.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.<sup>(2)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.<sup>(3)</sup> Decisione n. 1/2016 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 28 settembre 2016, relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2016/2126] (GUL 329 del 3.12.2016, pag. 118).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal ...

Fatto a

*Per il sottocomitato doganale*  
*Il presidente*

\_\_\_\_\_



ALLEGATO

**«Protocollo I**

**relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa**

*Articolo 1*

**Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup> (“la convenzione”).
2. Tutti i riferimenti all’“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2*

**Risoluzione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3*

**Modifiche del protocollo**

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4*

**Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Georgia notifica per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione e la Georgia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione e la Georgia.


*Articolo 5*

**Disposizioni transitorie - cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova e la Georgia, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»

---

<sup>(1)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



**DECISIONE (UE) 2017/2434 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 dicembre 2017**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del consiglio congiunto riguardanti il regolamento interno del consiglio congiunto e del comitato misto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2016 e si applica a titolo provvisorio dal 1° novembre 2017.
- (2) Gli articoli 81 e 82 dell'accordo istituiscono un consiglio congiunto e un comitato misto per agevolare l'applicazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 82, paragrafo 3, il consiglio congiunto deve stabilire il regolamento interno del comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 81, paragrafi 3 e 5, dell'accordo, il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e di Cuba.
- (5) A norma dell'articolo 82, paragrafi 1 e 5, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e di Cuba.
- (6) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio congiunto istituito dall'articolo 81 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del consiglio congiunto accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

---

<sup>(1)</sup> GUL 3371 del 13.12.2016, pag. 3.



PROGETTO

**DECISIONE N. 1/... DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA  
del ...  
che adotta il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato misto**

IL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-CUBA,

visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra parte («accordo»), in particolare l'articolo 81, paragrafo 4 e l'articolo 82, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 86, paragrafo 3 dell'accordo, parti dell'accordo vengono applicate a titolo provvisorio dal 1° novembre 2017 tra l'Unione e Cuba dal 1° novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio congiunto deve essere assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato misto.
- (4) A norma dell'articolo 82, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio congiunto deve stabilire il regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Sono adottati il regolamento interno del consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto, che figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ....

Per il Consiglio congiunto  
Il presidente



## ALLEGATO 1

## Regolamento interno del consiglio congiunto

## Articolo 1

**Disposizioni generali**

1. Il consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra parte («accordo»), adempie ai propri compiti come previsto all'articolo 81, paragrafo 2.
2. In conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti. Esso si riunisce a livello ministeriale.
3. Come stabilito all'articolo 81, paragrafo 6, dell'accordo, e ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni vincolanti per le parti. Il consiglio congiunto adotta le misure necessarie per l'applicazione delle proprie decisioni, se necessario anche conferendo a organismi specifici, istituiti in forza dell'accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio congiunto può altresì formulare raccomandazioni. Esso adotta le proprie decisioni e raccomandazioni mediante accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne, in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento interno. Il consiglio congiunto può delegare il potere di adottare decisioni al comitato misto
4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono quelle definite all'articolo 84 dell'accordo.

## Articolo 2

**Presidenza**

Il consiglio congiunto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba. Il primo consiglio congiunto è presieduto da un rappresentante dell'Unione europea.

## Articolo 3

**Riunioni**

1. Il consiglio congiunto si riunisce periodicamente almeno ogni due anni e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze, con l'accordo delle parti. Salvo altrimenti convenuto tra le parti, il consiglio congiunto si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
2. La data delle riunioni del consiglio congiunto è concordata dalle parti.
3. Le riunioni del consiglio congiunto sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio congiunto, di concerto con il presidente del consiglio congiunto, almeno 30 giorni prima della data della riunione.

## Articolo 4

**Rappresentanza**

1. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare a una riunione se impossibilitati a parteciparvi. Il membro che desidera essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il nome del proprio rappresentante prima della riunione in questione.
2. Il rappresentante di un membro del consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

## Articolo 5

**Delegazioni**

I membri del consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato, tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.



*Articolo 6***Segretariato**

Un funzionario del segretariato generale dell'Unione europea e un funzionario del governo di Cuba svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del consiglio congiunto.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al consiglio congiunto è inviata a un segretario che, a sua volta, informa l'altro segretario.
2. I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente e, se del caso, la distribuzione ai membri del consiglio congiunto.
3. La corrispondenza distribuita conformemente al paragrafo 2 è inviata, se del caso, al segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, nonché alla missione della Repubblica di Cuba presso l'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Cuba.
4. Le comunicazioni del presidente del consiglio congiunto sono inviate ai destinatari dai due segretari a nome del presidente del Consiglio congiunto. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai membri del Consiglio congiunto secondo quanto previsto al paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**


1. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del consiglio congiunto non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al consiglio congiunto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è trasmesso dai segretari ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno 15 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario dalla riunione. Tali punti sono accompagnati dai documenti giustificativi pertinenti da inviare ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.
3. Il consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati nei paragrafi 1 e 2, in funzione delle esigenze di un caso specifico.
5. Il consiglio congiunto può, previo accordo tra le parti, invitare esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle proprie riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti convengono, caso per caso, i termini e le condizioni a cui tali esperti possono partecipare alle riunioni e garantiscono che essi rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

*Articolo 10***Verbali**

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.



2. Salvo altrimenti convenuto nel corso della riunione, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
  - a) la documentazione presentata al consiglio congiunto;
  - b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del consiglio congiunto; e
  - c) le questioni convenute dalle parti, qualile decisioni adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.
3. Il progetto di verbale è presentato al consiglio congiunto per approvazione. Il consiglio congiunto approva il progetto verbale alla riunione successiva. In alternativa, il progetto di verbale può essere approvato per iscritto dal consiglio congiunto prima della riunione successiva.

#### Articolo 11

##### **Decisioni e raccomandazioni**

1. Il consiglio congiunto adotta decisioni e formula raccomandazioni previo accordo tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne.
2. Il consiglio congiunto può altresì adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. A tale scopo, il progetto di proposta è comunicato per iscritto dal presidente del Consiglio congiunto ai suoi membri a norma dell'articolo 7. I membri devono disporre di almeno 21 giorni di calendario per comunicare eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il presidente, previa consultazione delle parti, può abbreviare il suddetto termine in funzione delle esigenze di un caso specifico.
3. Gli atti adottati dal Consiglio congiunto recano il titolo di «decisione» o di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dall'anno di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto sono firmate dal presidente e sono distribuite ai destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio congiunto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
4. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

#### Articolo 12

##### **Lingue**

1. Le lingue ufficiali del consiglio congiunto sono l'inglese e lo spagnolo.
2. Salvo decisione contraria, il consiglio congiunto delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

#### Articolo 13

##### **Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio congiunto per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni, la traduzione e la riproduzione di documenti sono a carico dell'Unione europea. Qualora richieda l'interpretazione o la traduzione da o verso lingue diverse da quelle previste all'articolo 12, Cuba si fa carico di tutte le relative spese.
3. Altre spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

#### Articolo 14

##### **Comitato misto**

1. A norma dell'articolo 82 dell'accordo, il consiglio congiunto è assistito nello svolgimento delle proprie funzioni dal comitato misto. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari.



2. Il comitato misto prepara le riunioni e le discussioni del consiglio congiunto, attua, se del caso, le decisioni del consiglio congiunto e, in generale, assicura la continuità delle relazioni e il buon funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio congiunto nonché ogni altra questione che possa insorgere nel corso dell'applicazione dell'accordo. Sottopone proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni al consiglio congiunto per approvazione.


3. Il comitato misto adotta le decisioni e formula le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza dell'accordo. A norma dell'articolo 82, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto può conferire al comitato misto il potere di adottare decisioni.

4. Nei casi in cui l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di consultazioni, o se le parti decidono di comune accordo di consultarsi, le consultazioni possono svolgersi in sede di comitato misto, salvo se altrimenti specificato nell'accordo. Le consultazioni possono proseguire a livello di consiglio congiunto con il consenso delle parti.

#### Articolo 15

#### **Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio congiunto conformemente all'articolo 11.



## ALLEGATO 2

## Regolamento interno del comitato misto

## Articolo 1

**Disposizioni generali**

1. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 82 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra («accordo»), assiste il consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni e svolge i compiti previsti dell'accordo e ad esso assegnati dal consiglio congiunto.
2. Il comitato misto prepara le riunioni e le discussioni del consiglio congiunto, attua, se del caso, le decisioni del consiglio congiunto e, se del caso e, in generale, garantisce la continuità delle relazioni e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina le questioni che gli sono sottoposte dal consiglio congiunto ed eventuali altre questioni emerse nel corso dell'applicazione quotidiana dell'accordo. Sottopone al consiglio congiunto, per adozione, proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni.
3. A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari, tenendo conto delle tematiche specifiche da affrontare.
4. Le parti del presente regolamento interno sono quelle di cui all'articolo 84 dell'accordo.

## Articolo 2

**Presidenza**

Il comitato misto è presieduto a turno, da una riunione all'altra, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Cuba. La prima parte a esercitare la presidenza è la Repubblica di Cuba.

## Articolo 3

**Riunioni**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce regolarmente almeno una volta l'anno. Su richiesta di una delle parti, possono tenersi, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ciascuna riunione è convocata dal presidente a una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato misto al più tardi 28 giorni di calendario prima della data della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato misto è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del consiglio congiunto.
4. In via eccezionale e previo consenso delle parti, le riunioni del comitato misto possono svolgersi con l'ausilio di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

## Articolo 4


**Delegazioni**

Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

## Articolo 5

**Segretariato**

Un funzionario dell'Unione europea e un funzionario del governo di Cuba espletano congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto e svolgono congiuntamente le mansioni di segreteria, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.



*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a un segretario che, a sua volta, informa l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, conformemente all'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari.
2. Una parte trasmette i propri documenti al proprio segretario. Il segretario trasmette senza indebito ritardo tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Ciascun segretario distribuisce i documenti ai rappresentanti responsabili della propria parte, mettendo sistematicamente in copia il segretario dell'altra parte.

*Articolo 8***Riservatezza**


Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti rispetto ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, al più tardi 21 giorni di calendario prima della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 al più tardi 15 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
4. Su base ad hoc e con il consenso dell'altra parte, il presidente della riunione del comitato misto può invitare esperti indipendenti di determinati settori a partecipare alle proprie riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Il presidente della riunione del comitato misto può, previa consultazione delle parti, abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di circostanze particolari.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:
  - a) un elenco dei partecipanti, un elenco dei funzionari che li hanno accompagnati e un elenco degli eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
  - b) la documentazione fornita al comitato misto;



- c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato misto; e
- d) le conclusioni operative della riunione.
3. Il progetto di verbale è sottoposto al comitato misto per approvazione. Il comitato misto approva il verbale alla riunione successiva o, in alternativa, per iscritto.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e distribuito alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione affinché al termine di questa, salvo altrimenti convenuto tra le parti, il comitato misto adotti le conclusioni operative, che tengono conto delle azioni di follow-up che le parti devono avviare. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è riesaminata nel corso delle riunioni successive del comitato misto. A tal fine, il comitato misto adotta un modello che consenta di verificare il seguito dato a ciascun punto d'azione rispetto a un termine specifico.

#### Articolo 11

### Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni nei casi specifici in cui l'accordo gli conferisce poteri a tal fine o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio congiunto. Il comitato misto formula altresì raccomandazioni al consiglio congiunto. Le decisioni sono adottate e le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti e una volta espletate le rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente.
2. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta è distribuito in conformità dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali osservazioni od obiezioni. Il presidente del comitato misto può, previa consultazione delle parti, abbreviare tale termine per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente.
3. Gli atti del comitato misto recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», a seconda del caso, seguito da un numero d'ordine, dall'anno di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
4. Le decisioni e le raccomandazioni sono distribuite alle parti.
5. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

#### Articolo 12

### Relazioni

Il comitato misto riferisce al Consiglio congiunto in merito alle proprie attività e a quelle dei propri sottocomitati in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio congiunto.

#### Articolo 13


### Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali del Consiglio congiunto.
2. Le lingue di lavoro del comitato misto sono l'inglese e lo spagnolo. Salvo decisione contraria, il comitato misto delibera sulla base di documenti redatti in entrambe le suddette lingue.

#### Articolo 14

### Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.



2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni, alla riproduzione dei documenti nonché all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso l'inglese e lo spagnolo sono a carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione da o verso altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

#### Articolo 15

### Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del consiglio congiunto conformemente all'articolo 11 del suo regolamento interno.

#### Articolo 16

### Sottocomitati

1. Conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire sottocomitati in settori specifici ai fini dell'applicazione dell'accordo, che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato misto può decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati e definirne o modificarne il regolamento interno. Salvo decisione contraria, tali sottocomitati agiscono sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione.


2. Salvo altrimenti previsto dall'accordo o convenuto in sede di consiglio congiunto, il presente regolamento interno si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi sottocomitato istituito dall'accordo o a norma del paragrafo 1.

3. Le riunioni dei sottocomitati possono tenersi ove e quando necessario, di persona, a Bruxelles o a Cuba o, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero costituire la piattaforma per sorvegliare i progressi in materia di ravvicinamento in settori specifici, per discutere determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

4. Il segretariato del comitato misto riceve in copia tutta la corrispondenza pertinente e tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l'attività di un sottocomitato.

5. Salvo altrimenti convenuto tra le parti in sede di consiglio congiunto, i sottocomitati hanno unicamente il potere di rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

18CE0395



## DECISIONE (UE) 2017/2435 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116<sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190<sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994<sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1337 del Consiglio<sup>(4)</sup>, il sig. Marc SANT è stato sostituito dal sig. Mario FAVA in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mario FAVA (*Councillor, Swieqi, Local Council*) era stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:  
— sig. Mario FAVA, *Councillor, Fgura, Local Council* (modifica del mandato).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente


K. SIMSON

(<sup>1</sup>) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(<sup>2</sup>) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(<sup>3</sup>) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(<sup>4</sup>) Decisione (UE) 2017/1337 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 48).



**DECISIONE (UE, Euratom) 2017/2436 DEL CONSIGLIO  
del 18 dicembre 2017**

**relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla  
proposta della Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo italiano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 <sup>(1)</sup> e (UE, Euratom) 2015/1790 <sup>(2)</sup>, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Giancarlo DURANTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana)*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

<sup>(1)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2437 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 dicembre 2017**  
**relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 56, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 806/2014 è entrato in vigore il 19 agosto 2014.
- (2) Il 19 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la decisione di esecuzione 2014/943/UE <sup>(2)</sup> relativa alla nomina del primo presidente, del vicepresidente e di altri quattro membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico.
- (3) Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del primo presidente del Comitato di risoluzione unico nominato dopo l'entrata in vigore di tale regolamento è di tre anni, rinnovabile una volta per un periodo di cinque anni.
- (4) Il 29 novembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta per il rinnovo del mandato della sig.ra Elke KÖNIG, primo presidente del Comitato di risoluzione unico, al Parlamento europeo per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2017. Il 12 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato della sig.ra Elke KÖNIG, presidente del Comitato di risoluzione unico, è rinnovato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 dicembre 2017.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. SIMSON

<sup>(1)</sup> GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/943/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, relativa alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato di risoluzione unico (GUL 367 del 23.12.2014, pag. 97).



**DECISIONE (PESC) 2017/2438 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 19 dicembre 2017**

**relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia  
(EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/452/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), compresa quella relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) La decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha prorogato il mandato dell'EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2018.
- (3) Il 15 dicembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Erik HØEG sia nominato capo della missione EUMM Georgia dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Erik HØEG è nominato capo della missione EUMM Georgia per il periodo dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017


*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GUL 213 del 13.8.2010, pag. 43.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/2238 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 15).



**DECISIONE (PESC) 2017/2439 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 19 dicembre 2017**

**relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/4/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (PESC) 2016/2016, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM RCA, comprese quelle relative alla nomina di comandanti successivi della forza della missione dell'UE.
- (2) Il 26 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1177 <sup>(2)</sup> relativa alla nomina del generale di brigata Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM RCA.
- (3) Il 20 novembre 2017 il comitato militare dell'Unione europea ha raccomandato di approvare la nomina del generale di brigata Hermínio TEODORO MAIO in sostituzione del generale di brigata Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM RCA a decorrere dall'11 gennaio 2018.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il generale di brigata Hermínio TEODORO MAIO è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) con effetto a decorrere dall'11 gennaio 2018.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017


*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GUL 104 del 20.4.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/1177 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017) (GUL 170 dell'1.7.2017, pag. 96).



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2440 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 2017**

**che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili**

[notificata con il numero C(2017) 8300]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 91, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione <sup>(2)</sup> fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») e l'elenco delle regioni ammissibili all'IOG, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) Con il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 la dotazione specifica dell'IOG è stata aumentata.
- (3) Le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020 sono determinate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, facendo tuttavia riferimento agli ultimi dati annuali disponibili sulla disoccupazione giovanile. A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le spese a titolo dell'IOG sono ammissibili fino al 31 dicembre 2023, sia per le regioni già elencate nell'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE sia per le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2017-2020. L'elenco già esistente dovrebbe pertanto continuare ad applicarsi. È pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza e di trasparenza, che l'allegato IV della decisione di esecuzione 2014/190/UE comprenda entrambi gli elenchi e sia modificato di conseguenza.
- (4) Conformemente all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013, la ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive dovrebbe seguire la stessa procedura della ripartizione iniziale. La ripartizione annuale della dotazione specifica dell'IOG, fissata a prezzi 2011 nell'allegato III della decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Al fine di consentire agli Stati membri di organizzarsi in anticipo, la ripartizione annuale dovrebbe inoltre essere indicata in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo, in conformità dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato X della decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe quindi essere modificata,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GUL 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (GU L 335 del 15.12.2017, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:


- 1) gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
Corina CREȚU  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO I


## «ALLEGATO III

## INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE SPECIFICA

	EUR, prezzi 2011									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale		
<b>BE</b>	22 464 896	17 179 038	—	7 569 546	3 463 191	3 395 285	3 328 711	57 400 667		
<b>BG</b>	29 216 622	22 342 123	—	—	—	—	—	51 558 745		
<b>CZ</b>	—	12 564 283	—	—	—	—	—	12 564 283		
<b>DK</b>	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DE</b>	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>EE</b>	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>IE</b>	36 075 815	27 587 388	—	—	—	—	—	63 663 203		
<b>EL</b>	90 800 184	69 435 434	—	29 193 451	13 356 481	13 094 589	12 837 832	228 717 971		
<b>ES</b>	499 481 827	381 956 689	—	154 715 855	70 785 031	69 397 090	68 036 362	1 244 372 854		
<b>FR</b>	164 197 762	125 562 994	—	59 683 863	27 306 342	26 770 924	26 246 004	429 767 889		
<b>HR</b>	35 033 821	26 790 569	—	12 993 208	5 944 604	5 828 044	5 713 768	92 304 014		
<b>IT</b>	300 437 373	229 746 226	—	126 913 692	58 065 088	56 926 557	55 810 350	827 899 286		
<b>CY</b>	6 126 207	4 684 747	—	2 428 857	1 111 242	1 089 453	1 068 091	16 508 597		
<b>LV</b>	15 358 075	11 744 410	—	—	—	—	—	27 102 485		



	EUR, prezzi 2011											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale				
LT	16 825 553	12 866 600	—	—	—	—	—	—	29 692 153	—	—	—
LU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HU	26 345 509	20 146 566	—	—	—	—	—	—	46 492 075	—	—	—
MT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PL	133 639 212	102 194 692	—	6 060 353	2 772 711	2 718 344	2 665 043	—	250 050 355	—	—	—
PT	85 111 913	65 085 581	—	23 156 678	10 594 559	10 386 822	10 183 159	—	204 518 712	—	—	—
RO	56 112 815	42 909 800	—	16 695 447	7 638 440	7 488 666	7 341 830	—	138 186 998	—	—	—
SI	4 876 537	3 729 117	—	—	—	—	—	—	8 605 654	—	—	—
SK	38 209 190	29 218 793	—	4 574 741	2 093 019	2 051 979	2 011 745	—	78 159 467	—	—	—
FI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	23 379 703	17 878 597	—	—	—	—	—	—	41 258 300	—	—	—
UK	24 516 103	166 367 414	—	—	—	—	—	—	190 883 517	—	—	—
UE 28	1 608 209 117	1 389 991 061	—	443 985 691	203 130 708	199 147 753	195 242 895	—	4 039 707 225	—	—	—



## ALLEGATO IV


## INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI

## ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI IN BASE AI DATI DEL 2012 SULLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

BE10 Région de Bruxelles—Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
BE32 Prov. Hainaut  
BE33 Prov. Liège  
BG31 Severozapaden  
BG32 Severen tsentralen  
BG33 Severoiztochen  
BG34 Yugoiztochen  
BG42 Yuzhen tsentralen  
CZ04 Severozápad  
IE01 Border, Midland and Western  
IE02 Southern and Eastern  
EL11 Anatoliki Makedonia, Thraki  
EL12 Kentriki Makedonia  
EL13 Dytiki Makedonia  
EL14 Thessalia  
EL21 Ipeiros  
EL23 Dytiki Ellada  
EL24 Sterea Ellada  
EL25 Peloponnisos  
EL30 Attiki  
EL41 Voreio Aigaio  
EL42 Notio Aigaio  
EL43 Kriti  
ES11 Galicia  
ES12 Principado de Asturias  
ES13 Cantabria  
ES21 País Vasco  
ES22 Comunidad Foral de Navarra  
ES23 La Rioja  
ES24 Aragón  
ES30 Comunidad de Madrid  
ES41 Castilla y León  
ES42 Castilla—La Mancha  
ES43 Extremadura  
ES51 Cataluña  
ES52 Comunidad Valenciana  
ES53 Illes Balears  
ES61 Andalucía  
ES62 Región de Murcia  
ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta




ES64 Ciudad Autónoma de Melilla  
ES70 Canarias  
FR61 Aquitaine  
FR21 Champagne—Ardenne  
FR22 Picardie  
FR23 Haute—Normandie  
FR24 Centre  
FR30 Nord — Pas—de—Calais  
FR72 Auvergne  
FR81 Languedoc—Roussillon  
FR91 Guadeloupe  
FR92 Martinique  
FR93 Guyane  
FR94 Réunion  
FR— Mayotte  
HR03 Jadranska Hrvatska  
HR04 Kontinentalna Hrvatska  
ITC1 Piemonte  
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  
ITC3 Liguria  
ITC4 Lombardia  
ITF1 Abruzzo  
ITF2 Molise  
ITF3 Campania  
ITF4 Puglia  
ITF5 Basilicata  
ITF6 Calabria  
ITG1 Sicilia  
ITG2 Sardegna  
ITH5 Emilia—Romagna  
ITH4 Friuli—Venezia Giulia  
ITI1 Toscana  
ITI2 Umbria  
ITI3 Marche  
ITI4 Lazio  
CY00 Kýpros  
LV00 Latvija  
LT00 Lietuva  
HU23 Dél—Dunántúl  
HU31 Észak—Magyarország  
HU32 Észak—Alföld  
HU33 Dél—Alföld  
PL11 Łódzkie  
PL21 Małopolskie  
PL31 Lubelskie




PL32 Podkarpackie  
PL33 Świętokrzyskie  
PL42 Zachodniopomorskie  
PL43 Lubuskie  
PL51 Dolnośląskie  
PL61 Kujawsko—Pomorskie  
PL62 Warmińsko—Mazurskie  
PT11 Norte  
PT15 Algarve  
PT16 Centro (PT)  
PT17 Lisboa  
PT18 Alentejo  
PT20 Região Autónoma dos Açores  
PT30 Região Autónoma da Madeira  
RO12 Centru  
RO22 Sud—Est  
RO31 Sud — Muntenia  
SI01 Vzhodna Slovenija  
SK02 Západné Slovensko  
SK03 Stredné Slovensko  
SK04 Východné Slovensko  
SE22 Sydsverige  
SE31 Norra Mellansverige  
SE32 Mellersta Norrland  
UKC1 Tees Valley and Durham  
UKD7 Merseyside  
UKG3 West Midlands  
UKI1 Inner London  
UKM3 South Western Scotland

## ELENCO DELLE REGIONI AMMISSIBILI IN BASE AI DATI DEL 2016 SULLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

BE10 — Région de Bruxelles—Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
BE32 — Prov. Hainaut  
BE34 — Prov. Luxembourg (BE)  
BE35 — Prov. Namur  
EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki  
EL52 — Kentriki Makedonia  
EL53 — Dytiki Makedonia  
EL54 — Ipeiros  
EL61 — Thessalia  
EL62 — Ionia Nisia  
EL63 — Dytiki Ellada  
EL64 — Sterea Ellada  
EL65 — Peloponnisos




EL30 — Attiki  
EL41 — Voreio Aigaio  
EL42 — Notio Aigaio  
EL43 — Kriti  
ES11 — Galicia  
ES12 — Principado de Asturias  
ES13 — Cantabria  
ES21 — País Vasco  
ES22 — Comunidad Foral de Navarra  
ES23 — La Rioja  
ES24 — Aragón  
ES30 — Comunidad de Madrid  
ES41 — Castilla y León  
ES42 — Castilla—la Mancha  
ES43 — Extremadura  
ES51 — Cataluña  
ES52 — Comunidad Valenciana  
ES53 — Illes Balears  
ES61 — Andalucía  
ES62 — Región de Murcia  
ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)  
ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)  
ES70 — Canarias (ES)  
FR21 — Champagne—Ardenne  
FR22 — Picardie  
FR23 — Haute—Normandie  
FR24 — Centre (FR)  
FR26 — Bourgogne  
FR30 — Nord — Pas—de—Calais  
FR42 — Alsace  
FR81 — Languedoc—Roussillon  
FRA1 — Guadeloupe  
FRA2 — Martinique  
FRA3 — Guyane  
FRA4 — La Réunion  
FRA5 — Mayotte  
HR03 — Jadranska Hrvatska  
HR04 — Kontinentalna Hrvatska  
ITC1 — Piemonte  
ITC2 — Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  
ITC3 — Liguria  
ITC4 — Lombardia  
ITF1 — Abruzzo  
ITF2 — Molise  
ITF3 — Campania



ITF4 — Puglia  
ITF5 — Basilicata  
ITF6 — Calabria  
ITG1 — Sicilia  
ITG2 — Sardegna  
ITH4 — Friuli—Venezia Giulia  
ITI1 — Toscana  
ITI2 — Umbria  
ITI3 — Marche  
ITI4 — Lazio  
CY00 — Kypros  
PL32 — Podkarpackie  
PT11 — Norte  
PT16 — Centro (PT)  
PT17 — Área Metropolitana de Lisboa  
PT18 — Alentejo  
PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)  
PT30 — Região Autónoma da Madeira (PT)  
RO22 — Sud—Est  
RO31 — Sud — Muntenia  
RO41 — Sud—Vest Oltenia  
SK04 — Východné Slovensko»

---




ALLEGATO II  
«ALLEGATO X

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

	EUR, prezzi correnti									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale		
BE	23 839 927	18 595 143	—	8 524 538	3 978 118	3 978 118	3 978 118	3 978 118	62 893 962	
BG	31 004 913	24 183 832	—	—	—	—	—	—	55 188 745	
CZ	—	13 599 984	—	—	—	—	—	—	13 599 984	
DK	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
EE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IE	38 283 943	29 861 476	—	—	—	—	—	—	68 145 419	
EL	96 357 882	75 159 147	—	32 876 567	15 342 398	15 342 398	15 342 398	15 342 398	250 420 790	
ES	530 054 111	413 442 204	—	174 235 182	81 309 751	81 309 751	81 309 751	81 309 751	1 361 660 750	
FR	174 247 979	135 913 423	—	67 213 724	31 366 404	31 366 404	31 366 404	31 366 404	471 474 338	
HR	37 178 171	28 998 973	—	14 632 462	6 828 482	6 828 482	6 828 482	6 828 482	101 295 052	
IT	318 826 544	248 684 704	—	142 925 430	66 698 534	66 698 534	66 698 534	66 698 534	910 532 280	
CY	6 501 180	5 070 921	—	2 735 288	1 276 468	1 276 468	1 276 468	1 276 468	18 136 793	
LV	16 298 112	12 712 527	—	—	—	—	—	—	29 010 639	
LT	17 855 411	13 927 222	—	—	—	—	—	—	31 782 633	
LU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HU	27 958 065	21 807 291	—	—	—	—	—	—	49 765 356	
MT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



	EUR, prezzi correnti									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale		
AT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PL	141 819 001	110 618 821	—	6 824 942	3 184 973	3 184 973	3 184 973	3 184 973	268 817 683	—
PT	90 321 443	70 450 726	—	26 078 181	12 169 818	12 169 818	12 169 818	12 169 818	223 359 804	—
RO	59 547 368	46 446 947	—	18 801 785	8 774 166	8 774 166	8 774 166	8 774 166	151 118 598	—
SI	5 175 020	4 036 516	—	—	—	—	—	—	9 211 536	—
SK	40 547 898	31 627 361	—	5 151 901	2 404 221	2 404 221	2 404 221	2 404 221	84 539 823	—
FI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SE	24 810 728	19 352 368	—	—	—	—	—	—	44 163 096	—
UK	26 016 685	180 081 439	—	—	—	—	—	—	206 098 124	—
<b>UE 28</b>	<b>1 706 644 381</b>	<b>1 504 571 025</b>	—	<b>500 000 000</b>	<b>233 333 333</b>	<b>233 333 333</b>	<b>233 333 333</b>	<b>233 333 333</b>	<b>4 411 215 405</b>	»



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2441 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

**che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un obbligo di negoziazione soltanto per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.
- (3) La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un dato paese terzo garantisce che una sede di negoziazione ivi autorizzata soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e che sono soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo. Ciò dovrebbe essere interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto, in particolare del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.
- (4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori, e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.


<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004 pag. 38).




- (5) Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Svizzera alle borse valori ivi stabilite e autorizzate presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA»), e sottoposti al controllo di quest'ultima, siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e se siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.
- (6) Per quanto riguarda la condizione secondo cui le borse devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa, l'articolo 26, lettera b), della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) definisce la borsa un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali. Una borsa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione *matched principal*. Inoltre una borsa è tenuta a offrire ai partecipanti un accesso imparziale e non discriminatorio ai propri mercati e servizi. A tal fine una borsa è tenuta a disporre di norme che prevedano i mezzi con cui i commercianti di valori mobiliari o altre parti sotto la vigilanza della FINMA nonché i partecipanti stranieri autorizzati dalla FINMA possono fare domanda per divenire partecipanti. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 4, della LInFi, in combinato disposto con l'articolo 25, capoverso 1, dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), la FINMA esamina e approva i regolamenti e le relative modifiche sull'ammissione, sui doveri e sull'esclusione dei partecipanti a una borsa. La borsa è tenuta a negare l'accesso ai partecipanti che non sono autorizzati dalla FINMA e può negare l'accesso a qualsiasi partecipante oggetto di esclusione ai sensi di legge.
- (7) Per poter stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza vigenti in un dato paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE, devono essere soddisfatte le quattro condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.
- (8) In base alla prima condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (9) Una borsa deve essere autorizzata dalla FINMA prima d'iniziare la propria attività. In conformità agli articoli 4 e 5 della LInFi la FINMA rilascia l'autorizzazione se accerta che le condizioni e i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. I requisiti di autorizzazione sono stabiliti nella LInFi e nelle relative ordinanze, che hanno forza di legge. La LInFi richiede che una borsa disponga di misure per affrontare tutti i tipi di comportamento e di attività che un richiedente desidera esercitare. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 1, della LInFi, una borsa si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. Con l'approvazione della FINMA l'autodisciplina della borsa assume il valore di norma vincolante ed esecutiva. A norma dell'articolo 27 della LInFi in combinato disposto con l'articolo 24, capoverso 1, della OInFi, un organismo di autodisciplina e di sorveglianza adeguato richiede l'istituzione di un organo che svolga compiti di autodisciplina, di un organo di sorveglianza del commercio, di un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio e di un'autorità di ricorso. Tali organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della borsa sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. In seno all'organismo di autodisciplina e di sorveglianza i diversi organi competenti monitorano la conformità alle norme e ai regolamenti della borsa da parte dei partecipanti alla stessa e ne garantiscono il rispetto.
- (10) Inoltre l'articolo 18 della LInFi impone alle borse di concedere ai partecipanti e ai market maker un accesso non discriminatorio e aperto. La FINMA garantisce tanto durante il processo di autorizzazione quanto su base continuativa che le regole di negoziazione rispettino tale requisito (cfr. sezioni da 3 a 5 del regolamento di SIX Swiss Exchange in combinato disposto con la direttiva 1 di SIX Swiss Exchange e le sezioni da 3 a 5 del regolamento di BX Swiss). L'accesso può essere rifiutato soltanto per motivi di sicurezza e di efficienza e a seguito di una rigorosa verifica di proporzionalità (art. 18 della LInFi e art. 17 della OInFi). I richiedenti cui sia stato negato l'accesso possono presentare ricorso a un organo d'appello indipendente (sezione 8 del regolamento di SIX Swiss Exchange e sezione 15 del regolamento di BX Swiss). La conformità delle borse all'articolo 18 della LInFi e all'articolo 17 della OInFi è soggetta alla vigilanza della FINMA. L'adozione delle norme e delle relative modifiche richiede l'approvazione ex ante della FINMA, il cui personale può controllarne l'attuazione mediante verifiche, richieste di informazioni o misure correttive ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA).
- (11) Per quanto riguarda la vigilanza effettiva la LFINMA, la Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) e la LInFi costituiscono i principali provvedimenti della legislazione primaria




che definisce un quadro giuridico vincolante per la negoziazione di titoli in Svizzera. La LFINMA, la LBVM e la LInFi concedono alla FINMA un'ampia autorità su tutti gli aspetti del settore dei titoli, compreso il potere di autorizzare e vigilare su operatori in titoli, controparti centrali, depositari centrali di titoli, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento. La LInFi e la OInFi individuano e vietano inoltre alcuni tipi di comportamento sui mercati e concedono alla FINMA poteri disciplinari sui soggetti regolamentati e sulle persone ad essi associate. L'articolo 29 della LFINMA concede alla FINMA un accesso completo a tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi assoggettato alla vigilanza, le rispettive società di audit e i rispettivi uffici di revisione. Il quadro svizzero prevede che le borse siano le principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro partecipanti e della vigilanza sulle modalità con cui sono svolte tali attività. La FINMA vigila direttamente sui regolamenti delle borse per garantire che siano conformi al quadro giuridico. Tutti i regolamenti e le relative modifiche devono essere sottoposti per approvazione alla FINMA (articolo 27, capoverso 4, della LInFi). La FINMA avvia indagini sulla base della segnalazione di potenziali violazioni della legge che le proviene dalle borse o sulla base dei propri sospetti.

- (12) Una volta che una borsa è stata autorizzata, la FINMA vigila su base continuativa sull'osservanza delle condizioni e degli obblighi connessi all'autorizzazione (art. 83 della LInFi). Una borsa è giuridicamente tenuta a comunicare alla FINMA qualsiasi modifica delle circostanze su cui si fondava in origine la propria autorizzazione o la propria approvazione. Se le modifiche sono sostanziali, per proseguire la propria attività l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere preventivamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA (articolo 7 della LInFi). I requisiti fondamentali sono la conformità ai requisiti organizzativi, l'esistenza e l'efficacia del sistema di controllo interno, l'adeguatezza dei sistemi informatici e un corretto comportamento professionale. La vigilanza della FINMA si estende a tutti gli organi di una borsa, comprese le funzioni di sorveglianza delle negoziazioni e di applicazione delle sanzioni. Ai sensi degli articoli 24 e 24a della LFINMA, la FINMA può effettuare verifiche direttamente o indirettamente per il tramite di società di audit incaricate, in loco ed extra loco. Gli articoli 27, 30 e 34 della LInFi prescrivono che tutte le borse autorizzate devono essere in grado di assicurare il rispetto delle disposizioni della LInFi e della OInFi, degli atti e dei regolamenti ad esse connessi e delle proprie norme e dei propri regolamenti da parte degli emittenti, dei partecipanti e delle persone associate ai propri partecipanti. Nell'ambito dell'obbligo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili da parte dei propri membri, le borse hanno la responsabilità di svolgere indagini e di perseguire qualsiasi violazione.
- (13) Per quanto riguarda l'applicazione efficace, la FINMA dispone di una serie di meccanismi amministrativi per far valere i propri poteri e la propria autorità. In caso di violazioni della legge o irregolarità, la FINMA adotta le misure correttive necessarie, che possono prevedere la procedura di esecuzione amministrativa. Nel rispetto del principio della proporzionalità la FINMA impone le misure che ritiene più appropriate per assicurare il rispetto della legge. Le misure disponibili comprendono l'ammonizione, istruzioni specifiche per ripristinare il rispetto della legge, l'interdizione dalla professione per i privati, l'interdizione dalle attività per i commercianti e la revoca delle licenze. La FINMA può anche confiscare utili conseguiti illegalmente o perdite evitate illegalmente e può ordinare la pubblicazione di una decisione definitiva e vincolante. Affinché una borsa si conformi nuovamente alle disposizioni applicabili, la FINMA può ricorrere ai propri poteri amministrativi anche per rimuovere membri del consiglio di amministrazione o membri del personale di cui sia messa in dubbio l'attività irreprensibile. I meccanismi amministrativi della FINMA sono affiancati da disposizioni che dispongono sanzioni penali per i reati descritti nel capitolo 4 della LFINMA. Disposizioni che dispongono sanzioni penali sono previste anche dagli articoli 147 e seguenti della LInFi e dagli articoli 42a e 43 della LBVM. La FINMA passa tali casi alle autorità preposte all'azione penale competenti. La FINMA e l'autorità preposta all'azione penale competente coordinano le indagini, se possibile e necessario. In generale i servizi giuridici del Dipartimento federale delle finanze perseguono e decidono in merito alle violazioni delle disposizioni penali della FINMASA e delle leggi sui mercati finanziari. Tuttavia il Ministero pubblico della Confederazione è competente dell'azione penale nei casi di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione dei corsi a norma della LInFi.
- (14) Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (15) In base alla seconda condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (16) La legge svizzera prevede che le borse emanino regolamenti sull'ammissione dei titoli alla negoziazione (articoli 35 e 36 della LInFi). Tali regolamenti devono essere approvati dalla FINMA. I regolamenti devono tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale e in particolare devono prevedere disposizioni concernenti la negoziabilità dei titoli, la pubblicazione delle informazioni che consentono agli investitori di valutare




le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente, i doveri dell'emittente, dei suoi rappresentanti e dei terzi per l'intera durata della quotazione o dell'ammissione dei titoli alla negoziazione e l'obbligo relativo all'ammissione dei titoli di partecipazione per soddisfare il disposto degli articoli 7 e 81 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. L'ammissione alla negoziazione dei titoli e la quotazione (forma qualificata di ammissione alla negoziazione) dei titoli in borsa sono disciplinate principalmente dai regolamenti di quotazione e dai regolamenti aggiuntivi di quotazione e di ammissione alla negoziazione. La borsa esamina la domanda presentata dall'emittente per ciascun titolo e verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti. Per ciascuna domanda la borsa emette una decisione scritta. Le informazioni sulla decisione di ammissione sono pubbliche. Dopo la quotazione di un titolo l'emittente è soggetto, per il mantenimento della quotazione, a obblighi di rendicontazione periodica, relativi, ad esempio, alla rendicontazione finanziaria e al governo societario, ma anche a obblighi di rendicontazione legati al verificarsi di eventi, quali gli obblighi di rendicontazione regolare, la divulgazione delle operazioni della gestione e la pubblicità ad hoc. Ai sensi dell'articolo 35, capoverso 3, della LInFi la borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. Ai sensi dell'articolo 33, capoverso 1, della OInFi, la borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. Per quanto riguarda i titoli di partecipazione, i regolamenti di quotazione stabiliscono i requisiti per la libera negoziazione per garantire che i titoli possano essere negoziati efficacemente. Gli organi indipendenti della borsa possono sospendere temporaneamente la negoziazione dei titoli se tale sospensione è opportuna a causa di circostanze anomale, e in particolare della violazione di importanti obblighi di divulgazione da parte dell'emittente. Essi possono annullare la quotazione dei titoli se la solvibilità dell'emittente è messa seriamente in dubbio o se è stata avviata una procedura di insolvenza o di liquidazione. La FINMA può inoltre obbligare una borsa a sospendere la negoziazione di un dato titolo, ricorrendo ai poteri conferite dall'articolo 31 della LFINMA, al fine di ripristinare il rispetto delle disposizioni della LInFi o di porre rimedio ad altre irregolarità.

- (17) Il quadro normativo svizzero comprende obblighi di fornire informazioni pre-negoziazione ai partecipanti al mercato. La trasparenza pre-negoziazione ha la base giuridica nell'articolo 29, capoverso 1, della LInFi che stabilisce che la borsa pubblichi i cinque migliori corsi correnti di acquisto e di vendita di ciascuna azione e di altri valori mobiliari in tempo reale, nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi. Lo stesso si applica anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione (articolo 27, capoverso 3, della OInFi). Sono previste deroghe per i sistemi di corsi di riferimento, i sistemi che formalizzano esclusivamente operazioni già negoziate, gli ordini conservati in un sistema di gestione della borsa in attesa della loro divulgazione e gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato. Il quadro normativo svizzero comprende anche obblighi di fornire informazioni post-negoziazione. La trasparenza post-negoziazione si basa sull'articolo 29, capoverso 2, della LInFi che dispone che per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio la borsa pubblichi senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno e quelle effettuate al di fuori. Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento delle transazioni. Alla trasparenza post-negoziazione si applicano le stesse esenzioni della trasparenza pre-negoziazione. Le informazioni relative a determinate operazioni atipiche saranno inoltre oggetto di pubblicazione differita. I servizi di dati pre- e post-negoziazione della borsa sono pienamente trasparenti e offerti a tutti i partecipanti su base non discriminatoria. I dati differiti sono accessibili a tutti gli utenti a titolo gratuito.
- (18) Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (19) In base alla terza condizione gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (20) I regolamenti delle borse sull'ammissione alla negoziazione devono stabilire le informazioni da pubblicare per consentire agli investitori di valutare le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente, al fine di garantire un elevato livello di protezione degli investitori. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie. L'emittente è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet i bilanci d'esercizio. I titoli ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera possono essere negoziati anche in un'altra sede. L'obbligo di rendicontazione applicabile agli emittenti si applica indipendentemente dalla sede in cui avviene la negoziazione. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e di garantire agli investitori una trasparenza adeguata mediante un flusso regolare di informazioni.
- (21) Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi in una borsa svizzera sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.



- (22) In base alla quarta condizione il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (23) Gli articoli 142 e 143 della LInFi vietano a chiunque lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Inoltre, a norma delle condizioni previste dagli articoli 154 e 155 della LInFi, lo sfruttamento o il tentativo di sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione dei corsi costituiscono reato. La borsa è tenuta a emettere regolamenti sulla divulgazione di informazioni privilegiate da parte degli emittenti. A norma dei regolamenti di quotazione di una borsa l'emittente ha l'obbligo di informare il mercato, non appena ne viene a conoscenza, degli eventuali fatti che possono influire sui prezzi verificatisi o in procinto di verificarsi nella sua sfera di attività. I fatti che possono influire sui prezzi sono i fatti in grado di determinare un cambiamento considerevole dei prezzi di mercato. La divulgazione è necessaria al fine di assicurare il pari trattamento di tutti i partecipanti al mercato. Inoltre l'articolo 31, capoverso 1, della LInFi impone alle borse svizzere di monitorare la formazione dei corsi e le transazioni effettuate nella borsa al fine di accertare lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tal fine la borsa analizza anche le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o di cui ha avuto notizia in altro modo (articolo 31, capoverso 1, della LInFi). Tale compito di vigilanza deve essere effettuato da un organo indipendente della borsa. Gli emittenti devono, in virtù dell'obbligo di fornire informazioni, essere in grado di fornire alla FINMA, su richiesta, un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, e tutte le informazioni e i documenti supplementari di cui necessita la FINMA per svolgere i propri compiti (articolo 29, capoverso 1, della LFINMA in combinato disposto con l'articolo 145 della LInFi). Una borsa deve comunicare alla FINMA qualsiasi sospetto di violazione della legge o qualsiasi altra irregolarità. Se le violazioni hanno rilevanza penale, la borsa è tenuta a informare immediatamente la competente autorità di perseguimento penale (art. 31, capoverso 2, della LInFi). La FINMA conduce indagini sulla base delle informazioni relative alle violazioni della legge ricevute dalle borse e sulla base delle proprie attività di vigilanza sul mercato, al fine di applicare le disposizioni di legge in materia di vigilanza che vietano gli abusi di mercato.
- (24) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (25) Si può concludere quindi che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le borse di cui all'allegato della presente decisione applicato in Svizzera sotto il controllo della FINMA è conforme alle quattro condizioni delle disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.
- (26) Dato che un numero considerevole di azioni che sono emesse e ammesse alla negoziazione in Svizzera sono negoziate anche in sedi di negoziazione dell'UE, è opportuno assicurare che tutte le imprese di investimento soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 mantengano la capacità di negoziare in azioni ammesse alla negoziazione nelle borse svizzere in cui hanno la loro liquidità primaria. Poiché la liquidità primaria delle azioni ammesse alla negoziazione presso le borse svizzere è in tali borse, il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera consentirebbe alle imprese di investimento di negoziare azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera nelle borse svizzere e di rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti dei loro clienti.
- (27) La decisione si basa su dati che dimostrano che le negoziazioni condotte nell'intera UE in un gran numero di azioni ammesse nelle borse svizzere hanno una frequenza tale da escludere le imprese MiFID dall'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero considerevole di azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera.
- (28) La decisione sarà inoltre completata da accordi di cooperazione per assicurare lo scambio efficace di informazioni e il coordinamento delle attività di supervisione tra le autorità nazionali competenti e la FINMA.
- (29) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse svizzere al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse svizzere e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.



- (30) La presente decisione tiene conto anche delle conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 secondo le quali un presupposto per l'ulteriore sviluppo dell'approccio settoriale con la Svizzera è l'istituzione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione. Per assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 31 dicembre 2018, se non prorogata dalla Commissione prima di tale data. Al momento di decidere in merito alla proroga dell'applicabilità della presente decisione, la Commissione dovrebbe considerare, in particolare, i progressi compiuti verso la firma di un accordo che istituisce un quadro istituzionale comune.
- (31) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse in Svizzera. I riesami periodici lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico anteriormente in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione e, in particolare, dei progressi compiuti per istituire un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.
- (32) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,
- (33) Tenuto conto del fatto che il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano dal 3 gennaio 2018, è opportuno che la decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse in Svizzera di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e un'applicazione efficaci.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Borse valori in Svizzera considerate equivalenti a mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE:

- (a) SIX Swiss Exchange AG  
(b) BX Swiss AG

18CE0402



**DECISIONE (UE) 2017/2442 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
dell'8 dicembre 2017**

**che modifica la decisione (UE) 2016/2164 relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2017/39)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Sulla base delle stime relative alla domanda di monete metalliche in euro nel 2017 che gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno trasmesso alla BCE, questa ha approvato il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2017, con la decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea (BCE/2016/43) <sup>(2)</sup>.
- (3) Il 19 ottobre 2017, il ministro delle finanze italiano ha richiesto che il volume di monete metalliche in euro che l'Italia ha la possibilità di emettere nel 2017 sia aumentato da 96,0 milioni di EUR a 141,0 milioni di EUR al fine di fronteggiare una inaspettata crescita della domanda di monete metalliche. La BCE approva tale richiesta di aumento del volume di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che l'Italia ha la possibilità di emettere nel 2017.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2164 (BCE/2016/43),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica**


La tabella di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2016/2164 (BCE/2016/43) è sostituita dalla seguente:

*«(milioni di EUR)*

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Belgio	51,0	1,0	52,0
Germania	419,0	219,0	638,0
Estonia	9,7	0,3	10,0
Irlanda	30,7	0,8	31,5
Grecia	106,3	0,6	106,9
Spagna	359,3	30,0	389,3
Francia	224,3	51,0	275,3
Italia	139,2	1,8	141,0

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 12.12.2015, pag. 123.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2016, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2016/43) (GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 73).



(milioni di EUR)

Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017			
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Cipro	14,0	0,1	14,1
Lettonia	16,3	0,3	16,6
Lituania	30,0	0,3	30,3
Lussemburgo	17,7	0,2	17,9
Malta	10,2	0,2	10,4
Paesi Bassi	25,0	4,0	29,0
Austria	87,2	181,8	269,0
Portogallo	62,0	3,0	65,0
Slovenia	24,0	2,0	26,0
Slovacchia	15,6	1,4	17,0
Finlandia	35,0	10,0	45,0
<b>Totale</b>	<b>1 676,5</b>	<b>507,8</b>	<b>2 184,3</b>

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

18CE0403



**DECISIONE (UE) 2017/2443 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
dell'8 dicembre 2017**

**relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2018  
(BCE/2017/40)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2018, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della richiesta di approvazione.
- (3) Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


**Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2018**

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2018 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

*(milioni di EUR)*

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2018		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Belgio	48,8	1,0	49,8
Germania	421,0	218,5	639,5
Estonia	13,2	0,6	13,8
Irlanda	18,5	0,5	19,0
Grecia	101,8	0,7	102,5
Spagna	321,1	30,0	351,1
Francia	262,5	51,0	313,5
Italia	203,9	2,1	206,0
Cipro	12,0	0,1	12,1

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 12.12.2015, pag. 123.



(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2018		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Lettonia	10,0	0,4	10,4
Lituania	22,0	0,5	22,5
Lussemburgo	13,5	0,2	13,7
Malta	9,5	0,2	9,7
Paesi Bassi	35,0	4,0	39,0
Austria	95,2	182,0	277,2
Portogallo	52,0	3,0	55,0
Slovenia	24,0	2,0	26,0
Slovacchia	17,0	1,5	18,5
Finlandia	25,0	10,0	35,0
<b>Totale</b>	<b>1 706,0</b>	<b>508,3</b>	<b>2 214,3</b>

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**


Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

18CE0404



**DECISIONE (UE) 2017/2444 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
dell'8 dicembre 2017**

**che modifica la decisione (UE) 2015/2332 sul quadro procedurale relativo all'approvazione del  
volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 12.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea (BCE/2015/43) <sup>(1)</sup> istituisce norme sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche.
- (2) Il Consiglio direttivo ritiene che il potere di adottare decisioni sulle richieste di approvazione annuali e ad hoc del volume di emissione delle monete metalliche presentate dagli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe essere delegato al Comitato esecutivo qualora non sia necessaria alcuna modifica del volume richiesto di emissione delle monete metalliche.
- (3) Qualora il Comitato esecutivo ritenga che sia necessario modificare il volume di emissione delle monete metalliche richiesto da uno o più Stati membri la cui moneta è l'euro, esso dovrebbe presentare al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustri le modifiche necessarie e il Consiglio direttivo dovrebbe rimanere competente per l'adozione di una decisione.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche**

La Decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) è modificata come segue:

1. l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che le richieste di approvazione annuali non richiedono una modifica del volume annuale di emissione di monete metalliche richiesto da ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, il Comitato esecutivo adotta una decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro prima della fine dell'anno civile che precede quello per il quale le richieste di approvazione sono state presentate.»; e

b) è aggiunto il seguente paragrafo 10:


«10. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume di emissione di monete metalliche richiesto da uno o più Stati membri dell'area dell'euro richiede una modifica, previa consultazione con lo Stato membro interessato, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta la decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro senza indugio.»;

2. l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro ai sensi del paragrafo 5 non richiede una modifica, il Comitato esecutivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.»; e

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (GUL 328 del 12.12.2015, pag. 123).



b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro richiede una modifica, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.».

*Articolo 2*

**Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*

**Destinatari**

Gli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

18CE0405



**RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA****del 20 novembre 2017****sull'agenda di associazione UE-Georgia [2017/2445]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(1)</sup>, («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 420, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (5) L'Unione e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Georgia, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.
- (6) Le parti dell'accordo hanno pertanto approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Georgia, che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


*Articolo 1*

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Georgia che figura nell'allegato.

*Articolo 2*

L'agenda di associazione UE-Georgia 2017-2020 che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Georgia 2014-2016, adottata il 26 giugno 2014.

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



*Articolo 3*

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 20 novembre 2017

*Per il consiglio di associazione*

*Il presidente*

Giorgi KVIRIKASHVILI




## ALLEGATO


## AGENDA DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA GEORGIA 2017-2020

## Indice

1.	Principi, strumenti e risorse per l'attuazione dell'agenda di associazione .....
2.	Priorità dell'agenda di associazione .....
2.1	Principali priorità di azione .....
2.2	Democrazia, diritti umani, buona governance e potenziamento istituzionale .....
	Settore giudiziario .....
	Applicazione della legge .....
	Lotta alla corruzione, riforma amministrativa e servizio pubblico .....
	Maltrattamenti e tortura .....
	Parità di trattamento .....
	Diritti dei minori .....
	Diritti sindacali e norme fondamentali sul lavoro .....
2.3	Politica estera e di sicurezza .....
	Terrorismo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa ed esportazioni illegali di armi .....
	Risoluzione pacifica dei conflitti .....
	Corte penale internazionale (CPI) .....
2.4	Giustizia, libertà e sicurezza .....
	Protezione dei dati personali .....
	Migrazione e asilo .....
	Gestione delle frontiere .....
	Lotta alla criminalità organizzata .....
	Lotta alle droghe illecite .....
	Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo .....
	Cooperazione nella lotta al terrorismo .....
	Cooperazione giudiziaria .....
2.5	Scambi e questioni commerciali .....
	Scambi di merci .....
	Regolamenti tecnici, normazione e relative infrastrutture .....
	Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) .....
	Dogane e facilitazione degli scambi .....
	Norme di origine .....
	Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico .....



	Pagamenti correnti e movimenti di capitali .....
	Appalti pubblici .....
	Diritti di proprietà intellettuale (DPI) .....
	Concorrenza .....
	Trasparenza .....
	Commercio e sviluppo sostenibile .....
2.6	Sviluppo economico e opportunità di mercato .....
	Agricoltura e sviluppo rurale .....
	Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna .....
	Fiscalità .....
	Statistiche .....
	Politica dei consumatori .....
	Diritto societario, contabilità, revisione contabile e governo societario .....
	Servizi finanziari .....
	Politica industriale e imprenditoriale e attività mineraria .....
	Turismo .....
	Occupazione, politica sociale e pari opportunità .....
	Cooperazione nel settore dell'economia e della società digitali .....
	Politica della pesca e degli affari marittimi .....
	Pubblica sanità .....
2.7	Connettività, efficienza energetica, ambiente, azione per il clima e protezione civile .....
	Trasporti .....
	Cooperazione nel settore dell'energia .....
	Ambiente .....
	Cambiamenti climatici .....
	Protezione civile .....
2.8	Mobilità e contatti interpersonali .....
	Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione .....
	Istruzione, formazione e giovani .....
	Cooperazione in campo culturale .....
	Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media .....
	Sviluppo regionale e cooperazione a livello regionale .....
	Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE .....
	Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e visibilità .....



### Agenda di associazione tra l'Unione europea e la Georgia 2017-2020

Il 27 giugno 2014 l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Georgia («le Parti») hanno firmato un accordo di associazione (AA) ambizioso e innovativo, comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA). L'accordo contiene disposizioni vincolanti basate su norme e prevede il rafforzamento della cooperazione che va oltre gli accordi tradizionali e contempla tutti i settori di interesse. Una volta completato il processo di ratifica, la piena applicazione dell'accordo di associazione è iniziata il 1° luglio 2016.

Il 26 giugno 2014 l'UE e la Georgia hanno concordato un'agenda di associazione per preparare e agevolare l'attuazione dell'accordo di associazione. L'agenda fornisce un quadro per l'identificazione delle priorità su cui lavorare congiuntamente nel periodo 2014-2016 per realizzare gli obiettivi di associazione politica e di integrazione economica fissati dall'accordo di associazione.

Il presente documento aggiorna e riorienta l'agenda di associazione 2014-2016, fissando nuove priorità su cui lavorare congiuntamente nel periodo 2017-2020. Esso opera una distinzione fra priorità a breve termine (che dovrebbero essere realizzate o per le quali dovrebbero essere compiuti progressi significativi entro la fine del 2018) e priorità a medio termine (che dovrebbero essere realizzate o per le quali dovrebbero essere compiuti progressi significativi entro la fine del 2020).

Il fatto che l'agenda di associazione si concentri su un numero limitato di priorità lascia impregiudicata la portata o il mandato del dialogo in corso nel quadro di altri accordi pertinenti o della pista multilaterale del partenariato orientale, né pregiudica l'adempimento degli impegni assunti nell'AA/DCFTA dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 2016.

Inoltre il 28 marzo 2017 è entrata in vigore l'esenzione dall'obbligo di visto d'ingresso nei paesi Schengen <sup>(1)</sup> per i cittadini georgiani titolari di un passaporto biometrico, che ha l'obiettivo di rafforzare considerevolmente la mobilità e i contatti interpersonali tra le Parti, in un contesto sicuro e ben gestito, e costituisce un elemento fondamentale su cui si basano l'associazione politica e l'integrazione economica della Georgia con l'Unione europea previste nell'accordo di associazione. L'UE prende atto che la Georgia è riuscita a soddisfare tutti i parametri di riferimento del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti, consentendo alla Commissione di adottare la quarta e ultima relazione sui progressi compiuti il 18 dicembre 2015. L'agenda di associazione aggiornata mira inoltre a monitorare e promuovere ulteriormente risultati costanti in tutti gli ambiti connessi al piano d'azione, garantendo in tal modo il costante adempimento di tutti i parametri del piano d'azione come previsto dal meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto.


#### 1. Principi, strumenti e risorse per l'attuazione dell'agenda di associazione

I seguenti principi comuni guideranno l'attuazione dell'agenda di associazione:

- le azioni intraprese tramite l'agenda di associazione dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dell'AA/DCFTA, compreso il preambolo;
- le priorità dell'agenda di associazione integrano le responsabilità dell'UE e della Georgia di attuare pienamente le disposizioni dell'accordo di associazione UE-Georgia, ora che è entrato pienamente in vigore;
- l'agenda di associazione dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e inclusività;
- l'agenda di associazione richiede un impegno di entrambe le Parti per la sua attuazione;
- l'agenda di associazione mira a ottenere risultati tangibili e definiti, mediante la progressiva attuazione di misure concrete;
- le Parti riconoscono l'importanza di sostenere le priorità concordate tramite strumenti politici, tecnici e finanziari opportuni e sufficienti; e
- l'attuazione dell'agenda di associazione sarà oggetto di relazioni, monitoraggio e valutazione su base annua. Si esamineranno i progressi compiuti, anche nell'ambito delle strutture istituzionali stabilite dall'accordo di associazione. Anche la società civile sarà incoraggiata a concentrare le proprie attività di monitoraggio sull'agenda di associazione;

<sup>(1)</sup> Gli Stati membri dell'UE oggetto dell'esenzione dal visto sono:

- gli Stati membri dell'UE che fanno parte dello spazio Schengen: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
- gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen (quelli che ancora non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne): Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania.



— L'Unione europea sosterrà la Georgia nell'attuazione degli obiettivi e delle priorità fissati nell'agenda di associazione, avvalendosi di tutte le fonti di sostegno dell'UE disponibili, nonché fornendo competenze tecniche e consulenza, condividendo migliori pratiche, know-how e informazioni, sostenendo lo sviluppo delle capacità, il rafforzamento istituzionale e sviluppando nuovi strumenti di assistenza. Sottolinea che l'assistenza dell'UE è vincolata a condizionalità definite di comune accordo relative ai progressi in materia di riforme. Essa inoltre incoraggerà e cercherà di coinvolgere altri partner della Georgia nel coordinamento del sostegno. L'attuazione dell'agenda di associazione sarà altresì agevolata dal ricorso ai pertinenti strumenti finanziari dell'UE. Tuttavia, l'agenda di associazione non costituisce di per sé un documento di programmazione finanziaria e non sostituisce gli esercizi di programmazione o di formulazione intrapresi dalle Parti.

Il sostegno dell'UE sarà fornito nel contesto delle priorità globali di assistenza a favore della Georgia, come delineato nel quadro di sostegno unico dello strumento europeo di vicinato e nella programmazione multinazionale dello strumento europeo di vicinato nell'ambito del finanziamento complessivo disponibile per la Georgia e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell'assistenza esterna dell'UE, mirando nel contempo a tenere in considerazione le priorità definite nell'agenda di associazione.

La presente agenda di associazione sarà applicabile dal momento della sua adozione fino alla fine del 2020, per un periodo iniziale prorogabile di comune accordo. L'agenda può essere modificata o aggiornata in qualsiasi momento, se necessario, previo accordo del Consiglio di cooperazione UE-Georgia.

## 2. Priorità dell'agenda di associazione

### 2.1 Principali priorità di azione

L'UE e la Georgia ritengono che l'attuazione dell'accordo di associazione e dell'agenda di associazione sia una priorità fondamentale per consolidare e promuovere valori e principi comuni, come dichiarato dall'UE e dalla Georgia.

Dalla firma dell'accordo di associazione la Georgia ha compiuto notevoli passi verso la sua effettiva attuazione e ha realizzato riforme sostanziali a tal fine. L'UE riconosce i progressi compiuti dalla Georgia nell'ulteriore approfondimento dell'associazione politica e dell'integrazione economica con l'UE.

L'UE ribadisce il suo fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, compresa la sua politica di non riconoscimento e di impegno in Georgia, oltre che il suo fermo impegno nei confronti della pace, della stabilità e della risoluzione dei conflitti in Georgia. L'UE, che vede nella Georgia un esempio di resilienza dello Stato e della società e ne riconosce il ruolo guida quale democrazia prospera, pacifica e stabile nella regione, è pronta inoltre a intensificare la cooperazione con il paese sulle questioni di sicurezza, con l'obiettivo di attuare le proprie priorità strategiche nel vicinato, come evidenziato nella strategia globale dell'UE.

In questo contesto dovrebbero essere affrontate in primo luogo le azioni di riforma elencate di seguito.


#### *Potenziamento istituzionale e buona governance*

##### **1/ Indipendenza della magistratura e dei servizi di contrasto**

Portare avanti la riforma della giustizia, in particolare per garantire la piena indipendenza dei giudici e la rendicontabilità, l'efficienza, l'imparzialità, l'integrità e la professionalità del sistema giudiziario, realizzando le riforme giudiziarie fondamentali per quanto riguarda, tra l'altro, il Consiglio superiore della magistratura, la Procura, selezioni trasparenti e basate sul merito, la responsabilità della magistratura, la formazione dei giudici, la struttura istituzionale dei tribunali, un sistema efficace di gestione elettronica delle cause, il patrocinio a spese dello Stato e i servizi giuridici, la giustizia commerciale e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; continuare a rafforzare la rendicontabilità e il controllo democratico dei servizi di contrasto evitando indebite ingerenze; continuare a riformare il codice penale della Georgia con l'obiettivo di liberalizzare e modernizzare il diritto e garantirne la piena conformità con le pertinenti norme internazionali.

##### **2/ Riforma della pubblica amministrazione e miglioramento dei servizi pubblici e della lotta alla corruzione**

Portare avanti la riforma della pubblica amministrazione, in linea con i principi pertinenti e la legge sulla funzione pubblica di recente adozione, mirando in particolare a monitorare l'attuazione e a promuovere un sistema di selezione, promozione e licenziamento dell'amministrazione responsabile, efficiente, efficace e trasparente, a creare una funzione pubblica meritocratica e professionale, formazione specializzata basata sulle esigenze per i funzionari che lavorano in tutti i settori della pubblica amministrazione, nelle agenzie e nelle imprese di proprietà dello Stato, a erogare servizi pubblici di qualità e a migliorare la gestione delle finanze pubbliche; garantire l'effettiva attuazione della strategia nazionale anticorruzione e del relativo piano d'azione per prevenire, individuare e combattere la corruzione, in particolare di natura complessa, oltre che porre in essere la verifica delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi di tutti i funzionari pertinenti.



### 3/ Diritti umani e libertà fondamentali

Proseguire l'effettiva attuazione della legge antidiscriminazione, della strategia in materia di diritti umani e del piano d'azione nazionale per i diritti umani e rafforzare il pluralismo, la trasparenza e l'indipendenza dei media; creare un meccanismo investigativo indipendente per le indagini sulle denunce per maltrattamento a carico dei servizi di contrasto; promuovere la parità di genere e garantire la parità di trattamento nella vita sociale, politica ed economica; porre l'accento sulle misure volte a proteggere i minori da ogni forma di violenza; portare avanti le riforme per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.

*Politica estera e di sicurezza*

### 4/ Risoluzione pacifica dei conflitti

Mantenere una cooperazione efficace tra l'UE e la Georgia ai fini di una soluzione del conflitto nei formati concordati; intensificare la cooperazione e il coordinamento efficaci tra l'UE e la Georgia sulla risoluzione dei conflitti; mantenere la partecipazione costruttiva e garantire il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra co-presiedute da UE, ONU e OSCE; avvalersi dei buoni uffici dell'EUMM Georgia per contribuire alla stabilità, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia; adottare misure appropriate per promuovere gli scambi, la libera circolazione e i legami economici al di là delle linee di confine amministrative, compresa una revisione della legislazione; promuovere i contatti interpersonali, il rafforzamento della fiducia e la riconciliazione.

### 5/ Cooperazione più intensa nel settore della politica di sicurezza e di difesa

Approfondire il dialogo bilaterale in materia di sicurezza e di difesa al fine di affrontare questioni di interesse comune, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata internazionale ecc., e fornire orientamenti per una maggiore cooperazione; agevolare la partecipazione della Georgia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, nonché alle attività di formazione e di consultazione nell'ambito della PSDC; attivare diversi strumenti dell'UE a sostegno della resilienza e dello sviluppo di capacità in Georgia al fine di contrastare le minacce ibride.

*Sviluppo economico e opportunità di mercato*

### 6/ Miglioramento del contesto imprenditoriale e della gestione degli investimenti

Attuare la strategia per le PMI e il corrispondente piano d'azione per il 2016-2017, nonché i piani d'azione successivi; continuare a migliorare il quadro normativo, il contesto operativo e il sostegno alle PMI; migliorare il dialogo pubblico-privato per individuare le priorità del settore privato in termini di sostegno strutturale necessario per le riforme economiche; sostenere le riforme dell'infrastruttura del settore finanziario, l'istituzione di un sistema di assicurazione dei depositi, la riforma del settore bancario e della legislazione pertinente, il miglioramento dei registri crediti e garanzie, il miglioramento dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, misure a favore dei mercati dei capitali come lo sviluppo del microcredito, del leasing, del factoring e delle assicurazioni, l'instaurazione di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie per i contenziosi commerciali e l'esecuzione dei contratti.

### 7/ Agricoltura e sviluppo rurale

Attuare la strategia di sviluppo rurale della Georgia per il periodo 2017-2020; sostenere lo sviluppo di catene del valore efficienti, accrescere l'occupazione nelle zone rurali e aiutare le PMI a diventare più competitive in settori selezionati con un valore di esportazione elevato.

### 8/ Riforme relative al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Attuare la strategia sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT); sviluppare infrastrutture legate all'amministrazione delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità; attuare la strategia di vigilanza del mercato; migliorare ulteriormente le statistiche sul commercio; attuare il quadro strategico per la cooperazione doganale, ravvicinare la normativa sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e garantire il rispetto della clausola di standstill per i dazi all'importazione applicabili.

Attuare la strategia di sicurezza alimentare, e il programma di ravvicinamento, in particolare il codice per la sicurezza alimentare, e assicurare la progressiva adozione della legislazione orizzontale di attuazione; garantire i controlli veterinari, fitosanitari e sulla sicurezza alimentare ai posti d'ispezione frontaliere; sostenere il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute degli animali e delle piante e aumentare la capacità dei laboratori per le misure SPS.



*Connettività, efficienza energetica, ambiente e azione per il clima*

### **9/ Sicurezza ed efficienza energetica**

Sostenere l'attuazione tempestiva degli impegni derivanti dall'adesione formale della Georgia alla Comunità dell'energia, in particolare attraverso riforme normative e investimenti nella sicurezza ed efficienza energetica, anche rafforzando il mandato, le capacità e l'indipendenza del regolatore dell'energia, rafforzando le reti e le interconnessioni infrastrutturali per l'approvvigionamento energetico, oltre che migliorando la trasparenza e il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

### **10/ Trasporti**

Potenziare le infrastrutture economicamente importanti, anche portando avanti l'attuazione di progetti per lo sviluppo della rete centrale TEN-T.

### **11/ Ambiente e azione per il clima**

Migliorare il ravvicinamento all'acquis ambientale dell'UE della governance nel settore ambientale adottando e attuando nuove leggi sulla valutazione dell'impatto ambientale, sulla valutazione ambientale strategica e sulla responsabilità ambientale, garantendo l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali e la loro partecipazione al processo decisionale, coinvolgendo tutte le parti interessate, integrando le questioni ambientali in altri settori d'intervento e migliorando la condivisione delle informazioni ambientali; completare una strategia di sviluppo a basse emissioni; avviare l'attuazione del nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi).

*Mobilità e contatti interpersonali*

### **12/ Migrazione, asilo e gestione delle frontiere**

Garantire il costante adempimento di tutti i parametri di riferimento del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti come previsto dal meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto; attuare in modo efficace il partenariato per la mobilità UE-Georgia, la strategia della Georgia in materia di migrazione e la strategia integrata di gestione delle frontiere della Georgia per il periodo 2014-2018 e i relativi piani d'azione.

### **13/ Istruzione, occupazione, ricerca, innovazione e giovani**

Migliorare i risultati globali in materia di istruzione e ricerca attraverso una riforma approfondita del settore e definire un approccio strategico in materia di occupazione e di istruzione e formazione professionale; delineare una visione e una strategia per sostenere lo sviluppo del sistema STI della Georgia, compresa la politica del paese in materia di innovazione; dare attuazione ai diritti fondamentali dei lavoratori.

## **2.2 Democrazia, diritti umani, buona governance e potenziamento istituzionale**

Il dialogo politico e la cooperazione sul fronte delle riforme nel quadro dell'agenda di associazione mirano a continuare a rafforzare il rispetto dei principi democratici, quali il pluralismo politico, l'inclusività nel processo decisionale, la divisione dei poteri e la cooperazione con l'opposizione, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e nei relativi protocolli, e a contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne, in particolare tramite il ravvicinamento all'acquis dell'UE.

Il dialogo e la cooperazione riguarderanno i seguenti settori:

**i) Rafforzare la stabilità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni garanti della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in particolare:**

- continuando a garantire lo svolgimento democratico delle elezioni, anche per le elezioni locali dell'ottobre 2017, affrontando le restanti lacune del nuovo ciclo elettorale nel quadro legislativo e nell'amministrazione elettorale, come indicato dalla task force interagenzia per elezioni libere e regolari (IATF) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare il rispetto delle raccomandazioni formulate nella missione di osservazione elettorale dell'ODIHR dopo le elezioni parlamentari del 2016;



- continuando a garantire che le modifiche legislative riguardanti le componenti principali dello Stato di diritto, come l'indipendenza della magistratura, siano oggetto di una consultazione approfondita a livello interno e, a seconda dei casi, con la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, al fine di assicurare che esse resistano alla prova del tempo e siano conformi alle norme europee, in particolare nel caso delle modifiche previste alla costituzione georgiana, in cui è di fondamentale importanza la cooperazione tra la commissione di Venezia e la commissione costituzionale georgiana;
  - migliorando ulteriormente l'equilibrio dei poteri fra i diversi rami del governo e la capacità del parlamento di svolgere le sue funzioni legislative e di controllo.
- ii) **Proseguire la riforma del settore giudiziario, in particolare garantendo la piena indipendenza dei giudici, e rafforzare la rendicontabilità, l'efficienza, l'imparzialità e la professionalità del sistema giudiziario e delle autorità di contrasto, senza indebite ingerenze; portare avanti la lotta alla corruzione:**


*Settore giudiziario*

Priorità a breve termine

- Definire e attuare gradualmente la strategia giudiziaria e il relativo piano d'azione, che copriranno tra l'altro il miglioramento della politica e delle prassi in materia di nomina, promozione e formazione dei giudici, con un'enfasi particolare sui diritti umani, e fornire risorse adeguate per garantire le opportune competenze giuridiche; promuovere ulteriormente l'indipendenza dell'istituto superiore per la formazione dei magistrati, segnatamente potenziandone le capacità;
- in particolare, migliorare l'efficienza del Consiglio superiore della magistratura garantendone, fra l'altro, l'indipendenza e la rendicontabilità;
- migliorare il sistema di rendicontabilità della magistratura mediante l'applicazione effettiva di norme disciplinari chiare ed esaurienti e la garanzia della professionalità e dell'integrità dei giudici;
- razionalizzare la struttura istituzionale dei tribunali, anche introducendo, all'occorrenza, panel e sezioni specializzati, e ridurre l'arretrato giudiziario nelle sezioni civili dei tribunali;
- sviluppare un sistema elettronico di assegnazione delle cause e migliorare il programma di gestione elettronica delle cause per aumentare la fiducia nei confronti della giustizia;
- portare avanti la riforma della Procura perché possa operare in modo indipendente da indebite ingerenze e all'insegna di una maggiore trasparenza e rendicontabilità;
- continuare a riformare il codice penale con l'obiettivo di liberalizzare le pene, modernizzare il diritto e garantirne la piena conformità con le pertinenti norme dell'UE e internazionali;
- migliorare ulteriormente i quadri legislativi e istituzionali per garantire la qualità del gratuito patrocinio e dei servizi giuridici a pagamento;
- continuare a garantire il diritto al giusto processo, l'accesso alla giustizia e i diritti processuali nei procedimenti penali conformemente agli obblighi della Georgia in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre convenzioni pertinenti del Consiglio d'Europa garantendo pienamente:
  - i diritti processuali degli imputati nei procedimenti penali;
  - i diritti delle vittime di reato, compresi i reati generati dall'odio, in termini di accesso alla giustizia, protezione, sostegno e risarcimento;
- introdurre strumenti alternativi di risoluzione delle controversie equi, efficienti e di più ampio uso;
- attuare strategie di riabilitazione e risocializzazione all'interno e al di fuori del sistema penitenziario e del sistema di libertà condizionata, per prevenire la recidiva e mantenere il giusto equilibrio fra la necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza e quella di garantire la tutela dei diritti umani.

Priorità a medio termine

- Aggiornare la legislazione in materia commerciale, civile e amministrativa in linea con le strategie nazionali e l'acquis dell'UE;
- garantire un accesso inclusivo alla giustizia stanziando fondi sufficienti per il servizio di gratuito patrocinio.



*Applicazione della legge*Priorità a breve termine

- Aumentare la rendicontabilità e il controllo democratico dei servizi di contrasto. I ricorsi nei confronti delle forze di polizia necessiteranno di un meccanismo professionale ed efficace per una risposta credibile. Valutare l'adozione di ulteriori misure per promuovere indagini indipendenti ed efficaci in caso di ricorsi nei confronti di funzionari delle autorità di contrasto. Fornire ai funzionari delle autorità di contrasto una formazione professionale completa in materia di standard etici e di diritti umani garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
- estendere ulteriormente il ricorso alle alternative alla detenzione, introducendo nuove pene non detentive e rafforzando le capacità dei servizi che si occupano della libertà condizionata.

*Lotta alla corruzione, riforma amministrativa e servizio pubblico*Priorità a breve termine

- Continuare a lottare contro la corruzione e garantire l'effettiva attuazione degli strumenti giuridici internazionali pertinenti, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la convenzione penale sulla corruzione e il relativo protocollo aggiuntivo, così come le raccomandazioni del gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO) e le raccomandazioni della rete anticorruzione dell'OSCE per l'Europa orientale e l'Asia centrale;
- promuovere il diritto dei cittadini all'informazione in quanto misura fondamentale per prevenire efficacemente la corruzione;
- continuare a rafforzare la capacità degli organismi esistenti incaricati del controllo, della revisione contabile e delle indagini finanziarie;
- proseguire la definizione inclusiva delle politiche con la partecipazione dei cittadini e il dialogo tra la società civile e le autorità nazionali e locali;
- rafforzare le capacità di controllo del parlamento migliorando la capacità delle commissioni di settore;
- continuare ad attuare la tabella di marcia per la riforma della pubblica amministrazione e rafforzare il coordinamento, il monitoraggio e la rendicontazione relativi alla tabella di marcia e alle strategie su cui si basa, a livello sia politico che amministrativo;
- applicare il nuovo quadro giuridico sulla funzione pubblica per renderla più professionale e meritocratica.


Priorità a medio termine

- Continuare a garantire l'effettiva attuazione della strategia nazionale anticorruzione e del relativo piano d'azione per prevenire, individuare e combattere la corruzione, specialmente di natura complessa;
- continuare a garantire indagini efficaci sui presunti casi di corruzione e creare un sistema valido per la prevenzione dei conflitti di interesse;
- aggiornare la tabella di marcia per la riforma della pubblica amministrazione e le strategie su cui si basa in linea con i principi pertinenti;
- promuovere un'amministrazione responsabile, efficiente, efficace e trasparente, e creare una funzione pubblica meritocratica e professionale;
- rafforzare la governance e la riforma della pubblica amministrazione a livello locale in linea con le norme europee.

iii) **Garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali mediante una cooperazione globale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compreso quanto evidenziato nella relazione di Thomas Hammarberg «Georgia in transition». La cooperazione mirerà in particolare a:**

Priorità a breve termine

- applicare attivamente la strategia nazionale in materia di diritti umani e il relativo piano d'azione, comprese le raccomandazioni specifiche degli organismi ONU, dell'ODIHR dell'OSCE, della commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) del Consiglio d'Europa e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, in particolare attuando politiche antidiscriminazione, tutelando le minoranze e la vita privata e garantendo la libertà di religione;



- continuare a garantire l'effettiva attuazione della legge antidiscriminazione per assicurare una tutela effettiva contro la discriminazione;
- adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica e il recepimento nella legislazione nazionale dei pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa in materia di lotta alla discriminazione, tra cui la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta convenzione di Istanbul) e il recepimento nella legislazione nazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- rafforzare l'accesso alle informazioni e alla prevenzione in materia di salute riproduttiva e sessuale e continuare a combattere le pratiche a danno delle donne, comprese le mutilazioni genitali e altre forme di trattamento degradante, in particolare nelle zone rurali.

#### Priorità a medio termine

- Mantenere efficaci meccanismi pre-giudiziali ed extragiudiziali sia per la risoluzione delle controversie che per la tutela dei diritti umani;
- continuare a promuovere e accrescere la consapevolezza sui diritti umani e la lotta alla discriminazione nella magistratura, nelle autorità di contrasto e nell'amministrazione, anche attraverso formazioni ad hoc;
- continuare a rafforzare il pluralismo, la trasparenza e l'indipendenza dei media, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
- prendere in considerazione le raccomandazioni dell'Ufficio del difensore pubblico (PDO) nell'elaborazione delle politiche e prevedere risorse adeguate e rafforzare la carica del PDO; collaborare con l'Ufficio del difensore pubblico riguardo alle sue raccomandazioni relative ai casi di discriminazione e al funzionamento efficace del meccanismo istituzionale previsto dalla legge antidiscriminazione, anche attraverso modifiche della legislazione;
- continuare a rafforzare le capacità di controllo della commissione parlamentare per i diritti umani e l'integrazione civica e le questioni giuridiche legate all'attuazione della strategia e del piano d'azione in materia di diritti umani;
- collaborare con le organizzazioni della società civile (OSC) e le parti sociali rappresentative (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro) in quanto soggetti interessati e organi di controllo nei settori indicati come prioritari dall'accordo di associazione (AA) UE-Georgia, compresi i diritti del lavoro, la riservatezza, i diritti delle persone appartenenti a minoranze e ad altri gruppi vulnerabili e la libertà dei media;
- garantire la conformità con le disposizioni permanenti del Consiglio d'Europa in merito alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.


#### *Maltrattamenti e tortura*

#### Priorità a breve termine

- Adottare il piano d'azione contro la tortura per il 2017-2018, prendere ulteriori provvedimenti per combattere i maltrattamenti e la tortura e intensificare gli sforzi per lottare contro l'impunità;
- garantire un'indagine completa, trasparente e indipendente su ogni presunto ricorso alla tortura e ai maltrattamenti nel sistema penitenziario, nei locali delle forze di polizia, dell'esercito e in altre strutture chiuse istituendo un meccanismo investigativo indipendente per le indagini sulle denunce per maltrattamento a carico dei servizi di contrasto;
- continuare a sostenere e collaborare con il meccanismo nazionale di prevenzione, che fa capo all'Ufficio del difensore pubblico, al fine di prevenire gli abusi garantendone l'efficace funzionamento.

#### Priorità a medio termine

- Continuare ad impegnarsi per migliorare il sistema sanitario penitenziario e l'accesso dei detenuti ai servizi sanitari, compresi quelli per la salute mentale. Sviluppare le capacità del personale sanitario operante in o per istituzioni chiuse e fornirgli i mezzi per denunciare e segnalare casi di maltrattamento;
- rafforzare ulteriormente l'efficace monitoraggio interno ed esterno del sistema penitenziario, dei locali delle forze di polizia, dell'esercito e di altre strutture chiuse ai fini dell'individuazione precoce e della prevenzione di abusi e maltrattamenti.



*Parità di trattamento*Priorità a breve termine

- Promuovere la parità di genere e garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, oltre che delle persone appartenenti a minoranze indipendentemente dalla religione o il credo, l'origine etnica o nazionale, la razza, il sesso, la lingua, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'abilità o altro nella vita sociale, politica ed economica;
- adottare ulteriori misure per rafforzare l'attuazione della legislazione contro la violenza di genere, in particolare mediante azioni di sensibilizzazione della popolazione in generale e di determinati gruppi professionali, quali le forze di polizia, in particolare nelle aree rurali e in quelle abitate da minoranze. Migliorare l'accesso delle vittime a servizi di consulenza e a strutture protette.

Priorità a medio termine

- Avvicinarsi alle norme europee in materia di sanità e sicurezza, tutela della maternità, conciliazione delle responsabilità professionali e familiari, come previsto nell'accordo di associazione;
- adoperarsi attivamente per promuovere una maggiore rappresentanza delle donne nel processo decisionale politico.

*Diritti dei minori*Priorità a breve termine

- Fornire risorse adeguate e rafforzare il ruolo dell'Ufficio del difensore pubblico per intraprendere ulteriori attività di mediazione a favore dei minori, anche per il monitoraggio annuale della situazione nelle istituzioni pertinenti, compresi i centri diurni;
- porre l'accento sulle misure volte a proteggere i minori da ogni forma di violenza.

Priorità a medio termine

- Potenziare le misure di risposta alle necessità dei minori più vulnerabili (compresi quelli con disabilità e quelli di strada), migliorando e potenziando i meccanismi di protezione sociale e promuovendo l'accesso territoriale ai programmi di abilitazione/riabilitazione dei minori con disabilità, e prendere provvedimenti per abolire il lavoro minorile;
- portare avanti la riforma della giustizia minorile;
- continuare ad adoperarsi per la deistituzionalizzazione dei minori.

*Diritti sindacali e norme fondamentali sul lavoro*Priorità a breve termine

- Adottare un quadro giuridico che definisca le funzioni di vigilanza del sistema di ispezione del lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed eliminare le restrizioni ai poteri degli ispettori dalla legislazione vigente conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Priorità a medio termine

- Attuare il codice del lavoro (adottato a giugno 2013) e allinearne ulteriormente, insieme ad altri atti legislativi pertinenti, alle norme dell'OIL; rafforzare il codice del lavoro con procedure per la risoluzione delle vertenze di lavoro e sviluppare una cultura di negoziazione approvando un elenco di mediatori;
- continuare ad adoperarsi per istituire un sistema di ispezione del lavoro efficace, dotato di competenze e capacità adeguate, per lo svolgimento di ispezioni su tutte le condizioni e su tutti i rapporti di lavoro conformemente alle norme dell'OIL;
- garantire l'efficace funzionamento della commissione tripartita sul partenariato sociale e continuare a migliorare il dialogo sociale attraverso la collaborazione con l'OIL.

**2.3 Politica estera e di sicurezza**

Il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), mirano gradualmente a convergere. Essi riguarderanno in particolare questioni relative a prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e controllo delle esportazioni. La cooperazione si fonderà su valori comuni e interessi reciproci e punterà ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche avvalendosi di sedi bilaterali, internazionali e regionali.



Priorità a breve termine

- Continuare a cooperare al progressivo allineamento della Georgia alle dichiarazioni dell'UE nell'ambito della PESC;
- continuare a collaborare per l'allineamento con le sanzioni autonome dell'UE;
- proseguire la cooperazione in merito alla comunicazione strategica sulle questioni connesse all'integrazione nell'UE;
- rafforzare la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, agevolando la partecipazione della Georgia ad operazioni civili e militari per la gestione delle crisi condotte dall'UE e le attività di consultazione e di formazione nel settore della PSDC sulla base dell'accordo quadro di partecipazione, firmato nel novembre 2013 e nel contesto multilaterale del gruppo di esperti del partenariato orientale sulla PSDC;
- promuovere e agevolare la partecipazione della Georgia alle attività di formazione e di consultazione nell'ambito della PSDC (nel quadro delle regolari consultazioni bilaterali e multilaterali del gruppo di esperti del partenariato orientale sulla PSDC);
- agevolare la cooperazione tra la Georgia e le agenzie dell'UE sulle questioni connesse alla PSDC;
- promuovere la cooperazione regionale sulle questioni inerenti alla sicurezza come il miglioramento della gestione delle frontiere, la gestione della migrazione, la protezione delle infrastrutture critiche, il controllo delle esportazioni, la risposta alle emergenze, la protezione civile, la lotta al contrabbando e al traffico illecito (ad esempio di materiali biologici e nucleari) e una formazione adeguata del personale, in particolare attraverso il centro di eccellenza chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN) ubicato in Georgia.

Priorità a medio termine


- Contribuire insieme a creare un ambiente propizio alla cooperazione pragmatica e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione sulle questioni regionali e internazionali, anche nel quadro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE;
- promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti e la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
- investire maggiormente nella resilienza e nella capacità dello Stato e della società georgiani di combattere le minacce ibride includendo la Georgia nell'iniziativa per il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e fornendo, a tal fine, sostegno istituzionale, formazione e attrezzature per contribuire all'efficacia della strategia globale per la politica estera e di sicurezza;
- agevolare la collaborazione tra la Georgia e l'UE sulla riforma effettiva del settore della sicurezza in Georgia;
- promuovere congiuntamente il rispetto dei principi di sovranità e di integrità territoriale, di inviolabilità delle frontiere e di indipendenza sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nell'atto finale di Helsinki dell'OSCE.

*Terrorismo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa ed esportazioni illegali di armi*Priorità a breve termine

- Cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti dalle Parti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia.

Priorità a medio termine

- Cooperare per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo basata sui diritti umani, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, nonché adoperandosi per giungere a un accordo sulla Convenzione globale contro il terrorismo internazionale;
- cooperare in materia di controlli doganali basati sui rischi per garantire la sicurezza delle merci importate, esportate o in transito;
- contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, nell'ambito degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore;



- continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune dell'UE sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; sviluppare la cooperazione per la lotta al traffico di armi e la distruzione delle scorte;
- continuare a contribuire all'attuazione del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) nell'ambito di tutti e tre i pilastri, in modo equilibrato.

#### *Risoluzione pacifica dei conflitti*

##### Priorità a breve termine


- Mantenere un'efficace cooperazione tra l'UE e la Georgia verso una soluzione del conflitto nel formato concordato, che includa consultazioni al fine di stabilire modalità per un adeguato coinvolgimento dei territori georgiani dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud nell'approfondimento delle relazioni UE-Georgia;
- intensificare la cooperazione e il coordinamento efficaci tra l'UE e la Georgia sulla risoluzione dei conflitti, anche attraverso un dialogo politico regolare;
- mantenere la partecipazione costruttiva e garantire il sostegno alle discussioni internazionali di Ginevra co-presiedute da UE, ONU e OSCE;
- utilizzare pienamente ed efficacemente i buoni uffici della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia per contribuire alla stabilità, alla normalizzazione - anche consentendo alle comunità locali che vivono su entrambi i lati delle linee di demarcazione amministrativa di condurre una vita sicura e normale - e al rafforzamento della fiducia, avvalendosi tra l'altro dei meccanismi di prevenzione e di risposta agli incidenti e di eventuali altri meccanismi, misure o disposizioni appropriati;
- sostenere gli sforzi di risoluzione pacifica dei conflitti, anche instaurando contatti con le popolazioni dei territori georgiani dell'Abkhazia e di Tskhinvali/dell'Ossezia del Sud, alla luce della politica di riconciliazione e di impegno della Georgia e della politica di non riconoscimento e di impegno dell'UE, su cui l'UE e la Georgia cooperano;
- cooperare per condividere con le popolazioni situate al di là delle linee di demarcazione amministrativa i vantaggi e le opportunità derivanti dal processo di associazione politica e integrazione economica UE-Georgia, compreso il regime di esenzione dal visto per soggiorni di brevi durata nello spazio Schengen;
- adottare misure appropriate per promuovere gli scambi, la libera circolazione e i legami economici al di là delle linee di demarcazione amministrativa, compresa una revisione di atti normativi come la legge sui territori occupati; cooperare per adottare misure per promuovere i contatti interpersonali, la creazione di un clima di fiducia e gli sforzi di riconciliazione tra comunità divise dal conflitto;
- adottare ulteriori misure volte a promuovere l'integrazione sostenibile degli sfollati interni in tutta la società georgiana (diritti di proprietà, occupazione, sostegno mirato).

##### Priorità a medio termine

- Proseguire gli sforzi comuni volti a garantire la piena attuazione dell'accordo in sei punti del 12 agosto 2008 e delle successive misure di attuazione;
- continuare ad adoperarsi congiuntamente e prendere misure che permettano un coinvolgimento internazionale significativo in Georgia, compresa la piena attuazione del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea nel paese (EUMM Georgia);
- continuare ad adoperarsi per consentire il rimpatrio sicuro, dignitoso e volontario di tutti gli sfollati interni e dei rifugiati ai rispettivi luoghi di origine, in linea con i principi del diritto internazionale;
- adottare misure a favore della soluzione sostenibile del conflitto e fermi restando i formati esistenti per affrontare le questioni correlate ai conflitti; la risoluzione pacifica dei conflitti rappresenterà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico tra le Parti, così come nel dialogo con altri attori internazionali pertinenti.

#### *Corte penale internazionale (CPI)*

- Continuare a cooperare con la Corte penale internazionale attuando lo statuto di Roma e i relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione alla salvaguardia della sua integrità; continuare a cooperare con la CPI in relazione alle indagini sul conflitto dell'agosto 2008.



## 2.4 Giustizia, libertà e sicurezza

La Georgia dovrà soddisfare ininterrottamente i requisiti specificati nelle quattro componenti del piano d'azione per la liberalizzazione dei visti del 25 febbraio 2013. L'attuazione effettiva, continua e sostenibile di tutti i parametri di riferimento contenuti nel piano d'azione, compresi quelli della componente 3 (ordine pubblico e sicurezza), è di fondamentale importanza per mantenere in vigore il regime di esenzione dal visto con l'UE. In linea con il meccanismo riveduto di sospensione dell'esenzione dal visto, l'esenzione dall'obbligo di visto può essere sospesa nei casi in cui non siano più soddisfatti uno o più requisiti specifici <sup>(1)</sup>. In caso di preoccupazioni giustificate in merito all'attuazione di parametri di riferimento concreti del piano d'azione, la Georgia fornirà, su richiesta, informazioni all'Unione europea.

Le Parti collaboreranno nei seguenti settori:

### *Protezione dei dati personali*

#### Priorità a breve termine

- Garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, in linea con le norme europee, e adottare misure concrete per garantire il rispetto del diritto alla tutela dei dati personali, anche nel settore della giustizia penale; garantire l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati nei settori pubblico e privato.

#### Priorità a medio termine

- Continuare a rafforzare le capacità dell'autorità per la protezione dei dati (ufficio dell'ispettore) e monitorare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati;
- continuare ad applicare il quadro legislativo sulla protezione dei dati in tutti i settori, per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in linea con gli strumenti e gli standard europei;
- ravvicinare la legislazione e la prassi georgiana in materia di protezione dei dati alle più recenti norme europee in materia.

### *Migrazione e asilo*


#### Priorità a breve termine

- Garantire che il sistema analitico unificato sulla migrazione e l'analisi dei rischi della migrazione siano pienamente operativi e riferiscano sui conseguenti miglioramenti nell'analisi dei dati migratori e nella valutazione dei rischi;
- porre in essere meccanismi per contrastare la migrazione irregolare e promuovere la migrazione legale, tra cui campagne d'informazione mirate e permanenti sui diritti e gli obblighi dei migranti e norme che disciplinino il loro accesso al mercato del lavoro dell'UE e la responsabilità per eventuali violazioni dei diritti nell'ambito del regime di esenzione dal visto;
- riferire sui progressi compiuti nell'eliminazione graduale dell'uso di passaporti non biometrici georgiani in conformità al piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti.

#### Priorità a medio termine

- Attuare in modo efficace la strategia in materia di migrazione della Georgia per il periodo 2016-2020 e il piano d'azione che l'accompagna;
- aggiornare periodicamente (almeno ogni due anni) il profilo migratorio della Georgia;
- continuare a garantire l'effettiva attuazione dell'accordo di riammissione UE-Georgia e agevolare il trasferimento delle attività di reinserimento e dei centri di mobilità al programma statale della Georgia sul reinserimento;
- continuare a sviluppare la cooperazione pratica nell'ambito del partenariato per la mobilità UE-Georgia.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (G.U.L. 61 dell'8.3.2017, pag. 1).



*Gestione delle frontiere*Priorità a medio termine

- Attuare in modo efficace la strategia integrata di gestione delle frontiere della Georgia per il periodo 2014-2018 e il piano d'azione che l'accompagna;
- mantenere un elevato livello di controlli di frontiera e di sorveglianza delle frontiere, attraverso il sistema di gestione e rendicontazione per le frontiere e la migrazione (BMARS) e l'attuazione del progetto BOMS (sistema di gestione delle operazioni di frontiera);
- proseguire la demarcazione dei confini di Stato con i paesi limitrofi.

*Lotta alla criminalità organizzata*Priorità a breve termine

- Attuare in modo efficace il piano d'azione nazionale sulla lotta contro la tratta di esseri umani per il periodo 2017-2018 e proseguire le attività volte a sviluppare la capacità delle autorità statali di individuare in modo proattivo i casi di tratta di esseri umani e svolgere in modo efficiente le relative indagini;
- valutare l'efficacia dell'individuazione proattiva dei casi di tratta di esseri umani e delle relative indagini e riferire in merito.

Priorità a medio termine

- Proseguire gli sforzi nel settore della prevenzione e della lotta alla criminalità organizzata;
- per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i servizi di contrasto degli Stati membri dell'UE e della Georgia, attuare l'accordo di cooperazione con Europol e continuare a collaborare con la CEPOL per formare i servizi di contrasto;
- intensificare la collaborazione per la lotta alla criminalità informatica e impartire una formazione ad hoc alle autorità di contrasto georgiane.

*Lotta alle droghe illecite*Priorità a breve termine

- Attuare la strategia nazionale antidroga e il relativo piano d'azione 2016-2018.

Priorità a medio termine


- Continuare a garantire un approccio equilibrato e integrato alle questioni concernenti le droghe in modo da far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe e da garantire una più efficace prevenzione, attivandosi per ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;
- portare avanti il dialogo regolare in materia di droga nell'ambito del partenariato orientale;
- sviluppare ulteriormente la collaborazione e lo scambio di informazioni, anche attraverso un uso ottimale del protocollo di intesa tra l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e il ministero della Giustizia georgiano.

*Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo*Priorità a breve termine

- Allineare la legislazione georgiana con la quarta direttiva antiriciclaggio;
- assicurare monitoraggio e rendicontazione sulle decisioni di congelamento e di confisca emesse e sul valore stimato dei beni congelati e confiscati, per garantire l'effettiva attuazione della legislazione georgiana sulla confisca dei proventi di reato.

Priorità a medio termine

- Continuare ad adoperarsi per sviluppare ulteriormente il quadro giuridico e istituzionale volto a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso il ravvicinamento con la normativa UE in questi ambiti;



- continuare ad attuare le norme previste nelle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF) sul finanziamento del terrorismo;
- intensificare la cooperazione operativa su confisca, recupero e gestione dei beni attraverso una comunicazione efficace e lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità georgiane e gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri dell'UE.

#### *Cooperazione nella lotta al terrorismo*

##### Priorità a medio termine

- Utilizzare appieno l'accordo operativo tra Georgia e Europol, firmato il 4 aprile, al fine di facilitare lo scambio di informazioni sulle organizzazioni e i gruppi terroristici, le loro attività e le reti che li sostengono.

#### *Cooperazione giudiziaria*

##### Priorità a breve termine

- Adottare misure efficaci e intensive per firmare e promuovere l'attuazione dell'accordo di cooperazione operativa con Eurojust.

##### Priorità a medio termine

- Migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale con l'adesione e l'attuazione di convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le principali convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato nel settore della cooperazione giudiziaria, nonché di protezione dei minori, quali la Convenzione del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, la Convenzione del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, la Convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro e la convenzione dell'Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e relativo protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari;
- migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con l'adesione alle convenzioni pertinenti, in particolare quelle del Consiglio d'Europa, e la loro attuazione.

## **2.5 Scambi e questioni commerciali**

La zona di libero scambio globale e approfondita costituisce un'ampia parte dell'accordo di associazione. Ci si aspetta quindi che all'attuazione di questa parte, contenuta nel titolo IV SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI, sia attribuito un livello di priorità commisurato alla sua importanza nel contesto generale dell'accordo di associazione e nell'ambito delle relazioni UE-Georgia.

#### *Scambi di merci*


Le Parti coopereranno nell'attuare le disposizioni in materia di accesso al mercato per le merci dell'accordo di associazione, in particolare tramite consultazioni congiunte, al fine di:

##### Priorità a breve termine

- migliorare ulteriormente il settore delle statistiche commerciali;
- garantire che non si verifichi alcun aumento dei dazi attualmente applicabili all'importazione negli scambi tra le Parti dopo l'entrata in vigore dell'accordo (clausola di standstill).

##### Priorità a medio termine

- Aiutare la Georgia a diversificare maggiormente la struttura delle sue esportazioni, comprese le esportazioni di nuovi prodotti verso il mercato dell'UE;
- operare in stretta collaborazione per garantire un'applicazione efficace del meccanismo antielusione;
- assistere la Georgia nell'elaborazione e nell'attuazione dell'eventuale legislazione in materia di accesso al mercato o di altre questioni connesse (vale a dire misure di difesa commerciale);
- garantire lo scambio di informazioni sugli sviluppi relativi all'accesso al mercato e sulla politica in materia di accesso al mercato.



*Regolamenti tecnici, normazione e relative infrastrutture*

Le Parti coopereranno in materia di norme, regolamenti tecnici, metrologia, vigilanza del mercato, accreditamento e valutazione della conformità per il conseguimento del graduale ravvicinamento di questi sistemi ai relativi sistemi dell'UE, come previsto dall'accordo di associazione. Tale cooperazione mirerà a:

Priorità a medio termine

- elaborare una legislazione che la Georgia si è impegnata ad attuare sulla base dell'accordo di associazione, come stabilito nella sua strategia in materia di ostacoli tecnici agli scambi;
- sviluppare infrastrutture legate all'amministrazione delle norme, dei regolamenti tecnici, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità, anche grazie al sostegno dell'UE;
- agevolare la preparazione e l'adeguamento dei soggetti interessati, compresi gli operatori economici, per l'attuazione della legislazione oggetto di ravvicinamento;
- proseguire l'attuazione della strategia di vigilanza del mercato per i beni industriali;
- nel settore della vigilanza del mercato, potenziare le capacità amministrative delle istituzioni statali georgiane e degli organismi di vigilanza del mercato competenti;
- impartire ulteriore formazione al personale per la gestione delle agenzie e degli organismi governativi competenti;
- scambiare informazioni su tutti gli aspetti pertinenti delle strategie della Georgia in materia di ostacoli tecnici agli scambi e di vigilanza del mercato, compresa la tempistica, se applicabile.

*Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)*

Le Parti coopereranno per preparare il ravvicinamento della legislazione sanitaria e fitosanitaria della Georgia in materia di alimenti e mangimi, salute delle piante e degli animali, e la normativa e le pratiche in materia di benessere a quelle dell'UE, come stabilito negli allegati pertinenti dell'accordo di associazione. Tale cooperazione riguarderà:

Priorità a breve termine

- l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute degli animali e delle piante;
- l'organizzazione di campagne d'informazione con le agenzie, le imprese e le ONG competenti sui requisiti per accedere al mercato dell'UE, nonché con la società civile sugli aspetti, pertinenti per i consumatori, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
- l'ulteriore offerta di consulenza e assistenza tecniche dell'UE alla Georgia per l'elaborazione e l'attuazione della legislazione, compresa la formazione del personale pertinente, garantendo lo sviluppo delle capacità dell'autorità competente e sostenendo il miglioramento della capacità dei laboratori, in linea con i requisiti dell'UE;
- il rafforzamento della capacità di adattamento delle imprese georgiane per l'attuazione della legislazione oggetto di ravvicinamento.

Priorità a medio termine

- Aiutare la Georgia a rafforzare l'analisi del rischio in materia di SPS; garantire i controlli veterinari, fitosanitari e sulla sicurezza alimentare ai posti d'ispezione frontaliere;
- agevolare l'adeguamento delle imprese della Georgia per l'attuazione della legislazione oggetto di ravvicinamento;
- collaborare nel settore del benessere degli animali e a favore di un uso ridotto di antibiotici nella produzione animale al fine di combattere la resistenza agli antibiotici.

*Dogane e facilitazione degli scambi*

Le Parti coopereranno per preparare il ravvicinamento della legislazione georgiana all'acquis dell'UE e alle norme internazionali di cui all'allegato pertinente dell'accordo di associazione. Il ravvicinamento dovrebbe basarsi sul codice doganale dell'Unione, che viene applicato dal 1° maggio 2016. Il pertinente allegato dell'accordo di associazione rispecchia la sostituzione del codice doganale comunitario con il codice doganale dell'Unione.



Priorità a breve termine

- Attuare il quadro strategico per la cooperazione doganale;
- ravvicinare la legislazione della Georgia in materia di tutela dei DPI da parte delle autorità doganali all'acquis dell'UE, come previsto dall'accordo di associazione.

Priorità a medio termine

- Ravvicinare il sistema dell'operatore economico autorizzato della Georgia a quello dell'UE;
- continuare a modernizzare le autorità doganali della Georgia;
- continuare a semplificare e a modernizzare le procedure doganali;
- sostenere la Georgia nel percorso di adesione alla convenzione relativa ad un regime comune di transito;
- collaborare in materia di controlli doganali basati sui rischi e di condivisione delle informazioni pertinenti che contribuiscono a migliorare la gestione dei rischi e la sicurezza delle catene di approvvigionamento, all'agevolazione degli scambi commerciali legittimi e alla sicurezza delle merci importate, esportate o in transito;
- intensificare il dialogo sulla lotta alla frode per impedire il commercio illegale, anche di prodotti soggetti ad accisa, in particolare attraverso una cooperazione rafforzata nel quadro del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
- prendere in considerazione la possibilità del riconoscimento reciproco del sistema dell'operatore economico autorizzato come previsto dall'accordo di associazione.

*Norme di origine*

Le Parti collaboreranno per applicare le norme di origine contenute nel protocollo pertinente dell'accordo di associazione e derivanti dall'adesione della Georgia alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Tale collaborazione comprenderà iniziative finalizzate a:

Priorità a breve termine

- discutere le attuali procedure applicate dai servizi doganali della Georgia per certificare e controllare l'origine delle merci.

Priorità a medio termine

- Sostituire l'attuale protocollo sulle norme di origine (protocollo 2 dell'accordo di associazione) con un riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee dopo l'adesione della Georgia;
- continuare a impartire formazione in materia di certificazione e di verifica dell'origine preferenziale al servizio doganale della Georgia.


*Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico*

Le Parti porteranno avanti il dialogo in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione. Inoltre le Parti si prepareranno all'adempimento degli impegni nei settori dei servizi, come stabilito negli allegati pertinenti dell'accordo di associazione. A questo scopo sarà impartita una formazione e sarà sviluppata una capacità amministrativa adeguata per intraprendere il ravvicinamento legislativo previsto e saranno garantiti scambi periodici di informazioni sul lavoro programmato e in corso negli ambiti selezionati per il ravvicinamento.

- Scambiare informazioni ed esperienze sullo sviluppo di piattaforme interoperabili per il commercio elettronico;
- scambiare informazioni ed esperienze sulla sensibilizzazione delle parti interessate all'applicazione dei principi fondamentali della direttiva sui servizi postali, in particolare l'obbligo di servizio postale universale, e delle altre politiche nel settore postale.

*Pagamenti correnti e movimenti di capitali*

Le Parti proseguiranno il dialogo in materia di movimenti di capitali e di pagamenti, in particolare al fine di monitorare il rispetto di tutti gli impegni presi e di prepararsi all'attuazione dell'accordo di associazione.



### *Appalti pubblici*

Le Parti collaboreranno ai preparativi della Georgia per l'attuazione del capo «Appalti pubblici» dell'accordo di associazione e alle relative riforme. Tale cooperazione mirerà a:

#### Priorità a medio termine

- fornire informazioni precise e tempestive sull'attività legislativa prevista che riguarda la politica in materia di appalti e la sua attuazione, ai fini del ravvicinamento legislativo e della creazione di istituzioni nel campo degli appalti pubblici. Il 31 marzo 2016 il governo della Georgia ha adottato una tabella di marcia globale comprendente cinque serie di azioni da attuare nel periodo 2016-2022. Le Parti discuteranno ulteriormente dell'attuazione della tabella di marcia, anche per garantire il ravvicinamento della legislazione georgiana sugli appalti pubblici con l'acquis pertinente dell'UE, come previsto nell'accordo di associazione.

### *Diritti di proprietà intellettuale (DPI)*

Le Parti coopereranno ai preparativi della Georgia per il ravvicinamento all'acquis dell'UE e alle norme internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche secondo le disposizioni dell'accordo di associazione, e garantiranno l'effettiva protezione di tutti i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche. La cooperazione sarà finalizzata a:

#### Priorità a medio termine

- garantire ai titolari di diritti di entrambe le Parti un livello elevato di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- rafforzare la capacità di esecuzione dei pertinenti organismi governativi o agenzie esecutive e assicurare il buon funzionamento del sistema giudiziario per garantire l'accesso alla giustizia ai titolari di diritti e l'applicazione delle sanzioni;
- sostenere il funzionamento del centro nazionale per la proprietà intellettuale della Georgia «Sakpatenti» per garantire la tutela dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore; ampliare la cooperazione con le autorità di paesi terzi e con le associazioni di categoria;
- adottare misure volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e garantire un efficace dialogo con i titolari di diritti;
- adottare misure efficaci per combattere la contraffazione e la pirateria, compresa la produzione regolare di dati statistici su queste attività da condividere tra le Parti.

### *Concorrenza*


#### Priorità a medio termine

Le Parti coopereranno per l'attuazione del capitolo «Concorrenza» dell'accordo di associazione e delle relative riforme. La cooperazione riguarderà il quadro istituzionale della Georgia e la sua capacità amministrativa di garantire l'effettiva applicazione della normativa pertinente, nonché un dialogo rafforzato sull'attuazione delle leggi in materia di concorrenza e della normativa correlata.

### *Trasparenza*

#### Priorità a breve termine

Le Parti rivolgeranno particolare attenzione alla cooperazione nel prepararsi ad attuare gli impegni sulla trasparenza in sede di definizione delle politiche commerciali. Le Parti discuteranno sulle migliori pratiche e sulla rispettiva esperienza in materia di trasparenza nell'elaborazione delle politiche, scambieranno informazioni e impartiranno una formazione ad hoc, anche sui meccanismi di comunicazione e sulla consultazione delle parti interessate, e organizzeranno seminari e altri eventi per il grande pubblico, tesi ad illustrare l'attuazione dell'accordo di associazione e il processo di ravvicinamento.



*Commercio e sviluppo sostenibile*Priorità a medio termine

Le Parti proseguiranno il dialogo sulle questioni contemplate dal capo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell'accordo di associazione, in particolare scambiando informazioni sullo sviluppo di un adeguato sistema di ispezione del lavoro per tutte le norme fondamentali del lavoro stabilite a livello internazionale, sull'attuazione del codice del lavoro, sull'attuazione degli accordi ambientali multilaterali sottoscritti da una o entrambe le parti e sull'adempimento dei propri impegni connessi allo sviluppo sostenibile; le Parti procederanno inoltre a discussioni e scambi delle migliori pratiche sul futuro adempimento degli impegni di cui a tale capo in relazione al coinvolgimento dei soggetti interessati e al dialogo con la società civile.

**2.6. Sviluppo economico e opportunità di mercato**

Le Parti coopereranno per assistere la Georgia nello stabilire un'economia di mercato pienamente funzionante e nell'operare il progressivo ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, in linea con i principi guida della stabilità macroeconomica, di finanze pubbliche sane, di un sistema finanziario solido e di una bilancia dei pagamenti sostenibile. A tal fine, le Parti monitoreranno gli sviluppi macroeconomici, discuteranno sulle principali sfide strategiche e scambieranno informazioni sulle migliori pratiche rafforzando il dialogo regolare sulle questioni macroeconomiche per migliorare la qualità delle politiche economiche.

Le Parti convengono inoltre di collaborare al fine di:

Priorità a medio termine

- rafforzare l'indipendenza e i poteri normativi della Banca nazionale della Georgia e condividere l'esperienza dell'UE, compresa quella della BCE, in merito alle politiche monetaria, di cambio e di regolamentazione e vigilanza del settore bancario e finanziario, per sviluppare ulteriormente le capacità della Georgia in questi ambiti;
- migliorare la sostenibilità e la governance delle finanze pubbliche attraverso l'attuazione di riforme di bilancio;
- sviluppare una rete di sicurezza sociale sostenibile, globale e mirata.

*Agricoltura e sviluppo rurale*

Le Parti coopereranno al fine di:

Priorità a breve termine

- garantire l'adozione e l'attuazione della strategia di sviluppo rurale 2017-2020 della Georgia.

Priorità a medio termine

- Modernizzare e rendere più efficienti le istituzioni responsabili dello sviluppo agricolo, anche attraverso la partecipazione di tutti i soggetti interessati a questo processo;
- favorire la graduale adozione di norme di commercializzazione per i prodotti agricoli al fine di promuovere una maggiore sicurezza degli alimenti e l'attuazione di sistemi per la qualità;
- migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione agricola, favorendo economie di scala tramite cooperative agricole orientate al mercato, sviluppando sistemi di consulenza e di divulgazione per aumentare la produzione e le esportazioni e agevolando l'accesso al credito e a risorse finanziarie praticabili per l'agricoltura;
- sostenere lo sviluppo di catene del valore efficienti e aiutare le PMI a diventare più competitive in settori selezionati con un valore di esportazione elevato;
- progredire verso la convergenza e l'attuazione di politiche agricole e di sviluppo rurale efficaci, sulla base di modelli già sperimentati nell'UE;



- migliorare l'occupazione e le condizioni di vita nelle zone rurali rafforzando la gestione delle risorse naturali, i servizi e le infrastrutture e diversificando l'economia rurale;
- sostenere la promozione dei prodotti agricoli georgiani.

#### *Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna*

Le Parti coopereranno allo scopo di garantire lo sviluppo del controllo delle finanze pubbliche e della revisione contabile esterna:

#### Priorità a breve termine

- sviluppando ulteriormente il sistema di controllo interno nell'ambito della responsabilità manageriale decentrata, comprese revisioni contabili interne indipendenti dal punto di vista funzionale nelle autorità statali, garantendo l'armonizzazione con le norme generalmente riconosciute a livello internazionale e con i quadri e le migliori pratiche dell'UE.

#### Priorità a medio termine

- Continuare a migliorare il sistema di controllo interno e di revisione contabile interna nel settore pubblico in base a una valutazione del divario fra le prassi effettive e le norme generalmente riconosciute a livello internazionale, i quadri e le migliori pratiche dell'UE;
- assicurare l'ulteriore sviluppo della funzione di revisione contabile esterna della Corte dei conti della Georgia, in linea con le norme internazionali generalmente riconosciute (INTOSAI).

#### *Fiscalità*

Le Parti potenzieranno e rafforzeranno la cooperazione volta al miglioramento e allo sviluppo del sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria della Georgia, sulla base delle norme dell'UE e internazionali, compresa la preparazione in vista del progressivo ravvicinamento all'acquis dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato pertinente dell'accordo di associazione, in particolare:


- migliorando e semplificando la normativa fiscale;
- migliorando la cooperazione internazionale in materia fiscale, al fine di promuovere la buona governance in materia fiscale, ossia i principi di trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale;
- migliorando la capacità dell'amministrazione tributaria, in particolare orientandosi verso un sistema più mirato e basato sui rischi per i controlli e le revisioni fiscali;
- adottando misure per armonizzare le politiche volte a contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa;
- sviluppando la cooperazione con le amministrazioni tributarie degli Stati membri dell'UE attraverso lo scambio di nuove esperienze e tendenze nel campo dell'imposizione fiscale.

#### *Statistiche*

Le Parti coopereranno al fine di:

#### Priorità a medio termine

- ovviare alle discrepanze statistiche nella misurazione dei dati sul commercio bilaterale UE-Georgia;
- continuare a garantire la disponibilità di statistiche e dati per i ricercatori, i giornalisti e il grande pubblico;
- preparare il ravvicinamento all'acquis dell'UE, in particolare:
  - introducendo relazioni sulla qualità per la maggior parte delle indagini statistiche;
  - completando l'introduzione del sistema dei conti nazionali (SCN) 2008;
- allineando la metodologia per l'elaborazione delle statistiche sulle imprese con le norme UE e orientando tali statistiche in funzione dei futuri requisiti in materia di dati contenuti nel regolamento quadro relativo alle statistiche integrate sulle imprese; è opportuno promuovere la condivisione dell'esperienza dei paesi dell'UE nell'attuazione del regolamento quadro per rafforzare il processo di allineamento.



*Politica dei consumatori*

In vista dei preparativi per l'attuazione dell'acquis dell'UE e degli strumenti internazionali di cui agli allegati pertinenti dell'accordo di associazione, le Parti coopereranno al fine di:

- aiutare la Georgia ad allineare gradualmente la sua legislazione con la normativa pertinente dell'UE e con gli strumenti internazionali entro i termini stabiliti nell'allegato XXIX dell'accordo di associazione;
- rafforzare la protezione dei consumatori in Georgia, in particolare attraverso la formazione di funzionari statali e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori sul ravvicinamento alla legislazione dell'UE e la sua successiva attuazione.

*Diritto societario, contabilità, revisione contabile e governo societario*

Le Parti coopereranno in vista dei preparativi della Georgia per attuare il ravvicinamento all'acquis dell'UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato pertinente dell'accordo di associazione, con particolare riguardo agli sforzi della Georgia volti a utilizzare maggiormente il dialogo regolare per intensificare la cooperazione e discutere le tappe opportune da definire.

Priorità a breve termine

- Individuare gli ambiti in cui l'UE potrebbe offrire ulteriore formazione e sviluppo delle capacità.

Priorità a medio termine

- Sviluppare la capacità amministrativa delle istituzioni statali competenti;
- sviluppare il diritto societario e le altre leggi pertinenti tenendo conto dell'acquis dell'UE;
- garantire l'applicazione delle norme stabilite dal nuovo diritto societario per quanto riguarda la divulgazione obbligatoria delle informazioni;
- introdurre i principi internazionali di revisione pertinenti a livello nazionale e promuoverne l'applicazione da parte di tutte le imprese quotate a livello nazionale;
- fornire informazioni tempestive, pertinenti e precise sullo stato di avanzamento e di sviluppo della normativa vigente in Georgia e sulla sua conformità all'acquis dell'UE e scambiarsi anticipatamente informazioni pertinenti relative allo sviluppo istituzionale e delle capacità necessario per il ravvicinamento all'acquis dell'UE (NB In questo contesto, il governo ha adottato il piano d'azione per la riforma dell'informativa finanziaria e della revisione contabile. Uno dei suoi risultati tangibili è la legge sulla contabilità, sulla rendicontazione e sulla revisione contabile, promulgata l'8 giugno 2016).

*Servizi finanziari*


La cooperazione mirerà a preparare la Georgia alla modernizzazione del suo quadro di regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario utilizzando la normativa UE e gli strumenti internazionali di cui agli allegati pertinenti dell'accordo di associazione come riferimento per l'elaborazione di un corpus di norme adatte a questo paese. La cooperazione comprende le azioni seguenti e contribuisce al conseguimento degli obiettivi indicati in appresso.

Priorità a breve termine

- Individuare aree in cui sarebbe opportuno offrire formazione e sviluppo delle capacità;
- stabilire contatti e scambiare informazioni con l'autorità di vigilanza finanziaria dell'UE, in linea con l'accordo di associazione;
- fornire informazioni tempestive, pertinenti e precise sullo stato di avanzamento e di sviluppo della normativa vigente in Georgia.

Priorità a medio termine

- Istituire un nuovo quadro di regolamentazione e vigilanza conformemente alle norme di regolamentazione concordate a livello internazionale, compresi il nuovo approccio di vigilanza e i nuovi strumenti e mezzi di vigilanza;



- migliorare la capacità amministrativa delle autorità di vigilanza;
- proseguire la cooperazione con la FATF, il Consiglio d'Europa, MONEYVAL, nonché con le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e firmare protocolli d'intesa tra le autorità di informazione finanziaria della Georgia e degli Stati membri dell'UE.

#### *Politica industriale e imprenditoriale e attività mineraria*

Le Parti coopereranno per migliorare il contesto normativo e imprenditoriale, soprattutto per le PMI, incluse le microimprese, in particolare:

#### Priorità a breve termine

- attuando la strategia della Georgia per le PMI e il corrispondente piano d'azione per il 2016-2017.

#### Priorità a medio termine

- Attuando la tabella di marcia specifica per il paese e le raccomandazioni scaturite dalla valutazione dello Small Business Act, nella misura del possibile;
- collegando lo sviluppo delle PMI alle opportunità offerte dalla DCFTA, anche attraverso le reti (di sostegno) per le imprese (come la rete Enterprise Europe) e i cluster di imprese;
- rafforzando il ruolo delle associazioni di imprese o di PMI (comprese le associazioni di categoria) per migliorare il dialogo pubblico-privato;
- sviluppando le possibilità per le start-up georgiane di inserirsi nei mercati dell'UE e della Georgia.

Le Parti scambieranno, all'interno del sottocomitato ad hoc, informazioni sull'attività estrattiva e sui metalli per favorire una migliore comprensione delle politiche della Georgia e dell'UE, compresa l'attuazione dell'iniziativa «materie prime», del programma di ricerca Orizzonte 2020 e del partenariato europeo per l'innovazione riguardante le materie prime.

#### *Turismo*

Le Parti scambieranno, all'interno del sottocomitato ad hoc, informazioni sullo sviluppo del turismo in Georgia e nell'UE, compresi gli eventi pertinenti e le migliori pratiche, e sosterranno la Georgia nell'attuazione della strategia per il turismo in Georgia adottata nel 2015.

#### *Occupazione, politica sociale e pari opportunità*


Le Parti coopereranno al fine di:

#### Priorità a breve termine

- preparare il ravvicinamento e l'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diritto del lavoro, condizioni di lavoro, parità di genere e lotta alla discriminazione, come previsto negli allegati pertinenti dell'accordo, in particolare attraverso l'istituzione di un adeguato sistema di applicazione della legge e di vigilanza, in linea con l'approccio dell'UE (iniziando dalla salute e sicurezza sul luogo di lavoro), e lo sviluppo delle capacità delle parti sociali (offrendo ad esempio una formazione sulla normativa e sugli standard dell'UE in materia di salute, sicurezza e diritto del lavoro);
- monitorare l'attuazione in corso del nuovo modello di servizio per i servizi pubblici per l'occupazione;
- completare il quadro giuridico necessario per istituire un sistema di ispezione del lavoro efficace;
- migliorare ulteriormente le capacità dei servizi sociali e del ministero del Lavoro, della salute e degli affari sociali per rafforzare le capacità dell'amministrazione incaricata di elaborare e attuare politiche occupazionali e sociali che rispettino i principi delle pari opportunità.

#### Priorità a medio termine

- Mettere in funzione i nuovi servizi pubblici per l'occupazione dotandoli di capacità adeguate e uniformandoli ai requisiti dei servizi pubblici per l'occupazione europei;



- continuare a istituire un sistema efficace di ispezione del lavoro in linea con le norme dell'OIL per garantire capacità amministrative ed esecutive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di diritto del lavoro, e rafforzare gli organi giudiziari pertinenti;
- elaborare un approccio strategico all'occupazione, allo scopo di creare nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, un migliore incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e promuovere misure attive per il mercato del lavoro e servizi per l'impiego efficienti, rivolgendo particolare attenzione ai giovani;
- garantire l'efficacia del dialogo sociale attraverso il buon funzionamento della commissione tripartita sul partenariato sociale e lo sviluppo delle capacità delle parti sociali.

#### *Cooperazione nel settore dell'economia e della società digitali*

Le Parti collaboreranno per preparare l'attuazione dell'acquis dell'UE di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione e aiutare la Georgia:

#### Priorità a medio termine

- negli sforzi di ravvicinamento della legislazione nel campo delle comunicazioni elettroniche all'acquis dell'UE;
- nelle attività finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni, affinché sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, eseguire le sue stesse decisioni e tutte le disposizioni regolamentari applicabili e garantire una concorrenza leale sui mercati;
- a rafforzare il settore mediante lo scambio di informazioni ed esperienze sull'attuazione del mercato unico digitale;
- negli sforzi volti ad aumentare la resilienza informatica delle principali infrastrutture critiche e delle organizzazioni del settore pubblico, avvalendosi dell'esperienza in materia acquisita dall'UE e in linea con le norme dell'UE.

#### *Politica della pesca e degli affari marittimi*

Le Parti coopereranno al fine di:

#### Priorità a breve termine

- promuovere un approccio integrato agli affari marittimi, in particolare contribuendo allo sviluppo di iniziative trasversali nel settore marittimo, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro sugli affari marittimi composto dai ministeri e dai servizi competenti, l'individuazione degli ambiti di comune interesse e un'attiva collaborazione con gli Stati costieri e i soggetti interessati del settore marittimo nella regione del Mar Nero, nell'ambito della politica marittima integrata dell'UE.


#### Priorità a medio termine

- Migliorare e rafforzare il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, degli scambi di prodotti della pesca e della loro tracciabilità per lottare in modo efficace contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);
- prendere le misure necessarie per garantire una pesca sostenibile nel Mar Nero, sia nei quadri bilaterali che multilaterali, sulla base di un approccio ecosistemico alla gestione dell'attività di pesca;
- incrementare la cooperazione scientifica e tecnica per garantire la capacità di monitoraggio della pesca in base a dati solidi e affidabili e di valutazione dello stato delle risorse marine e dell'ambiente marino.

#### *Pubblica sanità*

Le Parti coopereranno al fine di:

- aiutare la Georgia a prepararsi ad applicare l'acquis dell'UE in campo sanitario, di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione, in particolare in materia di sicurezza del sangue, lotta al tabagismo, qualità e sicurezza delle sostanze di origine umana (sangue, tessuti, organi, cellule) e malattie trasmissibili, anche in linea con gli obblighi internazionali della Georgia in virtù della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei regolamenti sanitari internazionali;



- migliorare la copertura del programma di assistenza sanitaria universale e ridurre le spese non rimborsabili a carico dei pazienti. La questione è considerata una delle priorità principali del governo e si riflette, tra l'altro, nell'aumento della spesa pubblica per la sanità e le riforme globali volte a rafforzare il settore dell'assistenza sanitaria;
- migliorare la qualità e l'accessibilità dell'assistenza sanitaria di base volta alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita;
- rafforzare gli istituti di cura - la maggior parte dei quali sono gestiti privatamente - e la loro rendicontabilità mediante l'istituzione di indicatori di qualità, acquisti basati sul valore e altri processi di gestione della qualità, compreso il riconoscimento dell'accreditamento degli istituti di cura effettuato da organismi internazionali di accreditamento;
- potenziare l'azione nazionale multisettoriale di lotta contro la resistenza agli antimicrobici rafforzando, tra l'altro, la sorveglianza, l'uso prudente degli antimicrobici e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie.

## 2.7 Connettività, efficienza energetica, ambiente, azione per il clima e protezione civile

### Trasporti

Le Parti coopereranno per promuovere l'ulteriore attuazione dell'acquis dell'UE per tutti i modi di trasporto di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione e aiutare la Georgia a:

#### Priorità a medio termine

- continuare ad attuare l'acquis dell'UE nel settore dell'aviazione, al fine di trarre il massimo beneficio dall'accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e la Georgia;
- svolgere attività intese a migliorare la sicurezza di tutti i modi di trasporto (aereo, stradale, marittimo e ferroviario);
- sviluppare le infrastrutture, in particolare avviando la preparazione e l'attuazione di progetti supplementari per l'estensione della rete centrale TEN-T, come convenuto nella riunione ministeriale organizzata a Rotterdam durante le giornate TEN-T.

### Cooperazione nel settore dell'energia

Le Parti coopereranno allo scopo di:

#### Priorità a breve termine

- portare a termine l'adesione formale della Georgia al trattato che istituisce la Comunità dell'energia in qualità di Parte contraente, in linea con l'accordo di associazione;
- attuare la legislazione pertinente in materia di energia elettrica, energia rinnovabile, efficienza energetica, petrolio, gas, statistiche sull'energia, questioni ambientali connesse all'energia e prospezione di idrocarburi, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel protocollo di adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia e nell'accordo di associazione.

#### Priorità a medio termine

- Avanzare verso l'integrazione tra il mercato dell'energia della Georgia e quello dell'UE e consolidare la sicurezza energetica e la convergenza normativa della Georgia mediante l'ulteriore attuazione della pertinente normativa dell'UE, compreso il diritto derivato, applicabile alla Georgia, in linea con gli impegni di cui all'accordo di associazione e alla Comunità dell'energia e secondo il calendario concordato con la Georgia in questi quadri;
- collaborare per mobilitare il sostegno internazionale a favore dello sviluppo dell'energia sostenibile, anche dei fondi internazionali per il clima e di altri strumenti finanziari;
- rafforzare la rete e le interconnessioni infrastrutturali per l'approvvigionamento energetico della Georgia, in particolare:
  - per quanto riguarda l'energia elettrica, promuovendo il commercio e le interconnessioni transfrontaliere con i paesi vicini e potenziando la rete di trasmissione della Georgia;



- per quanto riguarda il gas naturale, estendendo i gasdotti principali, anche agevolando l'estensione del gasdotto del Caucaso meridionale in territorio georgiano, e sostenendo/promuovendo altri progetti di importanza regionale relativi al transito del gas e del petrolio per garantire il trasporto delle risorse energetiche del Caspio verso i mercati occidentali, oltre che facilitando lo sviluppo di strutture per lo stoccaggio sotterraneo di gas al fine di accrescere la sicurezza energetica della Georgia.

#### *Ambiente*

Le Parti coopereranno allo scopo di:

##### Priorità a breve termine

- rafforzare la governance nel settore ambientale mediante l'adozione e l'attuazione in Georgia di nuove leggi sulla valutazione dell'impatto ambientale, sulla valutazione ambientale strategica e sulla responsabilità ambientale, la garanzia dell'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali e la loro partecipazione al processo decisionale, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, l'integrazione delle questioni ambientali in altri settori d'intervento e una maggiore condivisione delle informazioni ambientali secondo i principi del Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS);
- adottare il terzo programma d'azione nazionale sull'ambiente della Georgia (2017-2021);
- avviare l'attuazione della strategia nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

##### Priorità a medio termine

- Attuare il terzo programma d'azione nazionale sull'ambiente della Georgia (2017-2021) secondo il relativo calendario;
- attuare la strategia nazionale per la gestione dei rifiuti e le misure previste nel piano d'azione 2016-2020;
- continuare a ravvicinare la legislazione della Georgia all'acquis dell'UE e attuare le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'UE, come previsto dagli allegati pertinenti dell'accordo di associazione;
- elaborare una tabella di marcia per la ratifica e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui la convenzione UNECE sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e la convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali; procedere con i preparativi per aderire alla convenzione di Espoo e al suo protocollo sulla valutazione ambientale strategica.

#### *Cambiamenti climatici*

Le Parti coopereranno allo scopo di:

##### Priorità a breve termine

- finalizzare e adottare una strategia di sviluppo a basse emissioni per la Georgia;
- avviare l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

##### Priorità a medio termine

- Allineare la legislazione della Georgia agli atti dell'UE e agli strumenti internazionali, come previsto dall'accordo di associazione e conformemente ai pertinenti allegati dello stesso;
- elaborare il documento aggiornato relativo al contributo stabilito a livello nazionale (NDC);
- integrare l'azione per il clima nelle politiche e nelle misure settoriali e migliorare la capacità delle varie autorità di adottare misure climatiche a livello intersettoriale;
- rafforzare il quadro della Georgia sulla trasparenza dell'azione per il clima, in particolare instaurando un solido sistema nazionale per il monitoraggio e la comunicazione delle politiche e misure in campo climatico e delle emissioni di gas a effetto serra, basato sul modello dell'UE;
- sviluppare la strategia a lungo termine della Georgia per raggiungere uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra entro la metà del secolo.



### *Protezione civile*

Le Parti collaboreranno per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi. A tal fine, le Parti:

#### Priorità a breve termine

- rifletteranno su come definire gli elementi più appropriati della cooperazione in relazione al profilo di rischio e al quadro legislativo e organizzativo della Georgia, ad esempio attraverso accordi amministrativi bilaterali o lettere di intenti;
- progrediranno nello sviluppo di una valutazione e di una mappatura dei rischi di catastrofe a livello nazionale e, se necessario, sosterranno lo sviluppo dell'Atlante elettronico regionale del rischio (ERRA) e ne garantiranno l'effettivo utilizzo a livello nazionale e regionale.

#### Priorità a medio termine

- Garantiranno un'efficace comunicazione 24 ore su 24, compreso lo scambio di allarmi rapidi e di informazioni sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE e la Georgia, nonché paesi terzi qualora le Parti siano coinvolte nella reazione alle catastrofi;
- faciliteranno l'assistenza reciproca in caso di emergenze gravi, ove necessario e in funzione della disponibilità di risorse sufficienti;
- promuoveranno l'adozione e l'attuazione degli orientamenti dell'UE sul supporto della nazione ospitante;
- miglioreranno la base di conoscenze in merito ai rischi di catastrofe potenziando la cooperazione in materia di accessibilità e comparabilità dei dati;
- progrediranno nello sviluppo di una valutazione e di una mappatura dei rischi di catastrofe a livello nazionale e, se necessario, sosterranno lo sviluppo dell'Atlante elettronico regionale del rischio (ERRA) e ne garantiranno l'effettivo utilizzo a livello nazionale;
- avvieranno l'estensione alla Georgia del Sistema europeo di allarme inondazioni (EFAS) Copernicus in collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea;
- miglioreranno la prevenzione e la preparazione alle catastrofi industriali o alle catastrofi tecnologiche provocate da pericoli naturali (NATECH);
- instaureranno un dialogo sugli aspetti strategici della prevenzione, della preparazione e della reazione alle catastrofi attraverso lo scambio di migliori pratiche, formazioni comuni, esercitazioni, visite di studio, seminari e riunioni sull'esperienza acquisita in situazioni di emergenza reale o nel corso di esercitazioni.

## **2.8 Mobilità e contatti interpersonali**

### *Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione*

Le Parti coopereranno al fine di:

#### Priorità a breve termine

- delineare una visione e una strategia per il sistema STI della Georgia (nell'ambito di una strategia generale della Georgia per il settore scientifico e dell'istruzione) all'interno dello Spazio europeo della ricerca, coinvolgendo i responsabili politici, la comunità accademica e di ricerca, le imprese e i leader della società civile;
- sostenere la definizione e l'attuazione della politica in materia di innovazione, compresi il quadro normativo e le infrastrutture per l'innovazione.

#### Priorità a medio termine

- Massimizzare gli effetti positivi derivanti dall'adesione della Georgia al programma Orizzonte 2020;
- incoraggiare la partecipazione nell'ambito del programma di ricerca e formazione dell'Euratom che integra Orizzonte 2020, specie per quanto riguarda la sicurezza nucleare e la radioprotezione, in base a inviti a presentare proposte;



- potenziare le risorse umane, materiali e istituzionali al fine di migliorare le capacità di ricerca e di innovazione.

#### *Istruzione, formazione e giovani*

Le Parti collaboreranno alla modernizzazione e alla riforma generali dei sistemi della Georgia destinati all'istruzione, alla formazione e ai giovani, in particolare:

#### Priorità a medio termine

- svolgendo attività congiunte e scambi volti a promuovere ulteriormente l'integrazione della Georgia nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, nel quadro della sua partecipazione al processo di Bologna, anche rafforzando un sistema di garanzia della qualità indipendente e orientato allo sviluppo, incentivando la partecipazione attiva dei soggetti interessati e della società civile ai processi di riforma e intensificando la cooperazione fra università e mercato del lavoro per aumentare l'occupabilità dei laureati;
- promuovendo la cooperazione accademica, lo sviluppo delle capacità e la mobilità degli studenti e del personale attraverso il programma Erasmus+ nonché la mobilità, la carriera e la formazione dei ricercatori attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie;
- incoraggiando un approccio strategico all'istruzione e alla formazione professionale (IFP), con l'obiettivo di allineare il sistema di IFP della Georgia alla modernizzazione delle strutture di IFP dell'UE, perseguita con il processo di Copenaghen e i relativi strumenti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità;
- promuovendo un approccio strategico alla politica giovanile e intensificando gli scambi e la cooperazione nel campo dell'istruzione non formale per i giovani e gli animatori giovanili, come mezzo di promozione del dialogo interculturale e di sostegno della società civile, anche attraverso la componente «Giovani» del programma Erasmus+;
- garantendo il diritto all'istruzione per tutti i bambini e i giovani, compresi quelli con esigenze educative speciali, e adottando ulteriori misure volte a promuovere un'istruzione primaria e secondaria inclusiva.

#### *Cooperazione in campo culturale*

Le Parti:


- promuoveranno l'attuazione della Convenzione del 2005 dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
- coopereranno all'elaborazione di una politica culturale inclusiva in Georgia e alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, al fine di promuovere lo sviluppo socioeconomico;
- promuoveranno la partecipazione di operatori culturali e audiovisivi georgiani ai programmi di cooperazione culturale e audiovisiva, in particolare «Europa creativa».

#### *Cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media*

Le Parti collaboreranno per preparare l'attuazione dell'acquis dell'UE di cui ai pertinenti allegati dell'accordo di associazione e aiutare la Georgia:

#### Priorità a medio termine

- ad adoperarsi per rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei media in conformità alle norme europee pertinenti e per favorire il ravvicinamento della legislazione sugli audiovisivi all'acquis dell'UE, come previsto dall'accordo di associazione, tra l'altro attraverso lo scambio di opinioni sulla politica audiovisiva, le norme internazionali pertinenti, compresa la cooperazione in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia;
- a scambiare le migliori pratiche e in materia di libertà e pluralismo dei media, depenalizzazione della diffamazione, protezione delle fonti giornalistiche e aspetti relativi alla diversità culturale dei media mediante un dialogo regolare;
- a rafforzare la capacità e l'indipendenza delle autorità/degli organismi di regolamentazione dei media.



*Sviluppo regionale e cooperazione a livello regionale*

Le Parti coopereranno nell'ambito delle politiche di sviluppo regionale e del dialogo UE-Georgia sulla politica regionale, in vista degli sforzi della Georgia volti a:

Priorità a breve termine

- portare a termine con successo il suo programma di sviluppo regionale 2015-2017, anche attraverso l'istituzione di meccanismi efficaci di coordinamento interistituzionale e governance a più livelli;
- elaborare il programma pluriennale successivo, prevedendo anche la possibilità di investire in ambiti quali l'innovazione e le PMI, nell'intento di promuovere la crescita sostenibile in tutte le regioni della Georgia.

Priorità a medio termine

- Fornire ulteriore sostegno alle autorità per potenziare la governance a più livelli e gli sforzi volti a sviluppare le capacità presso le amministrazioni subnazionali e altri strumenti di sviluppo regionale;
- sostenere le azioni integrate e multipartecipative per lo sviluppo territoriale della Georgia, ad esempio in materia di pianificazione territoriale, gestione dell'acqua e dei rifiuti, strade, energia elettrica e altre infrastrutture di base, diversificazione dell'economia rurale, turismo e sviluppo delle imprese;
- sviluppare ulteriormente la cooperazione tematica e lo scambio di informazioni, anche attraverso un uso ottimale della dichiarazione congiunta sul dialogo politico regionale tra la Commissione europea e il governo della Georgia.

*Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'UE*

Le Parti:


Priorità a medio termine

- esamineranno l'attuazione del protocollo sulla partecipazione della Georgia ai programmi dell'UE in base alla partecipazione effettiva della Georgia a programmi specifici dell'Unione.

*Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e visibilità*

Le Parti collaboreranno per garantire una discussione informata, estendendola anche a un pubblico più vasto e ai cittadini georgiani, sulle opportunità e le implicazioni del ravvicinamento della Georgia all'UE, compresa l'agenda di associazione e, più specificamente, la DCFTA.

18CE0406



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 10 dicembre 2013)

Seconda pagina di copertina, sommario, e pagina 41, titolo:

*anziché:* «Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa»

*leggasi:* «Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa».

**18CE0407**

---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-015) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 2 2 2 \*

**€ 17,00**

